



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 27

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di martedì 21 maggio 2013

I N D I C E

Commissioni congiunte

11^a (Lavoro-Senato) e XI (Lavoro-Camera):

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 1) Pag. 5

Commissioni riunite

1^a (Affari costituzionali) e 4^a (Difesa):

Plenaria Pag. 6

8^a (Lavori pubblici, comunicazioni) e 13^a (Territorio,
ambiente, beni ambientali):

Plenaria » 9

Commissioni permanenti

1^a - Affari costituzionali:

Sottocommissione per i pareri Pag. 286

Plenaria » 288

2^a - Giustizia:

Plenaria » 293

3^a - Affari esteri:

Plenaria » 297

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 2) » 301

5^a - Bilancio:

Plenaria (1^a pomeridiana) » 302

Plenaria (2^a pomeridiana) ()*

6^a - Finanze e tesoro:

Sottocommissione per i pareri » 309

Plenaria » 309

(*) Il riassunto dei lavori della Commissione (2^a pomeridiana) 5^a (Bilancio) verrà pubblicato in un separato fascicolo di supplemento del presente 27^o Resoconto delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 21 maggio 2013.

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Grandi Autonomie e Libertà: GAL; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI: Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Misto: Misto; Misto-Sinistra Ecologia e libertà: Misto-SEL.

7 ^a - Istruzione:		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	313
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 1)</i>	»	316
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare:		
<i>Plenaria</i>	»	317
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 2)</i>	»	322
10 ^a - Industria, commercio, turismo:		
<i>Plenaria</i>	»	323
12 ^a - Igiene e sanità:		
<i>Plenaria</i>	»	327
14 ^a - Politiche dell'Unione europea:		
<i>Plenaria</i>	»	337

Commissione straordinaria

Per la tutela e la promozione dei diritti umani:

<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	339
---------------------------	-------------	-----

Comitato

Per le questioni degli italiani all'estero:

<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	340
---------------------------	-------------	-----

COMMISSIONI CONGIUNTE

11^a (Lavoro, previdenza sociale)

del Senato della Repubblica

con la commissione

XI (Lavoro pubblico e privato)

della Camera dei deputati

Martedì 21 maggio 2013

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 1

Presidenza del Presidente della XI Commissione della Camera
DAMIANO

Orario: dalle ore 14 alle ore 15

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

COMMISSIONI 1^a e 4^a RIUNITE**1^a (Affari costituzionali)****4^a (Difesa)**

Martedì 21 maggio 2013

Plenaria**1^a Seduta**

Presidenza della Presidente della 1^a Commissione
FINOCCHIARO

Intervengono il sottosegretario di Stato per la difesa Gioacchino Alfano e il vice ministro del lavoro e delle politiche sociali Maria Cecilia Guerra.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per l'armonizzazione all'assicurazione generale obbligatoria dei requisiti minimi di accesso al sistema pensionistico del personale del comparto difesa-sicurezza e del comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico, nonché di categorie di personale iscritto presso l'INPS, l'ex ENPALS e l'ex INPDAP (n. 11)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell'articolo 24, comma 18, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2001, n. 214. Esame e rinvio)

Il senatore MALAN (*PdL*), relatore per la 4^a Commissione, illustra il provvedimento in titolo, rilevando innanzitutto che esso trova il proprio fondamento nell'articolo 24, comma 18, del decreto-legge n. 201 del 2011. La disposizione, infatti, demanda ad uno specifico atto regolamentare – da emanarsi secondo le disposizioni della legge n. 400 del 1988 – l'armonizzazione dei requisiti di accesso al sistema pensionistico di quei regimi e gestioni assoggettati ad una disciplina diversa rispetto alle disposizioni vigenti per l'assicurazione generale obbligatoria.

Procede quindi alla disamina dell'articolato, osservando che lo schema di decreto si compone di quattro capi. Il primo, composto dal solo articolo 1, reca disposizioni di carattere generale, mentre il secondo, che comprende gli articoli da 2 a 5 si occupa, invece, proprio del comparto difesa e sicurezza (assieme a quelli dei vigili del fuoco e del soccorso pubblico). Al riguardo, il relatore dà innanzitutto conto delle tabelle A e B allegate al provvedimento, richiamate dall'articolo 3 e descrittive dell'incremento dell'età anagrafica per l'accesso alle pensioni di vecchiaia (al fine di equiparare proporzionalmente gli attuali requisiti anagrafici a quelli richiesti alla generalità dei lavoratori, fermi restando gli attuali limiti ordinamentali). Successivamente, illustra gli interventi recati in tema di pensione anticipata, specificando che il canale di uscita, a prescindere dall'età anagrafica, è stato mantenuto unico sia per gli uomini che per le donne e fissato, a decorrere dal 1° gennaio 2013, in 42 anni e 3 mesi di anzianità contributiva, comprensivo dell'adeguamento alla speranza di vita. Lo schema di regolamento, inoltre, mantiene la possibilità di accedere al pensionamento attraverso il cosiddetto «sistema delle quote». È richiesto, infatti, per il triennio 2013-2015 il possesso di 58 anni e tre mesi di età (comprensivi dell'adeguamento alla speranza di vita stabilito con il decreto ministeriale del 6 dicembre 2011), e di 37 anni di anzianità contributiva, mentre per il triennio 2016-2018 è richiesto il possesso di 58 anni e tre mesi con una contribuzione minima pari a 39 anni. Per il biennio 2019-2020, invece, è richiesto il raggiungimento della «quota 99», ossia di una età minima di 59 anni ed un'anzianità contributiva minima pari a 40 anni).

Il relatore prosegue con un breve cenno al terzo capo dello schema di decreto, che prende in considerazione un'eterogenea platea di categorie, nonché alcune ipotesi peculiari. Sono previsti, in particolare, l'incremento dei limiti di età anni per l'ammissione alla pensione di vecchiaia degli spedizionieri doganali (all'articolo 6), l'incremento dei contributi effettivi necessari per il pensionamento anticipato dei poligrafici (all'articolo 7); l'incremento dei requisiti minimi di accesso alla pensione di vecchiaia per il personale viaggiante addetto ai pubblici servizi di trasporto (all'articolo 8), la ridefinizione dei requisiti vigenti per i lavoratori marittimi (all'articolo 9), la ridefinizione dei requisiti per una serie di categorie di lavoratori dello spettacolo (appartenenti ai gruppi ballo, attori e canto, disciplinata dagli articoli 10, 11 e 12), e la ridefinizione dei requisiti vigenti per gli sportivi professionisti (all'articolo 13).

Per quanto ha tratto, quindi, alle ipotesi peculiari, fa presente che l'articolo 14 prende in considerazione i casi di quei lavoratori per cui venga meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa per raggiunti limiti di età. Viene, nel caso di specie, prevista una apposita disciplina derogatoria. Inoltre, il successivo articolo 15 prevede ulteriori ipotesi di deroga finalizzate alla salvaguardia dei lavoratori che versino in situazioni connesse alla perdita o alla sospensione del lavoro (che consistono nell'applicazione delle disposizioni in materia di accesso e decorrenza del trattamento pensionistico vigenti al 31 dicembre 2012).

Dopo aver dato conto dell'entrata in vigore del decreto (stabilita dal capo IV, composto dal solo articolo 16, per il 1° gennaio 2013), conclude osservando che l'atto risulta corredato sia del parere positivo della Ragioneria generale dello Stato, sia del parere, anch'esso sostanzialmente favorevole, del Consiglio di Stato. La suprema magistratura amministrativa, tuttavia, ha formulato anche una serie di osservazioni di merito, da approfondire debitamente nel prosieguo del dibattito.

La presidente FINOCCHIARO propone di rinviare il seguito dell'esame, per consentire alla relatrice per la Commissione affari costituzionali, Lo Moro, assente per altri impegni istituzionali, di svolgere la propria relazione.

Le Commissioni riunite convengono.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLE COMMISSIONI RIUNITE

La presidente FINOCCHIARO, raccogliendo la sollecitazione pervenuta da diverse organizzazioni sindacali e di organismi rappresentativi delle categorie interessate all'atto del Governo n. 11, propone di invitare in audizione i loro rappresentanti, in una riunione degli Uffici di Presidenza delle Commissioni affari costituzionali e difesa, integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, che potrà svolgersi giovedì 30 maggio.

Le Commissioni riunite convengono.

La seduta termina alle ore 14,50.

COMMISSIONI 8^a e 13^a RIUNITE

8^a (Lavori pubblici, comunicazioni)

13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)

Martedì 21 maggio 2013

Plenaria

4^a Seduta

Presidenza del Presidente della 13^a Commissione

MARINELLO

Intervengono i sottosegretari di Stato per lo sviluppo economico De Vincenti e per le infrastrutture e per i trasporti D'Angelis.

La seduta inizia alle ore 13,30.

IN SEDE REFERENTE

(576) Conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015

(Rinvio del seguito dell'esame)

Il presidente MARINELLO comunica che, nelle more dell'espressione dei pareri di competenza delle Commissioni 1^a e 5^a e della valutazione delle pronunce di inammissibilità sugli emendamenti presentati (allegati al resoconto di seduta), i lavori delle Commissioni riunite sono aggiornati alla seduta di domani, mercoledì 22 maggio, già prevista per le ore 14.

La seduta termina alle ore 13,35.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 576

(al testo del decreto-legge)

G/576/1/8 e 13

CALEO, FILIPPI, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, MARGIOTTA, PEZZOPANE, SONEGO, RANUCCI, CUOMO, MANASSERO, MIRABELLI, MORGONI, PUPPATO, SOLLO, VACCARI

Le Commissioni riunite,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi di Expo 2015;

premesso che:

il decreto-legge in esame, prevede una serie di interventi per superare situazioni emergenziali relative a crisi industriali, rifiuti ed eventi sismici, che coinvolgono regioni e numerosi enti locali;

l'attuazione dei vari interventi predisposti dal provvedimento in esame, come evidenziato anche dai diversi soggetti auditi, rischia di essere vanificato in ragione delle stringenti regole del patto di stabilità interno che impediscono alle regioni e agli enti locali di effettuare spese, in particolare per investimenti, pur avendo a risorse disponibili;

tutti i comuni, ivi compresi quelli con popolazione tra 1.000 e 5.000 abitanti, sono chiamati a concorrere alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, in conformità del patto di stabilità e crescita, di cui al Regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio del 7 luglio 1997 per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche, il quale stabilisce vincoli sul disavanzo e il debito che fanno riferimento al complesso delle amministrazioni pubbliche, nonché della Costituzione, articolo 119, secondo comma e, a decorrere dall'esercizio finanziario relativo all'anno 2014, primo comma, quale modificato dalla legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale), articolo 4, comma 1, lettera a);

gli enti locali dovrebbero concorrere agli obiettivi di finanza pubblica secondo principi di ragionevolezza e sostenibilità, che tengano conto della virtuosità delle gestioni di bilancio e della varietà dimensioni demografiche e capacità finanziarie e amministrative;

considerato che:

dal corrente anno il Patto di stabilità si applica anche nei confronti dei piccoli Comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 5.000 abitanti;

i piccoli comuni sono già impegnati in un complesso processo di riorganizzazione amministrativa, che consegue agli obblighi di gestione in forma associata di nove delle dieci funzioni comunali fondamentali, a norma del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), articolo 14, comma 28, e di costituire le centrali uniche di committenza, a norma del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici);

l'applicazione del patto di stabilità interno nei confronti dei piccoli comuni è irragionevole e insostenibile dal punto di vista finanziario e amministrativo, poiché si aggiunge al predetto complicato processo di riorganizzazione amministrativa e sono in causa bilanci di ridotta entità, i cui flussi di cassa, data la dipendenza da fonti esterne per gli investimenti, risultano praticamente impossibili da regolare come richiesto dal patto, con conseguenti ricadute paralizzanti anche sui pagamenti alle imprese;

i piccoli Comuni vivono una totale paralisi politica e amministrativa che, nell'attuale difficile contesto economico e sociale, va a gravare su famiglie e imprese già duramente provate, comportando il blocco della realizzazione di tante piccole opere utili – in materia, a esempio, di efficienza energetica degli edifici pubblici, manutenzione delle strade e messa in sicurezza del territorio –, pure già finanziate o finanziabili anche col concorso dei fondi europei, e lo spreco dei relativi investimenti,

osservato che:

entro il mese di giugno, a livello europeo saranno assunte decisioni sull'Italia in merito alla «procedura di disavanzo eccessivo»: l'auspicata chiusura di tale procedura confermerebbe l'efficacia dell'azione di risanamento della finanza pubblica svolta negli anni della crisi dai precedenti governi;

le previsioni della Commissione europea pubblicate il 3 maggio prendono atto dell'efficacia del consolidamento fiscale svolto in questi anni e proiettano un'evoluzione della finanza pubblica italiana che vede un indebitamento netto inferiore al limite del 3 per cento ed un saldo strutturale, al netto cioè della componente ciclica e delle *una tantum*, che si avvicina al pareggio nei prossimi anni, evidenziando come vi siano le premesse per una positiva conclusione della «procedura di disavanzo eccessivo»;

l'uscita dalla procedura di disavanzo aprirebbe prospettive di margini di manovra più ampi per il Governo, consentendo al paese di poter

usufruire, pur nella prospettiva del rispetto dei parametri di indebitamento e di pareggio strutturale, di adottare una politica di bilancio non più basata sull'austerità;

in tale ambito si potrebbero aprire spazi per una revisione del Patto di stabilità interno, almeno per la parte riguardante lo sblocco delle spese per investimenti da parte delle regioni e degli enti locali, a partire da quelli virtuosi;

tutto ciò premesso e considerato,

impegnano il Governo:

ad assumere, successivamente alla conclusione positiva della «procedura di disavanzo eccessivo», tutte le iniziative necessarie, anche in sede europea, al fine di favorire revisione del Patto di stabilità interno, almeno per la parte riguardante lo sblocco delle spese per investimenti, con priorità per quelli immediatamente cantierabili, da parte delle regioni e degli enti locali, a partire da quelli virtuosi;

a prevedere, in attesa di una più ampia revisione del Patto di stabilità interno, che le spese sostenute dalle Regioni e gli enti locali che si trovino ad affrontare situazioni di emergenza dovute a catastrofi naturali, situazioni di grave emergenza ambientale e di rischio idrogeologico e di messa in sicurezza di edifici pubblici, a partire dagli edifici scolastici, siano comunque escluse dall'applicazione delle disposizioni del patto di stabilità interno;

a disciplinare il concorso dei piccoli comuni, con popolazione tra 1.000 e 5.000 abitanti, alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica mediante uno strumento più ragionevole e sostenibile, in considerazione delle loro dimensioni demografiche, delle limitate risorse finanziarie e amministrative a disposizione e del processo di riorganizzazione amministrativa già in atto.

G/576/2/8 e 13

CALEO, FILIPPI, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, MARGIOTTA, SONEGO, RANUCCI, PEZZOPANE, CUOMO, MANASSERO, MIRABELLI, MORGONI, PUPPATO, SOLLO, VACCARI

Le Commissioni riunite,

premessi che:

l'A.S. n. 576 contiene misure urgenti, volte a garantire l'attuazione di interventi diversi, in favore di aree interessate da situazioni di crisi industriale, ambientale, di vulnerabilità sismica o colpite da sisma, nonché in favore della realizzazione delle opere e delle attività per lo svolgimento della Esposizione Universale di Milano del 2015;

la necessità di far fronte a situazioni di emergenza è risolta mediante il conferimento di poteri straordinari a figure commissariali di nuova istituzione o che agiscono in regime di proroga;

il decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, contenente «Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile», aveva inteso contenere e sottoporre a più restrittiva disciplina le gestioni emergenziali svolte sotto l'egida della protezione civile. In particolare, il Legislatore aveva voluto limitare ad un periodo di novanta giorni la durata della dichiarazione dello stato di emergenza, ammettendo una sola proroga o rinnovazione fino a sessanta giorni previa ulteriore deliberazione del Consiglio dei Ministri. Era, inoltre, stabilito che le gestioni commissariali già in corso non potessero essere prorogate o rinnovate se non una sola volta, e comunque non oltre il 31 dicembre 2012;

la disciplina contenuta nell'A.S. 576 non tiene conto, in relazione ad alcune situazioni emergenziali, della volontà espressa con il decreto-legge 59 del 2012.

il decreto-legge in esame deroga, infatti, alle disposizioni del decreto-legge n. 59 del 2012 prorogando: fino al 31 dicembre 2013, per il territorio di Palermo, la gestione commissariale della raccolta e della gestione dei rifiuti nella regione siciliana, che fu disposta con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 luglio 2010, n. 3887; fino al 31 marzo 2014, la gestione commissariale degli impianti di collettamento e depurazione di Acerra, Marcianise, Napoli Nord, Foce Regi Lagni e Cuma, che fu disposta con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 maggio 2012, n. 4022; fino al 31 marzo 2014, la gestione commissariale della «Galleria Pavoncelli» che convoglia le risorse idriche dell'Acquedotto Pugliese, che fu disposta con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 marzo 2010, n. 3858;

il decreto-legge n. 59 del 2012 è, altresì, derogato anche in riferimento alle disposizioni che intendono assicurare la realizzazione spedita delle opere e delle attività connesse a Expo 2015 (articolo 5). Si ricorda, infatti, che l'articolo 40-*bis* del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 aveva inteso spezzare la connessione tra i poteri di ordinanza in deroga alle leggi vigenti e la nomina di commissari delegati, propri di una gestione emergenziale di protezione civile, e i «grandi eventi». Sebbene, con esplicito riguardo ad Expo 2015, l'articolo 3, comma 1 del citato decreto-legge 59 del 2012 avesse inteso mantenere fermi gli effetti della dichiarazione di «grande evento» già prodotti in precedenza, esso manteneva ferma la previsione di cui al citato articolo 40-*bis*. Al fine di imprimere speditezza all'avanzamento delle opere già programmate o programmabili, il decreto-legge in esame attribuisce al nuovo Commissario unico un potere sostitutivo che gli consente di provvedere, con ordinanza, in deroga alla legislazione vigente entro i limiti previamente determinati con delibera del Consiglio dei Ministri, sentito il Presidente della Regione Lombardia. Gli strumenti introdotti, pur giustificati dal perseguimento di obiettivi essenziali per la organizzazione e la gestione di Expo 2015, non mantengono ferma la determina-

zione con cui il Legislatore, in sede di riordino della protezione civile, aveva voluto stabilire un confine certo per la strumentazione d'urgenza, con ciò contenendo l'utilizzo di poteri normativi straordinari e derogatori;

impegnano il Governo:

a favorire la piena applicazione della disciplina disposta con il decreto-legge n. 59 del 12, limitando l'utilizzo del commissariamento ai casi e nei tempi in essa stabiliti, con l'intento di conciliare le necessità imposte dall'emergenza con le regole dello Stato di diritto e della separazione dei poteri;

a prevedere, in ogni caso, soluzioni che assicurino il rispetto dei tempi e l'ambito di azione del Commissario, e che assicurino l'assolvimento dei doveri commissariali di trasparenza, pubblicità delle attività svolte e la rendicontazione delle spese sostenute in relazione alle stesse.

G/576/3/8 e 13

NUGNES, LUCIDI, MORONESE, MARTELLI, CIOFFI, BLUNDO, CIAMPOLILLO, SCIBONA

Le Commissioni riunite,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015,

premessi che:

il comma 1 dell'articolo 1 dichiara l'area industriale di Piombino area in situazione di crisi industriale complessa ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 27 del decreto-legge 83 del 2012, che ha introdotto un nuovo strumento chiamato «Progetto di riconversione e riqualificazione industriale in caso di situazioni di crisi industriali complesse», prevedendo che possano essere attivati i progetti di riconversione e riqualificazione industriale la cui finalità è quella di agevolare gli investimenti produttivi, anche di carattere innovativo, nonché la riconversione industriale e riqualificazione economico produttiva dei territori interessati. I progetti di riconversione e riqualificazione devono promuovere il recupero ambientale;

il Progetto SENTIERI (Studio epidemiologico nazionale dei territori e degli insediamenti esposti a rischio da inquinamento), coordinato dall'Istituto superiore di sanità, condotto e finanziato nell'Ambito del Programma Strategico Ambiente e Salute, promosso dal Ministero della salute, contiene un'analisi della mortalità delle popolazioni residenti in prossimità di una serie di grandi centri industriali attivi o dismessi, o di aree

oggetto di smaltimento di rifiuti industriali e/o pericolosi, che presentano un quadro di contaminazione ambientale e di rischio sanitario tale da avere determinato il riconoscimento di «siti di interesse nazionale per le bonifiche» (SIN);

lo studio ha preso in considerazione 44 dei 57 siti oggi compresi nel «Programma nazionale di bonifica». Lo studio riferisce che il decreto di perimetrazione del SIN di Piombino elenca la presenza delle seguenti tipologie di impianti: chimico, siderurgico, centrale termoelettrica, area portuale, discarica industriale di rifiuti pericolosi, esposizioni ambientali;

nello studio si sostiene che i casi di tumore della pleura in eccesso sarebbero più legati al luogo e tipo lavoro che alle condizioni ambientali, soprattutto per l'amianto ancora presente in zona portuale;

considerato che:

secondo l'Ufficio internazionale del lavoro, sono circa 120.000 i decessi causati nel mondo ogni anno da tumori provocati dall'esposizione all'amianto e sono circa 4.000 quelli risultanti in Italia;

nei prossimi decenni, stante il lungo periodo di latenza della malattia, che può superare anche i 30 anni, si avrà, anche in Italia, un ulteriore forte incremento dei decessi provocati dall'amianto, incremento che raggiungerà l'apice tra il 2015 e il 2025 (e, secondo alcuni esperti, addirittura nel 2040);

inoltre, l'uso dell'amianto nel settore navale è stato di normalissimo e costante impiego fino al 1981, e comunque affiancato da altri coibenti, fino a tutto il 1990;

impegnano il Governo:

ad avviare programmi di sorveglianza sanitaria ed epidemiologica, basati anche sul monito raggio biologico umano, per i lavoratori portuali;

a monitorare la situazione relativa all'esposizione alle fibre di amianto degli altri siti inquinati di interesse nazionale ancora da bonificare;

con riferimento all'amianto, a favorire, adottando le iniziative di propria competenza, la celere trattazione dei fascicoli «dormienti» in materia di soggetti esposti alle fibre-killer di amianto e le relative indagini;

a promuovere la ricerca e la sorveglianza epidemiologica, con riferimento alle persone che hanno contratto patologie asbesto-correlate per esposizione all'amianto.

G/576/4/8 e 13

MARTELLI, NUGNES, CIOFFI, BLUNDO, CIAMPOLILLO, LUCIDI, MORONESE, SCIBONA

Le Commissioni riunite,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015,

premessi che:

il comma 1 dell'articolo 1 dichiara l'area industriale di Piombino area in situazione di crisi industriale complessa ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 27 del decreto-legge 83 del 2012, che ha introdotto un nuovo strumento chiamato «Progetto di riconversione e riqualificazione industriale in caso di situazioni di crisi industriali complesse», prevedendo che possano essere attivati i progetti di riconversione e riqualificazione industriale la cui finalità è quella di agevolare gli investimenti produttivi, anche di carattere innovativo, nonché la riconversione industriale e riqualificazione economico produttiva dei territori interessati. I progetti di riconversione e riqualificazione devono promuovere altresì il recupero ambientale;

il Progetto SENTIERI (Studio epidemiologico nazionale dei territori e degli insediamenti esposti a rischio da inquinamento), coordinato dall'Istituto superiore di sanità, condotto e finanziato nell'Ambito del Programma Strategico Ambiente e Salute, promosso dal Ministero della salute, contiene un'analisi della mortalità delle popolazioni residenti in prossimità di una serie di grandi centri industriali attivi o dismessi, o di aree oggetto di smaltimento di rifiuti industriali e/o pericolosi, che presentano un quadro di contaminazione ambientale e di rischio sanitario tale da avere determinato il riconoscimento di «siti di interesse nazionale per le bonifiche» (SIN);

lo studio ha preso in considerazione 44 dei 57 siti oggi compresi nel «Programma nazionale di bonifica». Lo studio riferisce che il decreto di perimetrazione del SIN di Piombino elenca la presenza delle seguenti tipologie di impianti: chimico, siderurgico, centrale termoelettrica, area portuale, discarica industriale di rifiuti pericolosi, esposizioni ambientali;

nello studio si sostiene che i risultati relativi al profilo di mortalità osservato nella popolazione residente di Piombino «suggeriscono la conduzione di un'attività di sorveglianza longitudinale delle patologie dell'apparato respiratorio. Alcuni metalli pesanti (arsenico, piombo, cadmio, mercurio, cromo) e alcune sostanze chimiche (idrocarburi policiclici aromatici) presenti nel SIN sono tossici urinari e possono avere svolto un ruolo nell'eccesso per le malattie dell'apparato genitourinario»,

impegnano il Governo:

ad adottare, alla luce delle conclusioni delineate dal Rapporto Sentieri, tutte le opportune iniziative finalizzate a tutelare le persone esposte al rischio di inalazione di particelle tossiche presenti nei materiali utilizzati a fini produttivi.

G/576/5/8 e 13

SANTANGELO, CIOFFI, BLUNDO, CIAMPOLILLO, SCIBONA, NUGNES, LUCIDI, MORONESE, MARTELLI

Le Commissioni riunite,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015,

premesso che:

l'articolo 1, comma 1, disciplina il Progetto di riconversione e riqualificazione industriale di Piombino dichiarata area di crisi industriale complessa. Ai sensi dei commi successivi, il Presidente della Regione Toscana è nominato Commissario straordinario al fine di assicurare la realizzazione degli interventi necessari al raggiungimento delle finalità portuali ed ambientali previste dal nuovo Piano Regolatore Portuale, consentendogli di avvalersi dell'Autorità Portuale di Piombino e del Comune di Piombino;

a seguito dell'adozione del decreto da parte del Consiglio dei Ministri, da più parti è stato sostenuto che il provvedimento in esame potrebbe servire anche per ospitare la Costa Concordia, una volta rimossa dall'Isola del Giglio. La dichiarazione di Piombino quale «area industriale di crisi complessa», infatti, accelera i lavori già previsti dal Piano regolatore portuale e, tra questi, anche quelle utili per un eventuale arrivo della Concordia, come lo scavo dei fondali;

il Presidente della Regione Toscana, che ai sensi del comma 2 dell'articolo 1 è nominato Commissario straordinario – secondo quanto si apprende da agenzie di stampa del 25 aprile 2013 – ha dichiarato che «l'approvazione del decreto consente di avviare subito i lavori, rende effettivamente praticabile la destinazione della Costa Concordia nel porto di Piombino»;

la scelta del sito portuale e cantieristico di Piombino ai fini della demolizione della nave da crociera «Costa Concordia» non sembra dettata da parametri di tipo tecnico. L'area suddetta, infatti, non è in possesso delle attrezzature necessarie per far fronte a tale compito e l'unico concreto parametro riscontrabile è quello rappresentato dalla vicinanza al

luogo ove giace il relitto, ragione che ha favorito l'utilizzo delle banchine del porto di Piombino come base per il recupero;

gli eventuali interventi infrastrutturali sulla struttura portuale, essendo attualmente del tutto inadatta ad assolvere al compito della demolizione, comporteranno un ulteriore aggravio di spesa pubblica nonché l'ennesimo rallentamento dei tempi per lo spostamento della nave e per la successiva demolizione;

considerato che:

il cantiere Navale di Palermo, ad oggi, è l'unico cantiere in tutto il bacino del Mediterraneo in grado di demolire, senza attese e lavori di adeguamento aggiuntivi, quel che resta della nave «Costa Concordia». Il cantiere, a seguito degli investimenti effettuati negli anni da Fincantieri e degli sforzi profusi dai lavoratori del sito, è l'unica realtà esistente sul territorio nazionale dotata di alta specializzazione per far fronte a situazioni di emergenza come quella in esame;

il cantiere navale di Palermo primeggia nel campo delle riparazioni e delle demolizioni. Occorre, infatti, considerare che dal cantiere citato sono partite alcune componenti fondamentali per il recupero della Costa Concordia, quali i cassoni metallici che permetteranno al relitto di galleggiare e di essere trainato verso la destinazione prescelta;

il coinvolgimento del cantiere navale di Palermo nelle operazioni di rimozione della «Costa Concordia» avrebbe potuto sortire effetti positivi sulla situazione occupazionale dei lavoratori attualmente in cassa integrazione guadagni, per il mese di luglio è previsto un aumento dei lavoratori posti in cassa integrazione, che passeranno da centocinquanta a quattrocentosettanta,

impegnano il Governo:

a valutare attentamente, alla luce di quanto riferito in premessa, la scelta della struttura più idonea a livello nazionale per accogliere il relitto della nave Costa Concordia e per procedere alla demolizione della stessa;

ad adottare ogni opportuna iniziativa volta ad affrontare e superare definitivamente la situazione di crisi che interessa l'area dei cantieri navali di Palermo, garantendo il rilancio delle prospettive occupazionali e produttive.

G/576/6/8 e 13

MORONESE, LUCIDI, NUGNES, MARTELLI, BLUNDO, CIAMPOLILLO, SCIBONA

Le Commissioni riunite,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in

favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015,

premessi che:

l'articolo 1, comma 1, disciplina il Progetto di riconversione e riqualificazione industriale di Piombino dichiarata area di crisi industriale complessa. L'area di Piombino rientra tra i siti di interesse nazionale;

i 57 siti di interesse nazionale comprendono le aree maggiormente inquinate d'Italia. Tra queste vi sono i petrolchimici di Porto Marghera, Brindisi, Priolo, Gela, Taranto, le aree industriali di Pioltello Rodano, Bagnoli-Coroglio, Sassuolo, Fidenza, Crotone, Trieste, Massa Carrara, Piombino, Livorno, Serravalle Scrivia, bacino del fiume Sacco, litorale domizioflegreo e agro aversano;

i Comuni inclusi nei SIN sono oltre 300, con circa 9 milioni di abitanti. Non c'è regione italiana che non abbia nel suo territorio almeno un sito contaminato. Il primato lo detiene la Lombardia, con ben sette aree, seguita dalla Campania con sei, da Piemonte e Toscana con 5, da Puglia e Sicilia con 4. La Campania e la Sardegna sono le regioni dove ci sono le aree contaminate più vaste (in totale 445.000 ettari in Sardegna e 345.000 ettari in Campania);

la gestione dei siti contaminati costituisce uno dei più delicati problemi ambientali da affrontare; la contaminazione del suolo derivante da attività industriali, stoccaggio di rifiuti, attività minerarie, perdite da serbatoi e linee di trasporto degli idrocarburi è una pericolosa minaccia per la salute delle popolazioni che vivono in prossimità delle zone interessate;

numerose sono le aree di interesse nazionale la cui bonifica stenta ad avviarsi, sia per questioni tecniche, spesso legate all'interpretazione della normativa, sia per insufficienza di finanziamenti dedicati a queste aree, sia per eventuali processi di reindustrializzazione che necessitano interventi immediati e risolutivi;

le politiche di bonifica dei siti industriali non costituiscono un aggravio dei conti pubblici, bensì un'opportunità importante per rilanciare l'economia del Paese, partendo dalla messa in sicurezza ambientale del territorio e la tutela della salute dei cittadini,

impegnano il Governo:

a promuovere le opportune iniziative, anche di carattere legislativo, volte a finalizzare inequivocabilmente le bonifiche alla eliminazione dei fattori inquinanti e alla restituzione delle aree dei SIN ad usi relativi alla produzione di beni e servizi sostenibili, proponendo l'abrogazione delle disposizioni che escludono il coinvolgimento degli altri soggetti interessati, con particolare riferimento a cittadini, enti locali, sindacati ed associazioni, in modo da trasformare le bonifiche da problema in opportunità;

a fissare, in coordinamento con le autonomie territoriali, un cronoprogramma stringente per l'ultimazione delle bonifiche stesse, informando

regolarmente il Parlamento dell'impiego delle risorse all'uopo stanziate e dei risultati conseguiti;

a provvedere alla realizzazione di un piano nazionale per le bonifiche dei sin, con investimenti certi e con la fissazione di elevati standard di efficienza e sostenibilità ambientali e per il riutilizzo delle aree.

G/576/7/8 e 13

CIOFFI, BLUNDO, CIAMPOLILLO, SCIBONA, NUGNES, LUCIDI, MORONESE, MARTELLI

Le Commissioni riunite,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015,

premesso che:

l'articolo 1, comma 6, prevede la stipula di un Accordo di Programma Quadro tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'Autorità portuale di Piombino, la Regione Toscana e il Comune di Piombino al fine di individuare le risorse destinate agli specifici interventi necessari al raggiungimento delle finalità ambientali e portuali, anche in deroga ad eventuali diverse finalizzazioni previste dalla normativa vigente, da trasferire all'apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario di cui al comma 2;

il comma 7 del medesimo articolo, con riferimento ai pagamenti relativi all'attuazione degli interventi di cui al comma 6, finanziati con le risorse statali erogate alla regione Toscana o al comune di Piombino, nel limite di 40,7 milioni di euro, ne dispone l'esclusione, per l'anno 2013, dai limiti del Patto di Stabilità Interno degli enti per la quota di rispettiva competenza che sarà individuata dal Commissario straordinario e comunicata al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;

la relazione tecnica afferma che non è necessaria compensazione finanziaria in quanto l'esclusione dal Patto di Stabilità Interno riguarda solo le risorse statali specificamente individuate nell'Accordo di programma,

impegnano il Governo:

ad assicurare adeguate forme di pubblicità e controllo, nonché di informazione al Parlamento, sullo stato di attuazione degli interventi pro-

grammati e sulle modalità di utilizzo delle risorse finanziarie messe a disposizione.

G/576/8/8 e 13

RANUCCI

Le Commissioni riunite,

premessi che:

il decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante disposizioni urgenti per il riordino della Protezione civile, ha disposto che la durata dello stato di emergenza non possa, di regola, superare i novanta giorni, e che comunque possa essere prorogato o rinnovato, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, per non più di ulteriori sessanta giorni;

il citato decreto-legge n. 59 del 2012 ha disposto inoltre che le gestioni commissariali in corso non potessero essere rinnovate oltre il 31 dicembre 2012;

tali disposizioni erano finalizzate essenzialmente a limitare quello che è stato, nel corso degli ultimi anni, un vero e proprio abuso nella dichiarazione dello stato di emergenza, la cui durata poteva protrarsi per anni anche laddove la gestione degli interventi necessari avrebbe dovuto essere posta in essere con strumenti ordinari e non eccezionali, che spesso hanno compreso interventi in deroga a disposizioni di legge vigenti;

considerato che:

l'articolo 2 del decreto-legge in esame stabilisce invece che, proprio in deroga al divieto di proroga o rinnovo disposto dal citato decreto-legge n. 59 del 2012, sia mantenuta in vita la gestione commissariale relativa alla raccolta e gestione dei rifiuti nel territorio di Palermo, con le relative attribuzioni e poteri speciali in capo al Commissario, a causa della perdurante condizione di emergenza ambientale e connessa alla discarica di Bellolampo;

l'emergenza rifiuti in Sicilia, come in altre parti del nostro Paese, è connessa strettamente all'incapacità di realizzare gli obiettivi di raccolta differenziata che sono stabiliti per legge;

impegnano il Governo:

a non derogare ulteriormente al divieto di rinnovo le gestioni commissariali in corso, come disposto dal decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, in particolare per quanto attiene alla raccolta e gestione dei rifiuti nel territorio di Palermo;

a promuovere, con ogni strumento utile a disposizione, il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata affinché l'emergenza ambientale, connessa alla raccolta e gestione dei rifiuti estremamente pres-

sante in molte regioni italiane, possa gradualmente essere riassorbita e gestita con poteri ordinari;

a vigilare, nell'ambito delle proprie competenze, affinché gli investimenti e le opere necessarie alla normalizzazione dell'emergenza rifiuti nel territorio di Palermo siano realizzate nei tempi dovuti e rispondano ai criteri di efficienza e efficacia richiesti.

G/576/9/8 e 13 (testo 2)

NUGNES, CIOFFI, BLUNDO, CIAMPOLILLO, LUCIDI, MARTELLI, MORONESE, SCIBONA

Le Commissioni riunite,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015,

premessi che:

l'articolo 2 del provvedimento interviene sull'emergenza rifiuti a Palermo, disponendo che il Presidente della Regione scelga e nomini altro soggetto, cui demandare le funzioni commissariali;

lo stato di emergenza per lo smaltimento dei rifiuti urbani nel territorio della provincia di Palermo fu dichiarato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 gennaio 2009, ma allo stato attuale la situazione è ancora fortemente critica;

negli ultimi anni la gestione del ciclo dei rifiuti è stata oggetto di ripetuti interventi normativi di carattere emergenziale, concentrati quasi esclusivamente sulla fase terminale del ciclo dei rifiuti, che non hanno evitato il continuo riproporsi di situazioni emergenziali. Minor attenzione è stata dedicata alle politiche di prevenzione della produzione di rifiuti e, conseguentemente, all'effettivo conseguimento degli obiettivi di differenziazione dei materiali mediante la pianificazione di sistemi di raccolta «porta a porta» e di riuso dei materiali postconsumo, su cui si incentra invece la direttiva 2008/98/Ce, recepita nel nostro Paese con il decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205;

considerato che:

l'articolo 2 mantiene sino al 31 dicembre 2013 la disciplina della gestione commissariale, limitatamente alla raccolta e gestione dei rifiuti nel territorio di Palermo, ma non affronta, in quanto non riconducibili al tema delle «emergenze», il problema della necessità di avviare interventi strutturali nel settore della raccolta, del trasporto e del recupero di

materie nel rispetto della normativa comunitaria tesa al controllo di tutto il ciclo dei rifiuti,

impegnano il Governo:

a valutare l'opportunità di avviare una serie di iniziative a favore della raccolta differenziata in generale e della raccolta differenziata porta a porta in particolare, introducendo un approccio che tenga conto dell'intero ciclo di vita dei prodotti e dei materiali e non solamente della fase di smaltimento, con l'obiettivo dell'abbattimento della quantità e pericolosità dei rifiuti prima della fase del consumo;

a prevedere la realizzazione di impianti di compostaggio e riciclo totale, mediante l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili, a salvaguardia della salute della popolazione e dell'ambiente.

G/576/9/8 e 13

NUGNES, CIOFFI, BLUNDO, CIAMPOLILLO, LUCIDI, MARTELLI, MORONESE, SCIBONA

Le Commissioni riunite,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015;

premesso che:

l'articolo 2 del provvedimento interviene sull'emergenza rifiuti a Palermo, disponendo che il Presidente della Regione scelga e nomini altro soggetto, cui demandare le funzioni commissariali;

lo stato di emergenza per lo smaltimento dei rifiuti urbani nel territorio della provincia di Palermo fu dichiarato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 gennaio 2009, ma allo stato attuale la situazione è ancora fortemente critica;

negli ultimi anni la gestione del ciclo dei rifiuti è stata oggetto di ripetuti interventi normativi di carattere emergenziale, concentrati quasi esclusivamente sulla fase terminale del ciclo dei rifiuti, che non hanno evitato il continuo riproporsi di situazioni emergenziali. Minor attenzione è stata dedicata alle politiche di prevenzione della produzione di rifiuti e, conseguentemente, all'effettivo conseguimento degli obiettivi di differenziazione dei materiali mediante la pianificazione di sistemi di raccolta «porta a porta» e di riuso dei materiali postconsumo, su cui si incentra invece la direttiva 2008/98/Ce, recepita nel nostro Paese con il decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205;

considerato che:

l'articolo 2 mantiene sino al 31 dicembre 2013 la disciplina della gestione commissariale, limitatamente alla raccolta e gestione dei rifiuti nel territorio di Palermo, ma non affronta, in quanto non riconducibili al tema delle «emergenze», il problema della necessità di avviare interventi strutturali nel settore della raccolta, del trasporto, della valorizzazione, del recupero di materie e di energie, nel rispetto della normativa comunitaria tesa al controllo di tutto il ciclo dei rifiuti;

impegnano il Governo:

a valutare l'opportunità di avviare una serie di iniziative a favore della raccolta differenziata in generale e della raccolta differenziata porta a porta in particolare, introducendo un approccio che tenga conto dell'intero ciclo di vita dei prodotti e dei materiali e non solamente della fase di smaltimento, con l'obiettivo dell'abbattimento della quantità e pericolosità dei rifiuti prima della fase del consumo;

a prevedere la realizzazione di impianti di compostaggio e riciclo totale, mediante l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili, a salvaguardia della salute della popolazione e dell'ambiente.

G/576/10/8 e 13

BERTUZZI

Le Commissioni riunite,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi di Expo 2015;

premesso che:

il decreto-legge in esame, prevede una serie di differimenti, proroghe ed estensione di termini, relativi alle misure adottate per gli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, verificatisi nei territori dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio nell'Emilia e Rovigo;

il settore delle TLC continua a rappresentare nel Paese un settore ricco e non in particolare difficoltà, con margini di fatturato ampi e con una liquidità mediamente alta. Eppure molte grandi aziende stanno conducendo una miope politica di esternalizzazioni e delocalizzazioni. Un comportamento sbagliato ed ingiusto, che reca danni all'occupazione e – più in generale – alla qualità del settore;

considerato che:

si tratta di una scelta sbagliata socialmente, che si colloca oggi in un momento di difficoltà dell'economia nazionale con una delle più gravi crisi occupazionali degli ultimi decenni: il sistema delle imprese dovrebbe salvaguardare i livelli occupazionali, eventualmente ripensando le politiche di esternalizzazione di volumi di attività, non certo incoraggiandole; tali politiche colpiscono duramente anche le zone terremotate del maggio 2012 aggiungendo per molti dipendenti dei *call center* al disagio e alle difficoltà provocate dal sisma, il concreto rischio di perdere il lavoro;

impegnano il Governo:

a mettere in atto tutte le iniziative necessarie per ottenere dalle aziende del settore una moratoria contro ogni delocalizzazione di attività con riferimento ai territori colpiti eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012.

G/576/11/8 e 13

NUGNES, CIOFFI, BLUNDO, CIAMPOLILLO, LUCIDI, MARTELLI, MORONESE, SCIBONA

Le Commissioni riunite,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015;

considerato che:

l'eterogeneità delle norme contenute nel decreto-legge in esame – seppur formalmente riconducibili al tema delle «emergenze», segnatamente di carattere sismico ed ambientale, genericamente intese – connesse in taluni casi anche all'assenza dei presupposti costituzionali di necessità ed urgenza inficianti alcune disposizioni ivi contenute, nonché la presenza di articoli recanti misure ad effetto pluriennale, costituiscono elementi che potrebbero apparire in contrasto con i presupposti di cui all'articolo 77, comma secondo della Costituzione;

in particolare, il contenuto normativo del decreto-legge non si configura in linea con le prescrizioni di cui all'articolo 15, comma 3, della legge 23 agosto n. 400 del 1988 secondo cui i decreti-legge «devono contenere misure di immediata applicazione e il loro contenuto deve essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo». A tal proposito, la disciplina posta dalla legge 400 del 1988, ancorché di livello ordinario, è stata

ritenuta dalla Presidenza della Repubblica avente carattere «ordinamentale»; inoltre essa è in qualche modo richiamata anche dai regolamenti parlamentari, laddove essi prevedono si debba verificare, in sede di conversione, la sussistenza dei requisiti posti dalla «legislazione vigente» (articolo 78 Regolamento del Senato);

peraltro, la recente sentenza n. 22 del 2012 della Corte costituzionale ha dichiaratamente illustrato e motivato la ritenuta violazione dell'articolo 77, secondo comma, della Costituzione anche con riferimento all'omogeneità dei decreti-legge che pare non contemplata dal provvedimento *ab origine*. Essa è giunta infatti a disporre che: «Ai sensi del secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione, i presupposti per l'esercizio senza delega della potestà legislativa da parte del Governo riguardano il decreto-legge nella sua interezza, inteso come insieme di disposizioni omogenee per la materia o per lo scopo»;

l'assenza, dunque, di quella omogeneità conduce alla rilevazione – effettuabile in ultima istanza dal giudice delle leggi – della mancanza dei presupposti del decreto-legge *ex* articolo 77, secondo comma, della Costituzione;

impegnano il Governo:

ad adottare provvedimenti provvisori con forza di legge conformemente alle indicazioni della giurisprudenza costituzionale, in linea con l'articolo 15, comma 3, della legge 23 agosto n. 400 del 1988 secondo cui i decreti-legge devono contenere misure di immediata applicazione e il loro contenuto deve essere assistito dai caratteri della specificità, della omogeneità e della corrispondenza al titolo.

Art. 1.

1.1

FILIPPI, CALEO, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, MARGIOTTA, SONEGO, RANUCCI, PEZZOPANE, CUOMO, MANASSERO, MIRABELLI, MORGONI, PUPPATO, SOLLO, VACCARI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per assicurare l'efficacia e la tempestività dell'iniziativa a sostegno dell'area industriale di Piombino in stato di crisi industriale complessa, il Ministro dello sviluppo economico adotta, ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, d'intesa con la regione Toscana, il Comune di Piombino e gli altri soggetti pubblici e privati interessati, un apposito Progetto di riqualificazione industriale dell'area industriale di Piombino nel quale sono definiti gli inter-

venti in favore delle imprese presenti sul territorio e dei lavoratori coinvolti e le modalità di esecuzione degli interventi e del rispetto delle condizioni fissate per l'accesso ai benefici previsti dagli interventi di riqualificazione. All'attuazione degli interventi previsti dal progetto di riconversione, si provvede per un ammontare pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134».

1.2

NUGNES, LUCIDI, MARTELLI, MORONESE, CIOFFI, SCIBONA, BLUNDO, CIAMPOLILLO

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «Piano Regolatore Portuale», inserire le seguenti: «, attuando, come previsto nel Piano Regolatore citato, prima di qualsiasi intervento, il piano di caratterizzazione e di bonifica dei sedimenti».

1.3

NUGNES, LUCIDI, MARTELLI, MORONESE, CIOFFI, SCIBONA, BLUNDO, CIAMPOLILLO

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «Piano Regolatore Portuale», inserire le seguenti: «, a partire dall'attuazione prioritaria del piano di caratterizzazione e di bonifica dei sedimenti».

1.4

MARTELLI, NUGNES, LUCIDI, MORONESE, CIOFFI, SCIBONA, BLUNDO, CIAMPOLILLO

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «Piano Regolatore Portuale», inserire le seguenti: «, ad eccezione degli interventi infrastrutturali relativi alla bretella di collegamento al Porto di Piombino».

1.5

I RELATORI

Al comma 2, sostituire le parole: «senza diritto ad alcun compenso e senza altri oneri per la finanza pubblica» con le seguenti: «senza diritto ad alcun compenso, indennità, rimborso spese ed emolumento comunque denominato e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

1.6

LEZZI, BERTOROTTA, MORONESE, MARTELLI, LUCIDI, CIOFFI, SCIBONA, NUGNES, BLUNDO, CIAMPOLILLO

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «senza diritto ad alcun compenso» con le seguenti: «senza diritto ad alcun compenso, indennità, rimborso spese ed emolumento comunque denominato e, comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

1.7

SCIBONA, LUCIDI, MARTELLI, MORONESE, NUGNES, BLUNDO, CIAMPOLILLO, CIOFFI

Al comma 2, secondo periodo, dopo la parola: «prorogabile» aggiungere le seguenti: «al solo fine di assicurare la realizzazione di interventi di bonifica, riqualificazione, recupero e ripristino ambientale delle aree interessate.».

1.8

LUCIDI, CIOFFI, SCIBONA, NUGNES, MARTELLI, MORONESE, BLUNDO, CIAMPOLILLO

Al comma 2, secondo periodo, dopo la parola: «prorogabile» inserire le seguenti: «, una sola volta.».

1.9

BULGARELLI, MARTELLI, LUCIDI, CIOFFI, SCIBONA, MORONESE, NUGNES, BLUNDO, CIAMPOLILLO

Al comma 4, sostituire le parole: «commi 2-septies e 2-octies» con le seguenti: «comma 2-octies».

1.10

CIOFFI, LUCIDI, SCIBONA, MARTELLI, MORONESE, NUGNES, BLUNDO, CIAMPOLILLO

Sopprimere il comma 5.

1.11

GIBIINO, Paolo ROMANI

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Al fine di consentire la realizzazione degli interventi infrastrutturali destinati all'area portuale di Piombino, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti approva, con decreto, in deroga alle previsioni degli articoli 166 e 167 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, e con i medesimi effetti previsti dai predetti articoli, il progetto definitivo relativo al lotto n. 7 – tratto tra l'intersezione della strada statale 398 fino allo svincolo di Gagno – compreso nella bretella di collegamento al porto di Piombino, parte integrante dell'asse autostradale Cecina-Civitavecchia, come da progetto definitivo acquisito dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. L'impegno finanziario per la realizzazione del lotto n. 7 – tratto tra l'intersezione della strada statale 398 fino allo svincolo di Gagno – è a carico della concessionaria Società Autostrada Tirrenica (SAT), in conformità al piano economico finanziario dell'intera opera dell'asse autostradale Cecina-Civitavecchia ed in coerenza con il predetto piano».

1.12 (testo 2)

I RELATORI

Sostituire il comma 5 con il seguente:

"5. Al fine di consentire la realizzazione degli interventi infrastrutturali destinati all'area portuale di Piombino, il CIPE, nel termine di trenta

giorni decorrenti dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, approva il progetto definitivo relativo al lotto n. 7 – tratto tra l'intersezione della strada statale 398 fino allo svincolo di Gagno – compreso nella bretella di collegamento al porto di Piombino, parte integrante dell'asse autostradale Cecina-Civitavecchia, anche in deroga alle previsioni della delibera CIPE 3 agosto 2012, n. 85, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 dicembre 2012, n. 300. L'impegno finanziario per la realizzazione del lotto n. 7 – tratto tra l'intersezione della strada statale 398 fino allo svincolo di Gagno – è a carico della concessionaria Società Autostrada Tirrenica (SAT), in conformità al piano economico finanziario dell'intera opera dell'asse autostradale Cecina-Civitavecchia ed in coerenza con il predetto piano."

1.12

I RELATORI

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Al fine di consentire la realizzazione degli interventi infrastrutturali destinati all'area portuale di Piombino, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti approva, in deroga alle previsioni degli articoli 166 e 167 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni, e con i medesimi effetti previsti dai predetti articoli, il progetto definitivo relativo al lotto n. 7 – tratto tra l'intersezione della strada statale 398 fino allo svincolo di Gagno compreso nella bretella di collegamento al porto di Piombino, parte integrante dell'asse autostradale Cecina-Civitavecchia, come da progetto definitivo acquisito dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. L'impegno finanziario per la realizzazione del lotto n. 7 – tratto tra l'intersezione della strada statale 398 fino allo svincolo di Gagno – è a carico della concessionaria Società Autostrada Tirrenica (SAT), in conformità al piano economico finanziario dell'intera opera dell'asse autostradale Cecina-Civitavecchia ed in coerenza con il predetto piano».

1.13

DI BIAGIO

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Al fine di consentire la realizzazione degli interventi infrastrutturali destinati all'area portuale di Piombino, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti approva, in deroga alle previsioni degli articoli 166 e 167

del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni, e con i medesimi effetti previsti dai predetti articoli, il progetto definitivo relativo al lotto n. 7 – tratto tra l'intersezione della strada statale 398 fino allo svincolo di Gagno compreso nella bretella di collegamento al porto di Piombino, parte integrante dell'asse autostradale Cecina-Civitavecchia, come da progetto definitivo acquisito dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. L'impegno finanziario per la realizzazione del lotto n. 7 – tratto tra l'intersezione della strada statale 398 fino allo svincolo di Gagno – è a carico della concessionaria Società Autostrada Tirrenica (SAT), in conformità al piano economico finanziario dell'intera opera dell'asse autostradale Cecina-Civitavecchia ed in coerenza con il predetto piano».

1.14

DE PETRIS, CERVELLINI, PETRAGLIA

Al comma 5 sopprimere le parole da: «parte integrante dell'asse autostradale Cecina-Civitavecchia» fino alla fine del comma.

1.15

CIOFFI, LUCIDI, MORONESE, BLUNDO, CIAMPOLILLO, SCIBONA, MARTELLI, NUGNES

Al comma 5, sopprimere le parole da: «, parte integrante» fino alla fine del comma.

1.16

FILIPPI, CALEO, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, MARGIOTTA, SONEGO, RANUCCI, PEZZOPANE, CUOMO, MANASSERO, MIRABELLI, MORGONI, PUPPATO, SOLLO, VACCARI

Al comma 6, dopo le parole: «di cui al comma 2 del presente articolo» aggiungere le seguenti: «il Ministero dell'economia e delle finanze,».

1.17

CIOFFI, SCIBONA, BLUNDO, NUGNES, MARTELLI, LUCIDI, MORONESE, CIAMPOLILLO

Al comma 6, sopprimere le parole: «, anche in deroga ad eventuali diverse finalizzazioni previste dalla normativa vigente».

1.18

FILIPPI, CALEO, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, MARGIOTTA, SONEGO, RANUCCI, PEZZOPANE, CUOMO, MANASSERO, MIRABELLI, MORGONI, PUPPATO, SOLLO, VACCARI

Al comma 6, dopo le parole: «da trasferire» inserire le seguenti: «entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge».

1.19

FILIPPI, CALEO

Al comma 6, sostituire le parole: «di cui all'articolo 1» con le seguenti: «di cui al comma 2».

1.20

FILIPPI, CALEO, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, MARGIOTTA, SONEGO, RANUCCI, PEZZOPANE, CUOMO, MANASSERO, MIRABELLI, MORGONI, PUPPATO, SOLLO, VACCARI

Sostituire il comma 7 con i seguenti:

«7. I pagamenti relativi all'attuazione degli interventi di cui al comma 6, finanziati con le risorse statali erogate alla regione Toscana o al comune di Piombino, nel limite di 40,7 milioni di euro, per la quota di rispettiva competenza che sarà individuata dal Commissario straordinario e comunicata al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e le risorse impegnate direttamente dalla Regione Toscana e dagli altri enti locali sulla base dell'Accordo di programma Quadro di cui al comma 6, sono esclusi, per l'anno 2013, dai limiti del Patto di Stabilità Interno.

7-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle dogane e dei monopoli, con proprio decreto dirigenziale, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione

del presente decreto-legge, provvede ad incrementare la misura del prelievo erariale unico in materia di giochi pubblici al fine di assicurare maggiori entrate pari a 20 milioni di euro per l'anno 2013».

1.21

I RELATORI

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. I pagamenti relativi all'attuazione degli interventi di cui al comma 6, finanziati con le risorse statali erogate alla regione Toscana o al comune di Piombino, nel limite di 40,7 milioni di euro, per la quota di rispettiva competenza che sarà individuata dal Commissario straordinario e comunicata al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e le risorse impegnate direttamente dalla Regione Toscana e dagli altri enti locali sulla base dell'Accordo di programma Quadro di cui al comma 6, sono esclusi, per l'anno 2013, dai limiti del Patto di Stabilità Interno».

1.22

GIBIINO

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Ai fini dell'attuazione degli interventi di cui al comma 6 per l'anno 2013 sono esclusi dai rispettivi limiti del Patto di Stabilità interno i trasferimenti eseguiti dalla Regione Toscana e dal Comune di Piombino nella contabilità speciale intestata al Commissario straordinario. Nei limiti di 90 milioni di euro, le spese conseguenti all'attuazione degli interventi di cui al comma 6 sostenute dagli enti attuatori sono escluse, per l'anno 2013, dai limiti del Patto di stabilità interno per la quota di rispettiva competenza, che sarà individuata dal Commissario straordinario e comunicata al Ministero dell'economia e finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato».

1.23

DI BIAGIO

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Ai fini dell'attuazione degli interventi di cui all'articolo 6, per l'anno 2013 sono esclusi dai rispettivi limiti del Patto di Stabilità interno

i trasferimenti eseguiti dalla Regione Toscana e dal Comune di Piombino nella contabilità speciale intestata al Commissario straordinario di cui all'articolo 1. Nei limiti di 90 milioni di euro, le spese conseguenti all'attuazione degli interventi di cui al citato articolo 6 sostenute dagli enti attuatori sono escluse, per l'anno 2013, dai limiti del Patto di stabilità interno per la quota di rispettiva competenza, che sarà individuata dal Commissario straordinario e comunicata al Ministero dell'economia e finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato».

1.24

FILIPPI, CALEO, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, MARGIOTTA, SONEGO, RANUCCI, PEZZOPANE, CUOMO, MANASSERO, MIRABELLI, MORGONI, PUPPATO, SOLLO, VACCARI

Al comma 7, dopo le parole: «40,7 milioni di euro,» aggiungere le seguenti: «nonché quelli effettuati dalla Regione Toscana e dal Comune di Piombino, nel limite di 50 milioni di euro,».

Conseguentemente, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. Ai maggiori oneri di cui al comma 7, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede mediante i risparmi di spesa di cui al comma 7-ter.

7-ter. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 5 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le amministrazioni centrali dello Stato, provvedono ad una ulteriore riduzione della spesa in termini di saldo netto da finanziare ed indebitamento netto corrispondente agli importi indicati nell'allegato 1.

7-quater. Nelle more della definizione degli interventi correttivi di cui al comma 7-ter, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibile, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, un ammontare di spesa pari a quanto indicato nell'allegato 1.

7-quinquies. I Ministri competenti propongono, entro il 30 settembre 2013, gli interventi correttivi necessari per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 7-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dai suddetti in-

terventi, ai fini del rispetto degli obiettivi di cui al medesimo comma. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al presente comma non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto assegnati ai sensi del comma 7-ter, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e, con apposito provvedimento, dispone la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, a valere sulle risorse accantonate di cui al citato comma 7-quater.

ALLEGATO 1
(articolo 1, comma 7-ter)

Riduzioni di spesa dei Ministeri (milioni di euro)

Ministeri	Saldo netto da finanziare			Indebitamento netto		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Ministero dell'economia e delle finanze	25,0	-	-	25,0	-	-
Ministero dello sviluppo economico	5,0	-	-	5,0	-	-
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	3,0	-	-	3,0	-	-
Ministero della giustizia	-	-	-	-	-	-
Ministero degli affari esteri	2,0	-	-	2,0	-	-
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca	-	-	-	-	-	-
Ministero dell'interno	-	-	-	-	-	-
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	-	-	-	-	-	-
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	5,0	-	-	5,0	-	-
Ministero della difesa	10,0	-	-	10,0	-	-
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali	-	-	-	-	-	-
Ministero per i beni e le attività culturali	-	-	-	-	-	-
Ministero della salute	-	-	-	-	-	-
TOTALE	50,0	-	-	50,0	-	-

1.25

I RELATORI

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. In seguito al sinistro marittimo occorso nel porto di Genova in data 7 maggio 2013, al fine di ripristinare l'efficienza e l'operatività della Sala operativa e del Centro VTS della Capitaneria di porto – Guardia costiera di Genova, necessari per garantire le inderogabili attività connesse alla salvaguardia della vita umana in mare ed alla sicurezza della navigazione marittima, è autorizzata la spesa di 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014.

7-ter. All'onere derivante dal comma 7-bis si provvede mediante corrispondente riduzione per gli anni 2013 e 2014 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 145, comma 40, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

7-quater. Sono fatte salve le ragioni di rivalsa nei confronti dei soggetti interessati per quanto concerne gli indennizzi assicurativi che, in relazione alle spese sostenute e nel limite delle stesse, verranno successivamente maturate.

7-quinquies. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

1.26

GIBIINO, Paolo ROMANI

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. In seguito al sinistro marittimo occorso nel porto di Genova in data 7 maggio 2013, al fine di ripristinare l'efficienza e l'operatività della Sala operativa e del Centro VTS della Capitaneria di porto – Guardia costiera di Genova, necessari per garantire le inderogabili attività connesse alla salvaguardia della vita umana in mare ed alla sicurezza della navigazione marittima, è autorizzata la spesa di 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014.

7-ter. All'onere derivante dal comma 7-bis si provvede mediante corrispondente riduzione per gli anni 2013 e 2014 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 145, comma 40, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

7-quater. Sono fatte salve le ragioni di rivalsa nei confronti dei soggetti interessati per quanto concerne gli indennizzi assicurativi che, in relazione alle spese sostenute e nel limite delle stesse, verranno successivamente maturate.

7-quinquies. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

1.27

BATTISTA

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. Al fine di accelerare il risanamento ambientale e, nel contempo, di sviluppare interventi di riqualificazione produttiva e infrastrutturali, anche complementari alla bonifica, nonché di individuare misure volte al mantenimento e al potenziamento dei livelli occupazionali, garantendo in tale modo lo sviluppo sostenibile della zona, anche l'area industriale di Trieste è riconosciuta quale area in situazione di crisi industriale complessa ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 2012, n. 134.

7-ter. Per assicurare l'efficacia e la tempestività del progetto di riconversione e riqualificazione industriale dell'area di cui al comma 7-bis, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero dello Sviluppo economico, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'Autorità Portuale di Trieste, la Regione Friuli-Venezia Giulia, il Comune di Trieste, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, stipulano, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, apposito Accordo di programma Quadro, al fine di individuare le risorse destinate ai necessari interventi».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Riconoscimento delle aree industriali di Piombino e Trieste come aree di crisi industriali complesse e disposizioni necessarie al loro rilancio».

1.0.1

SCILIPOTI

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Aree di crisi industriale della Sicilia)

1. Con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentito il Presidente della Regione Sicilia, si provvede ad emanare entro il 15 luglio 2013 l'elenco

delle aree industriali in crisi presenti nella Regione Sicilia, le risorse finanziarie disponibili e le modalità per la loro assegnazione.

2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, si provvede a valere sui risparmi spese ottenuti con le disposizioni di cui ai commi 3 e 4.

3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi, e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte capitale e agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente a decorrere dall'anno 2013, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 10 milioni di euro per l'anno 2013 e a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 15 ottobre di ciascun anno a decorrere dal 2013 verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi correttivi di cui al comma 3, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma. A seguito della verifica, gli interventi correttivi di cui al comma 3 predisposti dai singoli Ministri e i relativi importi sono inseriti in un apposita tabella allegata alla legge di stabilità. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al comma 3 non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e con il disegno di legge di stabilità è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, necessarie a garantire il rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al comma 3, nonché tutte le modificazioni legislative eventualmente ritenute indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma».

1.0.2

SCILIPOTI

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Misure urgenti in favore dell'occupazione in favore dei lavoratori ex esposti ad amianto che hanno contratto patologie asbesto correlate)

1. I lavoratori affetti da patologie asbesto correlate di origine professionale, ove non abbiano ancora raggiunto i requisiti per la maturazione del diritto a pensione, anche dopo la rivalutazione del periodo contributivo di cui all'articolo 13, comma 7, della legge 27 marzo 1992, n. 257, possono comunque accedere al pensionamento anticipato, con il sistema contributivo, senza rinunciare alle altre provvidenze sancite da tutte le norme previdenziali ed assistenziali in vigore. Le disposizioni di cui al presente comma non abrogano le norme previste in favore dei lavoratori affetti da asbestosi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, recante il testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, si provvede a valere sui risparmi spese ottenuti con le disposizioni di cui ai commi 3 e 4.

3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi, e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte capitale e agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente a decorrere dall'anno 2013, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 10 milioni di euro per l'anno 2013 e a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 15 ottobre di ciascun anno a decorrere dal 2013 verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi correttivi di cui al comma 3, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma. A seguito della verifica, gli interventi correttivi di cui al comma 3 predisposti dai singoli Ministri e i relativi importi sono inseriti in un apposita tabella allegata alla legge di stabilità. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al comma 3 non risultino adeguate a conseguire gli obiet-

tivi in termini di indebitamento netto, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e con il disegno di legge di stabilità è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, necessarie a garantire il rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al comma 3, nonché tutte le modificazioni legislative eventualmente ritenute indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma».

Art. 2.

2.1

MORONESE, NUGNES, LUCIDI, MARTELLI, SCIBONA, BLUNDO, CIOFFI, CIAMPOLILLO

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) realizzare ed autorizzare, nelle more della piena funzionalità della citata sesta vasca, impianti di compostaggio e di separazione e trattamento della componente organica della materia nonché facilitare il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata fissati dalla legislazione vigente, in misura pari ad almeno il sessantacinque per cento;».

2.2

MARTELLI, NUGNES, LUCIDI, SCIBONA, BLUNDO, CIOFFI, CIAMPOLILLO

Al comma 1, lettera d), apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole: «nel territorio» con le seguenti: «in tutto il territorio»;*

b) *dopo la parola: «Palermo», aggiungere, in fine, le seguenti parole: «al fine di raggiungere la percentuale fissata dall'articolo 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, pari ad almeno il sessantacinque per cento;».*

2.3

BRUNI

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

2.4

DE PETRIS, CERVELLINI

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

2.5

DI BIAGIO

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

2.6NUGNES, MORONESE, MARTELLI, LUCIDI, SCIBONA, BLUNDO, CIAMPOLILLO,
CIOFFI

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) implementare e completare, ai sensi del piano regionale di gestione dei rifiuti urbani, il sistema di impianti di compostaggio aerobico e di recupero e selezione della materia nonché di diffusione su tutto il territorio del Comune di Palermo dei sistemi di raccolta differenziata domiciliare a più frazioni;».

2.100DE SIANO, *relatore*

Al comma 1, lettera e) dopo le parole: "dei rifiuti urbani" inserire le seguenti: "di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 11 luglio 2012" e conseguentemente, dopo il comma 2, inserire il seguente: "2-bis. Al fine di assicurare il tempestivo rientro all'ordinarietà della gestione dei rifiuti tutti i provvedimenti del Commissario di cui al comma 2 dovranno essere adottati previo parere vincolante dei Prefetti competenti per territorio".

2.7

CIOFFI, LUCIDI, SCIBONA, NUGNES, MORONESE, MARTELLI, BLUNDO, CIAMPOLILLO

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «rifiuti urbani», inserire le seguenti: «, ad eccezione degli impianti di trattamento termico.».

2.8

RANUCCI

Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Gli interventi indicati alle lettere dalla a) alla c) del periodo precedente, finalizzati in maniera precipua ad eliminare ogni forma di contaminazione delle falde acquifere, dovranno essere posti in essere in coordinamento con l'Agenda Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Regione Sicilia, anche in raccordo con eventuali determinazioni dell'autorità giudiziaria competente.».

2.9

RANUCCI

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «dal Presidente della regione siciliana» inserire le seguenti: «, da individuare fra i funzionari o i dirigenti della pubblica amministrazione regionale, di particolare e comprovata qualificazione professionale e in possesso di una documentata e specifica competenza nel settore dell'impiantistica di trattamento dei rifiuti, che abbiano adeguate competenze tecnico-giuridiche.».

2.10

RANUCCI

Al comma 2, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Al soggetto nominato è riconosciuto un compenso da determinarsi con apposito provvedimento del Presidente della regione siciliana, Commissario delegato, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze.».

2.11

DALLA ZUANNA, DI BIAGIO

Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «Egli riferisce alle competenti Commissioni parlamentari, periodicamente e almeno ogni tre mesi, sullo stato di avanzamento dei lavori inerenti ai singoli interventi di cui al comma 1 nonché, in maniera dettagliata, sull'utilizzo delle risorse a tal fine stanziato».

2.12

RANUCCI

Al comma 2 aggiungere infine il seguente periodo: «Il soggetto nominato trasmette semestralmente al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ed al Presidente della regione siciliana una relazione concernente:

a) il monitoraggio e la rendicontazione economico-finanziaria degli interventi sugli impianti;

b) la rendicontazione contabile delle spese sostenute in relazione alla gestione commissariale;

c) le attività svolte, anche per il superamento delle criticità, in relazione allo stato di attuazione delle opere;

d) le spese sostenute per l'adeguamento degli impianti e un cronoprogramma a scalare degli adeguamenti mancanti».

2.13

RANUCCI

Al comma 2 aggiungere in fine il seguente periodo: «Si applicano le disposizioni in materia di rendicontazione di cui all'articolo 5, comma 5-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225».

2.0.1

D'AMBROSIO LETTIERI

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Disposizioni per far fronte alla messa in sicurezza permanente dell'area ex Fibronit sita nel Comune di Bari)

1. In considerazione del permanere di gravi condizioni di emergenza ambientale e ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di assicurare gli interventi necessari alla messa in sicurezza permanente dell'area ex Fibronit, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile (o un suo delegato) è nominato Commissario Straordinario, di seguito denominato Commissario senza diritto ad alcun compenso e senza oneri per la finanza pubblica.

2. Il Commissario assicura la realizzazione degli interventi di bonifica e di messa in sicurezza permanente e di ripristino ambientale di cui al decreto ministeriale 18 settembre 2001, n. 468 nel progetto definitivo e nel relativo quadro economico relativi alla messa in sicurezza del sito inquinato di interesse nazionale ex Fibronit approvati dal Comune di Bari con determinazione 2013/00666 del 13.02.2013.

3. Per le finalità dei commi 1 e 2 del presente articolo, il Commissario può avvalersi degli uffici e delle strutture del Comune di Bari e della Regione Puglia senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

4. Il Commissario resta in carica per la durata di anni due, prorogabili con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse già disponibili per la copertura finanziaria della su citata determinazione 2013/00666 del Comune di Bari».

Conseguentemente, sostituire il titolo del Capo con il seguente:

«Norme per l'area industriale di Piombino, nonché a tutela dell'ambiente nel territorio del Comune di Palermo, del Comune di Bari e della Regione Campania».

Art. 3.**3.3 (testo corretto)**

NUGNES, MORONESE, LUCIDI, MARTELLI, BLUNDO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, SCIBONA

Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «L'adeguamento e la gestione degli impianti è effettuata nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 4 aprile 2006, n.152, e successive modificazioni».

3.1

GIBIINO

Sopprimere il comma 3.

3.2

NUGNES, MORONESE, MARTELLI, LUCIDI, BLUNDO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, SCIBONA

Sopprimere il comma 3.

3.3

NUGNES, MORONESE, LUCIDI, MARTELLI, BLUNDO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, SCIBONA

Al comma 3, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «L'adeguamento e la gestione degli impianti è effettuata nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 4 aprile 2006, n.152, e successive modificazioni».

3.4

MORONESE, NUGNES, LUCIDI, MARTELLI, BLUNDO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, SCIBONA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: «3-bis. I commissari competenti riferiscono semestralmente alle Camere sullo stato di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo».

3.5

DALLA ZUANNA, DI BIAGIO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: «3-bis. I Commissari straordinari di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 2011, n. 1 riferiscono alle competenti Commissioni parlamentari, periodicamente e almeno ogni sei mesi, sullo stato di attuazione degli interventi previsti dallo stesso decreto nonché, in maniera dettagliata, sull'utilizzo delle risorse stanziata».

3.6

CALEO, CUOMO, SOLLO, FILIPPI, MANASSERO, MIRABELLI, MORGONI, PUPPATO, VACCARI, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, MARGIOTTA, SONEGO, RANUCCI, PEZZOPANE

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Il commissario delegato di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 4022 del 9 maggio 2012 e successive modificazioni, trasmette semestralmente al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ed alle commissioni parlamentari competenti in materia una relazione concernente:

- a) lo stato del regime autorizzatorio per ciascuno degli impianti;
- b) il monitoraggio e la rendicontazione economico-finanziaria degli interventi sugli impianti;
- c) la rendicontazione contabile delle spese sostenute in relazione alla gestione commissariale;
- d) le attività svolte, anche per il superamento delle criticità, in relazione allo stato di attuazione delle opere;
- e) le spese sostenute per l'adeguamento degli impianti e un cronoprogramma a scalare degli adeguamenti mancanti;
- f) i monitoraggi ambientali in corso o da svolgere sulle aree a monte e a valle degli impianti, con l'esplicita segnalazione dei valori in esubero, nonché con l'indicazione degli effetti registrati sull'aria, sulle ac-

que superficiali e sulle falde acquifere in conseguenza dei valori che oltrepassano i limiti stabiliti».

3.7

SCILIPOTI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. È disposta la bonifica del sito contaminato da amianto del sito ex Isochimica in Avellino, in Contrada Pianodardine. Con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, sentiti i Presidenti della Regione Campania e della Provincia di Avellino, da emanarsi entro il 15 luglio 2013, sono indicate le modalità di attuazione della bonifica e le risorse pubbliche assegnate».

3.8

I RELATORI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Fino al 31 dicembre 2013, i Comuni della regione Campania continuano ad avvalersi, per l'accertamento e la riscossione del tributo, delle società provinciali costituite ai sensi del comma 2 dell'articolo 11 del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 195 convertito dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26. Ai predetti soggetti è affidata, altresì, la gestione del tributo».

3.9

DE SIANO, *relatore*

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al fine di garantire la regolare prosecuzione dell'attività dell'impianto termovalorizzatore di Acerra, la regione Campania è autorizzata a rinegoziare, anche mediante modifica della tipologia contrattuale, il rapporto negoziale in essere alla data del 14 febbraio 2012, tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della protezione civile ed il soggetto aggiudicatario delle procedure di affidamento della gestione del predetto impianto. L'Agenzia Enea, a seguito della negoziazione, da concludere entro e non oltre trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nei successivi trenta giorni effettua

una valutazione di congruità tecnico-economica delle previsioni contrattuali concordate».

3.10

DE SIANO, *relatore*

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al fine di assicurare l'attuazione, entro e non oltre il 31 dicembre 2013, delle iniziative necessarie alla definizione e alla chiusura del contenzioso instauratosi durante la gestione commissariale di cui all'articolo 9 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3849 del 19 febbraio 2010 e successive modificazioni, ivi compresa la facoltà di concludere accordi transattivi, nonché la realizzazione degli interventi in materia di bonifiche dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati e di tutela delle acque superficiali della Regione Campania, è istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della protezione civile la "Gestione stralcio, articolo 9, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3849 del 19 febbraio 2010" per l'attuazione delle predette iniziative. Agli adempimenti previsti dalle disposizioni del presente comma si fa fronte a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri.».

3.11

DE SIANO, *relatore*

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Nelle more dell'entrata a regime del sistema di smaltimento dei rifiuti esistenti nella regione Campania, e comunque fino alla data del 31 dicembre 2015, è autorizzato lo stoccaggio dei rifiuti in attesa di smaltimento e/o recupero di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 23 maggio 2008, convertito con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, e di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, a prescindere dalla natura degli stessi».

3.12DE SIANO, *relatore*

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Le unità di personale dei Consorzi di Bacino della Regione Campania di cui alla legge regionale 10 febbraio 1993, n. 10, già dipendenti alla data del 31 dicembre 2008 e in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, eventualmente in eccedenza per ragioni funzionali o finanziarie, ovvero all'esito di processi di riorganizzazione, possono essere impiegate nei servizi comunali di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 14, comma 27, lettera f), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, mediante passaggio di cantiere alle imprese affidatarie dei predetti servizi, ovvero essere ricollocate, nei limiti delle disponibilità in organico, anche in deroga al regime delle assunzioni a tempo determinato previsto dalla disciplina vigente in materia, mediante reclutamento presso i Comuni che svolgono il servizio di gestione dei rifiuti in forma diretta, sino alla completa attuazione delle normative in materia di ciclo di gestione rifiuti, dando priorità al personale assunto alla data del 31 dicembre 2001. Fino alla completa attuazione delle nuove disposizioni regionali e comunque non oltre il 31 dicembre 2013 continua ad essere applicata la vigente normativa transitoria».

3.13DE SIANO, *relatore*

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. In attuazione dell'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni e integrazioni, il contributo ambientale di cui all'articolo 28 della legge regionale della Campania 28 marzo 2007, n. 4 e successive modificazioni e integrazioni, è incluso nelle voci di calcolo dei costi di gestione degli impianti che concorrono alla determinazione della tariffa relativa all'erogazione del servizio all'interno del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi TARES)».

3.0.1

I RELATORI

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

*(Disposizioni per far fronte all'emergenza ambientale
nella regione Puglia)*

1. In deroga al divieto di proroga o rinnovo di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, atteso il permanere di gravi condizioni di emergenza ambientale e ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di evitare il verificarsi di soluzioni di continuità nell'ultimazione dei lavori necessari all'adeguamento alla vigente normativa di rango comunitario di alcuni impianti di depurazione delle acque presenti nel territorio della regione Puglia, fino al 31 dicembre 2013, continuano a produrre effetti le disposizioni di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2012 e quelle necessarie all'attuazione del medesimo decreto.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse già previste per la copertura finanziaria delle disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri richiamato al comma 1.

Art. 4.**4.1**

MARGIOTTA

Sopprimere l'articolo 4.

4.2

I RELATORI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. In considerazione del permanere di gravi condizioni di emergenza connesse alla vulnerabilità sismica della "Galleria Pavoncelli", la gestione commissariale di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Mini-

stri n. 3858 del 12 marzo 2010, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 19 marzo 2010, continua ad operare fino al 31 marzo 2014».

4.3

MARGIOTTA, FILIPPI, CALEO, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, SONEGO, RANUCCI, PEZZOPANE, CUOMO, MANASSERO, MIRABELLI, MORGONI, PUPPATO, SOLLO, VACCARI

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «connesse alla vulnerabilità sismica».

4.4

LEZZI, CIAMPOLILLO, BERTOROTTA, CIOFFI, SCIBONA, MORONESE, NUGNES, LUCIDI, MARTELLI, BLUNDO

Al comma 1, dopo la parola: «effetti», inserire le seguenti: «, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 4, della medesima ordinanza,».

4.5

GIUSEPPE ESPOSITO, DE SIANO

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «fino al 31 marzo 2014» con le seguenti: «fino al 30 novembre 2016».

4.6

MARINELLO

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «fino al 31 marzo 2014» con le seguenti: «fino al 30 novembre 2016».

4.7

MARGIOTTA

Al comma 1, sostituire le parole: «fino al 31 marzo 2014» con le seguenti: «fino al 31 luglio 2013».

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: «sei mesi antecedenti la scadenza di cui al comma 1» con le seguenti: «entro il 30 giugno 2013».

4.8

CIOFFI, CIAMPOLILLO, SCIBONA, BLUNDO, NUGNES, LUCIDI, MORONESE, MARTELLI

Al comma 1, sostituire le parole: «31 marzo 2014» con le seguenti: «30 settembre 2013».

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «un mese».

4.9

DALLA ZUANNA, DI BIAGIO

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Egli riferisce alle competenti Commissioni parlamentari, periodicamente e almeno ogni sei mesi, sullo stato di avanzamento degli interventi di cui alla citata ordinanza nonché, in maniera dettagliata, sull'utilizzo delle risorse a tal fine stanziata».

4.10

MARGIOTTA, FILIPPI, CALEO, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, SONEGO, RANUCCI, PEZZOPANE, CUOMO, MANASSERO, MIRABELLI, MORGONI, PUPPATO, SOLLO, VACCARI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il Commissario straordinario di cui al comma 1 invia al Parlamento e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il termine dell'incarico commissariale, un rapporto contenente la relazione delle atti-

vità svolte e la rendicontazione contabile delle spese sostenute in relazione alla gestione commissariale della Galleria Pavoncelli».

4.11

MARGIOTTA, FILIPPI, CALEO, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, SONEGO, RANUCCI, PEZZOPANE, CUOMO, MANASSERO, MIRABELLI, MORGONI, PUPPATO, SOLLO, VACCARI

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «In caso di mancato accordo la gestione della Galleria Pavoncelli è attribuita al Ministero delle infrastrutture a decorrere dalla scadenza di cui al comma 1».

Art. 5.

5.1

CIOFFI, SCIBONA, BLUNDO, CIAMPOLILLO, NUGNES, LUCIDI, MORONESE, MARTELLI

Al comma 1, lettera a), capoverso «2», nel secondo periodo, sostituire le parole da: «ordinanze di protezione civile richiamate all'articolo 3» fino alla fine del periodo con le seguenti: «ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 2007, n. 3623 e 19 gennaio 2010, n. 3840, 5 ottobre 2010, n. 3900, e 11 ottobre 2010, n. 3901, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 246 del 22 ottobre 2007, n. 21 del 27 gennaio 2010 e n. 243 del 16 ottobre 2010, ad eccezione di quelle relative al Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163».

Conseguentemente, nel comma 1, sopprimere la lettera c).

5.2

ARRIGONI, CROSIO, DAVICO

Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modifiche:

«1) il quarto, quinto e sesto periodo del comma 2 dell'articolo 14 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (come sostituito dall'articolo 5 del decreto-legge n. 43 del 2013), sono soppressi;

2) dopo il comma 2 dell'articolo 14 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (come sostituito dall'articolo 5 del decreto-legge n. 43 del 2013), sono aggiunti i seguenti:

"2-*bis*. Nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e della normativa comunitaria, degli obblighi internazionali assunti dall'Italia e nei limiti delle risorse stanziare ai sensi della vigente legislazione, il Commissario Unico esercita poteri sostitutivi per risolvere situazioni o eventi ostativi alla realizzazione delle opere essenziali e connesse di cui agli allegati del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2008, alla partecipazione degli Stati e degli Enti iscritti o al regolare svolgimento dell'Evento.

2-*ter*. Ove necessario, il Commissario può provvedere in deroga alla legislazione vigente a mezzo di ordinanza, nei limiti indicati con delibera del Consiglio dei Ministri sentito il Presidente della Regione Lombardia. Tali ordinanze così come i provvedimenti Commissariali sono immediatamente efficaci. Le ordinanze devono essere pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.";

3) il comma 2-*bis* dell'articolo 14 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (come sostituito dall'articolo 5 del decreto legge n. 43 del 2013), è rinumerato "2-*quater*" e le parole: "delle deroghe e dei poteri di cui al comma 2 del presente articolo" sono sostituite dalle seguenti: "delle deroghe e dei poteri di cui ai commi 2, 2-*bis* e 2-*ter* del presente articolo";

4) il comma 2-*ter* dell'articolo 14 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (come sostituito dall'articolo 5 del decreto legge n. 43 del 2013), è rinumerato "2-*quinquies*"».

5.3

ALBERTINI, DALLA ZUANNA, Maurizio ROSSI, DI BIAGIO

Al comma 1, lettera a), sono apportate le seguenti modifiche:

«1) il quarto, quinto e sesto periodo del comma 2 dell'articolo 14 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (come sostituito dall'articolo 5 del decreto-legge n. 43 del 2013), sono soppressi;

2) dopo il comma 2 dell'articolo 14 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (come sostituito dall'articolo 5 del decreto legge n. 43 del 2013), sono aggiunti i seguenti:

"2-*bis*. Nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e della normativa comunitaria, degli obblighi internazionali assunti dall'Italia e nei limiti delle risorse stanziare ai sensi della vigente legislazione, il Commissario Unico esercita poteri sostitutivi per risolvere situazioni o eventi ostativi alla realizzazione delle opere essenziali e connesse di cui agli allegati

del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2008, alla partecipazione degli Stati e degli Enti iscritti o al regolare svolgimento dell'Evento.

2-ter. Ove necessario, il Commissario può provvedere in deroga alla legislazione vigente a mezzo di ordinanza, nei limiti indicati con delibera del Consiglio dei Ministri sentito il Presidente della Regione Lombardia. Tali ordinanze così come i provvedimenti Commissariati sono immediatamente efficaci. Le ordinanze devono essere pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.";

3) il comma 2-bis dell'articolo 14 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (come sostituito dall'articolo 5 del decreto legge n. 43 del 2013), è rinumerato "2-quater" e le parole: "delle deroghe e dei poteri di cui al comma 2 del presente articolo" sono sostituite dalle seguenti: "delle deroghe e dei poteri di cui ai commi 2, 2-bis e 2-ter del presente articolo";

4) il comma 2-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (come sostituito dall'articolo 5 del decreto legge n. 43 del 2013), è rinumerato "2-quinquies"».

5.4

GIBIINO, PAOLO ROMANI, BRUNI

Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modifiche:

«1) il quarto, quinto e sesto periodo del comma 2 dell'articolo 14 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (come sostituito dall'articolo 5 del decreto legge n. 43 del 2013), sono soppressi;

2) dopo il comma 2 dell'articolo 14 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (come sostituito dall'articolo 5 del decreto legge n. 43 del 2013), sono aggiunti i seguenti:

"2-bis. Nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e della normativa comunitaria, degli obblighi internazionali assunti dall'Italia e nei limiti delle risorse stanziare ai sensi della vigente legislazione, il Commissario Unico esercita poteri sostitutivi per risolvere situazioni o eventi ostativi alla realizzazione delle opere essenziali e connesse di cui agli allegati del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2008, alla partecipazione degli Stati e degli Enti iscritti o al regolare svolgimento dell'Evento.

2-ter. Ove necessario, il Commissario può provvedere in deroga alla legislazione vigente a mezzo di ordinanza, nei limiti indicati con delibera del Consiglio dei Ministri sentito il Presidente della Regione Lombardia. Tali ordinanze così come i provvedimenti Commissariali sono immediatamente efficaci. Le ordinanze devono essere pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.";

3) il comma *2-bis* dell'articolo 14 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (come sostituito dall'articolo 5 del decreto legge n. 43 del 2013), è rinumerato "*2-quater*" e le parole: "delle deroghe e dei poteri di cui al comma 2 del presente articolo" sono sostituite dalle seguenti: "delle deroghe e dei poteri di cui ai commi 2, *2-bis* e *2-ter* del presente articolo";

4) il comma *2-ter* dell'articolo 14 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (come sostituito dall'articolo 5 del decreto legge n. 43 del 2013), è rinumerato "*2-quinquies*".

5.5

DE PETRIS, CERVellini

Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modifiche:

a) al capoverso 2) sopprimere il quarto, il quinto e il sesto periodo e aggiungere i seguenti capoversi:

«2.1. Nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e della normativa comunitaria, degli obblighi internazionali assunti dall'Italia e nei limiti delle risorse stanziare ai sensi della vigente legislazione, il Commissario Unico esercita poteri sostitutivi per risolvere situazioni o eventi ostativi alla realizzazione delle opere essenziali e connesse di cui agli allegati del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2008, alla partecipazione degli Stati e degli Enti iscritti o al regolare svolgimento dell'Evento.

2.2. Ove necessario, il Commissario può provvedere in deroga alla legislazione vigente a mezzo di ordinanza, nei limiti indicati con delibera del Consiglio dei Ministri sentito il Presidente della Regione Lombardia. Tali ordinanze così come i provvedimenti Commissariali sono immediatamente efficaci. Le ordinanze devono essere pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

b) Al capoverso *2-bis* sostituire le parole: "delle deroghe e dei poteri di cui al comma 2 del presente articolo" con le seguenti: "delle deroghe e dei poteri di cui ai commi 2, 2.1 e 2.2 del presente articolo";

5.6

MIRABELLI, FILIPPI, CALEO, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, MARGIOTTA, SONEGO, PEZZOPANE, RANUCCI, CUOMO, MANASSERO, MORGONI, PUPPATO, SOLLO, VACCARI, DE BIASI, MUCCHETTI, PIZZETTI

Al comma 1, lettera a), capoverso 2, sopprimere le parole da: «Nel rispetto dei principi generali» fino a: «nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana».

Conseguentemente, al medesimo comma 1:

a) dopo il capoverso 2, sono aggiunti i seguenti:

«2-0.bis. Nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e della normativa comunitaria, degli obblighi internazionali assunti dall'Italia e nei limiti delle risorse stanziare ai sensi della vigente legislazione, il Commissario Unico esercita poteri sostitutivi per risolvere situazioni o eventi ostativi alla realizzazione delle opere essenziali e connesse di cui agli allegati del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2008, alla partecipazione degli Stati e degli Enti iscritti o al regolare svolgimento dell'Evento.

2-1.bis. Ove necessario, il Commissario può provvedere in deroga alla legislazione vigente a mezzo di ordinanza, nei limiti indicati con delibera del Consiglio dei Ministri sentito il Presidente della Regione Lombardia. Tali ordinanze, così come i provvedimenti Commissariali, sono immediatamente efficaci. Le ordinanze devono essere pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.";

b) al capoverso 2-bis, sostituire le parole: "delle deroghe e dei poteri di cui al comma 2 del presente articolo" sono sostituite dalle seguenti: "delle deroghe e dei poteri di cui ai commi 2, 2-0.bis e 2-1.bis del presente articolo"»;

5.7

FILIPPI, RANUCCI, CALEO

Al comma 1, lettera a), capoverso 2, aggiungere in fine le seguenti parole: «Il Commissario unico delegato del Governo per Expo 2015, con cadenza trimestrale, nonché al termine dell'incarico commissariale, invia al Parlamento e ai Ministri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti, una relazione sulle attività svolte, anche per il superamento delle criticità emerse, sullo stato di attuazione delle opere, nonché la rendicontazione contabile delle spese sostenute in relazione alla gestione commissariale di Expo Milano 2015».

5.8

FILIPPI, RANUCCI, CALEO

Al comma 1, lettera a), capoverso 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Le ordinanze Commissario unico delegato del Governo per Expo 2015, sono altresì pubblicate, in evidenza, nella prima pagina del sito internet di Expo 2015».

5.9

RANUCCI, FILIPPI

Al comma 1, lettera a), capoverso 2, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2.0-bis. Al fine di assicurare l'efficace espletamento delle attività del Commissario unico di cui al comma 2, è istituito, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro il 30 giugno 2013, un Comitato, composto da tre soggetti di alta e riconosciuta esperienza istituzionale e competenza professionale, con compiti di sorveglianza in relazione al corretto utilizzo delle deroghe e dei poteri di cui al comma 2.

2.01-bis. Ai maggiori oneri di cui al comma 2.0-bis, determinati nel limite massimo di 150.000 euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 si provvede a valere sulle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

5.10

MIRABELLI, FILIPPI, CALEO, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, MARGIOTTA, SONEGO, PEZZOPANE, RANUCCI, CUOMO, MANASSERO, MORGONI, PUPPATO, SOLLO, VACCARI, DE BIASI, MUCCHETTI, PIZZETTI

Al comma 1, lettera a), capoverso 2-bis, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Uno dei delegati può essere scelto anche nel ruolo dei Prefetti».

5.11

I RELATORI

Al comma 1, lettera a), capoverso 2-ter, sostituire le parole: «si adopera» con le seguenti: «esercita tutte le attività necessarie».

5.12

MIRABELLI, FILIPPI, CALEO, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, MARGIOTTA, SONEGO, PEZZOPANE, RANUCCI, CUOMO, MANASSERO, MORGONI, PUPPATO, SOLLO, VACCARI, DE BIASI, MUCCHETTI, PIZZETTI

Al comma 1, lettera c), dopo il primo periodo, aggiungere le seguenti parole: «In attesa dell'attuazione dell'articolo 184-ter, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per le opere in corso di realizzazione e da realizzare da parte di Expo 2015 S.p.A., che riguardano recuperi ambientali, rilevati e sottofondi stradali e ferroviari nonché piazzali, è consentito l'utilizzo delle materie prime secondarie, di cui al punto 7.1.4 dell'allegato 1, Suballegato 1, del decreto del Ministero dell'ambiente 5 febbraio 1998, anche derivanti da impianti autorizzati con procedura semplificata, ai sensi degli articoli 214 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».

5.13

CIOFFI, SCIBONA, BLUNDO, CIAMPOLILLO, NUGNES, LUCIDI, MORONESE, MARTELLI

Al comma 1, lettera c), secondo periodo, sopprimere le parole da: «, anche per i contratti sopra la soglia» fino alla fine del periodo.

5.14

CROSIO, ARRIGONI, DAVICO

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «Tali disposizioni» con le seguenti: «Le disposizioni di cui alla presente lettera c),».

5.15

ALBERTINI, DALLA ZUANNA, Maurizio ROSSI, DI BIAGIO

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «Tali disposizioni» con le seguenti: «Le disposizioni di cui alla presente lettera c),».

5.16

MIRABELLI, FILIPPI, CALEO, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, MARGIOTTA, SONEGO, PEZZOPANE, RANUCCI, CUOMO, MANASSERO, MORGONI, PUPPATO, SOLLO, VACCARI, DE BIASI, MUCCHETTI, PIZZETTI

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «Tali disposizioni» con le seguenti: «Le disposizioni di cui alla presente lettera c),».

5.17

DE PETRIS, CERVELLINI

Al comma 1, lettera c), ultimo periodo, sostituire le parole: «Tali disposizioni» con le seguenti: «Le disposizioni di cui alla presente lettera c),».

5.18

GIBIINO, PAOLO ROMANI, BRUNI

Al comma 1, lettera c), terzo periodo, sostituire le parole: «Tali disposizioni» con le seguenti: «Le disposizioni di cui alla presente lettera c),».

5.19

CIOFFI, SCIBONA, BLUNDO, CIAMPOLILLO, NUGNES, LUCIDI, MORONESE, MARTELLI

Al comma 1, lettera c), nel terzo periodo, sopprimere i numeri: «1) e 6),».

5.20

GIBIINO, PAOLO ROMANI, BRUNI

Al comma 1, lettera c), sostituire il punto 1 con il seguente:

«1. Interconnessione Nord Sud tra la SS 11 a Cascina Merlata e l'Autostrada A4 Milano Torino».

5.21

MIRABELLI, FILIPPI, CALEO, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, MARGIOTTA, SONEGO, PEZZOPANE, RANUCCI, CUOMO, MANASSERO, MORGONI, PUPPATO, SOLLO, VACCARI, DE BIASI, MUCCHETTI, PIZZETTI

Al comma 1, lettera c), sostituire il punto 1 con il seguente:

«1. Interconnessione Nord Sud tra la SS 11 a Cascina Merlata e l'Autostrada A4 Milano – Torino».

5.22

DAVICO, CROSIO, ARRIGONI

Al comma 1, lettera c), sostituire il punto 1 con il seguente:

«1. Interconnessione Nord Sud tra la SS11 a Cascina Merlata e l'Autostrada A4 Milano-Torino».

5.23

ALBERTINI, DALLA ZUANNA, MAURIZIO ROSSI, DI BIAGIO

Al comma 1, lettera c), sostituire il punto 1 con il seguente:

«1. Interconnessione Nord Sud tra la SS11 a Cascina Merlata e l'Autostrada A4 Milano-Torino».

5.24

DE PETRIS, CERVELLINI

Al comma 1, lettera c), sostituire il punto 1 con il seguente:

«1. Interconnessione Nord Sud tra la SS11 a Cascina Merlata e l'Autostrada A4 Milano-Torino».

5.25

MARTELLI, CIOFFI, SCIBONA, BLUNDO, CIAMPOLILLO, NUGNES, LUCIDI, MORONESE

Al comma 1, lettera c), nel terzo periodo, sopprimere il numero 2.

5.26

BONFRISCO

Al comma 1, lettera c), dopo il numero 6), aggiungere il seguente:

«6-bis) AV/AC Brescia-Verona».

5.27

LUCIDI, MARTELLI, MORONESE, NUGNES, BLUNDO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, SCIBONA

Al comma 1, lettera d), secondo periodo, sostituire le parole: «è in ogni caso» con le seguenti: «deve essere in ogni caso».

5.28

SCIBONA, CIOFFI, LUCIDI, MARTELLI, MORONESE, NUGNES, BLUNDO, CIAMPOLILLO

Al comma 1, lettera g), secondo periodo, dopo la parola: «CIPE», inserire le seguenti: «e presso le competenti Commissioni parlamentari».

5.29

MIRABELLI, FILIPPI, CALEO, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, MARGIOTTA, SONEGO, PEZZOPANE, RANUCCI, CUOMO, MANASSERO, MORGONI, PUPPATO, SOLLO, VACCARI, DE BIASI, MUCCHETTI, PIZZETTI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Le spese poste in essere dal Comune di Milano, dalla Provincia di Milano e dalla Regione Lombardia, secondo le rispettive competenze, per la realizzazione degli interventi necessari alla realizzazione dell'EXPO Milano 2015, come indicati negli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 maggio 2013, nonché gli interventi di manutenzione straordinaria posti in essere dai suddetti enti entro il 2015, non rilevano ai fini dei vincoli finanziari fissati dalle regole del patto di stabilità interno.

1-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 265 milioni di euro per l'anno 2013, a 425 milioni di euro per l'anno 2014 e a 251 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante i risparmi di spesa di cui al comma 1-quater.

1-quater. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 5 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le amministrazioni centrali dello Stato, provvedono ad una ulteriore riduzione della spesa in termini di saldo netto da finanziare ed indebitamento netto corrispondente agli importi indicati nell'allegato n. 1.

1-quinquies. Nelle more della definizione degli interventi correttivi di cui al comma 1-quater, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibile, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, un ammontare di spesa pari a quanto indicato nell'allegato 1.

1-sexies. I Ministri competenti propongono, entro il 30 settembre 2013, gli interventi correttivi necessari per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 1-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dai suddetti

interventi, ai fini del rispetto degli obiettivi di cui al medesimo comma. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al presente comma non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto assegnati ai sensi del comma 1-*quater*, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e, con apposito provvedimento, dispone la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, a valere sulle risorse accantonate di cui al citato comma 7-*quater*».

ALLEGATO 1
(articolo 5, comma 1-*quater*)

Riduzioni di spesa dei Ministeri (milioni di euro)

Ministeri	Saldo netto da finanziare			Indebitamento netto		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Ministero dell'economia e delle finanze	100,0	150,0	100,0	100,0	150,0	10,0
Ministero dello sviluppo economico	20,0	45,0	20,0	20,0	45,0	20,0
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	10,0	15,0	5,0	10,0	15,0	5,0
Ministero della giustizia	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
Ministero degli affari esteri	15,0	20,0	15,0	15,0	20,0	15,0
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca	15,0	15,0	11,0	15,0	15,0	11,0
Ministero dell'interno	-	-	-	-	-	-
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	5,0	10,0	5,0	5,0	10,0	5,0
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	30,0	60,0	30,0	30,0	60,0	30,0
Ministero della difesa	40,0	70,0	40,0	40,0	70,0	40,0
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali	2,0	5,0	2,0	2,0	5,0	2,0
Ministero per i beni e le attività culturali	5,0	5,0	3,0	5,0	5,0	3,0
Ministero della salute	8,0	15,0	5,0	8,0	15,0	5,0
TOTALE	265,0	425,0	251,0	265,0	425,0	251,0

5.30

DE PETRIS, CERVELLINI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti

«1-bis. Le spese poste in essere dal Comune di Milano, dalla Provincia di Milano e dalla Regione Lombardia, secondo le rispettive competenze, per la realizzazione degli interventi necessari alla realizzazione dell'EXPO Milano 2015, come indicati negli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 maggio 2013, nonché gli interventi di manutenzione straordinaria posti in essere dai suddetti enti entro il 2015, non rilevano ai fini dei vincoli finanziari fissati dalle regole del patto di stabilità interno.

1-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 1-bis, pari a 265 milioni nel 2013, 425 milioni nel 2014 e 251 milioni nel 2015 si provvede a valere sui risparmi di spesa di cui al comma 1-quater.

1-quater. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi, e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte capitale e agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte per il triennio 2013-2015, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 265 milioni nel 2013, 425 milioni nel 2014 e 251 milioni nel 2015. I Ministri competenti predispongono, entro il 30 settembre di ciascun anno del triennio 2013-2015, gli ulteriori interventi correttivi necessari per assicurare, in aggiunta a quanto previsto dalla legislazione vigente, i maggiori risparmi di spesa di cui al presente comma.

1-quinques. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 15 ottobre di ciascun anno del triennio 2013-2015 verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi correttivi di cui al comma 1-quater, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma. A seguito della verifica, gli interventi correttivi di cui al comma 1-quater predisposti dai singoli Ministri e i relativi importi sono inseriti in un apposita tabella allegata alla legge di stabilità. Qualora, à seguito della verifica, le proposte di cui al comma 1-quater non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e con il disegno di legge di stabilità è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero inte-

ressato, necessarie a garantire il rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al comma 1-*quater*, nonché tutte le modificazioni legislative eventualmente ritenute indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma».

5.31

MIRABELLI, FILIPPI, CALEO, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, MARGIOTTA, SONEGO, PEZZOPANE, RANUCCI, CUOMO, MANASSERO, MORGONI, PUPPATO, SOLLO, VACCARI, DE BIASI, MUCCHETTI, PIZZETTI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Le spese poste in essere dal Comune di Milano, dalla Provincia di Milano e dalla Regione Lombardia, secondo le rispettive competenze, per la realizzazione degli interventi necessari alla realizzazione dell'EXPO Milano 2015, come indicati negli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 maggio 2013, non rilevano ai fini dei vincoli finanziari fissati dalle regole del patto di stabilità interno».

1-*ter*. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 65 milioni di euro per l'anno 2013, a 225 milioni di euro per l'anno 2014 e a 51 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante i risparmi di spesa di cui al comma 1-*quater*.

1-*quater*. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 5 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le amministrazioni centrali dello Stato, provvedono ad una ulteriore riduzione della spesa in termini di saldo netto da finanziare ed indebitamento netto corrispondente agli importi indicati nell'allegato n. 1.

1-*quinquies*. Nelle more della definizione degli interventi correttivi di cui al comma 1-*quater*, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibile, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, un ammontare di spesa pari a quanto indicato nell'allegato 1.

1-*sexies*. I Ministri competenti propongono, entro il 30 settembre 2013, gli interventi correttivi necessari per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 1-*quater*. Il Ministro dell'economia e delle finanze verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dai suddetti interventi, ai fini del rispetto degli obiettivi di cui al medesimo comma.

Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al presente comma non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto assegnati ai sensi del comma 1-*quater*, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e, con apposito provvedimento, dispone la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, a valere sulle risorse accantonate di cui al citato comma 7-*quater*.

ALLEGATO 1
(articolo 5, comma 1-*quater*)

Riduzioni di spesa dei Ministeri (milioni di euro)

Ministeri	Saldo netto da finanziare			Indebitamento netto		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Ministero dell'economia e delle finanze	25,0	100,0	25,0	25,0	100,0	25,0
Ministero dello sviluppo economico	5,0	20,0	5,0	5,0	20,0	5,0
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	3,0	5,0	3,0	3,0	5,0	3,0
Ministero della giustizia	-	15,0	-	-	15,0	-
Ministero degli affari esteri	2,0	15,0	2,0	2,0	15,0	2,0
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca	3,0	10,0	-	3,0	10,0	-
Ministero dell'interno	-	-	-	-	-	-
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	3,0	5,0	-	3,0	5,0	-
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	10,0	20,0	5,0	10,0	20,0	5,0
Ministero della difesa	10,0	30,0	10,0	10,0	30,0	10,0
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali	1,0	1,0	-	1,0	1,0	-
Ministero per i beni e le attività culturali	1,0	1,0	-	1,0	1,0	-
Ministero della salute	2,0	3,0	1,0	2,0	3,0	1,0
TOTALE	65,0	225,0	51,0	65,0	225,0	51,0

5.32

MIRABELLI, FILIPPI, CALEO, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, MARGIOTTA, SONEGO, PEZZOPANE, RANUCCI, CUOMO, MANASSERO, MORGONI, PUPPATO, SOLLO, VACCARI, DE BIASI, MUCCHETTI, PIZZETTI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le spese poste in essere nell'anno 2013 dal Comune di Milano, dalla Provincia di Milano e dalla Regione Lombardia, secondo le rispettive competenze, per la realizzazione degli interventi necessari alla realizzazione dell'EXPO Milano 2015, come indicati negli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 maggio 2013, nonché gli interventi di manutenzione straordinaria posti in essere dai suddetti enti entro il 31 dicembre 2013, non rilevano ai fini dei vincoli finanziari fissati dalle regole del patto di stabilità interno per l'anno 2013».

1-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 265 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede mediante risparmi di spesa di cui al comma 1-quater.

1-quater. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 5 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le amministrazioni centrali dello Stato, provvedono ad una ulteriore riduzione della spesa in termini di saldo netto da finanziare ed indebitamento netto corrispondente agli importi indicati nell'allegato n. 1.

1-quinquies. Nelle more della definizione degli interventi correttivi di cui al comma 1-quater, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibile, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, un ammontare di spesa pari a quanto indicato nell'allegato 1.

1-sexies. I Ministri competenti propongono, entro il 30 settembre 2013, gli interventi correttivi necessari per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 1-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dai suddetti interventi, ai fini del rispetto degli obiettivi di cui al medesimo comma. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al presente comma non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto assegnati ai sensi del comma 1-quater, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e, con apposito provvedimento, dispone la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, a valere sulle risorse accantonate di cui al citato comma 7-quater.

ALLEGATO 1
(articolo 5, comma 1-quater)

Riduzioni di spesa dei Ministeri (milioni di euro)

Ministeri	Saldo netto da finanziare			Indebitamento netto		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Ministero dell'economia e delle finanze	100,0	-	-	100,0	-	-
Ministero dello sviluppo economico	20,0	-	-	20,0	-	-
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	10,0	-	-	10,0	-	-
Ministero della giustizia	15,0	-	-	15,0	-	-
Ministero degli affari esteri	15,0	-	-	15,0	-	-
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca	15,0	-	-	15,0	-	-
Ministero dell'interno	-	-	-	-	-	-
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	5,0	-	-	5,0	-	-
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	30,0	-	-	30,0	-	-
Ministero della difesa	40,0	-	-	40,0	-	-
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali	2,0	-	-	2,0	-	-
Ministero per i beni e le attività culturali	5,0	-	-	5,0	-	-
Ministero della salute	8,0	-	-	8,0	-	-
TOTALE	265,0	-	-	265,0	-	-

5.33

DE PETRIS, CERVELLINI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Fino al 31 dicembre 2015, le disposizioni di cui ai commi 8 e 12 dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni con legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applicano agli Enti

locali coinvolti nell'organizzazione del grande evento EXPO Milano 2015 indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 maggio 2013, limitatamente alle spese connesse all'organizzazione del grande evento».

1-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma *1-bis*, pari a 5 milioni per ciascuno degli anni del triennio 2013-2015 si provvede a valere sui risparmi di spesa di cui al comma *1-quater*.

1-quater. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi, e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte capitale e agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte per il triennio 2013-2015, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 5 milioni per ciascuno degli anni del triennio 2013-2015. I Ministri competenti predispongono, entro il 30 settembre di ciascun anno del triennio 2013-2015, gli ulteriori interventi correttivi necessari per assicurare, in aggiunta a quanto previsto dalla legislazione vigente, i maggiori risparmi di spesa di cui al presente comma.

1-quinques. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 15 ottobre di ciascun anno del triennio 2013-2015 verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi correttivi di cui al comma *1-quater*, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma. A seguito della verifica, gli interventi correttivi di cui al comma *1-quater* predisposti dai singoli Ministri e i relativi importi sono inseriti in un apposita tabella allegata alla legge di stabilità. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al comma *1-quater* non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e con il disegno di legge di stabilità è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, necessarie a garantire il rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al comma *1-quater*, nonché tutte le modificazioni legislative eventualmente ritenute indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma.

5.34

MIRABELLI, FILIPPI, CALEO, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, MARGIOTTA, SONEGO, PEZZOPANE, RANUCCI, CUOMO, MANASSERO, MORGONI, PUPPATO, SOLLO, VACCARI, DE BIASI, MUCCHETTI, PIZZETTI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Fino al 31 dicembre 2015, le disposizioni di cui ai commi 8 e 12 dell'articolo 6 della legge n. 122 del 2010, non si applicano agli enti locali coinvolti nell'organizzazione del grande evento EXPO Milano 2015 indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 maggio 2013, limitatamente alle spese connesse all'organizzazione del grande evento.

1-ter. In aggiunta a quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 5 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi, e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente a decorrere dall'anno 2013, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 15 milioni di euro. I Ministri competenti predispongono, entro il 30 settembre 2013 e successivamente entro il 30 marzo di ciascun anno a decorrere dall'anno 2014, gli ulteriori interventi correttivi necessari per assicurare, in aggiunta a quanto previsto dalla legislazione vigente, i maggiori risparmi di spesa di cui al presente comma.

1-quater. Il Governo, al fine di conseguire gli obiettivi di cui al comma 8, propone ogni anno, a decorrere dall'anno 2013, nel disegno di legge di stabilità, tutte le modificazioni legislative che ritenga indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma 8».

5.35

ALBERTINI, DALLA ZUANNA, Maurizio ROSSI, DI BIAGIO

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Le spese poste in essere dal Comune di Milano, dalla Provincia di Milano e dalla Regione Lombardia, secondo le rispettive competenze, per la realizzazione degli interventi necessari alla realizzazione del-

l'EXPO Milano 2015, come indicati negli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 maggio 2013, non rilevano ai fini dei vincoli finanziari fissati dalle regole del patto di stabilità interno.

1-ter. Fino al 31 dicembre 2015, le disposizioni di cui ai commi 8 e 12 dell'articolo 6 della legge n. 122 del 2010, non si applicano agli enti locali coinvolti nell'organizzazione del grande evento EXPO Milano 2015 indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 maggio 2013, limitatamente alle spese connesse all'organizzazione del grande evento».

5.36

GIBIINO, PAOLO ROMANI, BRUNI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Fino al 31 dicembre 2015, le disposizioni di cui ai commi 8 e 12 dell'articolo 6 della legge n. 122 del 2010, non si applicano agli enti locali coinvolti nell'organizzazione del grande evento EXPO Milano 2015 indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 maggio 2013, limitatamente alle spese connesse all'organizzazione del grande evento».

5.37

CROSIO, ARRIGONI, DAVICO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Fino al 31 dicembre 2015, le disposizioni di cui ai commi 8 e 12 dell'articolo 6 della legge n. 122 del 2010, non si applicano agli enti locali coinvolti nell'organizzazione del grande evento EXPO Milano 2015 indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 maggio 2013, limitatamente alle spese connesse all'organizzazione del grande evento».

5.38

GIBIINO, PAOLO ROMANI, BRUNI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le spese poste in essere dal Comune di Milano, dalla Provincia di Milano e dalla Regione Lombardia, secondo le rispettive compe-

tenze, per la realizzazione degli interventi necessari alla realizzazione dell'EXPO Milano 2015, come indicati negli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 maggio 2013, non rilevano ai fini dei vincoli finanziari fissati dalle regole del patto di stabilità interno».

5.39

CROSIO, DAVICO, ARRIGONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le spese poste in essere dal Comune di Milano, dalla Provincia di Milano e dalla Regione Lombardia, secondo le rispettive competenze, per la realizzazione degli interventi necessari alla realizzazione dell'EXPO Milano 2015, come indicati negli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 maggio 2013, non rilevano ai fini dei vincoli finanziari fissati dalle regole del patto di stabilità interno.».

5.40

I RELATORI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Al fine di garantire il perseguimento di adeguati livelli di sicurezza dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, le disponibilità di risorse iscritte in bilancio per gli anni 2012 e 2013, destinate al contratto di programma di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. - parte servizi, per la copertura della manutenzione ordinaria, residuali rispetto all'effettivo fabbisogno come indicato nel contratto stesso, possono essere utilizzate per la compensazione dei costi relativi alla manutenzione straordinaria da sostenere dalla stessa società negli anni 2012 e 2013, inclusi nel medesimo contratto.

1-ter. Per il finanziamento degli investimenti relativi alla rete infrastrutturale ferroviaria nazionale è autorizzata la spesa di 85 milioni di euro per l'anno 2015 e 120 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2024, da attribuirsi con delibera CIPE con priorità per la prosecuzione dei lavori relativi al Terzo Valico dei Giovi e per il quadruplicamento della linea Fortezza-Verona di accesso sud alla galleria di base del Brennero.

1-quater. All'onere derivante dal comma 1-ter si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per l'anno 2015 dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Mi-

nistero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

5.41

GIBIINO, PAOLO ROMANI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Al fine di garantire il perseguimento di adeguati livelli di sicurezza dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, le disponibilità di risorse iscritte in bilancio per gli anni 2012 e 2013, destinate al contratto di programma di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. - parte servizi, per la copertura della manutenzione ordinaria, residuali rispetto all'effettivo fabbisogno come indicato nel contratto stesso, possono essere utilizzate per la compensazione dei costi relativi alla manutenzione straordinaria da sostenere dalla stessa società negli anni 2012 e 2013, inclusi nel medesimo contratto.

1-ter. Per il finanziamento degli investimenti relativi alla rete infrastrutturale ferroviaria nazionale è autorizzata la spesa di 85 milioni di euro per l'anno 2015 e 120 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2024, da attribuirsi con delibera CIPE con priorità per la prosecuzione dei lavori relativi al Terzo Valico dei Giovi e per il quadruplicamento della linea Fortezza-Verona di accesso sud alla galleria di base del Brennero.

1-quater. All'onere derivante dal comma 1-ter si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per l'anno 2015 dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

5.42

I RELATORI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Per fare fronte all'esigenza di assicurare la continuazione del servizio pubblico di trasporto marittimo, legata all'aumento del traffico

passaggeri derivante dall'approssimarsi del periodo estivo ed al fine di garantire la continuità territoriale nell'area dello stretto di Messina, per la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1031, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relativi al trasporto marittimo veloce di passeggeri tra le città di Messina, Reggio Calabria e Villa San Giovanni è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2013.

1-ter. All'onere derivante dal comma 1-bis si provvede:

a) quanto a euro 2,5 milioni di euro, mediante parziale utilizzo della quota delle entrate previste, per l'anno 2013, dall'articolo 1, comma 238, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Conseguentemente, all'articolo 1, comma 238, della legge del 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: "euro 8.620.000" sono sostituite con le seguenti: "euro 6.120.000";

b) quanto a euro 500.000 per l'anno 2013, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

1-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

5.43

GIBIINO, PAOLO ROMANI, MANCUSO

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Per fare fronte all'esigenza di assicurare la continuazione del servizio pubblico di trasporto marittimo, legata all'aumento del traffico passeggeri derivante dall'approssimarsi del periodo estivo ed al fine di garantire la continuità territoriale nell'area dello stretto di Messina, per la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1031, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relativi al trasporto marittimo veloce di passeggeri tra le città di Messina, Reggio Calabria e Villa San Giovanni è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2013.

1-ter. All'onere derivante dal comma 1-bis si provvede:

a) quanto a 2,5 milioni di euro, mediante parziale utilizzo della quota delle entrate previste, per l'anno 2013, dall'articolo 1, comma 238, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Conseguentemente, all'articolo 1, comma 238, della legge del 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: "euro 8.620.000" sono sostituite con le seguenti: "euro 6.120.000";

b) quanto a euro 500.000 per l'anno 2013, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

1-*quater*. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

5.44

I RELATORI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Per consentire la immediata sottoscrizione delle convenzioni e dei contratti attuativi del Piano nazionale per le città e il tempestivo avvio dei relativi interventi, all'articolo 12, il comma 6, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è sostituito dal seguente: "6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, nel limite di euro 10 milioni per l'anno 2012, di euro 24 milioni per l'anno 2013, di euro 120 milioni per l'anno 2014 e di euro 105 milioni per l'anno 2015, si provvede mediante utilizzo delle risorse previste alle lettere a) e b) del comma 5 che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, nonché, limitatamente all'anno 2015, per euro 35 milioni mediante utilizzo del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma 'Fondi di riserva e speciali' della missione 'Fondi da ripartire' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio."».

5.45

I RELATORI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Al fine di superare lo stato di emergenza derivante dalla scadenza delle gestioni commissariali già operanti per la messa in sicurezza delle grandi dighe senza concessionario, all'articolo 55, comma 1-*ter*, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla

legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "A tal fine la dotazione organica del personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è incrementata di un numero corrispondente di posti"».

5.46

I RELATORI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Al fine di assicurare la continuità dell'attività di vigilanza sui concessionari della rete autostradale da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in attuazione dell'articolo 11, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, si procede alla individuazione delle unità di personale trasferito al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e alla definizione della tabella di equiparazione del personale trasferito con quello appartenente al comparto Ministeri e all'Area I della dirigenza nonché alla individuazione delle spese funzionamento relative all'attività di vigilanza e controllo sui concessionari autostradali. Il personale trasferito, cui si applicano, per quanto non espressamente previsto, le disposizioni di cui all'articolo 36, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, mantiene la posizione assicurativa già costituita nell'ambito dell'assicurazione generale obbligatoria, ovvero delle forme sostitutive o esclusive dell'assicurazione stessa.

1-ter. Con il decreto di cui al comma 1-bis si provvede all'individuazione delle risorse derivanti dalle sub concessioni su sedime autostradale e, ove necessario, di quelle derivanti dal canone comunque corrisposto ad ANAS ai sensi dell'articolo 1, comma 1020, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, – anche mediante apposita rideterminazione della quota percentuale del predetto canone da corrispondere direttamente ad ANAS Spa da parte dei concessionari autostradali – destinate agli oneri derivanti dal comma 1-bis, da iscrivere corrispondentemente nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 1-quater. ANAS versa, entro il 30 giugno 2013, all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, la quota relativa al periodo 1° ottobre-31 dicembre 2012 al netto delle anticipazioni già effettuate, dei canoni afferenti alla competenza dell'anno 2012 concernenti le sub concessioni sul sedime autostradale previsti a carico dei concessionari autostradali.

A decorrere dal 2013 i canoni di competenza relativi alle sub concessioni sul sedime autostradale previsti a carico dei concessionari autostradali sono versati al bilancio dello Stato con cadenza trimestrale, entro il mese successivo, per la successiva riassegnazione ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nella misura del 90 per cento del corrispondente periodo dell'anno precedente, salvo conguaglio da effettuarsi entro il 31 marzo dell'anno successivo. Per il solo anno di competenza 2013 il termine di versamento delle prime due rate è fissato al 31 luglio 2013. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1-quinquies. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti assume le situazioni debitorie e creditorie relative alle funzioni di cui all'articolo 36, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ed all'articolo 11, comma 5, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, nonché l'eventuale contenzioso, sorti a far data dal 1° ottobre 2012».

5.47

I RELATORI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al nono periodo, dopo le parole: "di cui all'articolo 163, comma 3, lettera a)", del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163" sono aggiunte le seguenti: ", nonché alla Struttura di vigilanza sulle concessionarie autostradali istituita con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo 1, comma 1020, della legge 27 dicembre 2006, n. 296"».

5.48

I RELATORI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, al secondo periodo, dopo le parole: "alimentari e forestali", sono aggiunte le seguenti: "dalla Struttura di vigilanza sulle concessionarie autostradali istituita con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo

1, comma 1020, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i servizi operativi di tutela della sicurezza stradale"».

5.49

I RELATORI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le disponibilità residue delle risorse iscritte in bilancio per l'anno 2012 destinate ai Contratti di servizio e di programma dell'ENAV S.p.A. di cui all'articolo 5, comma 10, del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 1989, n. 160, possono essere utilizzate per la compensazione dei costi sostenuti dall'ENAV nell'anno 2012, e previsti dai predetti contratti, per garantire la sicurezza degli impianti ed operativa di cui all'articolo 11-septies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248».

5.50

I RELATORI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. I pagamenti relativi all'attuazione degli interventi di riqualificazione del territorio che accompagneranno l'esecuzione del progetto approvato dal CIPE con delibera 57 del 2011, o che in tal senso saranno individuati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dai rappresentanti degli enti locali interessati all'opera, finanziati con le risorse comunali, regionali e statali, nel limite di 50 milioni di euro, sono esclusi, per l'anno 2013, per l'anno 2014 e per l'anno 2015, dai limiti del Patto di Stabilità Interno degli enti interessati dalla cantierizzazione del suddetto progetto, per la quota di rispettiva competenza che sarà individuata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e trasmessa al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato».

5.51

GIBINO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 16, comma decimo, della legge 27 febbraio 1967, n. 48, e successive modificazioni, le parole: "alla Presidenza del Consiglio dei ministri" sono soppresse».

5.52

CROSIO, ARRIGONI, DAVICO

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Ai fini dell'immediato completamento della Pedemontana Lombarda, quale opera connessa allo svolgimento dell'evento Expo 2015, e tenuto conto delle mutate condizioni del mercato finanziario e della necessità di ripristinare l'equilibrio del Piano Economico Finanziario approvato con delibera CIPE n. 97 del 6 novembre 2009, le disposizioni di cui all'articolo 33 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, si applicano alla Pedemontana Lombarda. All'onere derivante dal presente comma, pari a euro 24 milioni a decorrere dal 2015 e fino al 2045, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015 nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

5.0.1

ALBERTI CASELLATI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Disposizioni in materia di oneri deducibili per erogazioni liberali a sostegno delle manifestazioni culturali)

1. Dopo l'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è inserito il seguente:

«Art. 10-bis. - *(Oneri deducibili per erogazioni liberali a sostegno delle manifestazioni culturali)*. – 1. Dal reddito complessivo delle persone fisiche e dal reddito delle imprese sono integralmente deducibili le erogazioni liberali a favore di soggetti, compresi quelli di cui all'articolo 15, comma 1, lettera h), che organizzano eventi culturali, artistici, musicali e turistici, ivi comprese le erogazioni per l'organizzazione di mostre e di esposizioni.

2. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni applicative della disposizione di cui al comma 1».

2. A decorrere dall'anno 2013, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese di ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi; il predetto limite può essere derogato, per il solo anno 2013, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere. La predetta disposizione non si applica alle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco o per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. I contratti di locazione o noleggio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere ceduti, anche senza l'assenso del contraente privato, alle Forze di polizia, con il trasferimento delle relative risorse finanziarie sino alla scadenza del contratto.

3. Fermi restando i limiti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 agosto 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 14 settembre 2011, l'utilizzo delle autovetture di servizio e di rappresentanza assegnate in uso esclusivo è concesso per le sole esigenze di servizio del titolare.

4. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti.

5. Al fine di garantire flessibilità e razionalità nella gestione delle risorse, in conseguenza della riduzione del parco auto, il personale già adibito a mansioni di autista o di supporto alla gestione del parco auto, ove appartenente ad altre amministrazioni, è restituito con decorrenza immediata alle amministrazioni di appartenenza. Il restante personale è conseguentemente assegnato a mansioni differenti, con assegnazione di un profilo professionale coerente con le nuove mansioni, fermi restando l'area professionale di appartenenza ed il trattamento economico fondamentale in godimento».

5.0.2

GIBIINO, PAOLO ROMANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

*(Modifiche all'articolo 23, comma 5, del decreto legge
6 dicembre 2011, n. 201)*

1. Il termine di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è prorogato fino al 31 dicembre 2013.

2. Sono fatti salvi i bandi di gara e gli avvisi pubblicati a far data dal 1° aprile 2013 dalle centrali uniche di committenza, di cui all'articolo 33, comma 3-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ove già costituite.

3. Sono altresì fatti salvi gli eventuali bandi e gli avvisi pubblicati dai comuni di cui al comma 3-bis dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, a far data dal 1° aprile 2013 e fino alla data di entrata in vigore della presente legge».

5.0.4

MARGIOTTA, RANUCCI

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

1. Il termine di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicem-

bre 2011, n. 214, è prorogato fino al 31 dicembre 2013. Sono fatti salvi i bandi di gara e gli avvisi pubblicati a far data dal 1° aprile 2013 dalle centrali uniche di committenza, di cui all'articolo 33, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ove già costituite. Sono altresì fatti salvi gli eventuali bandi e gli avvisi pubblicati dai comuni di cui al comma 3-*bis* dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, a far data dal 1° aprile 2013 e fino alla data di entrata in vigore della presente legge».

5.0.3

CANTINI

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-*bis*.

1. Nel rispetto del patto di stabilità interno, le limitazioni di acquisto di immobili a titolo oneroso di cui all'articolo 12 comma 1-*ter* del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, non si applicano alle procedure relative all'acquisto a titolo oneroso di immobili o terreni effettuate per pubblica utilità ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze Agenzia delle dogane e dei monopoli, con proprio decreto dirigenziale, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, provvede ad incrementare la misura del prelievo erariale unico in materia di giochi pubblici al fine di assicurare maggiori entrate pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.

5.0.5

RANUCCI, MARGIOTTA

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:***«Art. 5-bis.**

1. I termini di cui all'articolo 357, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, sono prorogati fino al 30 giugno 2014».

5.0.6

Paolo ROMANI, GIBINO

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:***«Art. 5-bis.**

«1. I termini di cui all'articolo 357, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, sono prorogati fino al 30 giugno 2014»

Art. 6.**6.1.**

BERNINI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Parimenti il decorso dei termini processuali comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, la cui sospensione è già stata prorogata sino al 30 giugno 2013 con l'articolo 11,

comma 13-*quater*, del decreto-legge 10 ottobre 2012 n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, continua ad essere sospeso sino al 31 dicembre 2013 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione».

6.2.

VACCARI, RITA GHEDINI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. All'articolo 10 del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo il comma 13 è inserito il seguente:

"13-*bis*. L'agevolazione, nella forma del contributo in conto capitale, ai sensi del comma 13, è estesa anche alle imprese individuali senza dipendenti"».

6.3

GIBIINO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. All'articolo 10 del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, dopo il comma 13 è inserito il seguente:

"13-*bis*. L'agevolazione, nella forma del contributo in conto capitale, ai sensi del comma precedente, è estesa anche alle imprese individuali senza dipendenti"».

6.4.

RITA GHEDINI

Dopo il comma 5 inserire i seguenti:

«5-*bis*. Ai soggetti di cui all'articolo 8, comma 1, n. 9) del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, in caso di sospensione delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere, non si applicano sanzioni ed interessi, che sono posti a carico del Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, nel limite di 50 milioni di euro annui.

5-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con i Commissari delegati di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, sono definiti le condizioni, i limiti e le modalità di applicazione delle agevolazioni di cui al comma *5-bis*.

5-quater. Ai fini di cui al comma *5-bis*, è istituito un Tavolo tecnico cui partecipano il ministro dell'economia e delle finanze e rappresentanti dell'Associazione bancaria italiana per la soluzione delle problematiche relative alle rate dei mutui e dei finanziamenti oggetto di sospensione ai sensi dell'articolo 8, comma 1, n. 9) del citato decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74.

5-quinquies. Il Fondo di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è incrementato di 50 milioni di euro, a valere sui maggiori risparmi di spesa di cui al comma *5-sexies*.

5-sexies. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 5 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le amministrazioni centrali dello Stato, provvedono ad una ulteriore riduzione della spesa in termini di saldo netto da finanziare ed indebitamento netto corrispondente agli importi indicati nell'allegato n. 1.

5-septies. Nelle more della definizione degli interventi correttivi di cui al comma *5-sexies*, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibile, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, un ammontare di spesa pari a quanto indicato nell'allegato 1.

5-octies. I Ministri competenti propongono, entro il 30 settembre 2013, gli interventi correttivi necessari per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma *5-sexies*. Il Ministro dell'economia e delle finanze verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dai suddetti interventi, ai fini del rispetto degli obiettivi di cui al medesimo comma. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al presente comma non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto assegnati ai sensi del comma 3, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e, con apposito provvedimento, dispone la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, a valere sulle risorse accantonate di cui al citato comma *5-sexies*».

ALLEGATO 1
(articolo 6, comma 5-sexies)

Riduzioni di spesa dei Ministeri (milioni di euro)

Ministeri	Saldo netto da finanziare			Indebitamento netto		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Ministero dell'economia e delle finanze	25,0	-	-	25,0	-	-
Ministero dello sviluppo economico	5,0	-	-	5,0	-	-
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	3,0	-	-	3,0	-	-
Ministero della giustizia	-	-	-	-	-	-
Ministero degli affari esteri	2,0	-	-	2,0	-	-
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca	-	-	-	-	-	-
Ministero dell'interno	-	-	-	-	-	-
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	-	-	-	-	-	-
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	5,0	-	-	5,0	-	-
Ministero della difesa	10,0	-	-	-	-	-
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali	-	-	-	-	-	-
Ministero per i beni e le attività culturali	-	-	-	-	-	-
Ministero della salute	-	-	-	-	-	-
TOTALE	50,0	-	-	50,0	-	-

6.5

GIOVANARDI, VACCARI

Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:

«5-bis. Per i Comuni colpiti dal sisma del maggio 2012, individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e dall'ar-

articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il termine del 30 giugno 2013 di cui ai commi 1 e 2 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è prorogato al 30 giugno 2014.

5-ter. Ai maggiori oneri di cui al precedente comma, si provvede a valere sui risparmi spese di cui al comma *5-quater*.

5-quater. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi, e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte capitale e agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente a decorrere dall'anno 2013, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 10 milioni di euro per l'anno 2013 e a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.

5-quinquies. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 15 ottobre di ciascun anno a decorrere dal 2013 verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi correttivi di cui al comma 2, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma. A seguito della verifica, gli interventi correttivi di cui al comma 2 predisposti dai singoli Ministri e i relativi importi sono inseriti in un apposita tabella allegata alla legge di stabilità. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al comma 2 non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e con il disegno di legge di stabilità è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, necessarie a garantire il rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al comma 2, nonché tutte le modificazioni legislative eventualmente ritenute indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma».

6.6

BERTUZZI, PIGNEDOLI

Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:

«5-bis. All'articolo 11, comma 1-bis, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, le parole: "31 maggio 2013" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2015".

5-ter. Agli oneri di cui al comma 5-bis, valutati in 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013-2015, si provvede mediante le maggiori entrate di cui al comma 5-quater.

5-quater. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle dogane e dei monopoli, con proprio decreto dirigenziale, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, provvede ad incrementare la misura del prelievo erariale unico in materia di giochi pubblici al fine di assicurare maggiori entrate pari a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013».

6.7

BERTUZZI, PIGNEDOLI

Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:

«5-bis. All'articolo 11, comma 1-bis, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, le parole: "31 maggio 2013" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2014".

5-ter. Agli oneri di cui al comma 5-bis, valutati in 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014, si provvede mediante le maggiori entrate di cui al comma 5-quater.

5-quater. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle dogane e dei monopoli, con proprio decreto dirigenziale, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, provvede ad incrementare la misura del prelievo erariale unico in materia di giochi pubblici al fine di assicurare maggiori entrate pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014».

6.8

GIOVANARDI, VACCARI

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. All'articolo 11, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: "30 giugno 2013" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2014";

b) al comma 2 le parole: "entro il 30 giugno 2013" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 2014".

5-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione del comma 5-*quater*.

5-*quater*. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), le parole: "12,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "13,1 per cento";

b) alla lettera b), le parole: "11,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "12,1 per cento";

c) alla lettera c), le parole: "10,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "11,1 per cento";

d) alla lettera d), le parole: "9 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "9,5 per cento";

e) alla lettera e), le parole: "8 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "8,5 per cento"».

6.9

GIOVANARDI

Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:

«5-bis. All'articolo 5-bis, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: "all'articolo 10, comma 7, lettere a), b) e c), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252", sono sostituite dalle seguenti: "agli articoli 84, commi 4 e 4-bis, 91, commi 5 e 6 e 93 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni.";

b) al comma 4, le parole: "dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252" sono sostituite dalle

seguenti: "dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni."

5-ter. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 84, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

"4.1. In ogni caso, dagli accertamenti comunque disposti dal Prefetto, sia sulla scorta di quanto previsto dalle lettere a), b), c), d), e) ed f) del comma 4, nonché dall'estensione degli accertamenti di cui all'articolo 91, commi 5 e 6, del presente decreto, ai fini della comunicazione antimafia interdittiva, dovrà risultare il concorso di elementi concreti, univoci e rilevanti che assumono valenza tale da determinare un'alterazione delle relazioni industriali, della formazione e del funzionamento degli organi di amministrazione o dell'attività del titolare della ditta individuale atta a compromettere il normale e buon andamento dell'esercizio dell'impresa per il difetto di legalità e di correttezza nelle relazioni imprenditoriali e commerciali, nonché nelle situazioni di concorrenza e mercato."»;

b) all'articolo 91, comma 5, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "con provvedimento da emanarsi e comunicarsi entro quarantacinque giorni dalla presentazione della documentata richiesta dell'interessato, pena la decadenza della preesistente informazione antimafia interdittiva."».

6.10

VACCARI

Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:

«5-bis. La sospensione di cui all'articolo 8, comma 1, numero 9) del decreto-legge del 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni dalla legge n. 122 del 2012, è prorogata di 12 mesi.

5-ter. Agli oneri di cui al comma 5-bis, valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede mediante le maggiori entrate di cui al comma 5-quater.

5-quater. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle dogane e dei monopoli, con proprio decreto dirigenziale, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, provvede ad incrementare la misura del prelievo erariale unico in materia di giochi pubblici al fine di assicurare maggiori entrate pari a 50 milioni di euro per l'anno 2013».

6.11

BULGARELLI, GAMBARO, MUSSINI, MONTEVECCHI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Al fine di consentire la ripresa delle attività economiche colpite dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, sono esonerate dall'applicazione degli studi di settore, fino al 31 dicembre 2017, le imprese, i professionisti e le attività commerciali, registrate prima del 20 maggio 2012, ricadenti nei Comuni terremotati».

6.12

GIBIINO, PAOLO ROMANI, BRUNI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, le parole: "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "diciotto mesi"».

6.13

DAVICO, CROSIO, ARRIGONI, CONSIGLIO

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. Al comma 9 dell'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, le parole: "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "diciotto mesi"».

6.14

CROSIO, DAVICO, ARRIGONI

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. Al comma 8 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, al primo periodo, le parole: "per le annualità 2012 e 2013" sono sostituite dalle seguenti: "per le annualità 2012, 2013 e 2014"; al terzo periodo, dopo le parole: "unioni di comuni" sono inserite le seguenti: "e dai consorzi" e le parole: "le unioni medesime" sono sostituite dalle seguenti:

"le unioni e i consorzi medesimi "; all'ultimo periodo, dopo la parola: "unioni" ovunque ricorra sono inserite le seguenti: "o consorzi"».

6.15

GIBIINO, Paolo ROMANI, BRUNI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Al comma 8 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, al terzo periodo, dopo le parole: "dalle unioni di comuni" sono aggiunte le seguenti: "o, ove non costituite, dai Comuni o loro consorzi,"».

6.16

GIBIINO

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 7 del decreto-legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, sono aggiunti i seguenti commi:

"1-quater. I Comuni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, conseguono per gli anni 2013 e 2014 l'obiettivo strutturale realizzando un saldo finanziario in termini di competenza mista pari a zero.

1-quinquies. Alla compensazione degli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica recati dal comma 1 si provvede mediante corrispondente utilizzo della dotazione del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189"».

6.17

GIBIINO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Dopo il secondo periodo del comma 6 dell'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012 n. 122 è inserito il seguente periodo: "Sulle contabilità speciali confluiscono inoltre le risorse finanziarie a qualsiasi titolo destinate o da destinare alla ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 20 e 29

maggio 2012 nelle province di Modena, Bologna, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo"».

6.18

GIOVANARDI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 5-bis del D.L. 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3-bis. Nel caso in cui il Prefetto abbia rigettato l'istanza di iscrizione per aver accertato la sussistenza delle situazioni di cui al comma 3, l'impresa interessata può riproporre domanda quando siano intervenute modificazioni dell'assetto societario e/o gestionale dirette ad eliminare le predette situazioni"».

6.19

VACCARI, BROGLIA

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 8, comma 7, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012 n. 122, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Gli impianti alimentati da fonti rinnovabili già autorizzati alla data del 30 settembre 2012 accedono agli incentivi vigenti alla data del 6 giugno 2012, qualora entrino in esercizio entro il 31 dicembre 2014. L'accesso agli incentivi vigenti alla data del 6 giugno 2012 per gli impianti di cui al periodo precedente avrà luogo anche nel caso in cui per essi siano state richieste e autorizzate varianti, anche sostanziali, in periodo successivo al 30 settembre 2012. Agli impianti alimentati da fonti rinnovabili già autorizzati alla data del 30 settembre 2012, qualora entrino in esercizio entro il 31 dicembre 2014, si applicano altresì, anche nell'ipotesi in cui siano stati oggetto delle varianti di cui al periodo precedente, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 364, della legge 24 dicembre 2012, n. 228"».

6.20

GIOVANARDI

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 11, comma 7-bis, lettera b), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, sostituire le parole: "30 giugno 2013", con le seguenti: "30 giugno 2014"».

Conseguentemente, all'onere derivante dall'applicazione della presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11, comma 7, secondo periodo del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

6.0.1

DI BIAGIO

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Terremoto Abruzzo)

All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Per la determinazione dello specifico obiettivo di saldo finanziario i comuni interessati dagli eventi sismici che hanno colpito la regione Abruzzo a partire dal 6 aprile 2009, di cui al decreto del commissario delegato del 16 aprile 2009 e del decreto del 27 luglio 2009, escludono dalla base di calcolo le spese correnti sostenute nel 2009 per fronteggiare tale calamità naturale. Alla compensazione degli effetti finanziari si provvede mediante corrispondente utilizzo della dotazione del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189».

6.0.2

DI BIAGIO

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Misure per interventi terremoti Basilicata e Molise)

All'articolo 31, della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo il comma 8-ter è aggiunto il seguente:

«8-quater. Per il 2013 nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le risorse destinate alla ricostruzione relativa ai terremoti di Basilicata e Molise e le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dai comuni. L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in più anni, nei limiti complessivi delle, per un importo non superiore a 80 milioni di euro. Alla compensazione degli effetti finanziari si provvede mediante corrispondente utilizzo della dotazione del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189».

6.0.3

GIBINO

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Delocalizzazioni)

1. Il comma 13-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012 n. 122, è sostituito dal seguente:

"13-bis. In sede di ricostruzione degli immobili adibiti ad attività industriale, agricola, zootecnica o artigianale, anche a seguito di delocalizzazione, i comuni possono prevedere un incremento massimo del 20 per cento della superficie utile, nel rispetto della norma di tutela ambientale, culturale e paesaggistica"».

6.0.4

GIOVANARDI

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Delocalizzazioni)

1. Il comma 13-*bis* dell'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è sostituito dal seguente:

"13-*bis*. In sede di ricostruzione degli immobili adibiti ad attività industriale, agricola, zootecnica o artigianale, anche a seguito di delocalizzazione, i comuni possono prevedere un incremento massimo del 20 per cento della superficie utile, nel rispetto della normativa di tutela ambientale, culturale e paesaggistica"».

6.0.5

DI BIAGIO

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Delocalizzazioni)

1. Il comma 13-*bis* dell'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012 n. 122, è sostituito dal seguente:

"13-*bis*. In sede di ricostruzione degli immobili adibiti ad attività industriale, agricola, zootecnica o artigianale, anche a seguito di delocalizzazione, i comuni possono prevedere un incremento massimo del 20 per cento, della superficie utile, nel rispetto della norma di tutela ambientale, culturale e paesaggistica"».

6.0.79

BULGARELLI, GAMBARO, MUSSINI, MONTEVECCHI

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:***«Art. 6-bis.***(Incrementi di superfici in sede di ricostruzione)*

1. Il comma 13-*bis* dell'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è sostituito dal seguente:

"13-*bis*. In sede di ricostruzione degli immobili adibiti ad attività industriale, agricola, zootecnica o artigianale, anche a seguito di delocalizzazione, i comuni possono prevedere un incremento massimo del 20 per cento della superficie utile, nel rispetto della normativa di tutela ambientale, culturale e paesaggistica"».

6.0.80

Luigi MARINO, DALLA ZUANNA, Maurizio ROSSI, DI BIAGIO

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:***«Art. 6-bis.***(Incrementi di superfici in sede di ricostruzione)*

1. Il comma 13-*bis* dell'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è sostituito dal seguente:

"13-*bis*. In sede di ricostruzione degli immobili adibiti ad attività industriale, agricola, zootecnica o artigianale, anche a seguito di delocalizzazione, i comuni possono prevedere un incremento massimo del 20 per cento della superficie utile, nel rispetto della normativa di tutela ambientale, culturale e paesaggistica"».

6.0.81

VACCARI, CALEO, FILIPPI, BERTUZZI, BROGLIA, COLLINA, RITA GHEDINI, GUERRA, LO GIUDICE, MIGLIAVACCA, PAGLIARI, PIGNEDOLI, PUGLISI, SANGALLI, GIOVANARDI

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Incrementi di superfici in sede di ricostruzione)

1. All'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, il comma 13-*bis* è sostituito dal seguente:

"13-*bis*. In sede di ricostruzione degli immobili adibiti ad attività industriale, agricola, zootecnica o artigianale, anche a seguito di delocalizzazione, i comuni possono prevedere un incremento massimo del 20 per cento della superficie utile, nel rispetto della normativa di tutela ambientale, culturale e paesaggistica"».

6.0.82

CROSIO, DAVICO, ARRIGONI

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Incrementi di superfici in sede di ricostruzione)

1. Il comma 13-*bis* dell'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, convertito, con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è sostituito dal seguente:

"13-*bis*. In sede di ricostruzione degli immobili adibiti ad attività industriale, agricola, zootecnica o artigianale, anche a seguito di delocalizzazione, i comuni possono prevedere un incremento massimo del 20 per cento della superficie utile, nel rispetto della normativa di tutela ambientale, culturale e paesaggistica"».

6.0.6

BULGARELLI, GAMBARO, MUSSINI, MONTEVECCHI

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:***«Art. 6-bis.***(Contributo straordinario per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani)*

1. È assegnato al Presidente della Regione Emilia-Romagna in qualità di Commissario delegato di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, un contributo straordinario di 15 milioni di euro, per l'esercizio 2013, al fine di garantire la continuità del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani nei Comuni della Regione danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 74 del 2012 e dall'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sulla base dei maggiori costi sostenuti o delle minori entrate conseguite derivanti dalla situazione emergenziale. Tale contributo è assegnato ad incremento del fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122. Il Presidente della Regione Emilia-Romagna in qualità di Commissario delegato di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, può delegare la gestione del contributo straordinario ai soggetti cui la Regione, ai sensi dell'articolo 2, comma 186-*bis*, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, ha attribuito le funzioni già esercitate dalle Autorità d'ambito di cui all'articolo 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo valutati in 15 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 3.

3. Per l'anno 2013, all'articolo 30-*bis*, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modifiche:

alla lettera *a)* le parole: "12,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "15,6 per cento";

alla lettera *b)* le parole: "11,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "14,6 per cento";

alla lettera *c*) le parole: "10,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "13,6 per cento";

alla lettera *d*) le parole: "9 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "12 per cento";

alla lettera *e*) le parole: "8 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "11 per cento"».

6.0.7

VACCARI, CALEO, FILIPPI, BERTUZZI, BROGLIA, COLLINA, RITA GHEDINI, GUERRA, LO GIUDICE, MIGLIAVACCA, PAGLIARI, PIGNEDOLI, PUGLISI, SANGALLI, DE PETRIS, GIOVANARDI, CERVELLINI

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Contributo straordinario per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani)

1. È assegnato al Presidente della Regione Emilia-Romagna in qualità di Commissario delegato di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, un contributo straordinario di 15 milioni di euro per l'esercizio 2013, al fine di garantire la continuità del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani nei Comuni della Regione danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 74 del 2012 e dall'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sulla base dei maggiori costi sostenuti o delle minori entrate conseguite derivanti dalla situazione emergenziale. Tale contributo è assegnato ad incremento del fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012, n. 122. Il Presidente della Regione Emilia-Romagna in qualità di Commissario delegato di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, può delegare la gestione del contributo straordinario ai soggetti cui la Regione, ai sensi dell'articolo 2, comma 186-*bis*, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, ha attribuito le funzioni già esercitate dalle Autorità d'ambito di cui all'articolo 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2013 si provvede mediante i risparmi di spesa di cui al comma 3.

3. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 5 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le amministrazioni centrali dello Stato, provvedono ad una ulteriore riduzione della spesa in termini di saldo netto da finanziare ed indebitamento netto corrispondente agli importi indicati nell'allegato n. 1.

4. Nelle more della definizione degli interventi correttivi di cui al comma 3, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibile, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, un ammontare di spesa pari a quanto indicato nell'allegato 1.

5. I Ministri competenti propongono, entro il 30 settembre 2013, gli interventi correttivi necessari per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dai suddetti interventi, ai fini del rispetto degli obiettivi di cui al medesimo comma. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al presente comma non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto assegnati ai sensi del comma 3, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e, con apposito provvedimento, dispone la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, a valere sulle risorse accantonate di cui al citato comma 4.

ALLEGATO 1
(articolo 6-bis, comma 3)

Riduzioni di spesa dei Ministeri (milioni di euro)

Ministeri	Saldo netto da finanziare			Indebitamento netto		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Ministero dell'economia e delle finanze	10,0	-	-	10,0	-	-
Ministero dello sviluppo economico	-	-	-	-	-	-
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	-	-	-	-	-	-
Ministero della giustizia	-	-	-	-	-	-
Ministero degli affari esteri	-	-	-	-	-	-
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca	-	-	-	-	-	-
Ministero dell'interno	-	-	-	-	-	-
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	-	-	-	-	-	-
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	-	-	-	-	-	-
Ministero della difesa	5,0	-	-	5,0	-	-
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali	-	-	-	-	-	-
Ministero per i beni e le attività culturali	-	-	-	-	-	-
Ministero della salute	-	-	-	-	-	-
TOTALE	15,0	-	-	15,0	-	-

6.0.8

GIOVANARDI

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Contributo straordinario per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani)

1. È assegnato al Presidente della Regione Emilia-Romagna in qualità di Commissario delegato di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno

2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2012, n. 122, un contributo straordinario di 15 milioni di euro, per l'esercizio 2013, al fine di garantire la continuità del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani nei Comuni della Regione danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 74 del 2012 e dall'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sulla base dei maggiori costi sostenuti o delle minori entrate conseguite derivanti dalla situazione emergenziale. Tale contributo è assegnato ad incremento del fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2012, n. 122. Il Presidente della Regione Emilia-Romagna in qualità di Commissario delegato di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2012, n. 122, può delegare la gestione del contributo straordinario ai soggetti cui la Regione, ai sensi dell'articolo 2, comma 186-*bis*, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, ha attribuito le funzioni già esercitate dalle Autorità d'ambito di cui all'articolo 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, si provvede a valere sui risparmi spese di cui al comma 3.

3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi, e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte capitale e agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente a decorrere dall'anno 2013, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 10 milioni di euro per l'anno 2013 e a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 15 ottobre di ciascun anno a decorrere dal 2013 verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi correttivi di cui al comma 2, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma. A seguito della verifica, gli interventi correttivi di cui al comma 2 predisposti dai singoli Ministri e i relativi importi sono inseriti in un apposita tabella allegata alla legge di stabilità. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al comma 2 non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e con il disegno di legge di stabilità è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui

all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, necessarie a garantire il rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al comma 2, nonché tutte le modificazioni legislative eventualmente ritenute indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma».

6.0.9

GIBINO

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Contributo straordinario per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani)

1. È assegnato al Presidente della Regione Emilia-Romagna in qualità di Commissario delegato di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, un contributo straordinario di 15 milioni di euro, per l'esercizio 2013, al fine di garantire la continuità del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani nei Comuni della Regione danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 74 del 2012 e dall'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sulla base dei maggiori costi sostenuti o delle minori entrate conseguite derivanti dalla situazione emergenziale. Tale contributo è assegnato ad incremento del fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012, n. 122. Il Presidente della Regione Emilia-Romagna in qualità di Commissario delegato di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2012, n. 122, può delegare la gestione del contributo straordinario ai soggetti cui la Regione, ai sensi dell'articolo 2, comma 186-*bis*, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, ha attribuito le funzioni già esercitate dalle Autorità d'ambito di cui all'articolo 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

2. Ai maggiori oneri derivanti dalle modifiche proposte pari a euro 15 milioni per il 2013, si fa fronte con l'aumento delle aliquote di cui all'articolo 30-*bis*, comma 1, del decreto legge 29 novembre 2008 n. 185, come convertito dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2, da stabilirsi con decreto del ministero dell'Economia e delle Finanze».

6.0.10

DI BIAGIO

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

*(Contributo straordinario per il servizio di smaltimento
dei rifiuti solidi urbani)*

1. È assegnato al Presidente della Regione Emilia-Romagna in qualità di Commissario delegato di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, un contributo straordinario di 15 milioni di euro, per l'esercizio 2013, al fine di garantire la continuità del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani nei Comuni della Regione danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 74 del 2012 e dall'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sulla base dei maggiori costi sostenuti o delle minori entrate conseguite derivanti dalla situazione emergenziale. Tale contributo è assegnato ad incremento del fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012, n. 122. Il Presidente della Regione Emilia-Romagna in qualità di Commissario delegato di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, può delegare la gestione del contributo straordinario ai soggetti cui la Regione, ai sensi dell'articolo 2, comma 186-*bis*, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, ha attribuito le funzioni già esercitate dalle Autorità d'ambito di cui all'articolo 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

2. Ai maggiori oneri derivanti dalle modifiche proposte pari a euro 15 milioni per il 2013, si fa fronte con l'aumento delle aliquote di cui all'articolo 30-*bis*, comma 1, del decreto legge 29 novembre 2008 n. 185, come convertito dalla legge 28 gennaio 2009 n.2, da stabilirsi con decreto del ministero dell'Economia e delle Finanze».

6.0.11

CROSIO, DAVICO, ARRIGONI

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

*(Contributo straordinario per il servizio di smaltimento
dei rifiuti solidi urbani)*

1. È assegnato al Presidente della Regione Emilia-Romagna in qualità di Commissario delegato di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, un contributo straordinario di 15 milioni di euro, per l'esercizio 2013, al fine di garantire la continuità del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani nei Comuni della Regione danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 74 del 2012 e dall'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sulla base dei maggiori costi sostenuti o delle minori entrate conseguite derivanti dalla situazione emergenziale. Tale contributo è assegnato ad incremento del fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012, n. 122. Il Presidente della Regione Emilia-Romagna in qualità di Commissario delegato di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, può delegare la gestione del contributo straordinario ai soggetti cui la Regione, ai sensi dell'articolo 2, comma 186-*bis*, della Legge 23 dicembre 2009, n. 191, ha attribuito le funzioni già esercitate dalle Autorità d'ambito di cui all'articolo 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».

6.0.12

VACCARI, CALEO, FILIPPI, BERTUZZI, BROGLIA, COLLINA, GHEDINI RITA, GUERRA, LO GIUDICE, MIGLIAVACCA, PAGLIARI, PIGNEDOLI, PUGLISI, SANGALLI, DE PETRIS, GIOVANARDI, CERVellini

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Ulteriori risorse nelle contabilità speciali)

1. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Sulle contabilità speciali confluiscono inoltre le risorse finanziarie a qualsiasi titolo destinate o da destinare alla ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 nelle province di Modena, Bologna, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo".

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 50 milioni di euro per gli anni 2013, 2014 e 2015 si provvede mediante i risparmi di spesa di cui al comma 3.

3. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 5 del decreto legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le amministrazioni centrali dello Stato, provvedono ad una ulteriore riduzione della spesa in termini di saldo netto da finanziare ed indebitamento netto corrispondente agli importi indicati nell'allegato n. 1.

4. Nelle more della definizione degli interventi correttivi di cui al comma 3, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibile, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, un ammontare di spesa pari a quanto indicato nell'allegato 1.

5. I Ministri competenti propongono, entro il 30 settembre 2013, gli interventi correttivi necessari per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dai suddetti interventi, ai fini del rispetto degli obiettivi di cui al medesimo comma. Qualora, a se-

6.0.13

BULGARELLI, GAMBARO, MUSSINI, MONTEVECCHI

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Ulteriori risorse nelle contabilità speciali)

1. Dopo il secondo periodo del comma 6 dell'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è inserito il seguente periodo: "Sulle contabilità speciali confluiscono inoltre le risorse finanziarie a qualsiasi titolo destinate o da destinare alla ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 nelle province di Modena, Bologna, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo"».

6.0.14

GIOVANARDI

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Ulteriori risorse nelle contabilità speciali)

1. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Sulle contabilità speciali confluiscono inoltre le risorse finanziarie a qualsiasi titolo destinate o da destinare alla ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 nelle province di Modena, Bologna, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo"».

6.0.15

Luigi MARINO, DALLA ZUANNA, Maurizio ROSSI, DI BIAGIO

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Ulteriori risorse nelle contabilità speciali)

1. Dopo il secondo periodo del comma 6 dell'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è inserito il seguente periodo: "Sulle contabilità speciali confluiscono inoltre le risorse finanziarie a qualsiasi titolo destinate o da destinare alla ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 nelle province di Modena, Bologna, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo".».

6.0.16

CROSIO, DAVICO, ARRIGONI

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Ulteriori risorse nelle contabilità speciali)

1. Dopo il secondo periodo del comma 6 dell'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è inserito il seguente periodo: "Sulle contabilità speciali confluiscono inoltre le risorse finanziarie a qualsiasi titolo destinate o da destinare alla ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 nelle province di Modena, Bologna, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo".».

6.0.17

GIOVANARDI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Proroga termine della verifica di sicurezza)

1. All'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, le parole "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "diciotto mesi".».

6.0.18

Luigi MARINO, DALLA ZUANNA, Maurizio ROSSI, DI BIAGIO

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Proroga termine della verifica di sicurezza)

1. Nell'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, le parole "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "diciotto mesi".».

6.0.19

CROSIO, DAVICO, ARRIGONI

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Proroga termine della verifica di sicurezza)

1. Nell'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, le parole "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "diciotto mesi".».

6.0.20

BULGARELLI, GAMBARO, MUSSINI, MONTEVECCHI

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:***«Art. 6-bis.***(Proroga termine della verifica di sicurezza)*

1. All'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, le parole "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "diciotto mesi"».

6.0.21

VACCARI, CALEO, FILIPPI, BERTUZZI, BROGLIA, COLLINA, RITA GHEDINI, GUERRA, LO GIUDICE, MIGLIAVACCA, PAGLIARI, PIGNEDOLI, PUGLISI, SANGALLI, DE PETRIS, GIOVANARDI, CERVELLINI

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:***«Art. 6-bis.***(Proroga termine delle verifiche di sicurezza)*

1. All'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, le parole "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "diciotto mesi"».

6.0.22

BULGARELLI, GAMBARO, MUSSINI, MONTEVECCHI

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:***«Art. 6-bis.***(Soddisfazione della verifica di sicurezza)*

1. Al primo periodo del comma 10 dell'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, dopo le parole "comma 8" sono inserite le seguenti: "nelle

aree in cui l'intensità macrosismica, così come rilevata dal Dipartimento della Protezione Civile, abbia raggiunto intensità MCS pari a 6, ovvero"».

6.0.23

Luigi MARINO, Maurizio ROSSI, DALLA ZUANNA, DI BIAGIO

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Soddisfazione della verifica di sicurezza)

1. Nel primo periodo del comma 10 dell'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, dopo le parole: "comma 8" sono inserite le seguenti: "nelle aree in cui l'intensità macrosismica, così come rilevata dal Dipartimento della Protezione Civile, abbia raggiunto intensità MCS pari a 6, ovvero"».

6.0.24

GIOVANARDI

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Soddisfazione della verifica di sicurezza)

1. All'articolo 3, comma 10, primo periodo, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, dopo le parole "comma 8" sono inserite le seguenti: "nelle aree in cui l'intensità macrosismica, così come rilevata dal Dipartimento della Protezione Civile, abbia raggiunto intensità MCS pari a 6, ovvero"».

6.0.25

CROSIO, DAVICO, ARRIGONI

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Soddisfazione della verifica di sicurezza)

1. Nel primo periodo del comma 10 dell'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto

2012, n. 122, dopo le parole "comma 8" sono inserite le seguenti: "nelle aree in cui l'intensità macrosismica, così come rilevata dal Dipartimento della Protezione Civile, abbia raggiunto intensità MCS pari a 6, ovvero"».

6.0.26

VACCARI, CALEO, FILIPPI, BERTUZZI, BROGLIA, COLLINA, RITA GHEDINI, GUERRA, LO GIUDICE, MIGLIAVACCA, PAGLIARI, PIGNEDOLI, PUGLISI, SANGALLI, DE PETRIS, GIOVANARDI, CERVellini

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Soddisfazione della verifica di sicurezza)

1. All'articolo 3, comma 10, primo periodo, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, dopo le parole "le imprese di cui al comma 8," sono inserite le seguenti: "nelle aree in cui l'intensità macrosismica, così come rilevata dal Dipartimento della Protezione Civile, abbia raggiunto intensità MCS pari a 6, ovvero"».

6.0.27

VACCARI, CALEO, FILIPPI, BERTUZZI, BROGLIA, COLLINA, GHEDINI RITA, GUERRA, LO GIUDICE, MIGLIAVACCA, PAGLIARI, PIGNEDOLI, PUGLISI, SANGALLI, DE PETRIS, GIOVANARDI, CERVellini

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Deroga al patto di stabilità interno per i Comuni e le Province colpiti dal sisma del maggio 2012)

1. Al fine di agevolare la ripresa delle attività e consentire l'attuazione dei piani per la ricostruzione per il ripristino dei danni causati dagli

eccezionali eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, gli obiettivi del patto di stabilità dei Comuni e delle Province individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n.122, e dall'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n.83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.134, sono migliorati in modo da determinare effetti negativi sull'indebitamento netto per un importo complessivo, riferito a ciascuno anno, di 50 milioni di euro per i comuni e le province della regione Emilia-Romagna e di 5 milioni di euro per i comuni e le province di ciascuna delle regioni Lombardia e Veneto. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2013, e per l'anno 2014 si provvede mediante i risparmi di spesa di cui al comma 3.

2. Per gli anni 2013 e 2014 gli obiettivi del patto di stabilità interno dei comuni e delle province individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2012 n.122 e dall'articolo 67 *septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n.83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.134, sono ridotti con le procedure previste per il patto regionale verticale, disciplinato dai commi 138 e 140 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n.220 nei limiti degli importi previsti al comma 1 del presente articolo. Ai fini dell'attuazione della presente disposizione le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, nel ridurre gli obiettivi dei comuni e delle province, non peggiorano contestualmente il proprio obiettivo di patto. I maggiori spazi finanziari concessi ai comuni e alle province possono essere utilizzati per le finalità di cui al comma 1, anche per sostenere spese correnti».

3. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 5 del decreto-legge 7 maggio 2012, n.52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n.94, dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n.228, le amministrazioni centrali dello Stato, provvedono ad una ulteriore riduzione della spesa in termini di saldo netto da finanziare ed indebitamento netto corrispondente agli importi indicati nell'allegato n.1.

4. Nelle more della definizione degli interventi correttivi di cui al comma 3, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibile, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n.196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, un ammontare di spesa pari a quanto indicato nell'allegato 1.

5. I Ministri competenti propongono, entro il 30 settembre 2013, gli interventi correttivi necessari per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dai suddetti interventi, ai fini del rispetto degli obiettivi di cui al medesimo comma. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al presente comma non risultino

adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto assegnati ai sensi del comma 3, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e, con apposito provvedimento, dispone la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n.196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, a valere sulle risorse accantonate di cui al citato comma 4.

ALLEGATO 1
(articolo 6-bis, comma 3)

Riduzioni di spesa dei Ministeri (milioni di euro)

Ministeri	Saldo netto da finanziare			Indebitamento netto		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Ministero dell'economia e delle finanze	30,0	30,0	-	30,0	30,0	-
Ministero dello sviluppo economico	5,0	5,0	-	5,0	5,0	-
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	3,0	3,0	-	3,0	3,0	-
Ministero della giustizia	-	-	-	-	-	-
Ministero degli affari esteri	2,0	2,0	-	2,0	2,0	-
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca	-	-	-	-	-	-
Ministero dell'interno	-	-	-	-	-	-
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	-	-	-	-	-	-
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	5,0	5,0	-	5,0	5,0	-
Ministero della difesa	30,0	30,0	-	30,0	30,0	-
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali	-	-	-	-	-	-
Ministero per i beni e le attività culturali	-	-	-	-	-	-
Ministero della salute	-	-	-	-	-	-
TOTALE	60,0	60,0	-	60,0	60,0	-

6.0.28

GIOVANARDI

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Deroga al patto di stabilità interno per i Comuni e le Province colpiti dal sisma)

1. Al fine di agevolare la ripresa delle attività e consentire l'attuazione dei piani per la ricostruzione per il ripristino dei danni causati dagli eccezionali eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, gli obiettivi del patto di stabilità dei Comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n.122, e dall'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n.83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.134, sono migliorati in modo da determinare effetti negativi sull'indebitamento netto per un importo complessivo, riferito a ciascuno anno, di 50 milioni di euro per i comuni e le province della regione Emilia-Romagna e di 5 milioni di euro per i comuni e le province di ciascuna delle regioni Lombardia e Veneto.

2. Alla compensazione dei conseguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica recati dal presente comma, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2013 e per l'anno 2014, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione del comma 3.

3. All'articolo 30-*bis*, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.2, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *a)*, le parole "12,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "13,1 per cento";

b) alla lettera *b)*, le parole: "11,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "12,1 per cento";

c) alla lettera *c)*, le parole: "10,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "11,1 per cento";

d) alla lettera *d)*, le parole: "9 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "9,5 per cento";

e) alla lettera *e)*, le parole: "8 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "8,5 per cento".

4. Per gli anni 2013 e 2014 gli obiettivi del patto di stabilità interno dei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, decreto-legge 6 giugno 2012, n.74 convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2012, n.122, e dall'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n.83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.134, sono ridotti con le procedure previste per il patto regionale verticale, disciplinato dai commi 138 e 140 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre

2010, n.220 nei limiti degli importi previsti al comma 1. Ai fini dell'attuazione della presente disposizione le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto nel ridurre gli obiettivi dei comuni non peggiorano contestualmente il proprio obiettivo di patto. I maggiori spazi finanziari concessi ai comuni possono essere utilizzati per le finalità di cui al comma 1, anche per sostenere spese correnti».

6.0.29

BULGARELLI, GAMBARO, MUSSINI, MONTEVECCHI

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Deroga al patto di stabilità interno per i Comuni e le Province colpiti dal sisma)

1. Al fine di agevolare la ripresa delle attività e consentire l'attuazione dei piani per la ricostruzione per il ripristino dei danni causati dagli eccezionali eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, gli obiettivi del patto di stabilità dei Comuni e delle Province individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2012, n.122, e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n.83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.134, sono migliorati in modo da determinare effetti negativi sull'indebitamento netto per un importo complessivo, riferito a ciascuno anno, di 50 milioni di euro per i comuni e le province della regione Emilia-Romagna e di 5 milioni di euro per i comuni e le province di ciascuna delle regioni Lombardia e Veneto. Alla compensazione dei conseguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica recati dal presente comma, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2013 e per l'anno 2014, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 3.

2. Per gli anni 2013 e 2014 gli obiettivi del patto di stabilità interno dei comuni e delle province individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n.122, e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n.83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.134, sono ridotti con le procedure previste per il patto regionale verticale, disciplinato dai commi 138 e 140 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n.220, nei limiti degli importi previsti al comma 1. Ai fini dell'attuazione della presente disposizione le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto nel ridurre gli obiettivi dei comuni e delle province non peggiorano contestualmente il proprio obiettivo di patto. I

maggiori spazi finanziari concessi ai comuni e alle province possono essere utilizzati per le finalità di cui al comma 1, anche per sostenere spese correnti.

3. All'articolo 2 del decreto-legge n.138 del 2011, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

"6-bis. A decorrere dall'anno 2013, le ritenute, le imposte sostitutive sugli interessi, premi e ogni altro provento sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c)-bis a c)-quinquies del medesimo decreto, sono stabilite nella misura del 27 per cento».

6.0.30

GIBIINO

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

(Deroga al patto di stabilità interno per i Comuni colpiti dal sisma)

1. Al fine di agevolare la ripresa delle attività e consentire l'attuazione dei piani per la ricostruzione per il ripristino dei danni causati dagli eccezionali eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, gli obiettivi del patto di stabilità dei Comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012 n.122 e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n.83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.134, sono migliorati in modo da determinare effetti negativi sull'indebitamento netto per un importo complessivo, riferito a ciascuno anno, di euro 40 milioni di euro per i comuni della regione Emilia-Romagna e di euro 5 milioni di euro per i comuni di ciascuna delle regioni Lombardia e Veneto. Alla compensazione dei conseguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica recati dal presente comma, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2013 e per l'anno 2014, si provvede mediante corrispondente utilizzo della dotazione del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n.189.

2. Per gli anni 2013 e 2014 gli obiettivi del patto di stabilità interno dei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n.122, e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n.83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.134, sono ridotti con le procedure previste per il patto regionale verticale, disciplinato dai commi 138 e 140 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n.220, nei limiti degli importi previsti al comma 1. Ai fini dell'at-

tuazione della presente disposizione le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto nel ridurre gli obiettivi dei comuni non peggiorano contestualmente il proprio obiettivo di patto. I maggiori spazi finanziari concessi ai comuni possono essere utilizzati per le finalità di cui al comma 1, anche per sostenere spese correnti».

6.0.31.

CROSIO, DAVICO, ARRIGONI

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Deroga al patto di stabilità interno per i Comuni e le Province colpiti dal sisma)

1. Al fine di agevolare la ripresa delle attività e consentire l'attuazione dei piani per la ricostruzione per il ripristino dei danni causati dagli eccezionali eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, gli obiettivi del patto di stabilità dei Comuni e delle Province individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2012, n.122, e dall'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n.83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.134, sono migliorati in modo da determinare effetti negativi sull'indebitamento netto per un importo complessivo, riferito a ciascuno anno, di 50 milioni di euro per i comuni e le province della regione Emilia-Romagna e di 5 milioni di euro per i comuni e le province di ciascuna delle regioni Lombardia e Veneto. Alla compensazione dei conseguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica recati dal presente comma, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2013 e per l'anno 2014, si provvede mediante.

2. Per gli anni 2013 e 2014 gli obiettivi del patto di stabilità interno dei comuni e delle province individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n.122, e dall'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n.83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.134, sono ridotti con le procedure previste per il patto regionale verticale, disciplinato dai commi 138 e 140 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n.220, nei limiti degli importi previsti al comma 1. Ai fini dell'attuazione della presente disposizione le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto nel ridurre gli obiettivi dei comuni e delle province non peggiorano contestualmente il proprio obiettivo di patto. I maggiori spazi finanziari concessi ai comuni e alle province possono es-

sere utilizzati per le finalità di cui al comma 1, anche per sostenere spese correnti».

6.0.32.

GIBIINO

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Assunzioni di personale)

1. Il comma 8 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135, è sostituito dal seguente:

"8. Per le strette finalità connesse alla situazione emergenziale prodottasi a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012, per le annualità dal 2012 al 2015 è autorizzata l'assunzione con contratti di lavoro flessibile, con scadenza non oltre il 31 dicembre 2015, da parte dei comuni colpiti dal sisma individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n.122, e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n.83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.134, da parte della struttura commissariale istituita presso la regione Emilia-Romagna, ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 del citato decreto-legge, e delle prefetture delle province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia, nel rispetto dei limiti delle risorse previste nel comma 9 del presente articolo. Nei limiti delle risorse impiegate per le assunzioni destinate ai comuni, non operano i vincoli assunzionali di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.296, e di cui al comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122. Le assunzioni di cui al precedente periodo sono effettuate dalle unioni di comuni, o, ove non costituite, dai Comuni, con facoltà di attingere dalle graduatorie, anche per le assunzioni a tempo indeterminato, approvate dai comuni costituenti le unioni medesime e vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, garantendo in ogni caso il rispetto dell'ordine di collocazione dei candidati nelle medesime graduatorie. L'assegnazione delle risorse finanziarie per le assunzioni tra le diverse regioni è effettuata in base al riparto di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 luglio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n.156 del 6 lu-

glio 2012. Il riparto delle unità di personale assunte con contratti flessibili è attuato nel rispetto delle seguenti percentuali: l'80 per cento alle unioni dei comuni o, ove non costituite, ai comuni, il 16 per cento alla struttura commissariale e il 4 per cento alle prefetture. Il riparto fra i comuni interessati nonché, per la regione Emilia-Romagna, tra i comuni e la struttura commissariale, avviene previa intesa tra le unioni ed i commissari delegati. I comuni non ricompresi in unioni possono stipulare apposite convenzioni con le unioni per poter attivare la presente disposizione".

2. Il comma 9 dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni,, dalla legge 7 agosto 2012, n.135, è così sostituito:

"9. Agli oneri derivanti dal comma 8, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, nell'ambito della quota assegnata a ciascun Presidente di regione e con i seguenti limiti: euro 3.750.000 per l'anno 2012, euro 20.000.000 per l'anno 2013, euro 20.000.000 per l'anno 2014 ed euro 15.000.000 per l'anno 2015. Le somme non impegnate entro il termine di un esercizio, dall'anno 2012 all'anno 2014, sono reimpiegate in quello successivo, ad integrazione delle quote annuali sopra fissate".

3. L'ultimo periodo del comma 5, dell'articolo 1, decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n.122, è così sostituito: "A tal fine, i Presidenti delle regioni possono costituire apposita struttura commissariale, composta da personale dipendente delle pubbliche amministrazioni in posizione di comando o distacco, nel limite di quindici unità, i cui oneri sono posti a carico delle risorse assegnate nell'ambito della ripartizione del Fondo, di cui all'articolo 2".

4. I Commissari delegati di cui al decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, sono autorizzati a riconoscere, con decorrenza 1° agosto 2012 e sino alla scadenza dello stato di emergenza, alle unità lavorative, compresi i titolari di posizione organizzativa, alle dipendenze della regione, degli enti locali e loro forme associative del rispettivo ambito di competenza territoriale, il compenso per prestazioni di lavoro straordinario reso e debitamente documentato per l'espletamento delle attività conseguenti allo stato di emergenza. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede nell'ambito e nei limiti delle risorse del Fondo per la ricostruzione di cui all'art. 2, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122».

6.0.33

BULGARELLI, GAMBARO, MUSSINI, MONTEVECCHI

*Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:***«Art. 6-bis.***(Assunzioni di personale)*

1. Il comma 8 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è sostituito dal seguente:

«8. Per le strette finalità connesse alla situazione emergenziale prodottasi a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012, per le annualità dal 2012 al 2015 è autorizzata l'assunzione con contratti di lavoro flessibile, con scadenza non oltre il 31 dicembre 2015, da parte dei comuni colpiti dal sisma individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012 n. 122 e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, da parte della struttura commissariale istituita presso la regione Emilia-Romagna, ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 del citato decreto-legge, e delle prefetture delle province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia, nel rispetto dei limiti delle risorse previste nel comma 9 del presente articolo. Ciascun contratto di lavoro flessibile, fermi restando i limiti e la scadenza sopra fissati, può essere prorogato più volte. Nei limiti delle risorse impiegate per le assunzioni destinate ai comuni, non operano i vincoli assunzionali di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e di cui al comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Le assunzioni di cui al precedente periodo sono effettuate dalle unioni di comuni, o, ove non costituite, dai Comuni, con facoltà di attingere dalle graduatorie, anche per le assunzioni a tempo indeterminato, approvate dai comuni costituenti le unioni medesime e vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, garantendo in ogni caso il rispetto dell'ordine di collocazione dei candidati nelle medesime graduatorie. L'assegnazione delle risorse finanziarie per le assunzioni tra le diverse regioni è effettuata in base al riparto di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 luglio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 156 del 6 luglio 2012. il riparto

delle unità di personale assunte con contratti flessibili è attuato nel rispetto delle seguenti percentuali: il 80 per cento alle unioni dei comuni o, ove non costituite, ai comuni, il 16 per cento alla struttura commissariale e il 4 per cento alle prefetture. Il riparto fra i comuni interessati nonché, per la regione Emilia-Romagna, tra i comuni e la struttura commissariale, avviene previa intesa tra le unioni ed i commissari delegati. I comuni non ricompresi in unioni possono stipulare apposite convenzioni con le unioni per poter attivare la presente disposizione».

2. Il comma 9 dell'articolo 3-bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è così sostituito:

«9. Agli oneri derivanti dal comma 8, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, nell'ambito della quota assegnata

a ciascun Presidente di regione e con i seguenti limiti: euro 3.750.000 per l'anno 2012, euro 20.000.000 per l'anno 2013, euro 20.000.000 per l'anno 2014 ed euro 15.000.000 per l'anno 2015. Le somme non impegnate entro il termine di un esercizio, dall'anno 2012 all'anno 2014, sono reimpiegate in quello successivo, ad integrazione delle quote annuali sopra fissate».

3. L'ultimo periodo del comma 5, dell'articolo 1, decreto-legge 6 modificazioni dalla legge 1° agosto 2012 n. 122, è così sostituito: «A tal fine, i Presidenti delle regioni possono costituire apposita struttura commissariale, composta da personale dipendente delle pubbliche amministrazioni in posizione di comando o distacco, nel limite di quindici unità, i cui oneri sono posti a carico delle risorse assegnate nell'ambito della ripartizione del Fondo, di cui all'articolo 2».

4. I Commissari delegati di cui al decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, sono autorizzati a riconoscere, con decorrenza 1 agosto 2012 e sino alla scadenza dello stato di emergenza, alle unità lavorative, compresi i titolari di posizione organizzativa, alle dipendenze della regione, degli enti locali e loro forme associative del rispettivo ambito di competenza territoriale, il compenso per prestazioni di lavoro straordinario reso e debitamente documentato per l'espletamento delle attività conseguenti allo stato di emergenza. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede nell'ambito e nei limiti delle risorse del Fondo per la ricostruzione di cui all'art. 2, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012, n. 122».

6.0.34 (testo 2)

VACCARI, CALEO, FILIPPI, BERTUZZI, BROGLIA, COLLINA, RITA GHEDINI, GUERRA, LO GIUDICE, MIGLIAVACCA, PAGLIARI, PIGNEDOLI, PUGLISI, SANGALLI, DE PETRIS, GIOVANARDI, CERVellini

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Assunzioni di personale)

1. All'articolo 3-bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 8 è sostituito dal seguente:

"8. Per le strette finalità connesse alla situazione emergenziale prodottasi a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012, per le annualità dal 2012 al 2015 è autorizzata l'assunzione con contratti di lavoro flessibile, con scadenza non oltre il 31 dicembre 2015, da parte dei comuni colpiti dal sisma individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012 n. 122 e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, da parte della struttura commissariale istituita presso la regione Emilia-Romagna, ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 del citato decreto-legge, e delle prefetture delle province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia, nel rispetto dei limiti delle risorse previste nel comma 9 del presente articolo. Ciascun contratto di lavoro flessibile, fermi restando i limiti e la scadenza sopra fissati, può essere prorogato più volte. Nei limiti delle risorse impiegate per le assunzioni destinate ai comuni, non operano i vincoli assunzionali di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e di cui al comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Le assunzioni di cui al precedente periodo sono effettuate dalle unioni di comuni, o, ove non costituite, dai Comuni, con facoltà di attingere dalle graduatorie, anche per le assunzioni a tempo indeterminato, approvate dai comuni costituenti le unioni medesime e vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, garantendo in ogni caso il rispetto dell'ordine di collocazione dei candidati nelle medesime graduatorie. L'assegnazione delle risorse finan-

ziarie per le assunzioni tra le diverse regioni è effettuata in base al riparto di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 del 6 luglio 2012. Il riparto delle unità di personale assunte con contratti flessibili è attuato nel rispetto delle seguenti percentuali: il 80% alle unioni dei comuni o, ove non costituite, ai comuni, il 16 per cento alla struttura commissariale e il 4% alle prefetture. Il riparto fra i comuni interessati nonché, per la regione Emilia-Romagna, tra i comuni e la struttura commissariale, avviene previa intesa tra le unioni ed i commissari delegati. I comuni non ricompresi in unioni possono stipulare apposite convenzioni fra loro e con le unioni per poter attivare la presente disposizione."

b) il comma 9 è sostituito dal seguente:

"9. Agli oneri derivanti dal comma 8, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, nell'ambito della quota assegnata a ciascun Presidente di regione e con i seguenti limiti: euro 20.000.000 per l'anno 2013, euro 20.000.000 per l'anno 2014 ed euro 15.000.000 per l'anno 2015. Le somme non impegnate entro il termine di un esercizio, dall'anno 2012 all'anno 2014, sono reimpiegate in quello successivo, ad integrazione delle quote annuali sopra fissate."

2. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012 n. 122, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:

"A tal fine, i Presidenti delle regioni possono costituire apposita struttura commissariale, composta da personale dipendente delle pubbliche amministrazioni in posizione di comando o distacco, nel limite di quindici unità, i cui oneri sono posti a carico delle risorse assegnate nell'ambito della ripartizione del Fondo, di cui all'articolo 2."

3. I Commissari delegati di cui al decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, sono autorizzati a riconoscere, con decorrenza 1° agosto 2012 e sino alla scadenza dello stato di emergenza, alle unità lavorative, compresi i titolari di posizione organizzativa, alle dipendenze della regione, degli enti locali e loro forme associative del rispettivo ambito di competenza territoriale, il compenso per prestazioni di lavoro straordinario reso e debitamente documentato per l'espletamento delle attività conseguenti allo stato di emergenza. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede nell'ambito e nei limiti delle risorse del Fondo per la ricostruzione di cui all'art. 2, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012, n. 122."

4. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 65 milioni di euro per gli anni 2013, 2014 e 2015 si provvede mediante i risparmi di spesa di cui al comma 5.

5. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 5 del decreto legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le amministrazioni centrali dello Stato, provvedono ad una ulteriore riduzione della spesa in termini di saldo netto da finanziare ed indebitamento netto corrispondente agli importi indicati nell'allegato n. 1.

6. Nelle more della definizione degli interventi correttivi di cui al comma 5, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibile, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, un ammontare di spesa pari a quanto indicato nell'allegato 1.

7. I Ministri competenti propongono, entro il 30 settembre 2013, gli interventi correttivi necessari per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 5. Il Ministro dell'economia e delle finanze verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dai suddetti interventi, ai fini del rispetto degli obiettivi di cui al medesimo comma. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al presente comma non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto assegnati ai sensi del comma 5, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e, con apposito provvedimento, dispone la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, a valere sulle risorse accantonate di cui al citato comma 6.

6.0.34

VACCARI, CALEO, FILIPPI, BERTUZZI, BROGLIA, COLLINA, RITA GHEDINI, GUERRA, LO GIUDICE, MIGLIAVACCA, PAGLIARI, PIGNEDOLI, PUGLISI, SANGALLI, DE PETRIS, GIOVANARDI, CERVELLINI

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Assunzioni di personale)

1. All'articolo 3-*bis* del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 8 è sostituito dal seguente:

"8. Per le strette finalità connesse alla situazione emergenziale prodottasi a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012, per le annualità dal 2012 al 2015 è autorizzata l'assunzione con contratti di lavoro flessibile, con scadenza non oltre il 31 dicembre 2015, da parte dei comuni colpiti dal sisma individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012 n. 122 e dall'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, da parte della struttura commissariale istituita presso la regione Emilia-Romagna, ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 del citato decreto-legge, e delle prefetture delle province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia, nel rispetto dei limiti delle risorse previste nel comma 9 del presente articolo. Ciascun contratto di lavoro flessibile, fermi restando i limiti e la scadenza sopra fissati, può essere prorogato più volte. Nei limiti delle risorse impiegate per le assunzioni destinate ai comuni, non operano i vincoli assunzionali di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e di cui al comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Le assunzioni di cui al precedente periodo sono effettuate dalle unioni di comuni, o, ove non costituite, dai Comuni, con facoltà di attingere dalle graduatorie, anche per le assunzioni a tempo indeterminato, approvate dai comuni costituenti le unioni medesime e vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, garantendo in ogni caso il rispetto dell'ordine di collocazione dei candidati nelle medesime graduatorie. L'assegnazione delle risorse finanziarie per le assunzioni tra le diverse regioni è effettuata in base al riparto di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 luglio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 156 del 6 luglio 2012. Il riparto delle unità di personale assunte con contratti flessibili è attuato nel rispetto delle seguenti percentuali: l'80 per cento alle unioni dei comuni o, ove non costituite, ai comuni, il 16 per cento alla struttura commissariale e

il 4 per cento alle prefetture. Il riparto fra i comuni interessati nonché, per la regione Emilia-Romagna, tra i comuni e la struttura commissariale, avviene previa intesa tra le unioni ed i commissari delegati. I comuni non ricompresi in unioni possono stipulare apposite convenzioni con le unioni per poter attivare la presente disposizione".

b) il comma 9 è sostituito dal seguente:

"9. Agli oneri derivanti dal comma 8, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, nell'ambito della quota assegnata a ciascun Presidente di regione e con i seguenti limiti: euro 20.000.000 per l'anno 2013, euro 20.000.000 per l'anno 2014 ed euro 15.000.000 per l'anno 2015. Le somme non impegnate entro il termine di un esercizio, dall'anno 2012 all'anno 2014, sono reimpiegate in quello successivo, ad integrazione delle quote annuali sopra fissate".

2. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012 n. 122, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "A tal fine, i Presidenti delle regioni possono costituire apposita struttura commissariale, composta da personale dipendente delle pubbliche amministrazioni in posizione di comando o distacco, nel limite di quindici unità, i cui oneri sono posti a carico delle risorse assegnate nell'ambito della ripartizione del Fondo, di cui all'articolo 2".

3. I Commissari delegati di cui al decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, sono autorizzati a riconoscere, con decorrenza 1° agosto 2012 e sino alla scadenza dello stato di emergenza, alle unità lavorative, compresi i titolari di posizione organizzativa, alle dipendenze della regione, degli enti locali e loro forme associative del rispettivo ambito di competenza territoriale, il compenso per prestazioni di lavoro straordinario reso e debitamente documentato per l'espletamento delle attività conseguenti allo stato di emergenza. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede nell'ambito e nei limiti delle risorse del Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012, n. 122.

4. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 65 milioni di euro per gli anni 2013, 2014 e 2015 si provvede mediante i risparmi di spesa di cui al comma 5.

5. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 5 del decreto legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le amministrazioni centrali dello Stato, provvedono ad una ulteriore riduzione della spesa in termini di saldo netto da finanziare ed indebitamento netto corrispondente agli importi indicati nell'allegato n. 1.

6. Nelle more della definizione degli interventi correttivi di cui al comma 5, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibile, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, un ammontare di spesa pari a quanto indicato nell'allegato 1.

7. I Ministri competenti propongono, entro il 30 settembre 2013, gli interventi correttivi necessari per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 5. Il Ministro dell'economia e delle finanze verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dai suddetti interventi, ai fini del rispetto degli obiettivi di cui al medesimo comma. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al presente comma non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto assegnati ai sensi del comma 5, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e, con apposito provvedimento, dispone la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, a valere sulle risorse accantonate di cui al citato comma 6».

6.0.35

GIOVANARDI

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Assunzioni di personale)

1. Il comma 8 dell'articolo 3-*bis* del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è sostituito dal seguente:

"8. Per le strette finalità connesse alla situazione emergenziale prodottasi a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012, per le annualità dal 2012 al 2015 è autorizzata l'assunzione con contratti di lavoro flessibile, con scadenza non oltre il 31 dicembre 2015, da parte dei comuni colpiti dal sisma individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012 n. 122 e dall'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, da parte della struttura commissariale istituita presso la regione Emilia-Romagna, ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 del citato decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012 n. 122, e delle prefetture delle province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia, nel rispetto dei limiti delle risorse previste nel comma 9 del presente articolo. Ciascun contratto di lavoro flessibile, fermi restando i limiti e la scadenza sopra fissati, può essere prorogato più volte. Nei limiti delle risorse impiegate per le assunzioni destinate ai comuni, non operano i vincoli assunzionali di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e di cui al comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Le assunzioni di cui al precedente periodo sono effettuate dalle unioni di comuni, o, ove non costituite, dai Comuni, con facoltà di attingere dalle graduatorie, anche per le assunzioni a tempo indeterminato, approvate dai comuni costituenti le unioni medesime e vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, garantendo in ogni caso il rispetto dell'ordine di collocazione dei candidati nelle medesime graduatorie. L'assegnazione delle risorse finanziarie per le assunzioni tra le diverse regioni è effettuata in base al riparto di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 luglio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 156 del 6 luglio 2012. Il riparto delle unità di personale assunte con contratti flessibili è attuato

nel rispetto delle seguenti percentuali: l'80 per cento alle unioni dei comuni o, ove non costituite, ai comuni, il 16 per cento alla struttura commissariale e il 4 per cento alle prefetture. Il riparto fra i comuni interessati nonché, per la regione Emilia-Romagna, tra i comuni e la struttura commissariale, avviene previa intesa tra le unioni ed i commissari delegati. I comuni non ricompresi in unioni possono stipulare apposite convenzioni con le unioni per poter attivare la presente disposizione".

2. Il comma 9 dell'articolo 3-*bis* del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è così sostituito:

"9. Agli oneri derivanti dal comma 8, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, nell'ambito della quota assegnata a ciascun Presidente di regione e con i seguenti limiti: euro 3.750.000 per l'anno 2012, euro 20.000.000 per l'anno 2013, euro 20.000.000 per l'anno 2014 ed euro 15.000.000 per l'anno 2015. Le somme non impegnate entro il termine di un esercizio, dall'anno 2012 all'anno 2014, sono reimpiagate in quello successivo, ad integrazione delle quote annuali sopra fissate".

3. L'ultimo periodo del comma 5, dell'articolo 1, decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è così sostituito: "A tal fine, i Presidenti delle regioni possono costituire apposita struttura commissariale, composta da personale dipendente delle pubbliche amministrazioni in posizione di comando o distacco, nel limite di quindici unità, i cui oneri sono posti a carico delle risorse assegnate nell'ambito della ripartizione del Fondo, di cui all'articolo 2".

4. I Commissari delegati di cui al decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, sono autorizzati a riconoscere, con decorrenza 1 agosto 2012 e sino alla scadenza dello stato di emergenza, alle unità lavorative, compresi i titolari di posizione organizzativa, alle dipendenze della regione, degli enti locali e loro forme associative del rispettivo ambito di competenza territoriale, il compenso per prestazioni di lavoro straordinario reso e debitamente documentato per l'espletamento delle attività conseguenti allo stato di emergenza. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede nell'ambito e nei limiti delle risorse del Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1 agosto 2012, n. 122».

6.0.36

CROSIO, DAVICO, ARRIGONI

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Assunzioni di personale)

1. Il comma 8 dell'articolo 3-bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è sostituito dal seguente:

"8. Per le strette finalità connesse alla situazione emergenziale prodottasi a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012, per le annualità dal 2012 al 2015 è autorizzata l'assunzione con contratti di lavoro flessibile, con scadenza non oltre il 3 dicembre 2015, da parte dei comuni colpiti dal sisma individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012 n. 122 e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, da parte della struttura commissariale istituita presso la regione Emilia-Romagna, ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 del citato decreto-legge, e delle prefetture delle province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia, nel rispetto dei limiti delle risorse previste nel comma 9 del presente articolo. Ciascun contratto di lavoro flessibile, fermi restando i limiti e la scadenza sopra fissati, può essere prorogato più volte. Nei limiti delle risorse impiegate per le assunzioni destinate ai comuni, non operano i vincoli assunzionali di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e di cui al comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78. convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Le assunzioni di cui al precedente periodo sono effettuate dalle unioni di comuni, o, ove non costituite, dai Comuni, con facoltà di attingere dalle graduatorie, anche per le assunzioni a tempo indeterminato. approvate dai comuni costituenti le unioni medesime e vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, garantendo in ogni caso il rispetto dell'ordine di collocazione dei candidati nelle medesime graduatorie. L'assegnazione delle risorse finanziarie per le assunzioni tra le diverse regioni è effettuata in base al riparto di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 luglio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 156 del 6 luglio 2012. Il riparto delle unità di personale assunte con contratti flessibili è attuato nel rispetto

delle seguenti percentuali: l'80 per cento alle unioni dei comuni o, ove non costituite, ai comuni. il 16 per cento alla struttura commissariale e il 4 per cento alle prefetture. Il riparto fra i comuni interessati nonché, per la regione Emilia-Romagna, tra i comuni e la struttura commissariale, avviene previa intesa tra le unioni ed i commissari delegati. I comuni non ricompresi in unioni possono stipulare apposite convenzioni con le unioni per poter attivare la presente disposizione".

2. Il comma 9 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è così sostituito:

"9. Agli oneri derivanti dal comma 8, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, nell'ambito della quota assegnata a ciascun Presidente di regione e con i seguenti limiti: euro 3.750.000 per l'anno 2012, euro 20.000.000 per l'anno 2013, euro 20.000.000 per l'anno 2014 ed euro 15.000.000 per l'anno 2015. Le somme non impegnate entro il termine di un esercizio, dall'anno 2012 all'anno 2014, sono reimpiegate in quello successivo, ad integrazione delle quote annuali sopraffissate".

3. L'ultimo periodo del comma 5, dell'articolo 1, decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012 n. 122, è così sostituito: "A tal fine, i Presidenti delle regioni possono costituire apposita struttura commissariale, composta da personale dipendente delle pubbliche amministrazioni in posizione di comando o distacco, nel limite di quindici unità, i cui oneri sono posti a carico delle risorse assegnate nell'ambito della ripartizione del Fondo, di cui all'articolo 2".

4. I Commissari delegati di cui al decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, sono autorizzati a riconoscere, con decorrenza 1 agosto 2012 e sino alla scadenza dello stato di emergenza, alle unità lavorative, compresi i titolari di posizione organizzativa, alle dipendenze della regione, degli enti locali e loro forme associative del rispettivo ambito di competenza territoriale, il compenso per prestazioni di lavoro straordinario reso e debitamente documentato per l'espletamento delle attività conseguenti allo stato di emergenza. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede nell'ambito e nei limiti delle risorse del Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012, n. 122».

6.0.37

Luigi MARINO, DALLA ZUANNA, Maurizio ROSSI, DI BIAGIO

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:***«Art. 6-bis.***(Assunzioni di personale)*

1. il comma 8 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è sostituito dal seguente:

"8. Per le strette finalità connesse alla situazione emergenziale prodottasi a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012, per le annualità dal 2012 al 2015 è autorizzata l'assunzione con contratti di lavoro flessibile, con scadenza non oltre il 31 dicembre 2015, da parte dei comuni colpiti dal sisma individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012 n. 122 e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, da parte della struttura commissariale istituita presso la regione Emilia-Romagna, ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 del citato decreto-legge, e delle prefetture delle province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia, nel rispetto dei limiti delle risorse previste nel comma 9 del presente articolo. Ciascun contratto di lavoro flessibile, fermi restando i limiti e la scadenza sopra fissati, può essere prorogato più volte. Nei limiti delle risorse impiegate per le assunzioni destinate ai comuni, non operano i vincoli assunzionali di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e di cui al comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Le assunzioni di cui al precedente periodo sono effettuate dalle unioni di comuni, o, ove non costituite, dai Comuni, con facoltà di attingere dalle graduatorie, anche per le assunzioni a tempo indeterminato, approvate dai comuni costituenti le unioni medesime e vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, garantendo in ogni caso il rispetto dell'ordine di collocazione dei candidati nelle medesime graduatorie. L'assegnazione delle risorse finanziarie per le assunzioni tra le diverse regioni è effettuata in base al riparto di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 luglio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 156 del 6 luglio 2012. Il riparto

delle unità di personale assunte con contratti flessibili è attuato nel rispetto delle seguenti percentuali: l'80 per cento alle unioni dei comuni o, ove non costituite, ai comuni, il 16 per cento alla struttura commissariale e il 4 per cento alle prefetture. Il riparto fra i comuni interessati nonché, per la regione Emilia-Romagna, tra i comuni e la struttura commissariale, avviene previa intesa tra le unioni ed i commissari delegati. I comuni non ricompresi in unioni possono stipulare apposite convenzioni con le unioni per poter attivare la presente disposizione".

2. Il comma 9 dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è così sostituito:

"9. Agli oneri derivanti dal comma 8, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, nell'ambito della quota assegnata a ciascun Presidente di regione e con i seguenti limiti: euro 3.750.000 per l'anno 2012, euro 20.000.000 per l'anno 2013, euro 20.000.000 per l'anno 2014 ed euro 15.000.000 per l'anno 2015. Le somme non impegnate entro il termine di un esercizio, dall'anno 2012 all'anno 2014, sono reimpiegate in quello successivo, ad integrazione delle quote annuali sopra fissate".

3. L'ultimo periodo del comma 5, dell'articolo 1, decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è così sostituito: "A tal fine, i Presidenti delle regioni possono costituire apposita struttura commissariale, composta da personale dipendente delle pubbliche amministrazioni in posizione di comando o distacco, nel limite di quindici unità, i cui oneri sono posti a carico delle risorse assegnate nell'ambito della ripartizione del Fondo, di cui all'articolo 2".

4. I Commissari delegati di cui al decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, sono autorizzati a riconoscere, con decorrenza 1° agosto 2012 e sino alla scadenza dello stato di emergenza, alle unità lavorative, compresi i titolari di posizione organizzativa, alle dipendenze della regione, degli enti locali e loro forme associative del rispettivo ambito di competenza territoriale, il compenso per prestazioni di lavoro straordinario reso e debitamente documentato per l'espletamento delle attività conseguenti allo stato di emergenza. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede nell'ambito e nei limiti delle risorse del Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012, n. 122».

6.0.38

GIOVANARDI

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Interventi in comuni limitrofi)

1. Gli interventi per l'assistenza alla popolazione e gli interventi previsti, ripettivamente, all'articolo 1 e all'articolo 4 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, possono essere ammessi anche in Comuni diversi da quelli identificati ai sensi dell'articolo 1 del medesimo decreto-legge e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ma ad essi limitrofi, ove risulti l'esistenza di un nesso causale tra danni subiti ed eventi sismici.

2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, si provvede a valere sui risparmi spese di cui al comma 3.

3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi, e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte capitale e agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente a decorrere dall'anno 2013, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 10 milioni di euro per l'anno 2013 e a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 15 ottobre di ciascun anno a decorrere dal 2013 verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi correttivi di cui al comma 2, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma. A seguito della verifica, gli interventi correttivi di cui al comma 2 predisposti dai singoli Ministri e i relativi importi sono inseriti in un apposita tabella allegata alla legge di stabilità. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al comma 2 non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e con il disegno di legge di stabilità è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, necessarie a ga-

rantire il rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al comma 2, nonché tutte le modificazioni legislative eventualmente ritenute indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma».

6.0.39

VACCARI, CALEO, FILIPPI, BERTUZZI, BROGLIA, COLLINA, RITA GHEDINI, GUERRA, LO GIUDICE, MIGLIAVACCA, PAGLIARI, PIGNEDOLI, PUGLISI, SANGALLI, DE PETRIS, GIOVANARDI, CERVellini

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Interventi in comuni limitrofi)

1. Gli interventi per l'assistenza alla popolazione e gli interventi previsti, rispettivamente, all'articolo 1 e all'articolo 4 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, possono essere ammessi anche in Comuni diversi da quelli identificati ai sensi dell'articolo 1 del medesimo decreto-legge e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ma ad essi limitrofi, ove risulti l'esistenza di un nesso causale tra danni subiti ed eventi sismici.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 50 milioni di euro per gli anni 2013 e 2014 si provvede mediante i risparmi di spesa di cui al comma 3.

3. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 5 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le amministrazioni centrali dello Stato, provvedono ad una ulteriore riduzione della spesa in termini di saldo netto da finanziare ed indebitamento netto corrispondente agli importi indicati nell'allegato n. 1.

4. Nelle more della definizione degli interventi correttivi di cui al comma 3, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibile, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, un ammontare di spesa pari a quanto indicato nell'allegato 1.

5. I Ministri competenti propongono, entro il 30 settembre 2013, gli interventi correttivi necessari per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dai suddetti interventi, ai

fini del rispetto degli obiettivi di cui al medesimo comma. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al presente comma non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto assegnati ai sensi del comma 3, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e, con apposito provvedimento, dispone la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, a valere sulle risorse accantonate di cui al citato comma 4.

ALLEGATO 1
(articolo 6-bis, comma 3)

Riduzioni di spesa dei Ministeri (milioni di euro)

Ministeri	Saldo netto da finanziare			Indebitamento netto		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Ministero dell'economia e delle finanze	25,0	25,0	-	25,0	25,0	-
Ministero dello sviluppo economico	5,0	5,0	-	5,0	5,0	-
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	3,0	3,0	-	3,0	3,0	-
Ministero della giustizia	-	-	-	-	-	-
Ministero degli affari esteri	2,0	2,0	-	2,0	2,0	-
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca	-	-	-	-	-	-
Ministero dell'interno	-	-	-	-	-	-
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	-	-	-	-	-	-
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	5,0	5,0	-	5,0	5,0	-
Ministero della difesa	10,0	10,0	-	10,0	10,0	-
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali	-	-	-	-	-	-
Ministero per i beni e le attività culturali	-	-	-	-	-	-
Ministero della salute	-	-	-	-	-	-
TOTALE	50,0	50,0	-	50,0	50,0	-

6.0.40

GIBINO

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Interventi in comuni limitrofi)

1. Gli interventi per l'assistenza alla popolazione e gli interventi previsti, rispettivamente, all'articolo 1 e all'articolo 4 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, sono ammessi anche in Comuni diversi da quelli identificati ai sensi dell'articolo 1 del medesimo decreto-legge e dall'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ma ad essi limitrofi, ove risulti l'esistenza di un nesso causale tra danni subiti ed eventi sismici».

6.0.41

BULGARELLI, CIOFFI, SCIBONA, BLUNDO, CIAMPOLILLO, NUGNES, LUCIDI, MARTELLI, MORONESE, GAMBARO, MUSSINI, MONTEVECCHI

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Arti. 6-bis.

(Interventi in comuni limitrofi)

1. Gli interventi per l'assistenza alla popolazione e gli interventi previsti, rispettivamente, all'articolo 1 e all'articolo 4 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2012, n. 122, possono essere ammessi anche in Comuni diversi da quelli identificati ai sensi dell'articolo 1 del medesimo decreto-legge e dall'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ma ad essi limitrofi, ove risulti l'esistenza di un nesso causale tra danni subiti ed eventi sismici».

6.0.42

Luigi MARINO, DALLA ZUANNA, Maurizio ROSSI, DI BIAGIO

*Dopo l'articolo 6, è aggiunto il seguente:***«Art. 6-bis.***(Interventi in comuni limitrofi)*

1. Gli interventi per l'assistenza alla popolazione e gli interventi previsti, ripettivamente, all'articolo 1 e all'articolo 4 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2012, n. 122, possono essere ammessi anche in Comuni diversi da quelli identificati ai sensi dell'articolo 1 del medesimo decreto-legge e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ma ad essi limitrofi, ove risulti l'esistenza di un nesso causale tra danni subiti ed eventi sismici».

6.0.43

CROSIO, DAVICO, ARRIGONI

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:***«Art. 6-bis.***(Interventi in comuni limitrofi)*

1. Gli interventi per l'assistenza alla popolazione e gli interventi previsti, ripettivamente, all'articolo 1 e all'articolo 4 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, possono essere ammessi anche in Comuni diversi da quelli identificati ai sensi dell'articolo 1 del medesimo decreto-legge e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ma ad essi limitrofi, ove risulti l'esistenza di un nesso causale tra danni subiti ed eventi sismici».

6.0.44

VACCARI, CALEO, FILIPPI, BERTUZZI, BROGLIA, COLLINA, Rita GHEDINI, GUERRA, LO GIUDICE, MIGLIAVACCA, PAGLIARI, PIGNEDOLI, PUGLISI, SANGALLI, DE PETRIS, GIOVANARDI, CERVELLINI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Requisito della residenza anagrafica per l'accesso ai contributi)

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 3, comma 1, lettera *b*) del Protocollo d'Intesa del 4 ottobre 2012 sottoscritto tra il Ministro dell'economia e finanze e i Presidenti delle Regioni in qualità di Commissari delegati, in merito al requisito della residenza anagrafica, è possibile accedere al finanziamento anche qualora il conduttore non possieda tale requisito oppure l'immobile risulti domicilio per lavoratori, purché il contratto di affitto sia stato regolarmente registrato in una data antecedente alla data del sisma e siano state rispettate le comunicazioni alle autorità competenti sull'identità delle persone.

2. Ai fini dell'applicazione dall'articolo 3, comma 1, lettera *b*) del Protocollo d'Intesa del 4 ottobre 2012 sottoscritto tra il Ministro dell'economia e finanze e i Presidenti delle Regioni in qualità di Commissari delegati, in merito al requisito della residenza anagrafica, è possibile accedere al finanziamento anche qualora il proprietario alla data del sisma non risulti residente anagraficamente nell'immobile danneggiato poiché ospitato in una struttura socio-sanitaria nella quale aveva spostato temporaneamente la residenza.

3. Ai maggiori oneri di cui al commi 1, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2013, e per l'anno 2014 si provvede mediante i risparmi di spesa di cui al presente comma. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 5 del decreto legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le amministrazioni centrali dello Stato, provvedono ad una ulteriore riduzione della spesa in termini di saldo netto da finanziare ed indebitamento netto corrispondente agli importi indicati nell'allegato n. 1.

4. Nelle more della definizione degli interventi correttivi di cui al comma 3, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibile, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, un ammontare di spesa pari a quanto indicato nell'allegato 1.

5. I Ministri competenti propongono, entro il 30 settembre 2013, gli interventi correttivi necessari per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze verifica gli effetti fi-

nanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dai suddetti interventi, ai fini del rispetto degli obiettivi di cui al medesimo comma. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al presente comma non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto assegnati ai sensi del comma 3, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e, con apposito provvedimento, dispone la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, a valere sulle risorse accantonate di cui al citato comma 4.

ALLEGATO 1
(articolo 6-bis, comma 3)

Riduzioni di spesa dei Ministeri (milioni di euro)

Ministeri	Saldo netto da finanziare			Indebitamento netto		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Ministero dell'economia e delle finanze	30,0	30,0	-	30,0	30,0	-
Ministero dello sviluppo economico	5,0	5,0	-	5,0	5,0	-
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	3,0	3,0	-	3,0	3,0	-
Ministero della giustizia	-	-	-	-	-	-
Ministero degli affari esteri	2,0	2,0	-	2,0	2,0	-
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca	-	-	-	-	-	-
Ministero dell'interno	-	-	-	-	-	-
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	-	-	-	-	-	-
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	5,0	5,0	-	5,0	5,0	-
Ministero della difesa	15,0	15,0	-	15,0	15,0	-
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali	-	-	-	-	-	-
Ministero per i beni e le attività culturali	-	-	-	-	-	-
Ministero della salute	-	-	-	-	-	-
TOTALE	60,0	60,0	-	60,0	60,0	-

6.0.45

BULGARELLI, CIOFFI, SCIBONA, BLUNDO, CIAMPOLILLO, NUGNES, LUCIDI, MARTELLI, MORONESE, GAMBARO, MUSSINI, MONTEVECCHI

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Requisito della residenza anagrafica per l'accesso ai contributi)

1. Ai fini dell'applicazione dall'articolo 3, comma 1, lettera *b*), del Protocollo d'Intesa del 4 ottobre 2012 sottoscritto tra il Ministro dell'economia e finanze e i Presidenti delle Regioni in qualità di Commissari delegati, in merito al requisito della residenza anagrafica, è possibile accedere al finanziamento anche qualora il conduttore non possieda tale requisito oppure l'immobile risulti domicilio per lavoratori, purché il contratto di affitto sia stato regolarmente registrato in una data antecedente alla data del sisma e siano state rispettate le comunicazioni alle autorità competenti sull'identità delle persone.

2. Ai fini dell'applicazione dall'articolo 3, comma 1, lettera *b*), del Protocollo d'Intesa del 4 ottobre 2012 sottoscritto tra il Ministro dell'economia e finanze e i Presidenti delle Regioni in qualità di Commissari delegati, in merito al requisito della residenza anagrafica, è possibile accedere al finanziamento anche qualora il proprietario alla data del sisma non risulti residente anagraficamente nell'immobile danneggiato poichè ospitato in una struttura socio-sanitaria nella quale aveva spostato temporaneamente la residenza».

6.0.46

GIOVANARDI

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Requisito della residenza anagrafica per l'accesso ai contributi)

1. Ai fini dell'applicazione dall'articolo 3, comma 1, lettera *b*) del Protocollo d'Intesa del 4 ottobre 2012 sottoscritto tra il Ministro dell'economia e finanze e i Presidenti delle Regioni in qualità di Commissari delegati, in merito al requisito della residenza anagrafica, è possibile accedere al finanziamento anche qualora il conduttore non possieda tale requisito oppure l'immobile risulti domicilio per lavoratori, purché il contratto di affitto sia stato regolarmente registrato in una data antecedente alla data

del sisma e siano state rispettate le comunicazioni alle autorità competenti sull'identità delle persone».

6.0.47

CROSIO, DAVICO, ARRIGONI

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Requisito della residenza anagrafica per l'accesso ai contributi)

1. Ai fini dell'applicazione dall'articolo 3, comma 1, lettera *b*) del Protocollo d'Intesa del 4 ottobre 2012 sottoscritto tra il Ministro dell'economia e finanze e i Presidenti delle Regioni in qualità di Commissari delegati, in merito al requisito della residenza anagrafica, è possibile accedere al finanziamento anche qualora il conduttore non possieda tale requisito oppure l'immobile risulti domicilio per lavoratori, purché il contratto di affitto sia stato regolarmente registrato in una data antecedente alla data del sisma e siano state rispettate le comunicazioni alle autorità competenti sull'identità delle persone.

2. Ai fini dell'applicazione dall'articolo 3, comma 1, lettera *b*) del Protocollo d'Intesa del 4 ottobre 2012 sottoscritto tra il Ministro dell'economia e finanze e i Presidenti delle Regioni in qualità di Commissari delegati, in merito al requisito della residenza anagrafica, è possibile accedere al finanziamento anche qualora il proprietario alla data del sisma non risulti residente anagraficamente nell'immobile danneggiato poiché ospitato in una struttura socio-sanitaria nella quale aveva spostato temporaneamente la residenza».

6.0.48

Luigi MARINO, DALLA ZUANNA, Maurizio ROSSI, DI BIAGIO

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Requisito della residenza anagrafica per l'accesso ai contributi)

1. Ai fini dell'applicazione dall'articolo 3, comma 1, lettera *b*) del Protocollo d'Intesa del 4 ottobre 2012 sottoscritto tra il Ministro dell'economia e finanze e i Presidenti delle Regioni in qualità di Commissari de-

legati, in merito al requisito della residenza anagrafica, è possibile accedere al finanziamento anche qualora il conduttore non possieda tale requisito oppure l'immobile risulti domicilio per lavoratori, purché il contratto di affitto sia stato regolarmente registrato in una data antecedente alla data del sisma e siano state rispettate le comunicazioni alle autorità competenti sull'identità delle persone.

2. Ai fini dell'applicazione dall'articolo 3, comma 1, lettera *b*) del Protocollo d'Intesa del 4 ottobre 2012 sottoscritto tra il Ministro dell'economia e finanze e i Presidenti delle Regioni in qualità di Commissari delegati, in merito al requisito della residenza anagrafica, è possibile accedere al finanziamento anche qualora il proprietario alla data del sisma non risulti residente anagraficamente nell'immobile danneggiato poiché ospitato in una struttura socio-sanitaria nella quale aveva spostato temporaneamente la residenza».

6.0.49

GIBINO

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Requisito della residenza anagrafica per l'accesso ai contributi)

1. Ai fini dell'applicazione dall'articolo 3, comma 1, lettera *b*) del Protocollo d'intesa del 4 ottobre 2012 sottoscritto tra il Ministro dell'economia e finanze e i Presidenti delle Regioni in qualità di Commissari delegati, in merito al requisito della residenza anagrafica, è possibile accedere al finanziamento anche qualora il conduttore non possieda tale requisito oppure l'immobile risulti domicilio per lavoratori, purché il contratto di affitto sia stato regolarmente registrato in una data antecedente alla data del sisma e siano state rispettate le comunicazioni alle autorità competenti sull'identità delle persone».

6.0.50

BULGARELLI, GAMBARO, MUSSINI, MONTEVECCHI

*Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:***«Art. 6-bis.***(Finanziamento agevolato)*

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano:

a) ai titolari di reddito di impresa che, limitatamente ai danni subiti in relazione alla attività di impresa, hanno i requisiti per accedere ai contributi di cui all'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012 n. 122, ovvero all'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e all'articolo 67-octies, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134;

b) ai titolari di reddito di lavoro autonomo, nonché agli esercenti attività agricole di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, se dotati dei requisiti per accedere, limitatamente ai danni subiti in relazione alle attività dagli stessi rispettivamente svolte, ai contributi di cui all'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012 n. 122, ovvero all'articolo 3-bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e all'articolo 67-octies, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134;

c) ai titolari di reddito di impresa, agli esercenti attività agricole di cui all'articolo 4 del D.P.R. n. 633 del 1972, nonché ai titolari di reddito di lavoro autonomo, che hanno sede operativa ovvero domicilio fiscale, nonché il proprio mercato di riferimento nei comuni di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012 pubblicato sulla GU del 6 giugno 2012, n. 130, diversi in ogni caso da quelli che hanno i requisiti per accedere ai contributi di cui alle precedenti lettere a) e b), che possano asseverare, sulla base dei dati relativi all'attività produttiva o al reddito conseguito, di avere subito un danno economico diretto, causalmente conseguente agli eventi sismici del maggio 2012 che ha comportato alternativamente:

1) una diminuzione del fatturato al 31 dicembre 2012 superiore al 20 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente per il calo dell'attività produttiva o per la sua sospensione parziale o totale;

2) un utilizzo di strumenti di sostegno al reddito per fronteggiare il calo di attività conseguente al sisma, quali cassa integrazione guadagni ordinaria, cassa integrazione straordinaria e in deroga, oppure riduzione di

personale conseguente al sisma rispetto alla dotazione di personale occupato al 30 aprile 2012;

3) la determinazione di un reddito d'impresa o di lavoro autonomo, per l'anno 2012, inferiore di oltre il 20 per cento rispetto all'anno 2011.

2. I soggetti di cui al comma 1 che abbiano già richiesto finanziamenti ai sensi dell'articolo 11, comma 7, del decreto-legge n. 174 convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, possono richiedere i finanziamenti di cui al presente articolo per far fronte a pagamenti dovuti dal 1° dicembre 2012 al 31 dicembre 2013 non espressamente ammessi dal predetto articolo 11, comma 7.

3. I soggetti di cui al comma 1 effettuano entro il 31 dicembre 2013, senza applicazione di sanzioni e interessi, i pagamenti dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, comprese le somme da corrispondere per ravvedimenti operosi o dilazioni di pagamento accordate dagli Enti preposti, sospesi ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012 pubblicato sulla G.U. del 6 giugno 2012 n. 130 e del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 agosto 2012 pubblicato sulla G.U. del 30 agosto 2012 n. 202, e dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012 n. 122, nonché quelli dovuti dal 1° dicembre 2012 al 31 dicembre 2013.

4. Per i pagamenti di cui al comma 3, i soggetti di cui al comma 1 possono chiedere ai soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti nei territori di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, un finanziamento assistito dalla garanzia dello Stato, della durata massima di due anni. A tale fine i predetti soggetti finanziatori possono contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione tra la Cassa depositi e prestiti S.p.A. e l'Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, nel rispetto del limite massimo di cui all'articolo 11, comma 7, del decreto-legge n. 174 convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

5. Le garanzie dello Stato di cui al comma 4 sono concesse con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, che ne definiscono i criteri e le modalità di operatività. Tali garanzie sono elencate nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

6. Entro il 29 novembre 2013 i soggetti di cui al comma 1, lettere a) e b), per accedere al finanziamento presentano ai soggetti finanziatori:

a) una autodichiarazione, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesta il possesso dei requisiti per accedere ai contributi di cui all'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, ovvero di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e all'articolo 67-octies, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

b) copia del modello di cui al comma 13, presentato telematicamente all'Agenzia delle entrate, nonché della ricevuta che ne attesta la corretta trasmissione.

7. Entro il 29 novembre 2013 i soggetti di cui al comma 1, lettera c), per accedere al finanziamento presentano:

a) ai soggetti finanziatori ed ai Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, nella loro qualità di Commissari delegati, una perizia asseverata che attesti la ricorrenza delle condizioni di cui al comma 1, lettera c), nonché l'ammontare previsto della riduzione dei redditi da attività d'impresa, agricola, da lavoro autonomo attribuibile agli effetti del sisma del maggio 2012;

b) ai soggetti finanziatori, copia del modello di cui al comma 13, presentato telematicamente all'Agenzia delle entrate, nonché della ricevuta che ne attesta la corretta trasmissione.

8. Ai fini del rispetto del termine del 31 dicembre 2013, di cui al comma 3, i soggetti di cui ai commi 6 e 7 presentano ai soggetti finanziatori i modelli di pagamento entro il 13 dicembre 2013, salvo diversa indicazione fornita dall'Agenzia delle entrate in accordo con i soggetti finanziatori.

9. I soggetti finanziatori comunicano all'Agenzia delle entrate i dati identificativi dei soggetti che omettono i pagamenti previsti nel piano di ammortamento, nonché i relativi importi, per la loro successiva iscrizione, con gli interessi di mora, a ruolo di riscossione. I soggetti finanziatori, inoltre, trasmettono ai Presidenti delle Regioni il tasso effettivo ai fini dei controlli di cui al comma 16.

10. Gli interessi relativi ai finanziamenti erogati, nonché le spese strettamente necessarie alla loro gestione, sono corrisposti ai soggetti finanziatori di cui al comma 4 mediante un credito di imposta di importo pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo relativo agli interessi e alle spese dovuti.

11. Il credito di imposta è utilizzabile ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione del limite di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ovvero può essere ceduto secondo quanto previsto dall'articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

12. La quota capitale è restituita secondo il piano di ammortamento definito nel contratto di finanziamento.

13. Con provvedimento del Direttore della Agenzia delle entrate, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è approvato il modello di cui alla lettera *b*) dei commi 6 e 7 e sono stabiliti i tempi e le modalità della relativa presentazione. Nel modello sono indicati distintamente gli importi versati relativi ai pagamenti di cui al comma 3 sospesi fino al 30 novembre 2012 e l'importo dovuto dal 1° dicembre 2012 al 31 dicembre 2013. Con analogo provvedimento possono essere disciplinati modalità e tempi di trasmissione all'Agenzia delle entrate, da parte dei soggetti finanziatori, dei dati relativi agli eventuali finanziamenti già erogati e alloro utilizzo, nonché quelli di attuazione del comma 9.

14. Ai fini del monitoraggio dei limiti di spesa di cui al comma 15, l'Agenzia delle entrate comunica al Ministero dell'economia e delle finanze i dati risultanti dal modello di cui al comma 13, i dati delle compensazioni effettuate dai soggetti finanziatori per la fruizione del credito d'imposta e i dati trasmessi dai soggetti finanziatori.

15. Agli oneri derivanti dalla attuazione del presente articolo si provvede a valere sulle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 11, comma 13, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, che allo scopo sono rideterminate in 35 milioni di euro per l'anno 2013, in 120 milioni di euro per l'anno 2014 e in 60 milioni di euro per l'anno 2015. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro provvede al monitoraggio degli oneri di cui al primo periodo. Nel caso di scostamenti rispetto alle previsioni di cui al primo periodo, anche dovuti a variazioni dei tassi di interesse, alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 7, comma 21, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, derivanti dalle riduzioni di spesa previste dallo stesso decreto.

16. Ai fini del rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato relativa ai finanziamenti di cui al presente articolo si tiene conto dell'eventuale differenza positiva fra il tasso di interesse fissato dall'istituto di credito ed il tasso di riferimento calcolato in base alla Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e attualizzazione (GU C 14 del 19 gennaio 2008). L'aiuto, se presente, si considera concesso ai sensi delle notificazioni S.A. 35413 (2012/N) – S.A. 35482 (2012/PN) sino a concorrenza dei danni subiti da ciascuna impresa, compreso il danno economico, e per la parte eccedente ai sensi del Regolamento (CE) 1998/2006 («*de minimis*»). Il calcolo è effettuato e comunicato all'impresa sulla base dei dati forniti dall'Agenzia delle Entrate e dagli Istituti di Credito con riferimento ai tassi applicati, anche per quanto concerne quanto previsto al comma 2.

17. Ai fini della determinazione dei danni si tiene conto delle modalità stabilite dagli specifici provvedimenti dei Commissari delegati di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012, n. 122».

6.0.51

GIBIINO

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Finanziamento agevolato)

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano:

a) ai titolari di reddito di impresa che, limitatamente ai danni subiti in relazione alla attività di impresa, hanno i requisiti per accedere ai contributi di cui all'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012 n. 122, ovvero all'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e all'articolo 67-octies, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134;

b) ai titolari di reddito di lavoro autonomo, nonché agli esercenti attività agricole di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, se dotati dei requisiti per accedere, limitatamente ai danni subiti in relazione alle attività dagli stessi rispettivamente svolte, ai contributi di cui all'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, ovvero all'articolo 3-bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e all'articolo 67-octies, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134;

c) ai titolari di reddito di impresa, agli esercenti attività agricole di cui all'articolo 4 del D.P.R. n. 633 del 1972, nonché ai titolari di reddito di lavoro autonomo, che hanno sede operativa ovvero domicilio fiscale, nonché il proprio mercato di riferimento nei comuni di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012 pubblicato sulla GU del 6 giugno 2012, n. 130, diversi in ogni caso da quelli che hanno i requisiti per accedere ai contributi di cui alle precedenti lettere a) e b), che possano asseverare, sulla base dei dati relativi all'attività produttiva o al reddito conseguito, di avere subito un danno economico diretto, causal-

mente conseguente agli eventi sismici del maggio 2012 che ha comportato alternativamente:

1) una diminuzione del fatturato al 31 dicembre 2012 superiore al 20 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente per il calo dell'attività produttiva o per la sua sospensione parziale o totale;

2) un utilizzo di strumenti di sostegno al reddito per fronteggiare il calo di attività conseguente al sisma, quali cassa integrazione guadagni ordinaria, cassa integrazione straordinaria e in deroga, oppure riduzione di personale conseguente al sisma rispetto alla dotazione di personale occupato al 30 aprile 2012;

3) la determinazione di un reddito d'impresa o di lavoro autonomo, per l'anno 2012, inferiore di oltre il 20 per cento rispetto all'anno 2011.

2. I soggetti di cui al comma 1 che abbiano già richiesto finanziamenti ai sensi dell'articolo 11, comma 7, del decreto-legge n. 174 convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, possono richiedere i finanziamenti di cui al presente articolo per far fronte a pagamenti dovuti dal 1° dicembre 2012 al 31 dicembre 2013 non espressamente ammessi dal predetto articolo 11, comma 7.

3. I soggetti di cui al comma 1 effettuano entro il 31 dicembre 2013, senza applicazione di sanzioni e interessi, i pagamenti dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, comprese le somme da corrispondere per ravvedimenti operosi o dilazioni di pagamento accordate dagli Enti preposti, sospesi ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012 pubblicato sulla G.U. del 6 giugno 2012 n. 130 e del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 agosto 2012 pubblicato sulla G.U. del 30 agosto 2012 n. 202, e dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012 n. 122, nonché quelli dovuti dal 1° dicembre 2012 al 31 dicembre 2013.

4. Per i pagamenti di cui al comma 3, i soggetti di cui al comma 1 possono chiedere ai soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti nei territori di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012 n. 122, un finanziamento assistito dalla garanzia dello Stato, della durata massima di due anni (se possibile prevedere il rientro in 5 anni). A tale fine i predetti soggetti finanziatori possono contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione tra la Cassa depositi e prestiti S.p.A. e l'Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, nel rispetto del limite massimo di cui all'articolo 11, comma 7, del decreto-legge n. 174 convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

5. Le garanzie dello Stato di cui al comma 4 sono concesse con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30

giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, che ne definiscono i criteri e le modalità di operatività. Tali garanzie sono elencate nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

6. Entro il 29 novembre 2013 i soggetti di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, per accedere al finanziamento presentano ai soggetti finanziatori:

a) una autodichiarazione, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesta il possesso dei requisiti per accedere ai contributi di cui all'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, ovvero di cui all'articolo 3-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e all'articolo 67-*octies*, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

b) copia del modello di cui al comma 13, presentato telematicamente all'Agenzia delle entrate, nonché della ricevuta che ne attesta la corretta trasmissione.

7. Entro il 29 novembre 2013 i soggetti di cui al comma 1, lettera *c)*, per accedere al finanziamento presentano:

a) ai soggetti finanziatori ed ai Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, nella loro qualità di Commissari delegati, una perizia asseverata che attesti la ricorrenza delle condizioni di cui al comma 1, lettera *c)*, nonché l'ammontare previsto della riduzione dei redditi da attività d'impresa, agricola, da lavoro autonomo attribuibile agli effetti del sisma del maggio 2012;

b) ai soggetti finanziatori, copia del modello di cui al comma 13, presentato telematicamente all'Agenzia delle entrate, nonché della ricevuta che ne attesta la corretta trasmissione.

8. Ai fini del rispetto del termine del 31 dicembre 2013, di cui al comma 3, i soggetti di cui ai commi 6 e 7 presentano ai soggetti finanziatori i modelli di pagamento entro il 13 dicembre 2013, salvo diversa indicazione fornita dall'Agenzia delle entrate in accordo con i soggetti finanziatori.

9. I soggetti finanziatori comunicano all'Agenzia delle entrate 1 dati identificativi dei soggetti che omettono i pagamenti previsti nel piano di ammortamento, nonché i relativi importi, per la loro successiva iscrizione, con gli interessi di mora, a ruolo di riscossione. I soggetti finanziatori, inoltre, trasmettono ai Presidenti delle Regioni il tasso effettivo ai fini dei controlli di cui al comma 16.

10. Gli interessi relativi ai finanziamenti erogati, nonché le spese strettamente necessarie alla loro gestione, sono corrisposti ai soggetti finanziatori di cui al comma 4 mediante un credito di imposta di importo

pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo relativo agli interessi e alle spese dovuti.

11. Il credito di imposta è utilizzabile ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione del limite di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ovvero può essere ceduto secondo quanto previsto dall'articolo 43-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

12. La quota capitale è restituita secondo il piano di ammortamento definito nel contratto di finanziamento.

13. Con provvedimento del Direttore della Agenzia delle entrate, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è approvato il modello di cui alla lettera *b*) dei commi 6 e 7 e sono stabiliti i tempi e le modalità della relativa presentazione. Nel modello sono indicati distintamente gli importi versati relativi ai pagamenti di cui al comma 3 sospesi fino al 30 novembre 2012 e l'importo dovuto dal 1° dicembre 2012 al 31 dicembre 2013. Con analogo provvedimento possono essere disciplinate modalità e tempi di trasmissione all'Agenzia delle entrate, da parte dei soggetti finanziatori, dei dati relativi agli eventuali finanziamenti già erogati e al loro utilizzo, nonché quelli di attuazione del comma 9.

14. Ai fini del monitoraggio dei limiti di spesa di cui al comma 15, l'Agenzia delle entrate comunica al Ministero dell'economia e delle finanze i dati risultanti dal modello di cui al comma 13, i dati delle compensazioni effettuate dai soggetti finanziatori per la fruizione del credito d'imposta e i dati trasmessi dai soggetti finanziatori.

15. Agli oneri derivanti dalla attuazione del presente articolo si provvede a valere sulle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 11, comma 13, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, che allo scopo sono ride terminate in 35 milioni di euro per l'anno 2013, in 120 milioni di euro per l'anno 2014 e in 60 milioni di euro per l'anno 2015. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento del tesoro provvede al monitoraggio degli oneri di cui al primo periodo. Nel caso di scostamenti rispetto alle previsioni di cui al primo periodo, anche dovuti a variazioni dei tassi di interesse, alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 7, comma 21, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, derivanti dalle riduzioni di spesa previste dallo stesso decreto.

16. Ai fini del rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato relativa ai finanziamenti di cui al presente articolo si tiene conto dell'eventuale differenza positiva fra il tasso di interesse fissato dall'istituto di credito ed il tasso di riferimento calcolato in base alla Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e attualizzazione (GU C 14 del 19 gennaio 2008). L'aiuto, se presente, si considera concesso ai sensi delle notificazioni S .A.

35413 (2012/N) – S.A. 35482 (2012/PN) sino a concorrenza dei danni subiti da ciascuna impresa, compreso il danno economico, e per la parte eccedente ai sensi del Regolamento (CE) 1998/2006 («*de minimis*»). Il calcolo è effettuato e comunicato all'impresa sulla base dei dati forniti dall'Agenzia delle Entrate e dagli Istituti di Credito con riferimento ai tassi applicati, anche per quanto concerne quanto previsto al comma 2.

17. Ai fini della determinazione dei danni si tiene conto delle modalità stabilite dagli specifici provvedimenti dei Commissari delegati di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012, n. 122».

6.0.52

Luigi MARINO, DALLA ZUANNA, Maurizio ROSSI, DI BIAGIO

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Finanziamento agevolato)

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano:

a) ai titolari di reddito di impresa che, limitatamente ai danni subiti in relazione alla attività di impresa, hanno i requisiti per accedere ai contributi di cui all'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012 n. 122, ovvero all'articolo 3-*bis* del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e all'articolo 67-*octies*, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134;

b) ai titolari di reddito di lavoro autonomo, nonché agli esercenti attività agricole di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, se dotati dei requisiti per accedere, limitatamente ai danni subiti in relazione alle attività dagli stessi rispettivamente svolte, ai contributi di cui all'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012 n. 122, ovvero all'articolo 3-*bis* del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135 e all'articolo 67-*octies*, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134;

c) ai titolari di reddito di impresa, agli esercenti attività agricole di cui all'articolo 4 del D.P.R. n. 633 del 1972, nonché ai titolari di reddito di lavoro autonomo, che hanno sede operativa ovvero domicilio fiscale, nonché il proprio mercato di riferimento nei comuni di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012 pubblicato sulla

Gazzetta Ufficiale del 6 giugno 2012, n. 130, diversi in ogni caso da quelli che hanno i requisiti per accedere ai contributi di cui alle precedenti lettere a) e b), che possano asseverare, sulla base dei dati relativi all'attività produttiva o al reddito conseguito, di avere subito un danno economico diretto, causato e conseguente agli eventi sismici del maggio 2012 che ha comportato alternativamente:

1) una diminuzione del fatturato al 31 dicembre 2012 superiore al 20 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente per il calo dell'attività produttiva o per la sua sospensione parziale o totale;

2) un utilizzo di strumenti di sostegno al reddito per fronteggiare il calo di attività conseguente al sisma, quali cassa integrazione guadagni ordinaria, cassa integrazione straordinaria e in deroga, oppure riduzione di personale conseguente al sisma rispetto alla dotazione di personale occupato al 30 aprile 2012;

3) la determinazione di un reddito d'impresa o di lavoro autonomo, per l'anno 2012, inferiore di oltre il 20 per cento rispetto all'anno 2011.

3. I soggetti di cui al comma 1 che abbiano già richiesto finanziamenti ai sensi dell'articolo 11, comma 7, del decreto-legge n. 174 convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, possono richiedere i finanziamenti di cui al presente articolo per far fronte a pagamenti dovuti dal 1° dicembre 2012 al 31 dicembre 2013 non espressamente ammessi dal predetto articolo 11, comma 7.

4. I soggetti di cui al comma 1 effettuano entro il 31 dicembre 2013, senza applicazione di sanzioni e interessi, i pagamenti dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, comprese le somme da corrispondere per ravvedimenti operosi o dilazioni di pagamento accordate dagli Enti preposti, sospesi ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012 pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 6 giugno 2012 n. 130 e del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 agosto 2012 pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 30 agosto 2012 n. 202, e dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012 n. 122, nonché quelli dovuti dal 1° dicembre 2012 al 31 dicembre 2013.

5. Per i pagamenti di cui al comma 3, i soggetti di cui al comma 1 possono chiedere ai soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti nei territori di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012 n. 122 un finanziamento assistito dalla garanzia dello Stato, della durata massima di due anni (se possibile prevedere il rientro in 5 anni). A tale fine i predetti soggetti finanziatori possono contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione tra la Cassa depositi e prestiti S.p.A. e l'Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, nel rispetto del limite massimo di cui all'articolo 11, comma 7, del decreto-legge n. 174 convertito con modificazioni dalla legge 7 di-

cembre 2012, n. 213, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera *a*), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

6. Le garanzie dello Stato di cui al comma 4 sono concesse con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, che ne definiscono i criteri e le modalità di operatività. Tali garanzie sono elencate nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

7. Entro il 29 novembre 2013 i soggetti di cui al comma 1, lettere *a*) e *b*), per accedere al finanziamento presentano ai soggetti finanziatori:

a) una autodichiarazione, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesta il possesso dei requisiti per accedere ai contributi di cui all'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, ovvero di cui all'articolo 3-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, e all'articolo 67-*octies*, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

b) copia del modello di cui al comma 13, presentato telematicamente all'Agenzia delle entrate, nonché della ricevuta che ne attesta la corretta trasmissione.

8. Entro il 29 novembre 2013 i soggetti di cui al comma 1, lettera *c*), per accedere al finanziamento presentano:

a) ai soggetti finanziatori ed ai Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, nella loro qualità di Commissari delegati, una perizia asseverata che attesti la ricorrenza delle condizioni di cui al comma 1, lettera *c*), nonché l'ammontare previsto della riduzione dei redditi da attività d'impresa, agricola, da lavoro autonomo attribuibile agli effetti del sisma del maggio 2012;

b) ai soggetti finanziatori, copia del modello di cui al comma 13, presentato telematicamente all'Agenzia delle entrate, nonché della ricevuta che ne attesta la corretta trasmissione.

9. Ai fini del rispetto del termine del 31 dicembre 2013, di cui al comma 3, i soggetti di cui ai commi 6 e 7 presentano ai soggetti finanziatori i modelli di pagamento entro il 13 dicembre 2013, salvo diversa indicazione fornita dall'Agenzia delle entrate in accordo con i soggetti finanziatori.

10. I soggetti finanziatori comunicano all'Agenzia delle entrate i dati identificativi dei soggetti che omettono i pagamenti previsti nel piano di ammortamento, nonché i relativi importi, per la loro successiva iscrizione, con gli interessi di mora a ruolo di riscossione. I soggetti finanziatori,

inoltre, trasmettono ai Presidenti delle Regioni il tasso effettivo ai fini dei controlli di cui al comma 16.

11. Gli interessi relativi ai finanziamenti erogati, nonché le spese strettamente necessarie alla loro gestione, sono corrisposti ai soggetti finanziatori di cui al comma 4 mediante un credito di imposta di importo pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo relativo agli interessi e alle spese dovuti.

12. Il credito di imposta è utilizzabile ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione del limite di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ovvero può essere ceduto secondo quanto previsto dall'articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

13. La quota capitale è restituita secondo il piano di ammortamento definito nel contratto di finanziamento.

14. Con provvedimento del Direttore della Agenzia delle entrate, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è approvato il modello di cui alla lettera *b*) dei commi 6 e 7 e sono stabiliti i tempi e le modalità della relativa presentazione. Nel modello sono indicati distintamente gli importi versati relativi ai pagamenti di cui al comma 3 sospesi fino al 30 novembre 2012 e l'importo dovuto dal 1° dicembre 2012 al 31 dicembre 2013. Con analogo provvedimento possono essere disciplinate modalità e tempi di trasmissione all'Agenzia delle entrate, da parte dei soggetti finanziatori, dei dati relativi agli eventuali finanziamenti già erogati e al loro utilizzo, nonché quelli di attuazione del comma 9.

15. Ai fini del monitoraggio dei limiti di spesa di cui al comma 15, l'Agenzia delle entrate comunica al Ministero dell'economia e delle finanze i dati risultanti dal modello di cui al comma 13, i dati delle compensazioni effettuate dai soggetti finanziatori per la fruizione del credito d'imposta e i dati trasmessi dai soggetti finanziatori.

16. Agli oneri derivanti dalla attuazione del presente articolo si provvede a valere sulle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 11, comma 13, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, che allo scopo sono rideterminate in 35 milioni di euro per l'anno 2013, in 120 milioni di euro per l'anno 2014 e in 60 milioni di euro per l'anno 2015. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro provvede al monitoraggio degli oneri di cui al primo periodo. Nel caso di scostamenti rispetto alle previsioni di cui al primo periodo, anche dovuti a variazioni dei tassi di interesse, alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 7, comma 21, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, derivanti dalle riduzioni di spesa previste dallo stesso decreto.

17. Ai fini del rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato relativa ai finanziamenti di cui al presente articolo si tiene conto dell'even-

tuale differenza positiva fra il tasso di interesse fissato dall'istituto di credito ed il tasso di riferimento calcolato in base alla Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e attualizzazione (*Gazzetta Ufficiale* C 14 del 19 gennaio 2008). L'aiuto, se presente, si considera concesso ai sensi delle notificazioni S.A. 35413 (2012/N) – S.A. 35482 (2012/PN) sino a concorrenza dei danni subiti da ciascuna impresa, compreso il danno economico, e per la parte eccedente ai sensi del Regolamento (CE) 1998/2006 ("*de minimis*"). Il calcolo è effettuato e comunicato all'impresa sulla base dei dati forniti dall'Agenzia delle Entrate e dagli Istituti di Credito con riferimento ai tassi applicati, anche per quanto concerne quanto previsto al comma 2.

18. Ai fini della determinazione dei danni si tiene conto delle modalità stabilite dagli specifici provvedimenti dei Commissari delegati di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012 n. 122».

6.0.53

GIOVANARDI

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Finanziamento agevolato)

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano:

a) ai titolari di reddito di impresa che, limitatamente ai danni subiti in relazione alla attività di impresa, hanno i requisiti per accedere ai contributi di cui all'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012 n. 122, ovvero all'articolo 3-bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e all'articolo 67-octies, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134;

b) ai titolari di reddito di lavoro autonomo, nonché agli esercenti attività agricole di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, se dotati dei requisiti per accedere, limitatamente ai danni subiti in relazione alle attività dagli stessi rispettivamente svolte, ai contributi di cui all'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012 n. 122, ovvero all'articolo 3-bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135 e all'articolo 67-octies, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134;

c) ai titolari di reddito di impresa, agli esercenti attività agricole di cui all'articolo 4 del D.P.R. n. 633 del 1972, nonché ai titolari di reddito di lavoro autonomo, che hanno sede operativa ovvero domicilio fiscale, nonché il proprio mercato di riferimento nei comuni di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012 pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 6 giugno 2012, n. 130, diversi in ogni caso da quelli che hanno i requisiti per accedere ai contributi di cui alle precedenti lettere a) e b), che possano asseverare, sulla base dei dati relativi all'attività produttiva o al reddito conseguito, di avere subito un danno economico diretto, causalmente conseguente agli eventi sismici del maggio 2012 che ha comportato alternativamente:

1) una diminuzione del fatturato al 31 dicembre 2012 superiore al 20 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente per il calo dell'attività produttiva o per la sua sospensione parziale o totale;

2) un utilizzo di strumenti di sostegno al reddito per fronteggiare il calo di attività conseguente al sisma, quali cassa integrazione guadagni ordinaria, cassa integrazione straordinaria e in deroga, oppure riduzione di personale conseguente al sisma rispetto alla dotazione di personale occupato al 30 aprile 2012;

3) la determinazione di un reddito d'impresa o di lavoro autonomo, per l'anno 2012, inferiore di oltre il 20 per cento rispetto all'anno 2011.

2. I soggetti di cui al comma 1 che abbiano già richiesto finanziamenti ai sensi dell'articolo 11, comma 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, possono richiedere i finanziamenti di cui al presente articolo per far fronte a pagamenti dovuti dal 1° dicembre 2012 al 31 dicembre 2013 non espressamente ammessi dal predetto articolo 11, comma 7.

3. I soggetti di cui al comma 1 effettuano entro il 31 dicembre 2013, senza applicazione di sanzioni e interessi, i pagamenti dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, comprese le somme da corrispondere per ravvedimenti operosi o dilazioni di pagamento accordate dagli Enti preposti, sospesi ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012 pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 6 giugno 2012 n. 130 e del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 agosto 2012 pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 30 agosto 2012 n. 202, e dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012 n. 122, nonché quelli dovuti dallo dicembre 2012 al 31 dicembre 2013.

4. Per i pagamenti di cui al comma 3, i soggetti di cui al comma 1 possono chiedere ai soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti nei territori di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012 n. 122, un finanziamento assistito dalla garanzia dello Stato, della durata massima di due anni. A tale fine i predetti soggetti finanziatori possono

contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione tra la Cassa depositi e prestiti S.p.A. e l'Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, nel rispetto del limite massimo di cui all'articolo 11, comma 7, del decreto-legge n. 174 convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera *a*), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

5. Le garanzie dello Stato di cui al comma 4 sono concesse con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, che ne definiscono i criteri e le modalità di operatività. Tali garanzie sono elencate nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

6. Entro il 29 novembre 2013 i soggetti di cui al comma 1, lettere *a*) e *b*), per accedere al finanziamento presentano ai soggetti finanziatori:

a) una autodichiarazione, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesta il possesso dei requisiti per accedere ai contributi di cui all'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, ovvero di cui all'articolo 3-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, e all'articolo 67-*octies*, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

b) copia del modello di cui al comma 13, presentato telematicamente all'Agenzia delle entrate, nonché della ricevuta che ne attesta la corretta trasmissione.

7. Entro il 29 novembre 2013 i soggetti di cui al comma 1, lettera *c*), per accedere al finanziamento presentano:

a) ai soggetti finanziatori ed ai Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, nella loro qualità di Commissari delegati, una perizia asseverata che attesti la ricorrenza delle condizioni di cui al comma 1, lettera *c*), nonché l'ammontare previsto della riduzione dei redditi da attività d'impresa, agricola, da lavoro autonomo attribuibile agli effetti del sisma del maggio 2012;

b) ai soggetti finanziatori, copia del modello di cui al comma 13, presentato telematicamente all'Agenzia delle entrate, nonché della ricevuta che ne attesta la corretta trasmissione.

8. Ai fini del rispetto del termine del 31 dicembre 2013, di cui al comma 3, i soggetti di cui ai commi 6 e 7 presentano ai soggetti finanziatori i modelli di pagamento entro il 13 dicembre 2013, salvo diversa indicazione fornita dall'Agenzia delle entrate in accordo con i soggetti finanziatori.

9. I soggetti finanziatori comunicano all’Agenzia delle entrate i dati identificativi dei soggetti che omettono i pagamenti previsti nel piano di ammortamento, nonché i relativi importi, per la loro successiva iscrizione, con gli interessi di mora, a ruolo di riscossione. I soggetti finanziatori, inoltre, trasmettono ai Presidenti delle Regioni il tasso effettivo ai fini dei controlli di cui al comma 16.

10. Gli interessi relativi ai finanziamenti erogati, nonché le spese strettamente necessarie alla loro gestione, sono corrisposti ai soggetti finanziatori di cui al comma 4 mediante un credito di imposta di importo pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all’importo relativo agli interessi e alle spese dovuti.

11. Il credito di imposta è utilizzabile ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione del limite di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ovvero può essere ceduto secondo quanto previsto dall’articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

12. La quota capitale è restituita secondo il piano di ammortamento definito nel contratto di finanziamento.

13. Con provvedimento del Direttore della Agenzia delle entrate, da adottare entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è approvato il modello di cui alla lettera *b*) dei commi 6 e 7 e sono stabiliti i tempi e le modalità della relativa presentazione. Nel modello sono indicati distintamente gli importi versati relativi ai pagamenti di cui al comma 3 sospesi fino al 30 novembre 2012 e l’importo dovuto dal 1° dicembre 2012 al 31 dicembre 2013. Con analogo provvedimento possono essere disciplinate modalità e tempi di trasmissione all’Agenzia delle entrate, da parte dei soggetti finanziatori, dei dati relativi agli eventuali finanziamenti già erogati e all’uso, nonché quelli di attuazione del comma 9.

14. Ai fini del monitoraggio dei limiti di spesa di cui al comma 15, l’Agenzia delle entrate comunica al Ministero dell’economia e delle finanze i dati risultanti dal modello di cui al comma 13, i dati delle compensazioni effettuate dai soggetti finanziatori per la fruizione del credito d’imposta e i dati trasmessi dai soggetti finanziatori.

15. Agli oneri derivanti dalla attuazione del presente articolo si provvede a valere sulle autorizzazioni di spesa di cui all’articolo 11, comma 13, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, che allo scopo sono rideterminate in 35 milioni di euro per l’anno 2013, in 120 milioni di euro per l’anno 2014 e in 60 milioni di euro per l’anno 2015. Ai sensi dell’articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro provvede al monitoraggio degli oneri di cui al primo periodo. Nel caso di scostamenti rispetto alle previsioni di cui al primo periodo, anche dovuti a variazioni dei tassi di interesse, alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall’attività di monitoraggio si provvede a valere sulle risorse di cui all’articolo 7, comma 21, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modifi-

cazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, derivanti dalle riduzioni di spesa previste dallo stesso decreto.

16. Ai fini del rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato relativa ai finanziamenti di cui al presente articolo si tiene conto dell'eventuale differenza positiva fra il tasso di interesse fissato dall'istituto di credito ed il tasso di riferimento calcolato in base alla Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e attualizzazione (*Gazzetta Ufficiale* C 14 del 19 gennaio 2008). L'aiuto, se presente, si considera concesso ai sensi delle notificazioni S.A. 35413 (2012/N) – S.A. 35482 (2012/PN) sino a concorrenza dei danni subiti da ciascuna impresa, compreso il danno economico, e per la parte eccedente ai sensi del Regolamento (CE) 1998/2006 ("*de minimis*"). Il calcolo è effettuato e comunicato all'impresa sulla base dei dati forniti dall'Agenzia delle Entrate e dagli Istituti di Credito con riferimento ai tassi applicati, anche per quanto concerne quanto previsto al comma 2.

17. Ai fini della determinazione dei danni si tiene conto delle modalità stabilite dagli specifici provvedimenti dei Commissari delegati di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012 n. 122».

6.0.54

VACCARI, CALEO, FILIPPI, BERTUZZI, BROGLIA, COLLINA, Rita GHEDINI, GUERRA, LO GIUDICE, MIGLIAVACCA, PAGLIARI, PIGNEDOLI, PUGLISI, SANGALLI, DE PETRIS, GIOVANARDI, CERVellini

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Finanziamento agevolato)

1. All'articolo 1 della legge 20 dicembre 2012, n. 228 i commi da 365 a 373 sono sostituiti dai seguenti "365. Le disposizioni del presente comma si applicano:

a) ai titolari di reddito di impresa che, limitatamente ai danni subiti in relazione alla attività di impresa, hanno i requisiti per accedere ai contributi di cui all'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012 n. 122, ovvero all'articolo 3-bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e all'articolo 67-octies, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134;

b) ai titolari di reddito di lavoro autonomo, nonché agli esercenti attività agricole di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica

blica 26 ottobre 1972, n. 633, se dotati dei requisiti per accedere, limitatamente ai danni subiti in relazione alle attività dagli stessi rispettivamente svolte, ai contributi di cui all'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012 n. 122, ovvero all'articolo 3-bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135 e all'articolo 67-*octies*, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134;

c) ai titolari di reddito di impresa, agli esercenti attività agricole di cui all'articolo 4 del D.P.R. n. 633 del 1972, nonché ai titolari di reddito di lavoro autonomo, che hanno sede operativa ovvero domicilio fiscale, nonché il proprio mercato di riferimento nei comuni di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012 pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 6 giugno 2012, n. 130, diversi in ogni caso da quelli che hanno i requisiti per accedere ai contributi di cui alle precedenti lettere a) e b), che possano asseverare, sulla base dei dati relativi all'attività produttiva o al reddito conseguito, di avere subito un danno economico diretto, causalmente conseguente agli eventi sismici del maggio 2012 che ha comportato alternativamente:

1) una diminuzione del fatturato al 31 dicembre 2012 superiore al 20 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente per il calo dell'attività produttiva o per la sua sospensione parziale o totale;

2) un utilizzo di strumenti di sostegno al reddito per fronteggiare il calo di attività conseguente al sisma, quali cassa integrazione guadagni ordinaria, cassa integrazione straordinaria e in deroga, oppure riduzione di personale conseguente al sisma rispetto alla dotazione di personale occupato al 30 aprile 2012;

3) la determinazione di un reddito d'impresa o di lavoro autonomo, per l'anno 2012, inferiore di oltre il 20 per cento rispetto all'anno 2011.

366. I soggetti di cui al comma 365 che abbiano già richiesto finanziamenti ai sensi dell'articolo 11, comma 7, del decreto-legge n. 174 convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, possono richiedere i finanziamenti di cui al presente articolo per far fronte a pagamenti dovuti dal 1° dicembre 2012 al 31 dicembre 2013 non espressamente ammessi dal predetto articolo 11, comma 7.

367. I soggetti di cui al comma 365 effettuano entro il 31 dicembre 2013, senza applicazione di sanzioni e interessi, i pagamenti dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, comprese le somme da corrispondere per ravvedimenti operosi o dilazioni di pagamento accordate dagli Enti preposti, sospesi ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012 pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 6 giugno 2012 n. 130 e del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 agosto 2012 pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 30 agosto 2012 n. 202, e dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito con modifi-

cazioni dalla legge 1° agosto 2012 n. 122, nonché quelli dovuti dal 1° dicembre 2012 al 31 dicembre 2013.

368. Per i pagamenti di cui al comma 366, i soggetti di cui al comma 365 possono chiedere ai soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti nei territori di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012 n. 122, un finanziamento assistito dalla garanzia dello Stato, della durata massima di due anni. A tale fine i predetti soggetti finanziatori possono contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione tra la Cassa depositi e prestiti S.p.A. e l'Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, nel rispetto del limite massimo di cui all'articolo 11, comma 7, del decreto-legge n. 174 convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera *a*), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

369. Le garanzie dello Stato di cui al comma 367 sono concesse con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, che ne definiscono i criteri e le modalità di operatività. Tali garanzie sono elencate nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

370. Entro il 29 novembre 2013 i soggetti di cui al comma 365, lettere *a*) e *b*), per accedere al finanziamento presentano ai soggetti finanziatori:

a) una autodichiarazione, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesta il possesso dei requisiti per accedere ai contributi di cui all'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, ovvero di cui all'articolo 3-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, e all'articolo 67-*octies*, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

b) copia del modello di cui al comma 13, presentato telematicamente all'Agenzia delle entrate, nonché della ricevuta che ne attesta la corretta trasmissione.

371. Entro il 29 novembre 2013 i soggetti di cui al comma 365, lettera *c*), per accedere al finanziamento presentano:

a) ai soggetti finanziatori ed ai Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, nella loro qualità di Commissari delegati, una perizia asseverata che attesti la ricorrenza delle condizioni di cui al comma 365, lettera *c*), nonché l'ammontare previsto della riduzione dei redditi da attività d'impresa, agricola, da lavoro autonomo attribuibile agli effetti del sisma del maggio 2012;

b) ai soggetti finanziatori, copia del modello di cui al comma 373-*quinquies*, presentato telematicamente all'Agenzia delle entrate, nonché della ricevuta che ne attesta la corretta trasmissione.

372. Ai fini del rispetto del termine del 31 dicembre 2013, di cui al comma 366, i soggetti di cui ai commi 369 e 370 presentano ai soggetti finanziatori i modelli di pagamento entro il 13 dicembre 2013, salvo diversa indicazione fornita dall'Agenzia delle entrate in accordo con i soggetti finanziatori.

373. I soggetti finanziatori comunicano all'Agenzia delle entrate i dati identificativi dei soggetti che omettono i pagamenti previsti nel piano di ammortamento, nonché i relativi importi, per la loro successiva iscrizione, con gli interessi di mora, a ruolo di riscossione. I soggetti finanziatori, inoltre, trasmettono ai Presidenti delle Regioni il tasso effettivo ai fini dei controlli di cui al comma 373-*septies*.

373-*bis*. Gli interessi relativi ai finanziamenti erogati, nonché le spese strettamente necessarie alla loro gestione, sono corrisposti ai soggetti finanziatori di cui al comma 367 mediante un credito di imposta di importo pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo relativo agli interessi e alle spese dovuti.

373-*ter*. Il credito di imposta è utilizzabile ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione del limite di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ovvero può essere ceduto secondo quanto previsto dall'articolo 43-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

373-*quater*. La quota capitale è restituita secondo il piano di ammortamento definito nel contratto di finanziamento.

373-*quinquies*. Con provvedimento del Direttore della Agenzia delle entrate, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è approvato il modello di cui alla lettera b) dei commi 369 e 370 e sono stabiliti i tempi e le modalità della relativa presentazione. Nel modello sono indicati distintamente gli importi versati relativi ai pagamenti di cui al comma 366 sospesi fino al 30 novembre 2012 e l'importo dovuto dal 1° dicembre 2012 al 31 dicembre 2013. Con analogo provvedimento possono essere disciplinati modalità e tempi di trasmissione all'Agenzia delle entrate, da parte dei soggetti finanziatori, dei dati relativi agli eventuali finanziamenti già erogati e alloro utilizzo, nonché quelli di attuazione del comma 372.

373-*sexies*. Ai fini del monitoraggio dei limiti di spesa di cui al comma 373-*septies*, l'Agenzia delle entrate comunica al Ministero dell'economia e delle finanze i dati risultanti dal modello di cui al comma 373-*quinquies*, i dati delle compensazioni effettuate dai soggetti finanziatori per la fruizione del credito d'imposta e i dati trasmessi dai soggetti finanziatori.

373-*septies*. Agli oneri derivanti dalla attuazione del presente articolo si provvede a valere sulle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 11, comma 13, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito con mo-

dificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, che allo scopo sono ride- terminate in 35 milioni di euro per l'anno 2013, in 120 milioni di euro per l'anno 2014 e in 60 milioni di euro per l'anno 2015. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministero dell'e- conomia e delle finanze – Dipartimento del tesoro provvede al monitorag- gio degli oneri di cui al primo periodo. Nel caso di scostamenti rispetto alle previsioni di cui al primo periodo, anche dovuti a variazioni dei tassi di interesse, alla copertura finanziaria i del maggior onere risultante dal- l'attività di monitoraggio si provvede a valere sulle risorse di cui all'arti- colo 7, comma 21, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, derivanti dalle riduzioni di spesa previste dallo stesso decreto. 373-*octies*. Ai fini del rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato relativa ai finanziamenti di cui al presente articolo si tiene conto dell'eventuale differenza positiva fra il tasso di interesse fissato dall'istituto di credito ed il tasso di riferimento calcolato in base alla Comunicazione della Commissione relativa alla re- visione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e attualizzazione (*Gazzetta Ufficiale* C 14 del 19 gennaio 2008). L'aiuto, se presente, si considera concesso ai sensi delle notificazioni S.A. 35413 (2012/N) – S.A. 35482 (2012/PN) sino a concorrenza dei danni subiti da ciascuna im- presa, compreso il danno economico, e per la parte eccedente ai sensi del Regolamento (CE) 1998/2006 ("*de minimis*"). Il calcolo è effettuato e co- municato all'impresa sulla base dei dati forniti dall'Agenzia delle Entrate e dagli Istituti di Credito con riferimento ai tassi applicati, anche per quanto concerne quanto previsto al comma 366.

373-*nonies*. Ai fini della determinazione dei danni si tiene conto delle modalità stabilite dagli specifici provvedimenti dei Commissari delegati di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 con- vertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012 n. 122.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 150 milioni di euro per gli anni 2013, 2014 e 2015 si provvede mediante i risparmi di spesa di cui al comma 3 e le maggiori entrate di cui al comma 6.

3. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 5 del decreto legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le amministrazioni centrali dello Stato, provvedono ad una ul- teriore riduzione della spesa in termini di saldo netto da finanziare ed inde- bitamento netto corrispondente agli importi indicati nell'allegato n. 1.

4. Nelle more della definizione degli interventi correttivi di cui al comma 3, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad ac- cantonare e rendere indisponibile, entro sessanta giorni dalla data di en- trata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, nel- l'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Mini-

stero interessato, un ammontare di spesa pari a quanto indicato nell'allegato 1.

5. I Ministri competenti propongono, entro il 30 settembre 2013, gli interventi correttivi necessari per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dai suddetti interventi, ai fini del rispetto degli obiettivi di cui al medesimo comma. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al presente comma non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto assegnati ai sensi del comma 3, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e, con apposito provvedimento, dispone la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, a valere sulle risorse accantonate di cui al citato comma 4.

6. Il Ministero dell'economia e delle finanze – Agenzia delle dogane e dei monopoli, con proprio decreto dirigenziale, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, provvede ad incrementare la misura del prelievo erariale unico in materia di giochi pubblici al fine di assicurare maggiori entrate pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013».

6.0.55

CROSIO, DAVICO, ARRIGONI

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Finanziamento agevolato)

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano:

a) ai titolari di reddito di impresa che, limitatamente ai danni subiti in relazione alla attività di impresa, hanno i requisiti per accedere ai contributi di cui all'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012 n. 122, ovvero all'articolo 3-bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e all'articolo 67-octies, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134;

b) ai titolari di reddito di lavoro autonomo, nonché agli esercenti attività agricole di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, se dotati dei requisiti per accedere, limitatamente ai danni subiti in relazione alle attività dagli stessi rispettivamente svolte, ai contributi di cui all'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012 n. 122, ovvero all'articolo 3-bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e all'articolo 67-octies, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134;

c) ai titolari di reddito di impresa, agli esercenti attività agricole di cui all'articolo 4 del D.P.R. n. 633 del 1972, nonché ai titolari di reddito di lavoro autonomo, che hanno sede operativa ovvero domicilio fiscale, nonché il proprio mercato di riferimento nei comuni di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012 pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 6 giugno 2012, n. 130, diversi in ogni caso da quelli che hanno i requisiti per accedere ai contributi di cui alle precedenti lettere a) e b), che possano asseverare, sulla base dei dati relativi all'attività produttiva o al reddito conseguito, di avere subito un danno economico diretto, causalmente conseguente agli eventi sismici del maggio 2012 che ha comportato alternativamente:

1) una diminuzione del fatturato al 31 dicembre 2012 superiore al 20 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente per il calo dell'attività produttiva o per la sua sospensione parziale o totale;

2) un utilizzo di strumenti di sostegno al reddito per fronteggiare il calo di attività conseguente al sisma, quali cassa integrazione guadagni ordianria, cassa integrazione straordinaria e in deroga, oppure riduzione di

personale conseguente al sisma rispetto alla dotazione di personale occupato al 30 aprile 2012;

3) la determinazione di un reddito d'impresa o di lavoro autonomo, per l'anno 2012, inferiore di oltre il 20 per cento rispetto all'anno 2011.

3. I soggetti di cui al comma 1 che abbiano già richiesto finanziamenti ai sensi dell'articolo 11, comma 7, del decreto-legge n. 174 convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, possono richiedere i finanziamenti di cui al presente articolo per far fronte a pagamenti dovuti dal 1° dicembre 2012 al 31 dicembre 2013 non espressamente ammessi dal predetto articolo 11, comma 7.

4. I soggetti di cui al comma 1 effettuano entro il 31 dicembre 2013, senza applicazione di sanzioni e interessi, i pagamenti dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, comprese le somme da corrispondere per ravvedimenti operosi o dilazioni di pagamento accordate dagli Enti preposti, sospesi ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012 pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 6 giugno 2012 n. 130 e del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 agosto 2012 pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 30 agosto 2012 n. 202, e dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012 n. 122, nonché quelli dovuti dal 1° dicembre 2012 al 31 dicembre 2013.

5. Per i pagamenti di cui al comma 3, i soggetti di cui al comma 1 possono chiedere ai soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti nei territori di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012 n. 122, un finanziamento assistito dalla garanzia dello Stato, della durata massima di due anni (se possibile prevedere il rientro in 5 anni). A tale fine i predetti soggetti finanziatori possono contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione tra la Cassa depositi e prestiti S.p.A. e l'Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, nel rispetto del limite massimo di cui all'articolo 11, comma 7, del decreto-legge n. 174 convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

6. Le garanzie dello Stato di cui al comma 4 sono concesse con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, che ne definiscono i criteri e le modalità di operatività. Tali garanzie sono elencate nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

7. Entro il 29 novembre 2013 i soggetti di cui al comma 1, lettere a) e b), per accedere al finanziamento presentano ai soggetti finanziatori:

a) una autodichiarazione, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesta il possesso dei requisiti per accedere ai contributi di cui all'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, ovvero di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e all'articolo 67-octies, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n.134;

b) copia del modello di cui al comma 13, presentato telematicamente all'Agenzia delle entrate, nonché della ricevuta che ne attesta la corretta trasmissione.

8. Entro il 29 novembre 2013 i soggetti di cui al comma 1, lettera c), per accedere al finanziamento presentano:

a) ai soggetti finanziatori ed ai Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, nella loro qualità di Commissari delegati, una perizia asseverata che attesti la ricorrenza delle condizioni di cui al comma 1, lettera c), nonché l'ammontare previsto della riduzione dei redditi da attività d'impresa, agricola, da lavoro autonomo attribuibile agli effetti del sisma del maggio 2012;

b) ai soggetti finanziatori, copia del modello di cui al comma 13, presentato telematicamente all'Agenzia delle entrate, nonché della ricevuta che ne attesta la corretta trasmissione.

9. Ai fini del rispetto del termine del 31 dicembre 2013, di cui al comma 3, i soggetti di cui ai commi 6 e 7 presentano ai soggetti finanziatori i modelli di pagamento entro il 13 dicembre 2013, salvo diversa indicazione fornita dall'Agenzia delle entrate in accordo con i soggetti finanziatori.

10. I soggetti finanziatori comunicano all'Agenzia delle entrate i dati identificativi dei soggetti che omettono i pagamenti previsti nel piano di ammortamento, nonché i relativi importi, per la loro successiva iscrizione, con gli interessi di mora, a ruolo di riscossione. I soggetti finanziatori, inoltre, trasmettono ai Presidenti delle Regioni il tasso effettivo ai fini dei controlli di cui al comma 16.

11. Gli interessi relativi ai finanziamenti erogati, nonché le spese strettamente necessarie alla loro gestione, sono corrisposti ai soggetti finanziatori di cui al comma 4 mediante un credito di imposta di importo pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo relativo agli interessi e alle spese dovuti.

12. Il credito di imposta è utilizzabile ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione del limite di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ovvero può essere

ceduto secondo quanto previsto dall'articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

13. La quota capitale è restituita secondo il piano di ammortamento definito nel contratto di finanziamento.

14. Con provvedimento del Direttore della Agenzia delle entrate, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è approvato il modello di cui alla lettera *b*) dei commi 6 e 7 e sono stabiliti i tempi e le modalità della relativa presentazione. Nel modello sono indicati distintamente gli importi versati relativi ai pagamenti di cui al comma 3 sospesi fino al 30 novembre 2012 e l'importo dovuto dal 1° dicembre 2012 al 31 dicembre 2013. Con analogo provvedimento possono essere disciplinati modalità e tempi di trasmissione all'Agenzia delle entrate, da parte dei soggetti finanziatori, dei dati relativi agli eventuali finanziamenti già erogati e al loro utilizzo, nonché quelli di attuazione del comma 9.

15. Ai fini del monitoraggio dei limiti di spesa di cui al comma 15, l'Agenzia delle entrate comunica al Ministero dell'economia e delle finanze i dati risultanti dal modello di cui al comma 13, i dati delle compensazioni effettuate dai soggetti finanziatori per la fruizione del credito d'imposta e i dati trasmessi dai soggetti finanziatori.

16. Agli oneri derivanti dalla attuazione del presente articolo si provvede a valere sulle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 11, comma 13, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, che allo scopo sono rideterminate in 35 milioni di euro per l'anno 2013, in 120 milioni di euro per l'anno 2014 e in 60 milioni di euro per l'anno 2015. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro provvede al monitoraggio degli oneri di cui al primo periodo. Nel caso di scostamenti rispetto alle previsioni di cui al primo periodo, anche dovuti a variazioni dei tassi di interesse, alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 7, comma 21, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, derivanti dalle riduzioni di spesa previste dallo stesso decreto.

17. Ai fini del rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato relativa ai finanziamenti di cui al presente articolo si tiene conto dell'eventuale differenza positiva fra il tasso di interesse fissato dall'istituto di credito ed il tasso di riferimento calcolato in base alla Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e attualizzazione (*Gazzetta Ufficiale* C 14 del 19 gennaio 2008). L'aiuto, se presente, si considera concesso ai sensi delle notificazioni S.A. 35413 (2012/N) – S.A. 35482 (2012/PN) sino a concorrenza dei danni subiti da ciascuna impresa, compreso il danno economico, e per la parte eccedente ai sensi del Regolamento (CE) 1998/2006 (*de minimis*). Il calcolo è effettuato e comunicato all'impresa sulla base dei dati forniti dall'Agenzia delle Entrate e dagli Istituti di Credito con rife-

rimento ai tassi applicati, anche per quanto concerne quanto previsto al comma 2.

18. Ai fini della determinazione dei danni si tiene conto delle modalità stabilite dagli specifici provvedimenti dei Commissari delegati di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012 n. 122».

6.0.66

VACCARI, CALEO, FILIPPI, BERTUZZI, BROGLIA, COLLINA, Rita GHEDINI, GUERRA, LO GIUDICE, MIGLIAVACCA, PAGLIARI, PIGNEDOLI, PUGLISI, SANGALLI, DE PETRIS, GIOVANARDI, CERVELLINI

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Perdite d'esercizio anno 2012)

1. Le imprese del territorio dei Comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012 n. 122, e di cui all'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, possono imputare le perdite relative all'esercizio 2012 in modo proporzionale sui bilanci dei cinque anni successivi».

6.0.67

Paolo ROMANI

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Perdite d'esercizio anno 2012)

1. A partire dalla data del 31 dicembre 2012, per le imprese che hanno sede o unità locali nel territorio dei Comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012 n. 122 e di cui all'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, le perdite relative all'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2012 non rilevano, nell'esercizio nel quale si realizzano

e nei quattro successivi, ai fini dell'applicazione degli articoli 2446 e 2447, 2482 *bis*, 2482 *ter*, 2484, 2545 *duodecies* del Codice civile.

6.0.68

BULGARELLI, GAMBARO, MUSSINI, MONTEVECCHI

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Perdite d'esercizio anno 2012)

1. Le imprese del territorio dei Comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012 n. 122 e di cui all'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, possono imputare le perdite relative all'esercizio 2012 in modo proporzionale sui bilanci dei cinque anni successivi».

6.0.69

GIOVANARDI

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Perdite d'esercizio anno 2012)

1. Le imprese del territorio dei Comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012 n. 122 e di cui all'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, possono imputare le perdite relative all'esercizio 2012 in modo proporzionale sui bilanci dei cinque anni successivi.

2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, si provvede a valere sui risparmi spese di cui al comma 3.

3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria

in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi, e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte capitale e agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente a decorrere dall'anno 2013, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 10 milioni di euro per l'anno 2013 e a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 15 ottobre di ciascun anno a decorrere dal 2013 verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi correttivi di cui al comma 2, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma. A seguito della verifica, gli interventi correttivi di cui al comma 2 predisposti dai singoli Ministri e i relativi importi sono inseriti in un apposita tabella allegata alla legge di stabilità. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al comma 2 non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e con il disegno di legge di stabilità è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, necessarie a garantire il rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al comma 2, nonché tutte le modificazioni legislative eventualmente ritenute indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma».

6.0.70

CROSIO, DAVICO, ARRIGONI

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Perdite d'esercizio anno 2012)

1. Le imprese del territorio dei Comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012 n. 122 e di cui all'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134,

possono imputare le perdite relative all'esercizio 2012 in modo proporzionale sui bilanci dei cinque anni successivi».

6.0.71

GIBIINO

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Perdite d'esercizio anno 2012)

1. Le imprese del territorio dei Comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012 n. 122 e di cui all'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, possono imputare le perdite relative all'esercizio 2012 in modo proporzionale sui bilanci dei cinque anni successivi».

6.0.72

Luigi MARINO, DALLA ZUANNA, Maurizio ROSSI, DI BIAGIO

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Perdite d'esercizio anno 2012)

1. Le imprese del territorio dei Comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012 n. 122 e di cui all'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, possono imputare le perdite relative all'esercizio 2012 in modo proporzionale sui bilanci dei cinque anni successivi».

6.0.73

GIOVANARDI

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Pagamento interessi su mutui sospesi)

1. I Commissari delegati sono autorizzati ad impiegare fino ad un massimo di euro 3.000.000,00 del Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, per il pagamento dei maggiori interessi maturati a carico dei mutuatari a seguito della sospensione delle rate di cui all'articolo 8 del citato decreto-legge.

2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, si provvede a valere sui risparmi spese di cui al comma 3.

3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi, e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte capitale e agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente a decorrere dall'anno 2013, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 10 milioni di euro per l'anno 2013 e a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 15 ottobre di ciascun anno a decorrere dal 2013 verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi correttivi di cui al comma 2, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma. A seguito della verifica, gli interventi correttivi di cui al comma 2 predisposti dai singoli Ministri e i relativi importi sono inseriti in un apposita tabella allegata alla legge di stabilità. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al comma 2 non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e con il disegno di legge di stabilità è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, necessarie a garantire il rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al comma 2, nonché tutte le modificazioni legislative eventualmente ritenute indispensabili

per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma».

6.0.74

VACCARI, CALEO, FILIPPI, BERTUZZI, BROGLIA, COLLINA, Rita GHEDINI, GUERRA, LO GIUDICE, MIGLIAVACCA, PAGLIARI, PIGNEDOLI, PUGLISI, SANGALLI, DE PETRIS, GIOVANARDI, CERVELLINI

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Pagamento interessi su mutui sospesi)

1. I Commissari delegati sono autorizzati ad impiegare fino ad un massimo di euro 3.000.000,00 del Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, per il pagamento dei maggiori interessi maturati a carico dei mutuatari a seguito della sospensione delle rate di cui all'articolo 8 del citato decreto-legge n. 74 del 2012.

2. All'onere derivante dal comma 1, si provvede con un contributo venticinquennale di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. Alla relativa copertura si provvede a valere sulle risorse di cui al comma 3.

3. In aggiunta a quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 5 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi, e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente a decorrere dall'anno 2013, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 3 milioni di euro. I Ministri competenti predispongono, entro il 30 settembre 2013 e successivamente entro il 30 marzo di ciascun anno a decorrere dall'anno 2014, gli ulteriori interventi correttivi necessari per assicurare, in aggiunta a quanto previsto dalla legislazione vigente, i maggiori risparmi di spesa di cui al presente comma.

4. Il Governo, al fine di conseguire gli obiettivi di cui al comma 3, propone ogni anno, a decorrere dall'anno 2013, nel disegno di legge di

stabilità, tutte le modificazioni legislative che ritenga indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma3.

6.0.75

GIBINO

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Pagamento interessi su mutui sospesi)

1. I Commissari delegati sono autorizzati ad impiegare fino ad un massimo di euro 3.000.000,00 del Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, per il pagamento dei maggiori interessi maturati a carico dei mutuatari a seguito della sospensione delle rate di cui all'articolo 8 del citato decreto-legge».

6.0.76

CROSIO, DAVICO, ARRIGONI

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art.6-bis.

(Pagamento interessi su mutui sospesi)

1. I Commissari delegati sono autorizzati ad impiegare fino ad un massimo di euro 3.000.000,00 del Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, per il pagamento dei maggiori interessi maturati a carico dei mutuatari a seguito della sospensione delle rate di cui all'articolo 8 del citato decreto-legge.

6.0.77

BULGARELLI, CIOFFI, SCIBONA, BLUNDO, CIAMPOLILLO, NUGNES, LUCIDI, MARTELLI, MORONESE, GAMBARO, MUSSINI, MONTEVECCHI

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Pagamento interessi su mutui sospesi)

1. I Commissari delegati sono autorizzati ad impiegare fino ad un massimo di euro 3.000.000,00 del Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, per il pagamento dei maggiori interessi maturati a carico dei mutuatari a seguito della sospensione delle rate di cui all'articolo 8 del citato decreto-legge».

6.0.78

Luigi MARINO, DALLA ZUANNA, Maurizio ROSSI, DI BIAGIO

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Pagamento interessi su mutui sospesi)

1. I Commissari delegati sono autorizzati ad impiegare fino ad un massimo di euro 3.000.000,00 del Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, per il pagamento dei maggiori interessi maturati a carico dei mutuatari a seguito della sospensione delle rate di cui all'articolo 8 del citato decreto-legge».

6.0.83

VACCARI, CALEO, FILIPPI, BERTUZZI, BROGLIA, COLLINA, Rita GHEDINI, GUERRA, LO GIUDICE, MIGLIAVACCA, PAGLIARI, PIGNEDOLI, PUGLISI, SANGALLI, DE PETRIS, GIOVANARDI, CERVellini

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Detassazione contributi)

1. I contributi di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive».

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro per gli anni 2013, 2014 e 2015 si provvede mediante i risparmi di spesa di cui al comma 3.

3. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 5 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le amministrazioni centrali dello Stato, provvedono ad una ulteriore riduzione della spesa in termini di saldo netto da finanziare ed indebitamento netto corrispondente agli importi indicati nell'allegato n. 1.

4. Nelle more della definizione degli interventi correttivi di cui al comma 3, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibile, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, un ammontare di spesa pari a quanto indicato nell'allegato 1.

5. I Ministri competenti propongono, entro il 30 settembre 2013, gli interventi correttivi necessari per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dai suddetti interventi, ai fini del rispetto degli obiettivi di cui al medesimo comma. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al presente comma non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto assegnati ai sensi del comma 3, il Ministro dell'economia e delle finanze ri-

6.0.84

GIOVANARDI

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Detassazione contributi)

1. I contributi di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, si provvede a valere sui risparmi spese di cui al comma 3.

3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi, e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte capitale e agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente a decorrere dall'anno 2013, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 10 milioni di euro per l'anno 2013 e a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 15 ottobre di ciascun anno a decorrere dal 2013 verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi correttivi di cui al comma 2, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma. A seguito della verifica, gli interventi correttivi di cui al comma 2 predisposti dai singoli Ministri e i relativi importi sono inseriti in un apposita tabella allegata alla legge di stabilità. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al comma 2 non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e con il disegno di legge di stabilità è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, necessarie a garantire il rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al comma 2, nonché tutte le modificazioni legislative eventualmente ritenute indispensabili

per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo».

6.0.85

Luigi MARINO, DALLA ZUANNA, Maurizio ROSSI, DI BIAGIO

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Detassazione contributi)

1. I contributi di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive».

6.0.86

CROSIO, DAVICO, ARRIGONI

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Detassazione contributi)

1. I contributi di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive».

6.0.87

BULGARELLI, CIOFFI, SCIBONA, BLUNDO, CIAMPOLILLO, NUGNES, LUCIDI, MARTELLI, MORONESE, GAMBARO, MUSSINI, MONTEVECCHI

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Detassazione contributi)

1. I contributi di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive».

6.0.88

GIBIINO

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Detassazione contributi)

1. I contributi di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive».

6.0.89

VACCARI, CALEO, FILIPPI, BERTUZZI, BROGLIA, COLLINA, Rita GHEDINI, GUERRA, LO GIUDICE, MIGLIAVACCA, PAGLIARI, PIGNEDOLI, PUGLISI, SANGALLI, DE PETRIS, GIOVANARDI, CERVellini

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Contributi per arredi non recuperabili)

1. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, dopo la lettera *e*) è inserita la seguente:

"*e-bis*) la concessione di contributi ai soggetti che hanno subito gravi danni agli arredi a causa del crollo, totale o parziale, o della demolizione dell'immobile gravemente danneggiato dal sisma".

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 15 milioni di euro per gli anni 2013, 2014 e 2015 si provvede mediante i risparmi di spesa di cui al comma 3.

3. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 5 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le amministrazioni centrali dello Stato, provvedono ad una ulteriore riduzione della spesa in termini di saldo netto da finanziare ed indebitamento netto corrispondente agli importi indicati nell'allegato n. 1.

4. Nelle more della definizione degli interventi correttivi di cui al comma 3, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibile, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, un ammontare di spesa pari a quanto indicato nell'allegato 1.

5. I Ministri competenti propongono, entro il 30 settembre 2013, gli interventi correttivi necessari per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dai suddetti interventi, ai fini del rispetto degli obiettivi di cui al medesimo comma. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al presente comma non risultino

6.0.90

GIOVANARDI

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Contributi per arredi non recuperabili)

1. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, dopo la lettera e) è inserita la seguente:

"e-bis) la concessione di contributi ai soggetti che hanno subito gravi danni agli arredi a causa del crollo, totale o parziale, o della demolizione dell'immobile gravemente danneggiato dal sisma".

2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, si provvede a valere sui risparmi spese di cui al comma 3.

3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi, e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte capitale e agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente a decorrere dall'anno 2013, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 10 milioni di euro per l'anno 2013 e a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 15 ottobre di ciascun anno a decorrere dal 2013 verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi correttivi di cui al comma 2, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma. A seguito della verifica, gli interventi correttivi di cui al comma 2 predisposti dai singoli Ministri e i relativi importi sono inseriti in un'apposita tabella allegata alla legge di stabilità. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al comma 2 non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e con il disegno di legge di stabilità è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, necessarie a garantire il rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al comma 2, nonché

tutte le modificazioni legislative eventualmente ritenute indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma.

6.0.91

BULGARELLI, GAMBARO, MUSSINI, MONTEVECCHI

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Contributi per arredi non recuperabili)

1. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, dopo la lettera *e*) è inserita la seguente:

"*e-bis*) la concessione di contributi ai soggetti che hanno subito gravi danni agli arredi a causa del crollo, totale o parziale, o della demolizione dell'immobile gravemente danneggiato dal sisma"».

6.0.92

CROSIO, DAVICO, ARRIGONI

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Contributi per arredi non recuperabili)

1. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, dopo la lettera *e*) è inserita la seguente:

e-bis) la concessione di contributi ai soggetti che hanno subito gravi danni agli arredi a causa del crollo, totale o parziale, o della demolizione dell'immobile gravemente danneggiato dal sisma».

6.0.93

Luigi MARINO, DALLA ZUANNA, Maurizio ROSSI, DI BIAGIO

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:***Art. 6-bis.***(Contributi per arredi non recuperabili)*

1. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, dopo la lettera e) è inserita la seguente:

"e-bis) la concessione di contributi ai soggetti che hanno subito gravi danni agli arredi a causa del crollo, totale o parziale, o della demolizione dell'immobile gravemente danneggiato dal sisma"».

6.0.94

BULGARELLI, CIOFFI, SCIBONA, BLUNDO, CIAMPOLILLO, NUGNES, LUCIDI, MARTELLI, MORONESE, GAMBARO, MUSSINI, MONTEVECCHI

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:***«Art. 6-bis.***(Misure per la completa rimozione di macerie contenenti amianto)*

1. Ai fini della tutela della salute dei cittadini, i gestori dei servizi pubblici, in raccordo con i comuni interessati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, così come identificati dall'articolo 1, comma 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni, provvedono a identificare e quantificare la presenza di macerie a terra miste ad amianto e pianificare le attività di rimozione delle stesse per:

a) le aree interessate anche dalla tromba d'aria del 3 maggio 2013 che ha colpito il territorio di alcuni comuni già interessati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, con riferimento alle conseguenze della citata tromba d'aria;

b) le restanti aree per i materiali contenenti amianto derivanti dal crollo totale o parziale degli edifici pubblici e privati causato dagli eventi sismici, per quelli derivanti dalle attività di demolizione e abbattimento degli edifici pericolanti disposti dai comuni interessati, nonché da altri soggetti competenti, o comunque svolti sui incarico dei medesimi comuni.

2. Sulla base della quantificazione delle macerie contenenti amianto generate dagli eventi di cui al comma 1, il Presidente della Regione Emilia Romagna in qualità di Commissario delegato, provvede, anche per ragioni di economia procedimentale, allo svolgimento delle procedure di gara per l'aggiudicazione dei contratti aventi ad oggetto rispettivamente:

a) l'elaborazione del piano di lavoro previsto dall'articolo 256 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", la rimozione dei materiali in tutto il territorio di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo e il loro trasporto ai siti individuati per lo smaltimento;

b) lo smaltimento dei materiali di cui ai commi 1 e 2, con la previsione che l'aggiudicatario si impegnerà ad applicare le medesime condizioni economiche alle attività di smaltimento di materiale contenete amianto commissionate da soggetti privati in conseguenza degli eventi di cui ai commi 1 e 2.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo provvede il Presidente della Regione Emilia Romagna in qualità di Commissario delegato per gli eventi di cui all'articolo 1 e per gli eventi sismici del maggio 2012 nei limiti delle risorse finanziarie e negli ambiti di rispettiva competenza».

6.0.95

GIBIINO

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Misure per la completa rimozione di materie contenenti amianto)

1. Ai fini della tutela della salute dei cittadini, i gestori dei servizi pubblici, in raccordo con i comuni interessati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, così come identificati dall'articolo 1, comma 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni, provvedono a identificare e quantificare la presenza di macerie a terra miste ad amianto e pianificare le attività di rimozione delle stesse per:

a) le aree interessate anche dalla tromba d'aria del 3 maggio 2013 che ha colpito il territorio di alcuni comuni già interessati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, con riferimento alle conseguenze della citata tromba d'aria;

b) le restanti aree per i materiali contenenti amianto derivanti dal crollo totale o parziale degli edifici pubblici e privati causato dagli eventi sismici, per quelli derivanti dalle attività di demolizione e abbattimento degli edifici pericolanti disposti dai comuni interessati, nonché da altri soggetti competenti, o comunque svolti sui incarico dei medesimi comuni.

2. Sulla base della quantificazione delle macerie contenenti amianto generate dagli eventi di cui al comma 1, il Presidente della Regione Emilia Romagna in qualità di Commissario delegato, provvede, anche per ragioni di economia procedimentale, allo svolgimento delle procedure di gara per l'aggiudicazione dei contratti aventi ad oggetto rispettivamente:

a) l'elaborazione del piano di lavoro previsto dall'articolo 256 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", la rimozione dei materiali in tutto il territorio di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo e il loro trasporto ai siti individuati per lo smaltimento;

b) lo smaltimento dei materiali di cui ai commi 1 e 2, con la previsione che l'aggiudicatario si impegnerà ad applicare le medesime condizioni economiche alle attività di smaltimento di materiale contenete amianto commissionate da soggetti privati in conseguenza degli eventi di cui ai commi 1 e 2.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo provvede il Presidente della Regione Emilia Romagna in qualità di Commissario delegato per gli eventi di cui all'articolo 1 e per gli eventi sismici del maggio 2012 nei limiti delle risorse finanziarie e negli ambiti di rispettiva competenza».

6.0.96

CROSIO, DAVICO, ARRIGONI

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Misure per la completa rimozione di materie contenenti amianto)

1. Ai fini della tutela della salute dei cittadini, i gestori dei servizi pubblici, in raccordo con i comuni interessati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, così come identificati dall'articolo 1, comma 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni, provvedono a identificare e quantificare la presenza di macerie a

terra miste ad amianto e pianificare le attività di rimozione delle stesse per:

a) le aree interessate anche dalla tromba d'aria del 3 maggio 2013 che ha colpito il territorio di alcuni comuni già interessati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, con riferimento alle conseguenze della citata tromba d'aria;

b) le restanti aree per i materiali contenenti amianto derivanti dal crollo totale o parziale degli edifici pubblici e privati causato dagli eventi sismici, per quelli derivanti dalle attività di demolizione e abbattimento degli edifici pericolanti disposti dai comuni interessati, nonché da altri soggetti competenti, o comunque svolti sui incarico dei medesimi comuni.

2. Sulla base della quantificazione delle macerie contenenti amianto generate dagli eventi di cui al comma 1, il Presidente della Regione Emilia Romagna in qualità di Commissario delegato, provvede, anche per ragioni di economia procedimentale, allo svolgimento delle procedure di gara per l'aggiudicazione dei contratti aventi ad oggetto rispettivamente:

a) l'elaborazione del piano di lavoro previsto dall'articolo 256 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", la rimozione dei materiali in tutto il territorio di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo e il loro trasporto ai siti individuati per lo smaltimento;

b) lo smaltimento dei materiali di cui ai commi 1 e 2, con la previsione che l'aggiudicatario si impegnerà ad applicare le medesime condizioni economiche alle attività di smaltimento di materiale contenete amianto commissionate da soggetti privati in conseguenza degli eventi di cui ai commi 1 e 2.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo provvede il Presidente della Regione Emilia Romagna in qualità di Commissario delegato per gli eventi di cui all'articolo 1 e per gli eventi sismici del maggio 2012 nei limiti delle risorse finanziarie e negli ambiti di rispettiva competenza».

6.0.97

VACCARI, CALEO, FILIPPI, BERTUZZI, BROGLIA, COLLINA, Rita GHEDINI, GUERRA, LO GIUDICE, MIGLIAVACCA, PAGLIARI, PIGNEDOLI, PUGLISI, SANGALLI, DE PETRIS, GIOVANARDI, CERVellini

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Misure per la completa rimozione di macerie contenenti amianto)

1. Ai fini della tutela della salute dei cittadini, i gestori dei servizi pubblici, in raccordo con i comuni interessati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, così come identificati dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni, provvedono a identificare e quantificare la presenza di macerie a terra miste ad amianto e pianificare le attività di rimozione delle stesse per:

a) le aree interessate dalla tromba d'aria del 3 maggio 2013 che ha colpito il territorio di comuni già interessati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, con riferimento alle conseguenze della citata tromba d'aria;

b) le restanti aree per i materiali contenenti amianto derivanti dal crollo totale o parziale degli edifici pubblici e privati causato dagli eventi sismici, per quelli derivanti dalle attività di demolizione e abbattimento degli edifici pericolanti disposti dai comuni interessati, nonché da altri soggetti competenti, o comunque svolti sui incarico dei medesimi comuni.

2. Sulla base della quantificazione delle macerie contenenti amianto generate dagli eventi di cui al comma 1, il Presidente della Regione Emilia Romagna in qualità di Commissario delegato, provvede allo svolgimento delle procedure di gara per l'aggiudicazione dei contratti aventi ad oggetto rispettivamente:

a) l'elaborazione del piano di lavoro previsto dall'articolo 256 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, la rimozione dei materiali in tutto il territorio di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo e il loro trasporto ai siti individuati per lo smaltimento;

b) lo smaltimento dei materiali di cui ai commi 1 e 2, con la previsione che l'aggiudicatario si impegna ad applicare le medesime condizioni economiche alle attività di smaltimento di materiale contenete amianto commissionate da soggetti privati in conseguenza degli eventi di cui ai commi 1 e 2.

3. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2013 si provvede mediante i risparmi di spesa di cui al presente comma. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 5 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le amministrazioni centrali dello Stato, provvedono ad una ulteriore riduzione della spesa in termini di saldo netto da finanziare ed indebitamento netto corrispondente agli importi indicati nell'allegato n. 1.

4. Nelle more della definizione degli interventi correttivi di cui al comma 3, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibile, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, un ammontare di spesa pari a quanto indicato nell'allegato 1.

5. I Ministri competenti propongono, entro il 30 settembre 2013, gli interventi correttivi necessari per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dai suddetti interventi, ai fini del rispetto degli obiettivi di cui al medesimo comma. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al presente comma non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto assegnati ai sensi del comma 3, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e, con apposito provvedimento, dispone la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, a valere sulle risorse accantonate di cui al citato comma 4.

ALLEGATO 1
(articolo 6-bis, comma 3)

Riduzioni di spesa dei Ministeri (milioni di euro)

Ministeri	Saldo netto da finanziare			Indebitamento netto		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Ministero dell'economia e delle finanze	10,0	-	-	10,0	-	-
Ministero dello sviluppo economico	-	-	-	-	-	-
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	-	-	-	-	-	-
Ministero della giustizia	-	-	-	-	-	-
Ministero degli affari esteri	-	-	-	-	-	-
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca	-	-	-	-	-	-
Ministero dell'interno	-	-	-	-	-	-
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	-	-	-	-	-	-
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	-	-	-	-	-	-
Ministero della difesa	5,0	-	-	5,0	-	-
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali	-	-	-	-	-	-
Ministero per i beni e le attività culturali	-	-	-	-	-	-
Ministero della salute	-	-	-	-	-	-
TOTALE	15,0	-	-	15,0	-	-

6.0.98

Luigi MARINO, DALLA ZUANNA, Maurizio ROSSI, DI BIAGIO

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Misure per la completa rimozione di macerie contenenti amianto)

1. Ai fini della tutela della salute dei cittadini, i gestori dei servizi pubblici, in raccordo con i comuni interessati dagli eventi sismici del

20 e 29 maggio 2012, così come identificati dall'articolo 1, comma 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni, provvedono a identificare e quantificare la presenza di macerie a terra miste ad amianto e pianificare le attività di rimozione delle stesse per:

a) le aree interessate anche dalla tromba d'aria del 3 maggio 2013 che ha colpito il territorio di alcuni comuni già interessati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, con riferimento alle conseguenze della citata tromba d'aria;

b) le restanti aree per i materiali contenenti amianto derivanti dal crollo totale o parziale degli edifici pubblici e privati causato dagli eventi sismici, per quelli derivanti dalle attività di demolizione e abbattimento degli edifici pericolanti disposti dai comuni interessati, nonché da altri soggetti competenti, o comunque svolti sui incarico dei medesimi comuni.

2. Sulla base della quantificazione delle macerie contenenti amianto generate dagli eventi di cui al comma 1, il Presidente della Regione Emilia Romagna in qualità di Commissario delegato, provvede, anche per ragioni di economia procedimentale, allo svolgimento delle procedure di gara per l'aggiudicazione dei contratti aventi ad oggetto rispettivamente:

a) l'elaborazione del piano di lavoro previsto dall'articolo 256 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", la rimozione dei materiali in tutto il territorio di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo e il loro trasporto ai siti individuati per lo smaltimento;

b) lo smaltimento dei materiali di cui ai commi 1 e 2, con la previsione che l'aggiudicatario si impegnerà ad applicare le medesime condizioni economiche alle attività di smaltimento di materiale contenete amianto commissionate da soggetti privati in conseguenza degli eventi di cui ai commi 1 e 2.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo provvede il Presidente della Regione Emilia Romagna in qualità di Commissario delegato per gli eventi di cui all'articolo 1 e per gli eventi sismici del maggio 2012 nei limiti delle risorse finanziarie e negli ambiti di rispettiva competenza».

6.0.99

BULGARELLI, GAMBARO, MUSSINI, MONTEVECCHI

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:***«Art. 6-bis.***(Elenco di merito dei tecnici abilitati dalla Regione Emilia Romagna ai fini della ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012)*

1. Ai fini della ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, la Regione Emilia Romagna provvede alla costituzione di un Elenco di merito dei tecnici addetti alla progettazione, sul modello di quello istituito per le imprese edili operanti per lavori di ricostruzione ai sensi del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e successive modificazioni. I tecnici che vorranno essere iscritti nell'Elenco, dovranno comunicare alla Regione, con cadenza settimanale, il numero delle pratiche ancora in carico, al fine di consentire al cittadino una scelta consapevole del tecnico stesso, anche in merito ai possibili tempi di attesa».

6.0.100

VACCARI, CALEO

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:***«Art. 6-bis.***(Agevolazioni a favore delle micro imprese localizzate nelle aree colpite dagli eventi sismici del maggio 2012)*

1. Per il triennio 2013-2015, le agevolazioni disciplinate dall'articolo 3 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2012, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2012, recante aiuti alle imprese colpite dal terremoto dell'Aquila, sono estese alle micro imprese localizzate in uno dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, nonché ai lavoratori autonomi operanti nei medesimi comuni, da individuare, tenuto conto del livello dei danni subiti, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, previa intesa con i commissari straordinari di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 74 del 2012.

2. Le agevolazioni, che non possono superare l'importo di 200.000 euro nell'arco del triennio, sono concesse secondo le modalità di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2012 e riguardano:

a) esenzione dalle imposte sui redditi fino a concorrenza dell'importo di 100.000 euro per ciascun periodo di imposta;

b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive del valore della produzione netta;

c) esenzione dall'imposta municipale propria per i soli immobili siti nei comuni di cui al comma 1, posseduti e utilizzati per l'esercizio dell'attività economica; le corrispondenti minori entrate per i comuni sono compensate a valere sul Fondo di cui al comma 3;

d) esenzione dal tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (Tares) di cui all'articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011 per i soli immobili siti nei comuni di cui al comma 1, posseduti e utilizzati per l'esercizio dell'attività economica; le corrispondenti minori entrate per i comuni sono compensate a valere sul Fondo di cui al comma 3;

e) esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente, relativamente ai soli contratti a tempo indeterminato, ovvero a tempo determinato di durata non inferiore a 12 mesi.

3. All'onere di cui al presente articolo si provvede, per gli anni 2013, 2014 e 2015, a valere sulle risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, nel limite di 100 milioni di euro annui, da attribuire secondo le percentuali di ripartizione individuate ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del citato decreto-legge n. 74 del 2012.

4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti, nel rispetto dei limiti fissati dall'Unione Europea in materia di aiuti di Stato alle imprese, le condizioni, i limiti e le modalità di applicazione delle agevolazioni di cui ai commi precedenti».

6.0.101

VACCARI, BROGLIA

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

1. All'articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: "rate scadenti nell'esercizio 2012" sono sostituite dalle seguenti: "rate scadenti negli esercizi 2012 e 2013".

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede mediante le risorse di cui ai commi 3 e 6.

3. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 5 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le amministrazioni centrali dello Stato, provvedono ad una ulteriore riduzione della spesa in termini di saldo netto da finanziare ed indebitamento netto corrispondente agli importi indicati nell'allegato n. 1.

4. Nelle more della definizione degli interventi correttivi di cui al comma 3, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibile, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, un ammontare di spesa pari a quanto indicato nell'allegato 1.

5. I Ministri competenti propongono, entro il 30 settembre 2013, gli interventi correttivi necessari per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dai suddetti interventi, ai fini del rispetto degli obiettivi di cui al medesimo comma. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al presente comma non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto assegnati ai sensi del comma 3, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e, con apposito provvedimento, dispone la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, a valere sulle risorse accantonate di cui al citato comma 4.

6. Il Ministero dell'economia e delle finanze – Agenzia delle dogane e dei monopoli, con proprio decreto dirigenziale, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, provvede ad incrementare la misura del prelievo erariale unico in materia di giochi pubblici al fine di assicurare maggiori entrate pari a 40 milioni di euro per l'anno 2013».

ALLEGATO 1
(articolo 6-bis, comma 3)

Riduzioni di spesa dei Ministeri (milioni di euro)

Ministeri	Saldo netto da finanziare			Indebitamento netto		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Ministero dell'economia e delle finanze	30,0	30,0	-	30,0	30,0	-
Ministero dello sviluppo economico	5,0	5,0	-	5,0	5,0	-
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	5,0	3,0	-	3,0	3,0	-
Ministero della giustizia	-	-	-	-	-	-
Ministero degli affari esteri	2,0	2,0	-	2,0	2,0	-
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca	-	-	-	-	-	-
Ministero dell'interno	-	-	-	-	-	-
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	-	-	-	-	-	-
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	5,0	5,0	-	5,0	5,0	-
Ministero della difesa	15,0	15,0	-	15,0	15,0	-
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali	-	-	-	-	-	-
Ministero per i beni e le attività culturali	-	-	-	-	-	-
Ministero della salute	-	-	-	-	-	-
TOTALE	60,0	60,0	-	60,0	60,0	-

6.0.102

BULGARELLI, GAMBARO, MUSSINI, MONTEVECCHI

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:***«Art. 6-bis.***(Indennizzi per le ricostruzione e riparazione delle abitazioni private e di immobili ad uso non abitativo)*

1. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "possono essere concessi contributi" sono sostituite dalle seguenti: "sono concessi indennizzi e contributi";

b) al secondo periodo, premettere le seguenti parole: "Gli indennizzi e";

c) al terzo periodo, lettera a), le parole: "la concessione di contributi" sono sostituite dalle seguenti: "la concessione di indennizzi"».

6.0.103

BULGARELLI, GAMBARO, MUSSINI, MONTEVECCHI

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:***«Art. 6-bis.***(Sospensione temporanea delle attività di ricerca di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, di rigassificazione e stoccaggio di gas naturale nonché di reiniezione del fluido geotermico)*

1. In ragione della necessità di un'accurata valutazione della sicurezza sismica del territorio, l'efficacia dei procedimenti concessori e dei titoli abilitativi, già rilasciati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, ai fini dell'esecuzione delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, di rigassificazione e stoccaggio di gas naturale, nonché di reiniezione del fluido geotermico, è sospesa su tutto il territorio della Regione Emilia-Romagna. Le medesime attività sono sottoposte a nuova procedura di valutazione di impatto ambientale di cui agli articoli 21 e seguenti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e a valutazione ambientale strategica di cui agli articoli 11 e seguenti del medesimo decreto, d'intesa con la Regione e previa acquisizione del parere degli Enti locali».

6.0.104

BULGARELLI, GAMBARO, MUSSINI, MONTEVECCHI

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:***«Art. 6-bis.***(Sospensione delle procedure di valutazione di impatto ambientale)*

1. In considerazione del permanere di gravi condizioni di emergenza connesse alla vulnerabilità sismica del territorio della Regione Emilia-Romagna, sono sospese le procedure di valutazione dell'impatto ambientale in corso, concernenti i progetti volti a prevedere la realizzazione e la manutenzione di opere infrastrutturali, per il tempo necessario all'adeguamento antisismico dei progetti medesimi, sulla base della cartografia prevista dal Decreto ministeriale 14 gennaio 2008».

6.0.105

BERTUZZI, VACCARI

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:***«Art. 6-bis.**

1. All'articolo 12, comma 1-*quater*, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, introdotto dall'articolo 1, comma 138, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Sono escluse altresì le Amministrazioni universitarie site nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122".

2. Agli oneri di cui al comma 1, valutati in 25 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede mediante i risparmi di spesa di cui al comma 3.

3. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 5 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le amministrazioni centrali dello Stato, provvedono ad una ulteriore riduzione della spesa in termini di saldo netto da finanziare ed indebitamento netto corrispondente agli importi indicati nell'allegato n. 1.

4. Nelle more della definizione degli interventi correttivi di cui al comma 3, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibile, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, un ammontare di spesa pari a quanto indicato nell'allegato 1.

5. I Ministri competenti propongono, entro il 30 settembre 2013, gli interventi correttivi necessari per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dai suddetti interventi, ai fini del rispetto degli obiettivi di cui al medesimo comma. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al presente comma non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto assegnati ai sensi del comma 3, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e, con apposito provvedimento, dispone la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, a valere sulle risorse accantonate di cui al citato comma 4».

ALLEGATO 1
(articolo 6-bis, comma 3)

Riduzioni di spesa dei Ministeri (milioni di euro)

Ministeri	Saldo netto da finanziare			Indebitamento netto		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Ministero dell'economia e delle finanze	15,0	-	-	15,0	-	-
Ministero dello sviluppo economico	5,0	-	-	5,0	-	-
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	-	-	-	-	-	-
Ministero della giustizia	-	-	-	-	-	-
Ministero degli affari esteri	2,0	-	-	2,0	-	-
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca	-	-	-	-	-	-
Ministero dell'interno	-	-	-	-	-	-
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	-	-	-	-	-	-
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	-	-	-	-	-	-
Ministero della difesa	3,0	-	-	3,0	-	-
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali	-	-	-	-	-	-
Ministero per i beni e le attività culturali	-	-	-	-	-	-
Ministero della salute	-	-	-	-	-	-
TOTALE	25,0	-	-	25,0	-	-

6.0.106

VACCARI, BROGLIA

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. All'articolo 7, comma 1-*ter*, del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, come introdotto dall'articolo 11 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n.174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n.213, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "10 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "50 milioni di euro";

b) il secondo periodo è sostituito dal seguente: "L'ammontare delle spese da escludere dal patto di stabilità interno ai sensi del periodo precedente è determinato dalla regione Emilia-Romagna nei limiti di 44 milioni di euro e dalle regioni Lombardia e Veneto nei limiti di 3 milioni di euro per ciascuna regione per ciascun anno".

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014, si provvede mediante i risparmi di spesa di cui al comma 3.

3. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 5 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le amministrazioni centrali dello Stato, provvedono ad una ulteriore riduzione della spesa in termini di saldo netto da finanziare ed indebitamento netto corrispondente agli importi indicati nell'allegato n. 1.

4. Nelle more della definizione degli interventi correttivi di cui al comma 3, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibile, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, un ammontare di spesa pari a quanto indicato nell'allegato 1.

5. I Ministri competenti propongono, entro il 30 settembre 2013, gli interventi correttivi necessari per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dai suddetti interventi, ai fini del rispetto degli obiettivi di cui al medesimo comma. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al presente comma non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto assegnati ai sensi del comma 3, il Ministro dell'economia e delle finanze ri-

ferisce al Consiglio dei Ministri e, con apposito provvedimento, dispone la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, a valere sulle risorse accantonate di cui al citato comma 4».

ALLEGATO 1
(articolo 6-bis, comma 3)

Riduzioni di spesa dei Ministeri (milioni di euro)

Ministeri	Saldo netto da finanziare			Indebitamento netto		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Ministero dell'economia e delle finanze	30,0	30,0	-	30,0	30,0	-
Ministero dello sviluppo economico	5,0	5,0	-	5,0	5,0	-
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	-	-	-	-	-	-
Ministero della giustizia	-	-	-	-	-	-
Ministero degli affari esteri	2,0	2,0	-	2,0	2,0	-
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca	-	-	-	-	-	-
Ministero dell'interno	-	-	-	-	-	-
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	-	-	-	-	-	-
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	-	-	-	-	-	-
Ministero della difesa	3,0	3,0	-	3,0	3,0	-
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali	-	-	-	-	-	-
Ministero per i beni e le attività culturali	-	-	-	-	-	-
Ministero della salute	-	-	-	-	-	-
TOTALE	40,0	40,0	-	40,0	40,0	-

6.0.107

Paolo ROMANI

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Detassazione degli indennizzi, risarcimenti e contributi)

1. L'articolo 12 *bis* del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito nella legge 1° agosto 2012, n. 122 è sostituito dal seguente:

"Art. 12-*bis*. – *(Detassazione dei rimborsi per danni alle imprese)*. –

1. Per le imprese con sede o unità locali ubicate nei territori di cui al decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e di cui all'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che abbiano subito danni per effetto degli eventi sismici del maggio 2012, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive le plusvalenze e le sopravvenienze derivanti da indennizzi o risarcimenti per danni connessi agli eventi sismici, nonché le plusvalenze e le sopravvenienze derivanti dai contributi di cui all'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e di cui all'articolo 3-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135. Non concorrono altresì alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive le indennità conseguite a titolo di risarcimento nonché i contributi di cui alle norme sopra citate, conseguenti la perdita, il danneggiamento o la sostituzione dei beni di cui all'articolo 85, comma 1, lettera *a*) e *b*) del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, limitatamente alla parte che eccede il valore delle rimanenze danneggiate o perdute.

2. Le perdite derivanti dagli eventi sismici, per la parte non coperta da indennizzi, risarcimenti e contributi di cui all'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito nonché alla determinazione della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive.

3. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 5 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le amministrazioni centrali dello Stato, provvedono ad una ulteriore riduzione della spesa in termini di saldo netto da finanziare ed indebitamento netto corrispondente agli importi indicati nell'allegato n. 1.

4. Nelle more della definizione degli interventi correttivi di cui al comma 1-*quater*, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibile, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, un ammontare di spesa pari a quanto indicato nell'allegato 1.

5. I Ministri competenti propongono, entro il 30 settembre 2013, gli interventi correttivi necessari per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 1-*quater*. Il Ministro dell'economia e delle finanze verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dai suddetti interventi, ai fini del rispetto degli obiettivi di cui al medesimo comma. qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al presente comma non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto assegnati ai sensi del comma 6.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e, con apposito provvedimento, dispone la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, a valere sulle risorse accantonate di cui al citato comma 7-*quater*».

ALLEGATO 1
(articolo 5, comma 1-quater)

Riduzioni di spesa dei Ministeri (milioni di euro)

Ministeri	Saldo netto da finanziare			Indebitamento netto		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Ministero dell'economia e delle finanze	10,0	15,0	10,0	10,0	15,0	10,0
Ministero dello sviluppo economico	20,0	45,0	20,0	20,0	45,0	20,0
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	10,0	15,0	5,0	10,0	15,0	5,0
Ministero della giustizia	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
Ministero degli affari esteri	15,0	20,0	15,0	15,0	20,0	15,0
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca	15,0	15,0	11,0	15,0	15,0	11,0
Ministero dell'interno	-	-	-	-	-	-
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	5,0	10,0	5,0	5,0	10,0	5,0
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Ministero della difesa	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali	2,0	5,0	2,0	2,0	5,0	2,0
Ministero per i beni e le attività culturali	5,0	5,0	3,0	5,0	5,0	3,0
Ministero della salute	8,0	15,0	5,0	8,0	15,0	5,0
TOTALE	125,0	180,0	111,0	125,0	180,0	111,0

Art. 7.**7.1**

DE PETRIS, CERVELLINI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Per le permanenti condizioni emergenziali della città de L'Aquila è ripristinato lo stato di emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio del 6 aprile 2009, fino al 31 dicembre 2013.»

Conseguentemente alla rubrica premettere le parole: «Ripristino dello stato di emergenza per la città de L'Aquila, nonché».

7.2

PEZZOPANE

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Per le permanenti condizioni emergenziali del Comune dell'Aquila è ripristinato lo stato di emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio del 6 aprile 2009, a tutto il 31 dicembre 2013».

7.3

ARRIGONI, CROSIO, DAVICO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Per le permanenti condizioni emergenziali della città dell'Aquila è ripristinato lo stato di emergenza di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 fino al 31 dicembre 2013».

7.4

BLUNDO, MARTELLI, MORONESE, NUGNES, LUCIDI, CIAMPOLILLO, CIOFFI, SCIBONA

Sopprimere il comma 3.

7.5

CHIAVAROLI, PELINO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Al fine di consentire alle sedi istituzionali della provincia de L'Aquila di svolgere con la massima efficienza ed economicità le funzioni istituzionali, in attesa della ricostruzione delle sedi destinate ad ufficio, è assegnata alla Provincia la somma di 1.852.644,15 euro per l'anno 2013 per provvedere al pagamento dei relativi canoni».

All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, si provvede a valere sulle somme di cui all'articolo 1, comma 1.1 – riserva per ulteriori esigenze di carattere obbligatorio –, della Delibera CIPE 135 del 2012.

7.6

BLUNDO, MARTELLI, MORONESE, NUGNES, LUCIDI, CIAMPOLILLO, CIOFFI, SCIBONA

Al comma 5, dopo le parole: «che sono quantificate mensilmente dai comuni» aggiungere le seguenti: «con annessa documentazione attestante la congruità della richiesta.».

7.7

DI BIAGIO

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. Fino alla definizione delle procedure di esproprio correlate al sisma del 6 aprile 2009, conservano efficacia le deroghe introdotte dalle seguenti OPCM: art. 7 O.P.C.M. 3996/2012 (deroga agli articoli 21, 41 e 50 del T.U. 327/2001 – superamento tema arbitrale e commissione provinciale espropri); articolo 12 O.P.C.M. 3978/2011 (deposito indennità contestuale all'atto di acquisizione); articolo 4 O.P.C.M. 3857/2010 (esenzione tasse, imposte, bolli su trascrizioni e registrazioni, vulture catastali). Le attività estimative-catastali dell'Agenzia delle Entrate in ordine agli eventi sismici del 6 aprile 2009 sono ricondotte nell'ambito istituzionale del medesimo Ente».

7.8

DE PETRIS, CERVellini

Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:

«6-bis. Fino alla definizione delle procedure di esproprio correlate al sisma del 6 aprile 2009, conservano efficacia le deroghe introdotte con le Ordinanze del Presidente del consiglio dei ministri n. 3996/2012, articolo 7, n. 3978/2011, articolo 12 e n. 3857/2010, articolo 4.

6-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 6-bis, pari a 5 milioni per ciascuno degli anni del triennio 2013-2015 si provvede a valere sui risparmi di spesa di cui al comma 6-quater.

6-quater. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi, e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte capitale e agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte per il triennio 2013-2015, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 5 milioni per ciascuno degli anni del triennio 2013-2015. I Ministri competenti predispongono, entro il 30 settembre di ciascun anno del triennio 2013-2015, gli ulteriori interventi correttivi necessari per assicurare, in aggiunta a quanto previsto dalla legislazione vigente, i maggiori risparmi di spesa di cui al presente comma.

6-quinques. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 15 ottobre di ciascun anno del triennio 2013-2015 verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi correttivi di cui al comma 6-quater, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma. A seguito della verifica, gli interventi correttivi di cui al comma 6-quater predisposti dai singoli Ministri e i relativi importi sono inseriti in un apposita tabella allegata alla legge di stabilità. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al comma 6-quater non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e con il disegno di legge di stabilità è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, necessarie a garantire il rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al comma 6-quater, nonché tutte le modificazioni legislative eventual-

mente ritenute indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma».

7.9

PEZZOPANE

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Fino alla data di definizione delle procedure di esproprio correlate al sisma del 6 aprile 2009, conservano efficacia le deroghe introdotte con l'articolo 7 dell'O.P.C.M. n. 3996/2012, con l'articolo 12 dell'O.P.C.M. n. 3978/2011 e di cui all'articolo 4 dell'O.P.C.M. n. 3857/2010. Le attività estimative-catastali dell'Agenzia dell'Entrate in ordine agli eventi simici del 6 aprile 2009 sono ricondotte nell'ambito istituzionale del medesimo Ente. Per accelerare la definizione dei procedimenti espropriativi, l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Città dell'Aquila, nonché quello dei Comuni del cratere, possono avvalersi di personale comandato da altre P.A., senza ulteriori oneri per il bilancio dello Stato».

7.10

CROSIO, DAVICO, ARRIGONI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis Fino alla definizione delle procedure di esproprio correlate al sisma del 6 aprile 2009, conservano efficacia le deroghe introdotte con le OPCM di seguito indicate:

1. O.P.C.M. 3996/2012 articolo 7 (deroga agli articoli 21, 41, e 50 del T.U. 327/2001- superamento terna arbitrale e commissione provinciale espropri);
2. O.P.C.M. 3978/2011 articolo 12 (deposito dell'indennità contestuale all'atto di acquisizione);
3. O.P.C.M. 3857/2010 articolo 4 (esenzione tasse, imposte, bolli su trascrizioni e registrazioni, volture catastali);

Le attività estimative-catastali dell'Agenzia dell'Entrate in ordine agli eventi simici del 6 aprile 2009 sono ricondotte nell'ambito istituzionale del medesimo Ente».

7.11

DE PETRIS, CERVELLINI

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis. Conserva efficacia, fino al 31 dicembre 2013, quanto disposto dall'articolo 5 dell'OPCM n. 3797 del 30 luglio 2009.

6-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 6-bis, pari a 7 milioni per l'anno 2013, si provvede a valere sui risparmi spese di cui al comma 6-quater.

6-quater. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi, e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte capitale e agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte nell'anno 2013, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 7 milioni nell'anno 2013. I Ministri competenti predispongono, entro il 30 settembre del 2013, gli ulteriori interventi correttivi necessari per assicurare, in aggiunta a quanto previsto dalla legislazione vigente, i maggiori risparmi di spesa di cui al presente comma.

6-quinques. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 15 ottobre del 2013 verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi correttivi di cui al comma 6-quater, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma. A seguito della verifica, gli interventi correttivi di cui al comma 6-quater predisposti dai singoli Ministri e i relativi importi sono inseriti in un apposita tabella allegata alla legge di stabilità. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al comma 6-quater non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e con il disegno di legge di stabilità è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, necessarie a garantire il rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al comma 6-quater, nonché tutte le modificazioni legislative eventualmente ritenute indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma».

7.12

DE PETRIS, CERVELLINI

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis. È assegnato al Comune de L'Aquila un contributo, da destinare ad interventi di manutenzione degli alloggi del progetto CASE e MAP dell'importo di 8 milioni di euro per il biennio 2014-2015. Tale somma è assegnata a valere sui fondi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella Regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile" convertito con modificazioni, con legge 24 giugno 2009 n. 77.

6-ter. Al fine di adeguare le norme fissate per l'assistenza alla popolazione ai nuovi scenari maturati a quattro anni dal sisma, ed al fine di contenerne le spese relative, il Sindaco dell'Aquila è autorizzato a disporre degli alloggi del Progetto CASE e dei MAP del Comune dell'Aquila per assegnazione: a nuove coppie formate dopo il sisma o nuovi nuclei mono parentali; a nuclei già disaggregati e non, che vivevano nello stesso alloggio pur non facendo parte dello stesso nucleo familiare o a coloro con contratti lavorativi di assistenza domiciliare; a nuclei affittuari al 6 aprile 2009 che non hanno diritto ad alloggio in CASE o MAP in quanto il proprietario dell'alloggio di origine non ha presentato il progetto di ristrutturazione o a coloro a cui all'esito della ristrutturazione non è stato riconcesso l'appartamento, nel caso di reddito ISEE fino a 8.000 euro; a coloro che hanno l'alloggio classificato B - C in aggregato E, unitamente agli alloggi ATER classificati B - C e classificati A qualora ricompresi in edifici classificati B e C. Il Sindaco può inoltre disporre l'assegnazione di alloggi meno ambiti o costruiti *ad abundantiam* in alcune località anche a nuclei familiari con gravi difficoltà sociali o ad associazioni con finalità sociali e di volontariato».

7.13

BLUNDO, MORONESE, LUCIDI, MARTELLI, NUGNES, CIAMPOLILLO, CIOFFI, SCIBONA

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. È assegnato al comune dell'Aquila un contributo da destinare all'opera di manutenzione degli alloggi del progetto CASE e Map dell'importo di 8 milioni di euro per il biennio 2014/2015, a valere sui fondi di cui all'articolo 14 del decreto legge 28 aprile 2009, n.39, convertito, con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009,n.77, con esclusione degli interventi per vizi e difetti dell'immobile che si verificano nel termine di dieci

anni dall'ultimazione dei lavori, per i quali resta ferma la responsabilità del costruttore ai sensi dell'articolo 1669 del codice civile».

7.14

DAVICO, ARRIGONI, CROSIO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. È assegnato al Comune dell'Aquila un contributo da destinare all'opera di manutenzione degli alloggi del progetto CASE e MAP dell'importo di 8 milioni di euro per il biennio 2014/2015; tale somma è assegnata a valere sui fondi di cui all'articolo 14 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella Regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile" convertito con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009 n. 77».

7.15

PEZZOPANE

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. È attribuito al Comune dell'Aquila un contributo da destinare all'opera di manutenzione degli alloggi del progetto CASE e MAP dell'importo di 8 milioni di euro per il biennio 2014 e 2015 a valere sui fondi disponibili di cui all'articolo 14 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009 n. 77».

7.16

PEZZOPANE

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Al fine di adeguare le norme fissate per l'assistenza alla popolazione ai nuovi scenari maturati a quattro anni dal sisma, ed al fine di contenerne le spese relative, il Sindaco dell'Aquila è autorizzato a disporre degli alloggi del Progetto CASE e dei MAP del Comune dell'Aquila per assegnazione: a nuove coppie formate dopo il sisma o nuovi nuclei monoparentali, di cui almeno uno componente con casa inagibile; a nuclei già disaggregati e non, che vivevano nello stesso alloggio pur non facendo parte dello stesso nucleo familiare o a coloro con contratti

lavorativi di assistenza domiciliare (badanti) il cui contratto di lavoro è cessato per morte del badato, e comunque sino alla formalizzazione di un nuovo contratto di lavoro; a coloro che non hanno diritto ad alloggio in CASE o MAP in quanto il proprietario della casa di origine non ha presentato il progetto di ristrutturazione o a coloro a cui all'esito della ristrutturazione non è stato riconcesso l'appartamento, nel caso di reddito ISEE fino a 8000 euro; a coloro che hanno l'alloggio classificato B - C in aggregato E, unitamente agli alloggi ATER classificati B - C e classificati A qualora ricompresi in edifici classificati B e C; ai residenti e dimoranti in altri comuni nell'ambito della provincia dell'Aquila, con casa inagibile, quindi assistiti dai comuni di provenienza, i quali per motivi sanitari e di lavoro, chiedono l'assegnazione di un alloggio nell'ambito del Comune di L'Aquila. Il Sindaco può inoltre disporre l'assegnazione di alloggi meno ambiti o comunque in eccesso rispetto all'ordinario fabbisogno in alcune località anche a nuclei familiari con gravi difficoltà sociali, opportunamente documentate, o ad associazioni con finalità».

7.17

DAVICO, ARRIGONI, CROSIO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Al fine di adeguare le norme fissate per l'assistenza alla popolazione ai nuovi scenari maturati a quattro anni dal sisma, ed al fine di contenerne le spese relative, il Sindaco dell'Aquila è autorizzato a disporre degli alloggi del Progetto CASE e dei MAP del Comune dell'Aquila per assegnazione: a nuove coppie formate dopo il sisma o nuovi nuclei monoparentali, di cui almeno uno componente con casa inagibile; a nuclei già disaggregati e non, che vivevano nello stesso alloggio pur non facendo parte dello stesso nucleo familiare o a coloro con contratti lavorativi di assistenza domiciliare (badanti) il cui contratto di lavoro è cessato per morte del badato, e comunque sino alla formalizzazione di un nuovo contratto di lavoro; a coloro che non hanno diritto ad alloggio in CASE o MAP in quanto il proprietario della casa di origine non ha presentato il progetto di ristrutturazione o a coloro a cui all'esito della ristrutturazione non è stato riconcesso l'appartamento, nel caso di reddito ISEE fino a 8000 euro; a coloro che hanno l'alloggio classificato B - C in aggregato E, unitamente agli alloggi ATER classificati B - C e classificati A qualora ricompresi in edifici classificati B e C; ai residenti e dimoranti in altri comuni nell'ambito della provincia dell'Aquila, con casa inagibile, quindi assistiti dai comuni di provenienza, i quali per motivi sanitari e di lavoro, chiedono l'assegnazione di un alloggio nell'ambito del Comune di L'Aquila. Il Sindaco può inoltre disporre l'assegnazione di alloggi meno ambiti o comunque in eccesso rispetto all'ordinario fabbisogno in

alcune località anche a nuclei familiari con gravi difficoltà sociali (opportuna-mente documentate), o ad associazioni con finalità».

7.18

PEZZOPANE

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Nei soli casi di seguito individuati, ai titolari di attività produttive è riconosciuto un indennizzo, ex articoli 1 e 2 dell'OPCM 3789/2009 e successive. Per accedere agli indennizzi di cui sopra, i soggetti interessati presentano, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, una domanda in conformità al modello allegato alla OPCM 3789/2009, corredata degli allegati previsti nella stessa. L'indennizzo è concesso ai titolari che unitamente alla domanda certificano nei modi consentiti le seguenti condizioni:

- a) impedimenti fisici che hanno determinato l'impossibilità di presentare domanda, entro il termine ultimo del 3 febbraio 2010;
- b) di aver in corso di allestimento, alla data del 6 aprile, 2009, la sede di svolgimento dell'attività, già conforme alle norme urbanistiche per l'inizio dell'attività;
- c) un reddito dichiarato, negativo o pari a zero, per l'anno 2007, e positivo per l'anno 2008.

La copertura finanziaria è assicurata a valere sui fondi di cui all'articolo 14 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazione, dalla legge 24 giugno 2009 n. 77».

7.19

ARRIGONI, CROSIO, DAVICO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Nei soli casi di seguito individuati, ai titolari di attività produttive è riconosciuto un indennizzo, ex artt. 1 e 2 dell'OPCM 3789/2009 e successive.

Per accedere agli indennizzi di cui sopra, i soggetti interessati presentano, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, una domanda in conformità al modello allegato alla OPCM 3789/2009, corredata degli allegati previsti nella stessa;

L'indennizzo è concesso ai titolari che unitamente alla domanda certificano nei modi consentiti le seguenti condizioni:

1. impedimenti fisici che hanno determinato l'impossibilità di presentare domanda, entro il termine ultimo del 3 febbraio 2010;
2. di aver in corso di allestimento, alla data del 6 aprile, 2009, lo sede di svolgimento dell'attività, già conforme alle norme urbanistiche per l'inizio dell'attività;
3. un reddito dichiarato, negativo o pari a zero, per l'anno 2007, e positivo per l'anno 2008.

La copertura finanziaria viene assicurata con i fondi di cui all'art. 14 del D.L. 39/2009 e s.m.i.»

7.20

DE PETRIS, CERVELLINI

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. Nei soli casi, di seguito individuati, ai titolari di attività produttive è riconosciuta la riapertura dei termini per l'indennizzo, ex articoli 1 e 2 dell'OPCM 3789/2009 e successive modificazioni e in attuazione di quanto disposto all'articolo 3, comma 1, lettera f), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77. Per accedere agli indennizzi di cui sopra, i soggetti interessati presentano, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, una domanda in conformità al modello allegato alla OPCM 3789/2009, corredata degli allegati previsti nella stessa. L'indennizzo è concesso ai titolari che unitamente alla domanda certificano nei modi consentiti le seguenti condizioni:

1. impedimenti fisici che hanno determinato l'impossibilità di presentare domanda, entro il termine ultimo del 3 febbraio 2010;
2. di aver in corso di allestimento, alla data del 6 aprile, 2009, la sede di svolgimento dell'attività, già conforme alle norme urbanistiche per l'inizio dell'attività;
3. un reddito dichiarato, negativo o pari a zero, per l'anno 2007, e positivo per l'anno 2008.

Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede con l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 6 e all'articolo 14, comma 1 del Decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni con Legge 24 giugno 2009, n. 77».

7.21

DE PETRIS, CERVELLINI

Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:

«6-bis. Al fine di assicurare la continuità delle attività di ricostruzione e di recupero del tessuto urbano e sociale della città de L'Aquila, il comune de L'Aquila e i comuni del cratere sono autorizzati alla proroga ovvero al rinnovo del contratto di lavoro del personale a tempo determinato – anche con profilo dirigenziale - assunto sulla base della normativa emergenziale ed in servizio presso l'ente alla data del 15 maggio 2013, anche in deroga alle vigenti normative limitative delle assunzioni a tempo determinato in materia di impiego pubblico di cui al decreto legislativo n. 368 del 2001 come modificato dalla legge n. 92 del 2012, della legge n. 122 del 2010, del decreto legislativo n. 267 del 2000 e del decreto legislativo n. 165 del 2001 e di rispetto del patto di stabilità e di spesa del personale di cui alle leggi n. 296 del 2006 e legge n. 133 del 2008. La proroga ovvero il rinnovo del contratto di lavoro a tempo determinato sono autorizzate con termine finale definito entro e non oltre il 31 dicembre 2013 per le ultimative emergenziali esigenze di personale.

6-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 6-bis, pari a 2,2 milioni per l'anno 2013, si provvede a valere sui risparmi spese di cui al comma 6-quater.

6-quater. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi, e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte capitale e agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte nell'anno 2013, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 2,2 milioni nell'anno 2013. I Ministri competenti predispongono, entro il 30 settembre del 2013, gli ulteriori interventi correttivi necessari per assicurare, in aggiunta a quanto previsto dalla legislazione vigente, i maggiori risparmi di spesa di cui al presente comma.

6-quinquies. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 15 ottobre del 2013 verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi correttivi di cui al comma 6-quater, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma. A seguito della verifica, gli interventi correttivi di cui al comma 6-quater predisposti dai singoli Ministri e i relativi importi sono inseriti in un apposita tabella allegata alla legge di stabilità. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al comma 6-quater non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi

in termini di indebitamento netto, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e con il disegno di legge di stabilità è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, necessarie a garantire il rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al comma 6-*quater*, nonché tutte le modificazioni legislative eventualmente ritenute indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma».

7.22

PEZZOPANE

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-*bis*. Al fine di assicurare la continuità delle attività di ricostruzione e di recupero del tessuto urbano e sociale della città de L'Aquila e dei comuni del cratere, il comune de L'Aquila è autorizzato alla proroga e/o al rinnovo del contratto di lavoro del personale a tempo determinato, anche con profilo dirigenziale, assunto sulla base della normativa emergenziale ed in servizio presso l'ente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, anche in deroga alle vigenti normative limitative delle assunzioni a tempo determinato in materia di impiego pubblico di cui al decreto legislativo 368/2001 come modificato dalla legge n. 92 del 2012, della legge n. 122 del 2010, del decreto legislativo n. 267 del 2000 e del decreto legislativo n. 165 del 2001 e di rispetto del patto di stabilità e di spesa del personale di cui alle legge n. 296 del 2006 e legge n. 133 del 2008. La proroga e/o il rinnovo del contratto di lavoro a tempo determinato sono autorizzate con termine finale definito entro e non oltre il 31 dicembre 2013 per le ultimative emergenziali esigenze di personale. A tal fine per il comune del L'Aquila si autorizza l'impegno sull'economia di spesa di euro 1.200.000,00 a valere sui fondi di cui al capitolo del bilancio dello Stato n. 1358 ad oggetto: "Spese per l'Ufficio Speciale della città de L'Aquila e per l'Ufficio speciale dei restanti comuni del cratere destinate all'assunzione di personale a tempo indeterminato (1.1.1.) 8 1.8.1.)». Con le restanti economie del medesimo capitolo 1358, sino ad un massimo di euro 1.000.000,00, i comuni del cratere, in condivisione con i coordinatori delle aree omogenee dei comuni del cratere, sentito il parere del titolare dell'Ufficio speciale sono autorizzati a prorogare e/o rinnovare i contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati in forza delle OPCM emergenziali, nel limite massimo del summenzionato importo, avvalendosi del sistema derogatorio di cui al precedente capoverso.

6-ter. È, altresì, autorizzata la proroga e/o il rinnovo del contratto di lavoro del personale a tempo determinato, anche con profilo dirigenziale, assunto dalla provincia de L'Aquila sulla base della normativa emergenziale ed in servizio presso l'ente alla data di entrata in vigore del presente decreto legge. Ai relativi oneri si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate di cui al comma 6-quater.

6-quater. Il Ministero dell'economia e delle finanze – Agenzia delle dogane e dei monopoli, con proprio decreto dirigenziale, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, provvede ad incrementare la misura del prelievo erariale unico in materia di giochi pubblici al fine di assicurare maggiori entrate pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2013».

7.23

DE PETRIS, CERVellini

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. Allo scopo di assicurare la necessaria continuità dell'azione amministrativa del comune de L'Aquila, che necessita di personale altamente qualificato e specializzato nella gestione della ricostruzione, anche dopo la cessazione dell'emergenza *post sisma*, in deroga all'articolo 24 del decreto legislativo n. 150 del 2009, all'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e nei limiti di spesa di cui all'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni con legge n. 122 del 2010 e all'articolo 20 del decreto-legge n. 98 del 2011 convertito con modificazioni con legge 15 luglio 2011, n. 111, il comune de L'Aquila è autorizzato allo scorrimento delle graduatorie interne ancora vigenti e relative alle procedure di riqualificazione del personale bandite sulla scorta del parere favorevole del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 16 febbraio 2010, programmati entro il 31 dicembre 2009 e i cui procedimenti si siano conclusi entro il 31 dicembre 2010. Detti inquadramenti possono avvenire anche al di fuori della dotazione organica e senza oneri a carico dello Stato».

7.24

ARRIGONI, Crosio, Davico

All'articolo 7, aggiungere, in fine il seguente comma:

«6-bis. All'articolo 23, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7, agosto 2012, n. 135, il comma 12-septies è sostituito con il seguente:

"12-septies. Al fine di concorrere ad assicurare nel comune de L'Aquila e negli altri comuni del cratere di cui ai decreti del Commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009 e n. 11 del 17 luglio 2009 la stabilità dell'equilibrio finanziario, anche per garantire la continuità del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, è assegnato un contributo straordinario per il solo esercizio 2012, sulla base dei maggiori costi sostenuti o delle minori entrate conseguite, derivanti dalla situazione emergenziale, nel limite di euro 26.000.000 per il comune di L'Aquila, 4.000.000 per gli altri comuni e 5.000.00 per la provincia di L'Aquila mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio"».

7.25

DE PETRIS, CERVELLINI

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. Al comma 12-septies dell'articolo 23, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni con legge 7 agosto 2012, n.135, e al comma 289, articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n.228, sopprimere le parole: "sulla base dei maggiori costi sostenuti o delle minori entrate conseguite derivanti dalla situazione emergenziale, nel limite"».

7.26

PEZZOPANE

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis. Al comma 12-septies dell'articolo 23 del decreto-legge 95 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sostituire le parole: "costi sostenuti o delle minori" con le seguenti: "costi sostenuti e/o delle minori".

6-ter. All'articolo 1, comma 289, della legge 24 dicembre 2012, n.228, sostituire le parole: "costi sostenuti o delle minori" con le seguenti: "costi sostenuti e/o delle minori"».

7.27

DE PETRIS, CERVELLINI

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis. Sono confermate le maggiorazioni dei trasferimenti ordinari di cui all'articolo 2, comma 23, lettera d), della legge 23 dicembre 2009, n. 191 per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.

6-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 6-bis, pari a 10 milioni per ciascuno degli anni del triennio 2013-2015 si provvede a valere sui risparmi di spesa di cui al comma 6-quater.

6-quater. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi, e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte capitale e agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte per il triennio 2013-2015, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 10 milioni per ciascuno degli anni del triennio 2013-2015. I Ministri competenti predispongono, entro il 30 settembre di ciascun anno del triennio 2013-2015, gli ulteriori interventi correttivi necessari per assicurare, in aggiunta a quanto previsto dalla legislazione vigente, i maggiori risparmi di spesa di cui al presente comma.

6-quinquies. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 15 ottobre di ciascun anno del triennio 2013-2015 verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi correttivi di cui al comma 6-quater, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma. A seguito della verifica, gli interventi correttivi di cui al comma 6-quater predisposti dai singoli Ministri e i relativi importi sono inseriti in un apposita tabella allegata alla legge di stabilità. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al comma 6-quater non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e con il disegno di legge di stabilità è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, necessarie a garantire il rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al comma 6-quater, nonché tutte le modificazioni legislative eventualmente ritenute indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma».

7.28

PEZZOPANE

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis. Le maggiorazioni dei trasferimenti ordinari di cui all'articolo 2, comma 23, lettera d) della legge n. 191 del 2009 sono confermate per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.

6-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 6-bis, pari a 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si provvede a valere sulle maggiori entrate di cui al comma 6-quater.

6-quater. Il Ministero dell'economia e delle finanze- Agenzia delle dogane e dei monopoli, con proprio decreto dirigenziale, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, provvede ad incrementare la misura del prelievo erariale unico in materia di giochi pubblici al fine di assicurare maggiori entrate pari a 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015».

7.29

DAVICO, ARRIGONI, CROSIO

All'articolo 7, aggiungere, in fine il seguente comma:

«6-bis. Sono confermate le maggiorazioni dei trasferimenti ordinari di cui all'articolo 2, comma 23, lettera d) della legge 23 dicembre 2009, n. 191, per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015».

7.30

PEZZOPANE

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. I pagamenti degli stati di avanzamento lavori (SAL) degli edifici della ricostruzione privata successivi al primo SAL, vengono effettuati solo a fronte di autocertificazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, rilasciata dal presidente del consorzio o amministratore di condominio e dal direttore dei lavori, con cui si attesti l'avvenuto pagamento di tutte le fatture dei fornitori e subappaltatori relative ai lavori effettuati sia nel precedente SAL che di quello oggetto del pagamento».

7.31

DAVICO, ARRIGONI, CROSIO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. I pagamenti degli stati di avanzamento lavori (SAL) degli edifici della ricostruzione privata successivi al primo SAL, vengono effettuati solo a fronte di autocertificazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, rilasciata dal presidente del consorzio o amministratore di condominio e dal direttore dei lavori, con cui si attesti l'avvenuto pagamento di tutte le fatture dei fornitori e subappaltatori relative ai lavori effettuati sia nel precedente SAL che di quello oggetto del pagamento».

7.32

DE PETRIS, CERVELLINI

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. I pagamenti degli stati di avanzamento lavori (SAL) degli edifici della ricostruzione privata successivi al primo SAL, vengono effettuati solo a fronte di autocertificazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, rilasciata dal presidente del consorzio o amministratore di condominio e dal direttore dei lavori, con cui si attesti l'avvenuto pagamento di tutte le fatture dei fornitori e subappaltatori relative ai lavori effettuati sia nel precedente SAL che in quello oggetto del pagamento».

7.33

PEZZOPANE

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. L'Autorità per l'energia elettrica e gas, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, predispone un provvedimento finalizzato a prorogare le agevolazioni tariffarie a favore delle popolazioni abruzzesi colpita dal sisma 2009, previste dalla delibera del 1° dicembre 2009 (ARG/com 185/09), per tutto l'anno 2012, estendendo la copertura prevista nel suddetto provvedimento all'ulteriore periodo di agevolazione tariffaria».

7.34

CROSIO, DAVICO, ARRIGONI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Al comma 5 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e successive modificazioni, dopo le parole: "non spettano per i beni alienati dopo la data del 6 aprile 2009" sono aggiunte le seguenti: "ad eccezione degli immobili acquisiti da parte di pubbliche amministrazioni"».

7.35

DE PETRIS, CERVELLINI

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. Al primo periodo del comma 5, dell'articolo 3, del decreto-legge n. 39 del 2009 e successive modificazioni, aggiungere in fine le seguenti parole: "ad eccezione degli immobili acquisiti da parte di Pubbliche amministrazioni"».

7.0.1

PEZZOPANE

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art.7-bis.

1. Al fine di continuare ad assicurare un contributo al sostenimento dei maggiori impegni derivanti dalle attività amministrative e tecniche di messa in sicurezza, di riparazione e di ricostruzione degli edifici, con particolare riferimento agli aggregati edilizi ed alle aree perimetrate dei centri storici, il Comune dell'Aquila è autorizzato ad avvalersi direttamente di Abruzzo Engineering Scpa, sulla base di apposita convenzione, da stipularsi alle medesime condizioni intercorse, di cui all'articolo 11, comma 8, dell'OPCM n. 4013/2012 sino al 31 dicembre 2012, con oneri a carico dei fondi stanziati con delibera CIPE del 21 dicembre 2012, n. 135, punto 1.1, nel limite dell'importo di 3.800.000 euro, salvo proroga, sussistendo le necessarie risorse.

2. Al fine di continuare ad assicurare un contributo al sostenimento delle fondamentali attività amministrative e tecniche del Genio Civile connesse con la ricostruzione post sisma, la Provincia dell'Aquila è autorizzata ad avvalersi direttamente di Abruzzo Engineering Scpa, sulla base

di apposita convenzione, da stipularsi alle medesime condizioni intercorse di cui all'articolo 10, comma 3, dell'OPCM n. 4013/2012 sino al 31 dicembre 2012, con oneri a carico dei fondi stanziati con delibera CIPE del 21 dicembre 2012, n. 135, punto 1.1, nel limite dell'importo annualizzato di 800.000 euro, salvo proroga, sussistendo le necessarie risorse».

7.0.2

DE PETRIS, CERVELLINI

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art.7-bis.

1. Al fine di continuare ad assicurare un contributo al sostenimento dei maggiori impegni derivanti dalle attività amministrative e tecniche di messa in sicurezza, di riparazione e di ricostruzione degli edifici, con particolare riferimento agli aggregati edilizi ed alle aree perimetrate dei centri storici, il Comune de L'Aquila è autorizzato ad avvalersi direttamente di Abruzzo Engineering Scpa, sulla base di apposita convenzione, da stipularsi alle medesime condizioni intercorse ex articolo 11, comma 8, della OPCM n. 4013/2012, sino al 31 dicembre 2012, con oneri a carico dei fondi stanziati con delibera CIPE del 21 dicembre 2012, n. 135, punto 1.1, nel limite dell'importo di 3.800.000 euro, salvo proroga, sussistendo le necessarie risorse.

2. Al fine di continuare ad assicurare un contributo al sostenimento delle fondamentali attività amministrative e tecniche del Genio Civile, connesse con la ricostruzione post sisma, la Provincia de L'Aquila, è autorizzata ad avvalersi direttamente di Abruzzo Engineering Scpa, sulla base di apposita convenzione, da stipularsi alle medesime condizioni intercorse ex articolo 10, comma 3, della OPCM n. 4013/2012, sino al 31 dicembre 2012, con oneri a carico dei fondi stanziati con delibera CIPE del 21 dicembre 2012, n. 135, punto 1.1, nel limite dell'importo annualizzato di 800.000 euro, salvo proroga, sussistendo le necessarie risorse».

7.0.3

CROSIO, DAVICO, ARRIGONI

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art.7-bis.

1. Al fine di continuare ad assicurare un contributo al sostenimento dei maggiori impegni derivanti dalle attività amministrative e tecniche di messa in sicurezza, di riparazione e di ricostruzione degli edifici, con particolare riferimento agli aggregati edilizi ed alle aree perimetrate dei centri storici, il Comune dell'Aquila è autorizzato ad avvalersi direttamente di Abruzzo Engineering Scpa, sulla base di apposita convenzione, da stipularsi alle medesime condizioni intercorse ex articolo 11 comma 8 OPCM n. 4013 del 2012 sino al 31 dicembre 2012, con oneri a carico dei fondi stanziati con delibera CIPE del 21 dicembre 2012, n. 135, punto 1.1 nel limite dell'importo di 3.800. 000 euro, salvo proroga, sussistendo le necessarie risorse.

2. Al fine di continuare ad assicurare un contributo al sostenimento delle fondamentali attività amministrative e tecniche del Genio Civile connesse con la ricostruzione post sisma, la Provincia dell'Aquila è autorizzata ad avvalersi direttamente di Abruzzo Engineering Scpa, sulla base di apposita convenzione, da stipularsi alle medesime condizioni intercorse ex articolo 10, comma 3, OPCM n. 4013 del 2012 sino al 31 dicembre 2012, con oneri a carico dei fondi stanziati con delibera CIPE del 21 dicembre 2012, n. 135, punto 1.1, nel limite dell'importo annualizzato di 800.000 euro, salvo proroga, sussistendo le necessarie risorse».

7.0.4

PEZZOPANE, FILIPPI, CALEO, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, MARGIOTTA, SONEGO, RANUCCI, CUOMO, MANASSERO, MIRABELLI, MORGONI, PUPPATO, SOLLO, VACCARI

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Deroga al patto di stabilità interno per i Comuni colpiti dal sisma del 6 aprile 2009)

1. Al fine di agevolare la ripresa delle attività e consentire l'attuazione dei piani per la ricostruzione per il ripristino dei danni causati dal sisma del 9 aprile 2009, gli obiettivi del patto di stabilità del Comune dell'Aquila e degli altri comuni del cratere di cui ai decreti del Commissario

delegato n. 3 del 16 aprile 2009 e n. 11 del 17 luglio 2009, pubblicati rispettivamente nelle *Gazzette Ufficiali* n. 89 del 17 aprile 2009 e n. 173 del 28 luglio 2009, sono migliorati in modo da determinare effetti negativi sull'indebitamento netto per un importo complessivo, riferito a ciascuno anno, di 50 milioni di euro. Alla compensazione dei conseguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica recati dal presente comma, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014, si provvede a valere sui risparmi di spesa di cui ai commi da 3 a 8.

2. Per gli anni 2013 e 2014 gli obiettivi del patto di stabilità del Comune dell'Aquila e degli altri comuni del cratere di cui ai decreti del Commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009 e n. 11 del 17 luglio 2009, pubblicati rispettivamente nelle *Gazzette Ufficiali* n. 89 del 17 aprile 2009 e n. 173 del 28 luglio 2009, sono ridotti con le procedure previste per il patto regionale verticale, disciplinato dai commi 138 e 140 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220 nei limiti degli importi previsti al comma 1 del presente articolo. Ai fini dell'attuazione della presente disposizione la Regione Abruzzo, nel ridurre gli obiettivi dei comuni, non peggiora contestualmente il proprio obiettivo di patto. I maggiori spazi finanziari concessi ai comuni possono essere utilizzati per le finalità di cui al comma 1, anche per sostenere spese correnti.

3. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 5 del decreto legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le amministrazioni centrali dello Stato, provvedono ad una ulteriore riduzione della spesa in termini di saldo netto da finanziare ed indebitamento netto corrispondente agli importi indicati nell'allegato n. 1.

4. Nelle more della definizione degli interventi correttivi di cui al comma 3, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibile, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, un ammontare di spesa pari a quanto indicato nell'allegato 1.

5. I Ministri competenti propongono, entro il 30 settembre 2013, gli interventi correttivi necessari per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dai suddetti interventi, ai fini del rispetto degli obiettivi di cui al medesimo comma. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al presente comma non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto assegnati ai sensi del comma 3, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e, con apposito provvedimento, dispone la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21,

comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, a valere sulle risorse accantonate di cui al citato comma 4.

ALLEGATO 1
(articolo 7-bis)

Riduzioni di spesa dei Ministeri (milioni di euro)

Ministeri	Saldo netto da finanziare			Indebitamento netto		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Ministero dell'economia e delle finanze	25,0	25,0	-	25,0	25,0	-
Ministero dello sviluppo economico	5,0	5,0	-	5,0	5,0	-
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	3,0	3,0	-	3,0	3,0	-
Ministero della giustizia	-	-	-	-	-	-
Ministero degli affari esteri	2,0	2,0	-	2,0	2,0	-
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca	-	-	-	-	-	-
Ministero dell'interno	-	-	-	-	-	-
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	-	-	-	-	-	-
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	5,0	5,0	-	5,0	5,0	-
Ministero della difesa	10,0	10,0	-	10,0	10,0	-
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali	-	-	-	-	-	-
Ministero per i beni e le attività culturali	-	-	-	-	-	-
Ministero della salute	-	-	-	-	-	-
TOTALE	50,0	50,0	-	50,0	50,0	-

7.0.5

PEZZOPANE

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art.7-bis.

1. Al fine di non pregiudicare la straordinaria urgenza e necessità dell'immediato e pieno conseguimento delle finalità di tutela e protezione già stabilite dall'articolo 2, comma 3-*bis*, del decreto legge 29 dicembre 2010 n. 225, come convertito nella legge 26 febbraio 2011 n. 10, per il Parco nazionale da istituirsi ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della legge 23 marzo 2001, n. 93, nelle zone di mare poste in un raggio di dodici miglia dalla costa adriatica tra Ortona e Vasto è vietato l'avvio di nuove attività e installazioni fisse e mobili per la prospezione e la coltivazione di idrocarburi, nonchè l'estensione e l'adeguamento delle installazioni esistenti, anche munite delle autorizzazioni necessarie».

7.0.6

PEZZOPANE

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art.7-bis.

1. Al comma 5 dell'articolo 3 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009 n. 77, dopo le parole: "non spettano per i beni alienati dopo la data del 6 aprile 2009" sono aggiunte le seguenti: "ad eccezione degli immobili acquisiti da parte di Pubbliche Amministrazioni"».

7.0.7

MARINELLO

Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Modifica all'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228)

All'articolo 1, comma 225, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono soppresse le parole da: "nel rispetto" sino alla fine del periodo».

7.0.8

SPILABOTTE

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

1. Al fine di far fronte alle opere di ricostruzione del viadotto Biondi e alla messa in sicurezza dell'area interessata dalla frana nel mese di marzo 2013, al Comune di Frosinone sono attribuiti 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014.

2. Le spese sostenute dal Comune di Frosinone per la messa in sicurezza dell'area oggetto della frana e per la ricostruzione del viadotto di cui al comma 1 sono escluse dal calcolo del Patto di stabilità interno.

3. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014, si provvede a valere sulle maggiori entrate di cui al comma 4.

3. Il Ministero dell'economia e delle finanze – Agenzia delle dogane e dei monopoli, con proprio decreto dirigenziale, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, provvede ad incrementare la misura del prelievo erariale unico in materia di giochi pubblici al fine di assicurare maggiori entrate non inferiori a 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013».

Art. 8.**8.1**

ARRIGONI, DAVICO, CROSIO

Apportare le seguenti modificazioni:

Al comma 1:

sostituire le parole: «possono essere svolte anche con impiego di personale e mezzi» *con le seguenti:* «sono svolte a cura»;

dopo le parole: «Forze Armate», *aggiungere le seguenti:* «mentre i servizi di raccolta, selezione, trasporto, raggruppamento di categorie omogenee di rifiuti, trattamento e avvio degli stessi ad attività di recupero e smaltimento presso i siti di stoccaggio autorizzati dal Comune dell'Aquila e dai comuni, che hanno stipulato apposita convenzione con A.S.M. S.p.A., sono svolte dalla A.S.M. S.p.A.»;

dopo le parole: «n. 152 e successive modificazioni» *aggiungere le seguenti:* «Le predette attività di trasporto sono effettuate senza lo svolgimento di analisi preventive. Il Centro di Coordinamento RAEE è tenuto a prendere in consegna i RAEE nelle condizioni in cui si trovano, con oneri a proprio carico»;

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis: Al fine di proseguire la gestione ordinaria delle macerie, restano efficaci le disposizioni dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 4014 del 23 marzo 2012».

Al comma 2, dopo le parole: «nei limiti di 30 ore mensili.» *aggiungere le seguenti:* «L'Ufficio Speciale per la città dell'Aquila stipula, ai fini del comma 1, con il Comune dell'Aquila e con A.S.M. S.p.A., appositi accordi, nei quali sono precisate le modalità della».

Al comma 3, dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 57 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.» *aggiungere le seguenti:* «Per le operazioni di raccolta, selezione, trasporto, raggruppamento di categorie omogenee di rifiuti, trattamento e avvio degli stessi ad attività di recupero e smaltimento presso i siti di stoccaggio autorizzati dai comuni, l'Ufficio Speciale per la città dell'Aquila stipula con il Comune dell'Aquila e con A.S.M. S.p.A. appositi accordi, nei quali sono precisate le modalità della collaborazione, compreso il rimborso delle spese sostenute e documentate nei limiti previsti dalla normativa vigente».

Al comma 4:

dopo le parole: «Limitatamente alle fasi di raccolta e trasporto»
aggiungere le seguenti: «ai siti di stoccaggio autorizzati dai comuni, i materiali di cui ai commi 1 e 3, che, per motivi tecnici, economici o gestionali, non sono, nella fase di raccolta, raggruppabili per categorie omogenee, caratterizzabili ed identificabili con il corrispondente codice CER,»;

dopo le parole: «sono considerati rifiuti urbani con codice CER 20.03.99.», *aggiungere le seguenti:* «Ai rifiuti provenienti dalla raccolta e demolizione selettive di cui al presente articolo, nonché dalle operazioni di selezione e cernita del materiale identificato con il CER 200399, effettuate nei siti di deposito autorizzati dai comuni, sono attribuiti i codici CER di cui all'allegato D alla Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., secondo le procedure in esso indicate»;

dopo le parole: «i metalli lavorati», *aggiungere le seguenti:* «Tali materiali sono selezionati e separati all'origine, secondo le disposizioni delle competenti Autorità, e vengono conservati per il loro riutilizzo. Non costituiscono rifiuto altresì, i componenti riusabili e cioè gli elementi costruttivi dismessi da un edificio esistente che possono essere riadattati ad un nuovo impiego nelle costruzioni»;

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis Per assicurare un rapido allontanamento dei rifiuti di cui al presente comma, i soggetti beneficiari a qualsiasi titolo di finanziamenti a carico della pubblica amministrazione per interventi edilizi comunque denominati, conseguenti all'evento sismico di cui al comma 1 e non effettuati su incarico di pubbliche amministrazioni e le imprese incaricate possono stipulare apposita convenzione con ASM – Aquilana Società Multi-servizi – Spa, per le operazioni di raccolta, selezione, trasporto, raggruppamento di categorie omogenee di rifiuti, trattamento e avvio degli stessi ad attività di recupero e smaltimento presso i siti di stoccaggio autorizzati dai comuni. Detti rifiuti sono classificati con codice CER 20.03.99 esclusivamente ai fini del trasporto ai siti di cui alla convenzione ASM SpA. I rifiuti costituiti da manufatti in amianto, devono essere necessariamente rimossi da imprese specializzate.

4-ter Al fine di garantire la tracciabilità dei rifiuti di cui al presente articolo, nonché per disporre delle informazioni relative alla movimentazione, le imprese incaricate dei lavori sono obbligate a comunicare, secondo le modalità stabilite dal sistema di tracciabilità già realizzato dal Soggetto attuatore per la rimozione delle macerie, in ossequio a quanto disposto dall'OPCM 4014 del 23 marzo 2012, le informazioni relative ai rifiuti movimentati. La mancata o incompleta esecuzione delle comunicazioni di cui sopra comporta la revoca dei relativi finanziamenti pubblici, nonché la revoca delle autorizzazioni ed abilitazioni al trasporto a carico delle ditte inadempienti.

4-quater Al fine di dare attuazione agli interventi previsti dal Protocollo di Intesa stipulato con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con la provincia dell'Aquila e con il comune dell'Aquila in data 2 dicembre 2010, e dall'Accordo di Programma siglato in data 14 gennaio 2013 tra il Ministero dell'Ambiente ed il Comune dell'Aquila, concernenti, tra l'altro, le azioni di recupero e riqualificazione ambientale della cava *ex Teges* in località Pontignone – Paganica – Comune dell'Aquila, i materiali di cui ai commi 1 e 3, classificati con codice CER 200399, vengono prioritariamente conferiti presso il deposito temporaneo localizzato nella cava *ex Teges* gestita da A.S.M. Spa. Il termine del 31 dicembre 2009 previsto dal decreto Capo del Dipartimento della Protezione Civile rep. n. 16 del 6 agosto 2009 è prorogato fino al 31 dicembre 2015.

4-quinquies Gli aggregati riciclati provenienti dagli impianti di recupero dei rifiuti inerti, che abbiano caratteristiche conformi all'allegato C della Circolare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205 ed effettivamente utilizzati per le finalità di cui al medesimo allegato, cessano dalla qualifica di rifiuto e possono essere utilizzati per le azioni di recupero e riqualificazione ambientale di cui al comma *5-quater* e delle altre eventualmente individuate dai comuni. Resta ferma, in caso di utilizzo per interventi di recupero ambientale, la conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati in funzione della specifica destinazione d'uso del sito da recuperare».

8.2

DE PETRIS, CERVELLINI

Al comma 1 sostituire le parole da: «possono essere svolte anche con impiego di personale e mezzi» fino alla fine del comma, con le seguenti: «sono svolte a cura del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e delle Forze armate, mentre i servizi di raccolta, selezione, trasporto, raggruppamento di categorie omogenee di rifiuti, trattamento e avvio degli stessi ad attività di recupero e smaltimento presso i siti di stoccaggio autorizzati dal Comune de L'Aquila e dai Comuni che hanno stipulato apposita convenzione con A.S.M. Spa, sono svolte dalla A.S.M. Spa. Tali soggetti sono autorizzati, in deroga agli articoli 188-ter, 193 e 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni. Le predette attività di trasporto sono effettuate senza lo svolgimento di analisi preventive. Il centro di coordinamento RAEE è tenuto a prendere in consegna i RAEE nelle condizioni in cui si trovano con oneri a proprio carico».

8.3

PEZZOPANE

Al comma 1, sostituire le parole: «possono essere svolte anche con impiego di personale e mezzi» con le seguenti: «sono svolte a cura».

Conseguentemente, al medesimo comma 1:

a) dopo le parole: «Forze Armate», aggiungere le seguenti: «mentre i servizi di raccolta, selezione, trasporto, raggruppamento di categorie omogenee di rifiuti, trattamento e avvio degli stessi ad attività di recupero e smaltimento presso i siti di stoccaggio autorizzati dal Comune dell'Aquila e dai comuni, che hanno stipulato apposita convenzione con A.S.M. S.p.A., sono svolte dalla A.S.M. S.p.A».

b) dopo le parole: «n. 152 e successive modificazioni» è aggiunta la seguente frase: «Le predette attività di trasporto sono effettuate senza lo svolgimento di analisi preventive. Il Centro di Coordinamento RAEE è tenuto a prendere in consegna i RAEE nelle condizioni in cui si trovano, con oneri a proprio carico».

8.4

DI BIAGIO

Al comma 1 dopo le parole: «Vigili del Fuoco e delle Forze Armate,» inserire le seguenti: «ricorrendo a imprese pubbliche locali aventi i requisiti comunitari dell'in house providing, nonché ad imprese che rispondano a parametri di sicurezza e legalità secondo le disposizioni di legge vigenti e promuovendo la valorizzazione dell'imprenditoria locale in base a criteri e modalità stabiliti dalla Regione entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge.» e al comma 3, dopo le parole: «dagli Uffici speciali di cui al comma 2» inserire le seguenti: «ricorrendo a imprese pubbliche locali aventi i requisiti comunitari dell'in house providing, nonché ad imprese che rispondano a parametri di sicurezza e legalità secondo le disposizioni di legge vigenti e promuovendo la valorizzazione dell'imprenditoria locale in base a criteri e modalità stabiliti dalla Regione entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge.».

8.5

GIBIINO

Al comma 1 dopo le parole: «Vigili del Fuoco e delle Forze Armate,» inserire le seguenti: «ricorrendo a imprese pubbliche locali aventi i requisiti comunitari dell'in house providing, nonché ad imprese che ri-

spondano a parametri di sicurezza e legalità secondo le disposizioni di legge vigenti e promuovendo la valorizzazione dell'imprenditoria locale in base a criteri e modalità stabiliti dalla Regione entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge.» e conseguentemente al comma 3, dopo le parole: «dagli Uffici speciali di cui al comma 2» inserire le seguenti: «ricorrendo a imprese pubbliche locali aventi i requisiti comunitari dell'*in house providing*, nonché ad imprese che rispondano a parametri di sicurezza e legalità secondo le disposizioni di legge vigenti e promuovendo la valorizzazione dell'imprenditoria locale in base a criteri e modalità stabiliti dalla Regione entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge.».

8.6

BLUNDO, NUGNES, LUCIDI, MARTELLI, MORONESE, CIAMPOLILLO, CIOFFI, SCIBONA

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con i seguenti: «Al fine di garantire il recupero e il reimpiego delle macerie come materiale da costruzione, le operazioni di cui al periodo precedente sono svolte assicurando la demolizione selettiva, la separazione in frazioni omogenee e il conferimento differenziato, nel rispetto delle disposizioni per la gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione. Il personale del Corpo Nazionale dei vigili del Fuoco e delle Forze Armate è autorizzato ad operare in deroga all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni».

8.7

BLUNDO, MORONESE, LUCIDI, MARTELLI, NUGNES, CIAMPOLILLO, CIOFFI, SCIBONA

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I servizi di trattamento, smaltimento e stoccaggio sono svolti presso il Sito del Polo Tecnologico di Barisciano ed altri siti già disponibili da individuare sul territorio regionale, favorendo il reimpiego dei materiali al fine di potenziare la tutela ambientale e conseguire risparmi di spesa».

8.8

PEZZOPANE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di proseguire la gestione ordinaria delle macerie, restano efficaci le disposizioni dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 4014 del 23 marzo 2012».

8.9

DE PETRIS, CERVellini

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di proseguire la gestione ordinaria delle macerie restano efficaci le disposizioni dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 4014 del 23 marzo 2012».

8.10

DE PETRIS, CERVellini

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'Ufficio Speciale per la città dell'Aquila stipula, ai fini del comma 1, con il Comune dell'Aquila e con A.S.M. S.p.A., appositi accordi, nei quali sono precisate le modalità della collaborazione, compreso il rimborso dei costi complessivi sostenuti e rendicontati secondo le modalità già utilizzate».

8.11

PEZZOPANE

Al comma 2, dopo le parole: «nei limiti di 30 ore mensili.» *aggiungere le seguenti:* «L'Ufficio Speciale per la città dell'Aquila stipula, ai fini del comma 1, con il Comune dell'Aquila e con A.S.M. S.p.A., appositi accordi, nei quali sono precisate le modalità della collaborazione».

8.12

PEZZOPANE

Al comma 3, dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 57 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163» aggiungere le seguenti: «Per le operazioni di raccolta, selezione, trasporto, raggruppamento di categorie omogenee di rifiuti, trattamento e avvio degli stessi ad attività di recupero e smaltimento presso i siti di stoccaggio autorizzati dai comuni, l'Ufficio Speciale per la città dell'Aquila stipula con il Comune dell'Aquila e con A.S.M. S.p.A. appositi accordi, nei quali sono precisate le modalità della collaborazione, compreso il rimborso delle spese sostenute e documentate nei limiti previsti dalla normativa vigente».

8.13

DE PETRIS, CERVellini

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per le operazioni di raccolta, selezione, trasporto, raggruppamento di categorie omogenee di rifiuti, trattamento e avvio degli stessi ad attività di recupero e smaltimento presso i siti di stoccaggio autorizzati dai comuni, l'Ufficio Speciale per la città de L'Aquila stipula con il Comune de L'Aquila e con A.S.M. S.p.A. appositi accordi, nei quali sono precisate le modalità della collaborazione, compreso il rimborso delle spese sostenute e documentate nei limiti previsti dalla normativa vigente».

8.14

DE PETRIS, CERVellini

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Le pubbliche amministrazioni, nell'affidare i lavori, dispongono affinché i soggetti incaricati effettuino la demolizione selettiva ovvero la raccolta selettiva per raggruppare tali materiali in categorie omogenee, caratterizzarli ed identificarli con il corrispondente codice CER per l'avvio ai siti di stoccaggio autorizzati dai comuni».

8.15

DE PETRIS, CERVELLINI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Limitatamente alle fasi di raccolta e trasporto ai siti di stoccaggio autorizzati dai comuni, i materiali di cui ai commi 1 e 3, che, per motivi tecnici, economici o gestionali, non sono, nella fase di raccolta, raggruppabili per categorie omogenee, caratterizzabili ed identificabili con il corrispondente codice CER, sono considerati rifiuti urbani con codice CER 20.03.99. Ai rifiuti provenienti dalla raccolta e demolizione selettive di cui al presente articolo, nonché dalle operazioni di selezione e cernita del materiale identificato con il CER 20.03.99, effettuate nei siti di deposito autorizzati dai comuni, sono attribuiti i codici CER di cui all'allegato D alla Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, secondo le procedure in esso indicate. Non costituiscono rifiuto i beni di interesse architettonico, artistico e storico, i beni ed effetti di valore anche simbolico, i coppi, i mattoni, le ceramiche, le pietre con valenza di cultura locale, il legno lavorato, i metalli lavorati. Tali materiali sono selezionati e separati all'origine, secondo le disposizioni delle competenti Autorità, e vengono conservati per il loro riutilizzo. Non costituiscono rifiuto altresì, i componenti riusabili e cioè gli elementi costruttivi dismessi da un edificio esistente che possono essere riadattati ad un nuovo impiego nelle costruzioni».

8.16

PEZZOPANE

Al comma 4, dopo le parole: «Limitatamente alle fasi di raccolta e trasporto» aggiungere le seguenti: «ai siti di stoccaggio autorizzati dai comuni, i materiali di cui ai commi 1 e 3, che, per motivi tecnici, economici o gestionali, non sono, nella fase di raccolta, raggruppabili per categorie omogenee, caratterizzabili ed identificabili con il corrispondente codice CER,».

Conseguentemente, al medesimo comma 4:

a) dopo le parole: «sono considerati rifiuti urbani con codice CER 20.03.99.», è aggiunta la seguente frase: «Ai rifiuti provenienti dalla raccolta e demolizione selettive di cui al presente articolo, nonché dalle operazioni di selezione e cernita del materiale identificato con il CER 200399, effettuate nei siti di deposito autorizzati dai comuni, sono attribuiti i codici CER di cui all'allegato D alla Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni, secondo le procedure in esso indicate.»;

b) dopo le parole: « i metalli lavorati», è aggiunta la seguente frase: «Tali materiali sono selezionati e separati all'origine, secondo le di-

sposizioni delle competenti Autorità, e vengono conservati per il loro riutilizzo. Non costituiscono rifiuto altresì, i componenti riusabili e cioè gli elementi costruttivi dismessi da un edificio esistente che possono essere riadattati ad un nuovo impiego nelle costruzioni.».

8.17

BLUNDO, LUCIDI, MARTELLI, MORONESE, NUGNES, CIAMPOLILLO, CIOFFI, SCIBONA

Al comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Tali materiali sono selezionati e separati all'origine, secondo le disposizioni delle competenti autorità, e vengono conservati per il loro riutilizzo. Non costituiscono altresì rifiuto i componenti riusabili consistenti negli elementi costruttivi dismessi da un edificio esistente che possono essere riadattati ad un nuovo impiego nelle costruzioni. I rifiuti e le macerie contenenti amianto, in ogni caso, costituiscono oggetto di rimozione prioritaria e devono essere gestiti nel pieno rispetto della normativa di riferimento vigente».

8.18

BLUNDO, MORONESE, LUCIDI, MARTELLI, NUGNES, CIAMPOLILLO, CIOFFI, SCIBONA

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al piano di rimozione dei materiali derivanti da crollo o demolizione a seguito del sisma sono apportate, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le necessarie modificazioni ed integrazioni volte ad assicurare la realizzazione di una filiera completa di riciclo e riutilizzo dei materiali nell'ambito della Regione Abruzzo, anche al fine di favorire positive ricadute occupazionali, con particolare riferimento all'occupazione giovanile e femminile nell'area colpita dal sisma».

8.19

DE PETRIS, CERVELLINI

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. I soggetti beneficiari a qualsiasi titolo di finanziamenti a carico della Pubblica amministrazione per interventi edilizi comunque denominati, conseguenti all'evento sismico di cui al comma 1 e non effettuati

su incarico di pubbliche amministrazioni, devono eseguire raccolta e demolizioni selettive al fine di raggruppare i rifiuti per categorie omogenee in appositi contenitori, caratterizzarli ed identificarli con il corrispondente codice CER, per il successivo avvio ad impianti di recupero ovvero smaltimento autorizzati, avvalendosi di soggetti abilitati alle relative attività di trasporto ai sensi della vigente normativa sulla gestione rifiuti.

4-ter. Per assicurare un rapido allontanamento dei rifiuti di cui al presente comma, i soggetti beneficiari a qualsiasi titolo di finanziamenti a carico della pubblica amministrazione per interventi edilizi comunque denominati, conseguenti all'evento sismico di cui al comma 1 e non effettuati su incarico di Pubbliche amministrazioni e le imprese incaricate, possono stipulare apposita convenzione con ASM – Aquilana Società Multiservizi – Spa, per le operazioni di raccolta, selezione, trasporto, raggruppamento di categorie omogenee di rifiuti, trattamento e avvio degli stessi ad attività di recupero e smaltimento presso i siti di stoccaggio autorizzati dai comuni. Detti rifiuti sono classificati con codice CER 20.03.99 esclusivamente ai fini del trasporto ai siti di cui alla convenzione A.S.M. SpA. I rifiuti costituiti da manufatti in amianto, devono essere necessariamente rimossi da imprese specializzate.

4-quater. Al fine di garantire la tracciabilità dei rifiuti di cui al presente articolo, nonché per disporre delle informazioni relative alla movimentazione, le imprese incaricate dei lavori sono obbligate a comunicare, secondo le modalità stabilite dal sistema di tracciabilità già realizzato dal soggetto attuatore per la rimozione delle macerie, in ossequio a quanto disposto dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 4014 del 23 marzo 2012, le informazioni relative ai rifiuti movimentati. La mancata o incompleta esecuzione delle comunicazioni di cui sopra comporta la revoca dei relativi finanziamenti pubblici, nonché la revoca delle autorizzazioni ed abilitazioni al trasporto a carico delle ditte inadempienti.

4-quinquies. Al fine di dare attuazione agli interventi previsti dal Protocollo di Intesa stipulato con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con la provincia de L'Aquila e con il comune de L'Aquila in data 2 dicembre 2010, e dall'Accordo di Programma siglato in data 14 gennaio 2013 tra il Ministero dell'ambiente ed il Comune de L'Aquila, concernenti, tra l'altro, le azioni di recupero e riqualificazione ambientale della cava *ex* Teges in località Pontignone – Paganica - Comune de L'Aquila, i materiali di cui ai commi 1 e 3, classificati con codice CER 200399, vengono prioritariamente conferiti presso il deposito temporaneo localizzato nella cava *ex* Teges gestita da A.S.M. Spa. Il termine del 31 dicembre 2009 previsto dal decreto Capo del Dipartimento della Protezione Civile repertorio n. 16, del 6 agosto 2009 è prorogato fino al 31 dicembre 2015.

4-sexies. Gli aggregati riciclati provenienti dagli impianti di recupero dei rifiuti inerti, che abbiano caratteristiche conformi all'allegato C della Circolare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205 ed effettivamente utilizzati per le finalità di cui al medesimo allegato, cessano dalla qualifica di rifiuto e

possono essere utilizzati per le azioni di recupero e riqualificazione ambientale e di cui al comma 5-*quater* e delle altre eventualmente individuate dai comuni. Resta ferma, in caso di utilizzo per interventi di recupero ambientale, la conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati in funzione della specifica destinazione d'uso del sito da recuperare».

8.20

PEZZOPANE

Dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:

«4-*bis*. Per assicurare un rapido allontanamento dei rifiuti di cui al presente comma, i soggetti beneficiari a qualsiasi titolo di finanziamenti a carico della pubblica amministrazione per interventi edilizi comunque denominati, conseguenti all'evento sismico di cui al comma 1 e non effettuati su incarico di pubbliche amministrazioni e le imprese incaricate possono stipulare apposita convenzione con ASM – Aquilana Società Multi-servizi – Spa, per le operazioni di raccolta, selezione, trasporto, raggruppamento di categorie omogenee di rifiuti, trattamento e avvio degli stessi ad attività di recupero e smaltimento presso i siti di stoccaggio autorizzati dai comuni. Detti rifiuti sono classificati con codice CER 20.03.99 esclusivamente ai fini del trasporto ai siti di cui alla convenzione ASM SpA. I rifiuti costituiti da manufatti in amianto, devono essere necessariamente rimossi da imprese specializzate.

4-*ter*. Al fine di garantire la tracciabilità dei rifiuti di cui al presente articolo, nonché per disporre delle informazioni relative alla movimentazione, le imprese incaricate dei lavori sono obbligate a comunicare, secondo le modalità stabilite dal sistema di tracciabilità già realizzato dal Soggetto attuatore per la rimozione delle macerie, in ossequio a quanto disposto dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 4014 del 23 marzo 2012, le informazioni relative ai rifiuti movimentati. La mancata o incompleta esecuzione delle comunicazioni di cui sopra comporta la revoca dei relativi finanziamenti pubblici, nonché la revoca delle autorizzazioni ed abilitazioni al trasporto a carico delle ditte inadempienti.

4-*quater*. Al fine di dare attuazione agli interventi previsti dal Protocollo di Intesa stipulato con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con la provincia dell'Aquila e con il comune dell'Aquila in data 2 dicembre 2010, e dall'Accordo di Programma siglato in data 14 gennaio 2013 tra il Ministero Ambiente ed il Comune dell'Aquila, concernenti, tra l'altro, le azioni di recupero e riqualificazione ambientale della cava *ex* Teges in località Pontignone – Paganica -Comune dell'Aquila, i materiali di cui ai commi 1 e 3, classificati con codice CER 200399, vengono prioritariamente conferiti presso il deposito temporaneo

localizzato nella cava *ex* Teges gestita da A.S.M. Spa. Il termine del 31 dicembre 2009 previsto dal decreto Capo del Dipartimento della Protezione Civile repertorio n. 16 del 6 agosto 2009 è prorogato fino al 31 dicembre 2015.

4-quinquies. Gli aggregati riciclati provenienti dagli impianti di recupero dei rifiuti inerti, che abbiano caratteristiche conformi all'allegato C della Circolare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205 ed effettivamente utilizzati per le finalità di cui al medesimo allegato, cessano dalla qualifica di rifiuto e possono essere utilizzati per le azioni di recupero e riqualificazione ambientale di cui al comma *5-quater* e delle altre eventualmente individuate dai comuni. Resta ferma, in caso di utilizzo per interventi di recupero ambientale, la conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientali e dei siti inquinati in funzione della specifica destinazione d'uso del sito da recuperare».

8.21

BLUNDO, MORONESE, LUCIDI, MARTELLI, NUGNES, CIAMPOLILLO, CIOFFI, SCIBONA

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«*5-bis*. È autorizzato lo stanziamento di 1 miliardo di euro annui a decorrere dal 2013 e per la durata di sei anni, a favore della ricostruzione architettonica e strutturale dell'Aquila e dei Comuni colpiti dal sisma del 6 aprile 2009. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma *8-bis*».

Conseguentemente, dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«*8-bis*. All'articolo 2 del decreto-legge n. 138 del 2011, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

"*6-bis*. A decorrere dall'anno 2013, e per la durata di sei anni, le ritenute, le imposte sostitutive sugli interessi, premi e ogni altro provento sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da *c-bis*) a *c-quinquies*) del medesimo decreto, sono stabilite nella misura del 27 per cento"».

8.22

COMPAGNONE

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Per tutte le spese autorizzate ai sensi dell'articolo 1 della legge 26 febbraio 2010, n. 26, in relazione all'avvio della fase post-emergenziale del terremoto in Abruzzo e del monitoraggio del rischio sismico, non trova applicazione l'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e nessuna altra norma relativa a tagli lineari. I relativi capitoli di spesa, di cui all'articolo 1 della legge 26 febbraio 2010, n. 26 vengono ripristinati integralmente con la disponibilità. Alla copertura dell'onere, pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali».

8.23

COMPAGNONE

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. Per tutte le spese autorizzate ai sensi dell'articolo 1 della legge 26 febbraio 2010, n. 26, in relazione all'avvio della fase post-emergenziale del terremoto in Abruzzo e del monitoraggio del rischio sismico, non trova applicazione l'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e nessuna altra norma relativa a tagli lineari. I relativi capitoli di spesa, di cui all'articolo 1 della legge 26 febbraio 2010, n. 26 vengono ripristinati integralmente con la disponibilità. Al relativo onere si provvede a decorrere dall'anno 2013, mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

8.24

PELINO

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

«8-bis. È autorizzato lo stanziamento di euro 300.000.000,00 per le annualità 2013-2014-2015, per la riparazione dei danni subiti dai comuni fuori cratere sisma 2009 di tutte e quattro le provincie abruzzesi (L'Aquila, Pescara, Teramo e Chieti), rientranti nel comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 39 del 2009 convertito dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e per i quali l'entità dei danni è stata certificata mediante le schede AEDES di primo rilevamento redatte dai tecnici della Protezione Civile, nel corso dei sopralluoghi effettuati in massima parte nei centri storici dei suddetti comuni.

8-ter. Le predette risorse, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuate mediante corrispondente riduzione permanente di tutte le dotazioni finanziarie di parte corrente del bilancio dello Stato iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili del bilancio dello Stato di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009».

8.25

PELINO

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

«8-bis. È autorizzato lo stanziamento di 1 miliardo di euro annui a decorrere dal 2013 e per la durata di sei anni, a favore della ricostruzione architettonica e strutturale dell'Aquila e dei Comuni colpiti dal sisma del 6 aprile 2009.

8-ter. Le predette risorse, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuate mediante corrispondente riduzione proporzionale permanente di tutte le dotazioni finanziarie di parte corrente del bilancio dello Stato iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili del bilancio dello Stato di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009».

8.0.1

RAZZI

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Disposizioni inerenti il porto-canale di Pescara)

1. Al fine di consentire la riqualificazione e la messa in sicurezza dell'area "cantiere navale" sita all'interno del porto-canale di Pescara è concesso un contributo di 1 milione di euro per l'anno 2013 all'Associazione Armatori Pescara.

2. L'associazione realizzerà le opere entro e non oltre mesi dodici dall'erogazione del contributo.

3. L'opera, stante la gravità della situazione soprattutto sotto il profilo ambientale, è considerata di somma urgenza.

4. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali».

8.0.2

RAZZI

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Disposizioni in materia di Aree Marine Protette)

1. Il personale dipendente delle Aree Marine Protette è equiparato a quello dei Parchi Nazionali. Per detto personale il Ministero dell'Ambiente provvede a finalizzare specifiche risorse nell'ambito delle erogazioni annuali destinate alle stesse.

2. Le procedure di concorso comunque già avviate dalle Aree Marine Protette non necessitano di ulteriori autorizzazioni».

8.0.3

CARDINALI, GIANLUCA ROSSI, GINETTI, GOTOR

*Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:***«Art. 8-bis.***(Misure per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 15 dicembre 2009 in Umbria)*

1. Per l'esecuzione degli interventi unitari sugli edifici privati, o di proprietà mista pubblica e privata, anche non abitativi, da realizzare all'interno del Programma integrato di recupero del borgo storico di Spina, di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 3 marzo 2010, n. 3853, i proprietari si costituiscono in consorzio obbligatorio entro trenta giorni dall'invito ad essi rivolto dal Comune. La costituzione del consorzio è valida con la partecipazione dei proprietari che rappresentino almeno il 51 per cento delle superfici utili complessive dell'immobile, determinate ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Ministro dei lavori pubblici in data 5 agosto 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 194 del 20 agosto 1994, ricomprendendo anche le superfici ad uso non abitativo. Per la esecuzione degli interventi di riparazione il consorzio si sostituisce ai proprietari che non hanno aderito.

2. Decorso inutilmente il termine indicato al comma 1, il Comune si sostituisce ai proprietari e, previa diffida ad adempiere entro un termine non inferiore a trenta giorni, ai consorzi inadempienti, per l'esecuzione degli interventi mediante l'occupazione temporanea degli immobili, che non può avere durata superiore a tre anni, e per la quale non è dovuto alcun indennizzo.

3. Il consorzio di cui al comma 1 ed il Comune, nei casi previsti dal comma 2, si rivalgono sui proprietari nei casi in cui il costo degli interventi di riparazione dei danni e di ripristino per gli immobili privati siano superiori al contributo concesso.

4. Le spese eccedenti l'ammontare del contributo, sostenute dal Comune per la realizzazione dei lavori di ricostruzione, riparazione e miglioramento sismico di un immobile, nell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui al precedente comma 2, sono assistite da privilegio speciale immobiliare sull'immobile medesimo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2748, secondo comma, del Codice civile.

5. La disciplina della costituzione dei consorzi obbligatori di cui al comma 1 si applica anche per l'esecuzione degli interventi unitari in cui sono ricompresi edifici che non abbiano subito danni e pertanto esclusi dai contributi.

6. I contributi a fondo perduto previsti per gli eventi sismici del 15 dicembre 2009 della Regione Umbria e destinati alla ricostruzione, riparazione e miglioramento sismico di immobili, sono concessi ai privati o ai consorzi obbligatori costituiti tra i soggetti titolari di diritti reali immobi-

liari di proprietà, ovvero titolari di diritti reali di godimento qualora autorizzati dagli stessi proprietari, a titolo di indennizzo per il ristoro, in tutto o in parte, dei danni causati dal sisma ad edifici di proprietà privata. Conseguentemente i contratti stipulati dai beneficiari dei contributi per la esecuzione di lavori e per l'acquisto di beni e servizi connessi non si intendono compresi tra quelli previsti dall'articolo 32, comma 1, lettere *d*) ed *e*), del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163».

8.0.4

RUTA

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Disposizioni per il completamento della fase di ricostruzione in Molise)

1. Al fine di completare la fase di ricostruzione in Molise dopo gli eccezionali eventi sismici verificati si tra il 31 ottobre e il 2 novembre 2002, per l'anno 2013, su proposta del Presidente della Regione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, gli obiettivi del patto di stabilità dei Comuni di Bonefro, Colletorto, Montorio nei Frentani, Santa Croce di Magliano, Casacalenda, Larino, Morrone del Sannio, Ururi, Castellino del Biferno, Montelongo, Provvidenti, Rotello, S. Giuliano di Puglia e Ripabottoni sono migliorati in modo da determinare effetti negativi sull'indebitamento netto per un importo complessivo di 77 milioni di euro.

2. Ai comuni di cui al comma 1, non si applicano le sanzioni per mancato rispetto del patto di stabilità interno 2013, ai sensi dell'articolo 7, comma 2 e seguenti, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 77 milioni di euro per l'anno 2013 si provvede, quanto a 12 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; quanto a 7 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; quanto a 58 milioni di euro

con le disposizioni di cui al comma 4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle dogane e dei monopoli, con proprio decreto dirigenziale, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, provvede ad incrementare la misura del prelievo erariale unico in materia di giochi pubblici al fine di assicurare maggiori entrate pari a 58 milioni di euro per l'anno 2013».

8.0.5

RUTA

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Disposizioni per il completamento della fase di ricostruzione in Molise)

1. Al fine di completare la fase di ricostruzione in Molise dopo gli eccezionali eventi sismici verificatisi tra il 31 ottobre e il 2 novembre 2002, per l'anno 2013, su proposta del Presidente della Regione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, gli obiettivi del patto di stabilità dei Comuni di Bonefro, Colletorto, Montorio nei Frentani, Santa Croce di Magliano, Casacalenda, Larino, Morrone del Sannio, Ururi, Castellino del Biferno, Montelongo, Provvidenti, Rotello, S. Giuliano di Puglia e Ripabottoni sono migliorati in modo da determinare effetti negativi sull'indebitamento netto per un importo complessivo di 30 milioni di euro.

2. Ai comuni di cui al comma 1, non si applicano le sanzioni per mancato rispetto del patto di stabilità interno 2013, ai sensi dell'articolo 7, comma 2 e seguenti, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2013 si provvede, quanto a 12 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; quanto a 7 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'am-

biente e della tutela del territorio e del mare; quanto a 18 milioni di euro con le disposizioni di cui al comma 4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle dogane e dei monopoli, con proprio decreto dirigenziale, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, provvede ad incrementare la misura del prelievo erariale unico in materia di giochi pubblici al fine di assicurare maggiori entrate pari a 18 milioni di euro per l'anno 2013».

8.0.6

GIBIINO

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Proroga mutui per i Comuni del Terremoto Emilia Romagna)

1. La sospensione del pagamento di cui all'articolo 8, comma 1, punto 9) del decreto-legge del 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 2012, è prorogata di 12 mesi».

8.0.7

GIBIINO

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Proroga mutui per i Comuni del Terremoto Emilia Romagna)

1. All'articolo 8, comma 1, dopo il punto 9) del decreto-legge del 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 2012, aggiungere il seguente comma:

"9-ter. È sospeso fino al 31 dicembre 2013 il pagamento delle rate di mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere e, previo accordo con gli istituti di credito interessati, la sospensione può essere prorogata per ulteriori 6 mesi"».

8.0.8

GIBIINO

Dopo l'**articolo 8**, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Proroga mutui per i Comuni del Terremoto Emilia Romagna)

1. All'articolo 8, comma 1, dopo il punto 9) del decreto-legge del 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 2012, aggiungere il seguente comma:

"9-ter. È sospeso fino al 31 dicembre 2013 il pagamento delle rate di mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere e, previo accordo con gli istituti di credito interessati, la sospensione può essere prorogata per ulteriori 6 mesi"».

8.0.9

DI BIAGIO

Dopo l'**articolo 8**, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Proroga mutui per i Comuni del Terremoto Emilia Romagna)

1. La sospensione del pagamento di cui all'articolo 8, comma 1, punto 9) del decreto-legge del 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 2012, è prorogata di 12 mesi».

8.0.10

GIBIINO

Dopo l'**articolo 8**, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Misure per interventi terremoti Basilicata e Molise)

1. All'articolo 31, della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo il comma 8-ter è aggiunto il seguente:

"8-quater. Per il 2013 nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le risorse desti-

nate alla ricostruzione relativa ai terremoti di Basilicata e Molise e le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dai comuni. L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in più anni, nei limiti complessivi delle, per un importo non superiore a 80 milioni di euro. Alla compensazione degli effetti finanziari si provvede mediante corrispondente utilizzo della dotazione del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189"».

8.0.11

PEZZOPANE, FILIPPI, CALEO, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, MARGIOTTA, SONEGO, RANUCCI, CUOMO, MANASSERO, MIRABELLI, MORGONI, PUPPATO, SOLLO, VACCARI

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Ulteriori interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009)

1. Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi per la ricostruzione nei territori della regione Abruzzo, colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *a*) del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, per le finalità e con i criteri e le modalità previsti dall'articolo 67-*quater* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le banche, operanti nei suddetti territori, possono ottenere dalla Cassa Depositi e Prestiti finanziamenti, fino ad un massimo di 1.400 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera *a*), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, al fine di concedere finanziamenti agevolati, assistiti da garanzia dello Stato, di durata massima venticinquennale, a favore di persone fisiche, per la ricostruzione o riparazione di immobili, adibiti ad abitazione principale, danneggiati ovvero per l'acquisto di nuove abitazioni, sostitutive dell'abitazione principale distrutta. In ogni caso, i contratti di finanziamento sono stipulati sulla base di uno schema di contratto tipo definito con apposita convenzione tra la Cassa Depositi e Prestiti e l'Associazione Bancaria Italiana.

2. La garanzia dello stato è concessa dal Ministero dell'economia e delle finanze con uno o più decreti direttoriali con i quali sono definiti i criteri e le modalità operative della stessa nonché gli strumenti di monitoraggio finalizzati al rispetto della operatività della garanzia nel limite

massimo dei 1.400 milioni di euro. La garanzia dello Stato di cui al presente comma è elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

3. Il beneficiario del finanziamento agevolato, accordato dalle banche ai sensi del presente articolo, matura un credito di imposta, fruibile esclusivamente in compensazione, in misura pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo ottenuto sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti, nonché le spese strettamente necessarie alla gestione dei medesimi finanziamenti. Il credito di imposta è revocato, in tutto o in parte, nell'ipotesi di risoluzione totale o parziale del contratto di finanziamento agevolato. Ulteriori modalità di fruizione del credito di imposta sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate nel limite dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 7 del presente articolo.

4. La banca invia, con cadenza periodica e con modalità telematiche all'Ufficio Speciale competente, al Comune dove è ubicato l'immobile danneggiato e all'Agenzia delle entrate gli elenchi dei soggetti beneficiari l'ammontare del finanziamento concesso a ciascuno di essi, nonché il numero e l'importo delle singole rate.

5. I finanziamenti agevolati sono erogati e posti in ammortamento dalle banche sulla base degli stati di avanzamento degli interventi ammessi a contributo. I contratti stipulati per la concessione dei finanziamenti agevolati devono prevedere clausole risolutive espresse, anche parziali, per i casi di mancato o ridotto impiego delle somme, ovvero di loro utilizzo anche solo in parte per finalità diverse da quelle indicate nel presente articolo. In tutti i casi di risoluzione del contratto, il beneficiario è tenuto alla restituzione del capitale, degli interessi e di ogni altro onere dovuto. In caso di inadempienza, la banca comunica all'Agenzia delle entrate, ai Comuni interessati e ai titolari degli Uffici speciali, per la successiva iscrizione a ruolo, i dati identificativi del debitore e l'ammontare dovuto, fermo restando il recupero da parte del soggetto finanziatore delle somme erogate e dei relativi oneri mediante compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Le somme riscosse a mezzo ruolo sono riversate in apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo per la ricostruzione.

6. Agli atti e alle operazioni relativi ai finanziamenti di cui al presente articolo, nonché agli atti conseguenti e connessi, si applicano le esenzioni tributarie previste dall'articolo 3, comma 1, lettera *d*), del citato decreto-legge n. 39 del 2009.

7. All'onere derivante dal comma 1, si provvede con un contributo venticinquennale di 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. Alla relativa copertura si provvede a valere sulle risorse di cui al comma 8.

8. In aggiunta a quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 5 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre

2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi, e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente a decorrere dall'anno 2013, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 80 milioni di euro. I Ministri competenti predispongono, entro il 30 settembre 2013 e successivamente entro il 30 marzo di ciascun anno a decorrere dall'anno 2014, gli ulteriori interventi correttivi necessari per assicurare, in aggiunta a quanto previsto dalla legislazione vigente, i maggiori risparmi di spesa di cui al presente comma.

9. Il Governo, al fine di conseguire gli obiettivi di cui al comma 8, propone ogni anno, a decorrere dall'anno 2013, nel disegno di legge di stabilità, tutte le modificazioni legislative che ritenga indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma 8».

8.0.12

GIBINO

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Terremoto Abruzzo)

1. All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

"2-bis. Per la determinazione dello specifico obiettivo di saldo finanziario i comuni interessati dagli eventi sismici che hanno colpito la regione Abruzzo a partire dal 6 aprile 2009, di cui al decreto del commissario delegato del 16 aprile 2009 e del decreto del 27 luglio 2009, escludono dalla base di calcolo le spese correnti sostenute nel 2009 per fronteggiare tale calamità naturale. Alla compensazione degli effetti finanziari si provvede mediante corrispondente utilizzo della dotazione del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189"».

8.0.13

GIBIINO

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Ristoro delle spese sostenute dagli Enti locali per l'emergenza neve del febbraio 2012)

1. È autorizzata la spesa di 197 milioni di euro per il rimborso, agli Enti territoriali ed alle Strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile, delle spese sostenute per fronteggiare le eccezionali nevicate che hanno colpito, nel mese di febbraio 2012, il territorio delle regioni Emilia-Romagna, Marche, Toscana, Umbria, Abruzzo, Molise, Lazio, Campania, Puglia, Basilicata e Calabria, non rientranti nelle autorizzazioni di spesa rilasciate dal Dipartimento della protezione civile a seguito del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 febbraio 2012. Le risorse sono poste a carico del Fondo per la protezione civile.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è adottato il piano di riparto delle risorse di cui al comma 1, da destinare alle Regioni per il successivo trasferimento agli enti locali, nonché alle Strutture operative del servizio nazionale della protezione civile intervenute per il superamento della situazione di criticità, in relazione alle spese effettivamente sostenute per assicurare l'assistenza alla popolazione, il reperimento dei materiali, l'impiego di mezzi per la rimozione della neve, ivi compreso l'acquisto di carburante, e l'acquisto di sale, nonché, limitatamente al 30 per cento, gli oneri sostenuti per l'impiego del personale e comunicate al Dipartimento della protezione civile dalle Strutture operative del servizio nazionale di protezione civile, nonché dalle Regioni, di cui al comma 1, all'esito della ricognizione effettuata successivamente ai predetti eventi.

3. Le risorse di cui al presente articolo, fatta eccezione per quelle relative al ristoro delle spese sostenute dalle Strutture operative del servizio nazionale della protezione civile, sono trasferite agli Enti locali per il tramite delle Regioni interessate e sono escluse dal saldo finanziario rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno. Per le finalità di cui al presente comma è disposta l'apertura di apposita contabilità speciale.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a carico del Fondo per la protezione civile opportunamente integrato con 100 milioni di euro derivanti dalla riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al maggiore gettito IVA, come previsto dal comma 362, dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e con 100 milioni di euro a valere sul fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'e-

conomia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

5. I titolari di contabilità speciale di cui al comma 3 sono soggetti all'obbligo di rendicontazione di cui all'articolo 5, comma 5-*bis* della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni e integrazioni».

8.0.14

D'ALÌ, GIBIINO, FASANO, FLORIS

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-*bis*.

(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di gestione dei rifiuti)

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 182-*ter*, comma 2, alinea, dopo le parole: "e gli ATO" sono inserite le seguenti: "ovvero le autorità competenti, individuate ai sensi dell'articolo 2, comma 186-*bis*, della legge 23 dicembre 2009, n. 191,";

b) all'articolo 183, comma 1:

1) alla lettera *d*), dopo le parole: "in modo differenziato" sono aggiunte le seguenti: ", nonché manufatti compostabili con certificazione UNI EN 13432:2002";

2) alla lettera *e*), dopo la parola: "domestiche" sono inserite le seguenti: "e non domestiche";

3) alla lettera *ee*), dopo le parole: "che rispetti" è inserita la seguente: "esclusivamente";

4) dopo la lettera *ff*) è inserita la seguente:

"*ff-bis*) digestato da non rifiuto: prodotto ottenuto dalla digestione anaerobica di prodotti o di sottoprodotti di cui all'articolo 184-*bis* che sia utilizzabile come ammendante ai sensi della normativa vigente in materia";

c) all'articolo 185, comma 2:

1) alla lettera *b*), dopo le parole: "di biogas o di compostaggio" sono aggiunte le seguenti: "quando il digestato o il *compost* prodotti non siano destinati alla utilizzazione agronomica nell'ambito di una o più aziende agricole consorziate che ospitano l'impianto, nel qual caso rientrano tra i materiali di cui alla lettera *f*) del comma 1";

2) alla lettera *c*), le parole: "e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002" sono sostituite dalle seguenti: "e smaltite in conformità al regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che costituisce disciplina esaustiva ed autonoma nell'ambito del campo di applicazione ivi indicato";

d) all'articolo 195:

1) al comma 1, dopo la lettera *s*) è inserita la seguente:

"s-bis) l'adozione delle direttive per la definizione e l'aggiornamento dei capitolati speciali d'appalto per le opere pubbliche, in modo da privilegiare l'impiego di prodotti ottenuti dal riciclaggio degli pneumatici fuori uso, rispondenti agli standard e alle norme tecniche di settore, ove esistenti, nonché degli aggregati ottenuti dal riciclaggio di rifiuti non pericolosi da costruzione e demolizione che soddisfano i criteri di cui all'articolo 184-ter del presente decreto e aventi marcatura CE ai sensi del regolamento (VE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011. Dette direttive sono adottate entro il 31 dicembre 2012 con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281";

2) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

*"4-bis. Nelle more dell'adozione dei decreti di cui al comma 2, lettera *c*), le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono adottare le disposizioni regolamentari e tecniche che restano in vigore fino alla data di entrata in vigore dei citati decreti. Fino alla medesima data sono fatti salvi gli effetti delle disposizioni regolamentari e tecniche e dei relativi adeguamenti già adottati dalle regioni e dalle province autonome"*;

e) all'articolo 206, comma 1:

1) alla lettera *i*), le parole: "dei rifiuti urbani" sono soppresse;

2) dopo la lettera *i*) è inserita la seguente:

*"i-bis) l'impiego, da parte degli enti pubblici, delle società a prevalente capitale pubblico e di soggetti privati, dei materiali e prodotti provenienti dal recupero dei rifiuti, sia nella realizzazione di opere infrastrutturali che nell'ambito dell'acquisto di beni, dando priorità ai materiali e prodotti ottenuti dal riciclaggio degli pneumatici fuori uso di cui all'articolo 228, e dei rifiuti non pericolosi da attività di costruzione e demolizione di cui all'articolo 181, comma 1, lettera *b*), che risultino conformi agli standard e alle normative di settore, ove esistenti, nonché dal trattamento delle tipologie di rifiuti elettrici ed elettronici, di cui al decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, e dei rifiuti di imballaggi che presentino particolari difficoltà di riciclo, al fine di facilitare il raggiungimento degli obiettivi di raccolta o recupero e riciclaggio per tali tipologie di rifiuti previsti, rispettivamente, dal regolamento di cui al decreto del Ministro del-*

l'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 aprile 2011, n. 82, nonché dall'articolo 181, comma 1, lettera *b*), e dall'allegato E alla parte quarta del presente decreto. Gli accordi e i contratti di programma di cui alla presente lettera, ove necessario e fattibile da un punto di vista tecnico ed economico, possono prevedere percentuali minime di impiego di materiali e prodotti recuperati rispetto al fabbisogno totale di spesa";

f) all'articolo 208, comma 11, lettera *g*), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'importo di tali garanzie finanziarie è ridotto del 50 per cento per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 (EMAS), e del 40 per cento per quelle in possesso della certificazione ambientale e ai sensi della norma UNI EN ISO 14000".

2. Le riduzioni di cui all'articolo 194, comma 4, lettera *a*), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, trovano immediata applicazione a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge».

8.0.15

D'ALÌ, GIBIINO, FASANO, FLORIS

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Modifica all'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di sfalci e potature)

1. All'articolo 185, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la lettera *f*) è sostituita dalla seguente:

"*f*) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera *b*), la paglia, gli sfalci e le potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzato in agricoltura e nella selvicoltura; il materiale derivante dalla potatura degli alberi, anche proveniente dalle attività di manutenzione delle aree verdi urbane, sempre che soddisfatti i requisiti di cui all'articolo 184-bis, se utilizzato per la produzione di energia da tale biomassa, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana"».

8.0.16

D'ALÌ, GIBIINO, FASANO, FLORIS

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di miscelazione di rifiuti speciali e di oli usati)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 187 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

"2-bis. Gli effetti delle autorizzazioni in essere relative all'esercizio degli impianti di recupero o di smaltimento di rifiuti che prevedono la miscelazione di rifiuti speciali, consentita ai sensi del presente articolo e dell'allegato G alla parte quarta del presente decreto, nei testi vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, restano in vigore fino alla revisione delle autorizzazioni medesime".

2. Il comma 2 dell'articolo 216-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:

"2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 187, comma 1, fatti salvi i requisiti di cui al medesimo articolo 187, comma 2, lettere a), b) e c), il deposito temporaneo e le fasi successive della gestione degli oli usati sono realizzati, anche miscelando gli stessi, in modo da tenere costantemente separati, per quanto tecnicamente possibile, gli oli usati da destinare, secondo l'ordine di priorità di cui all'articolo 179, comma 1, a processi di trattamento diversi fra loro. È fatto comunque divieto di miscelare gli oli usati con altri tipi di rifiuti o di sostanze"».

8.0.17

D'ALÌ, GIBIINO, FASANO, FLORIS

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Modifica all'articolo 200 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di organizzazione territoriale del ciclo di gestione dei rifiuti)

1. Al comma 1 dell'articolo 200 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

"f-bis) l'azienda costituita da soli enti locali, anche in forma di società di capitali partecipata unicamente da enti locali, derivante dalla tra-

sformazione di consorzi o aziende speciali ai sensi dell'articolo 115 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, risultante dall'integrazione operativa, perfezionata entro il termine del 31 dicembre 2012, di preesistenti gestioni dirette o *in house* tale da configurare un unico gestore del servizio a livello di bacino, può costituire ambito territoriale ottimale, purché la popolazione servita sia pari o superiore a 250.000 abitanti, salvo che la regione fissi un limite inferiore per particolari situazioni locali. In tale caso detta azienda diventa autorità d'ambito a tutti gli effetti e l'affidamento dei servizi di raccolta e di smaltimento o comunque afferenti al ciclo integrato dei rifiuti avviene direttamente all'azienda stessa anche in deroga all'articolo 4 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. I contratti stipulati a seguito di regolare gara mantengono efficacia fino alla naturale scadenza. Singoli comuni non facenti originariamente parte dell'azienda possono entrare a farne parte, se ricorrano per gli stessi motivate esigenze di efficacia, efficienza ed economicità. Nel caso in cui i predetti comuni facciano parte di ambiti territoriali ottimali differenti, essi devono chiedere autorizzazione alla regione"».

8.0.18

D'ALÌ, GIBIINO, FASANO, FLORIS

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Modifiche all'articolo 202 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti)

1. All'articolo 202 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "con particolare riferimento ai seguenti:

a) separazione alla fonte e organizzazione della raccolta differenziata domiciliare;

b) diffusione del compostaggio domestico; c) promozione di riciclaggio, recupero e selezione dei materiali; d) sperimentazione di modalità di riparazione, riuso e decostruzione dei materiali di scarto; e) sperimentazione di forme di tariffazione puntuale sulla base della produzione effettiva di rifiuti non riciclabili";

b) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Al fine di perseguire in via prioritaria la riduzione della produzione dei rifiuti, nelle valutazioni si tiene conto delle capacità e competenze tecniche in materia

di prevenzione della produzione di rifiuti e riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti";

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali di proprietà degli enti locali o delle loro forme associate già esistenti al momento dell'assegnazione del servizio possono essere conferiti anche a titolo oneroso ai soggetti affidatari del medesimo servizio"».

8.0.19

D'ALÌ, GIBIINO, FASANO, FLORIS

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Modifica all'articolo 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di misure per incrementare la raccolta differenziata)

1. All'articolo 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis. Le associazioni di volontariato senza fine di lucro possono effettuare raccolte di prodotti o materiali, nonché di indumenti ceduti da privati, per destinarli al riutilizzo, previa convenzione a titolo non oneroso con i comuni, fatto salvo l'obbligo del conferimento dei materiali residui ad operatori autorizzati, ai fini del successivo recupero o smaltimento dei medesimi. Tali materiali residui rientrano nelle percentuali della raccolta differenziata di cui al comma 1"».

8.0.20

D'ALÌ, GIBIINO, FASANO, FLORIS

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Introduzione dell'articolo 213-bis nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

1. Nel capo IV del titolo I della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo l'articolo 213 è aggiunto il seguente:

"Art. 213-bis. — *(Trattamento di rifiuti tramite compostaggio aerobico e digestione anaerobica)* – 1. Non è soggetto al regime autorizzativo

di cui agli articoli 208 e seguenti il trattamento tramite compostaggio aerobico o digestione anaerobica dei rifiuti urbani organici biodegradabili quando sono rispettate le seguenti condizioni:

a) i rifiuti oggetto del trattamento sono costituiti da rifiuti biodegradabili di cucine e mense e da rifiuti dei mercati (codici 200108 e 200302 di cui all'allegato D alla parte quarta del presente decreto) e da rifiuti biodegradabili prodotti da giardini e parchi (codice 200201 di cui all'allegato D alla parte quarta del presente decreto);

b) la quantità totale non eccede 80 tonnellate annue e il trattamento è eseguito nel territorio compreso entro i confini amministrativi del comune o di comuni confinanti, che abbiano stipulato una convenzione di associazione per la gestione congiunta del servizio, e il prodotto ottenuto in conformità all'allegato 2 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, è utilizzato sul medesimo territorio;

c) i rifiuti non sono stoccati prima del trattamento per oltre settantadue ore nel caso dei rifiuti biodegradabili di cucine e mense e dei rifiuti dei mercati (codici 200108 e 200302) e per oltre sette giorni nel caso dei rifiuti biodegradabili prodotti da giardini e parchi (codice 200201);

d) gli impianti sono gestiti sotto la responsabilità di un professionista abilitato secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

2. La realizzazione e l'esercizio degli impianti di cui al comma 1 sono soggetti a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e all'osservanza delle prescrizioni in materia urbanistica, delle norme antisismiche, ambientali, di sicurezza, antincendio e igienico-sanitarie, delle norme relative all'efficienza energetica nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42"».

8.0.21

D'ALÌ, GIBIINO, FASANO, FLORIS

*Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:***«Art. 8-bis.***(Modifica all'articolo 228 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di contributo per la gestione di pneumatici fuori uso)*

1. All'articolo 228, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Detto contributo, parte integrante del corrispettivo di vendita, è assoggettato ad IVA ed è riportato nelle fatture in modo chiaro e distinto. Il produttore o l'importatore applicano il rispettivo contributo vigente alla data della immissione del pneumatico nel mercato nazionale del ricambio. Il contributo rimane invariato in tutte le successive fasi di commercializzazione del pneumatico con l'obbligo, per ciascun rivenditore, di indicare in modo chiaro e distinto in fattura il contributo da egli pagato all'atto dell'acquisto dello stesso".

8.0.22

D'ALÌ, GIBIINO, FASANO, FLORIS

*Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:***«Art. 8-bis.***(Modifiche all'articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di manutenzione e interventi di adeguamento)*

1. All'articolo 242, comma 9, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'ultimo periodo, le parole: "di messa in sicurezza degli impianti e delle reti tecnologiche" sono sostituite dalle seguenti: "di messa in sicurezza degli impianti, delle reti tecnologiche e delle strutture interrate";

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Alle medesime condizioni sono altresì consentiti, anche laddove ricadano in aree da bonificare, gli interventi di adeguamento degli impianti alla normativa vigente e quelli autorizzati o prescritti nell'ambito dei procedimenti di cui agli articoli 29-bis e seguenti e 269 e seguenti".

8.0.23

D'ALÌ, GIBIINO, FASANO, FLORIS

*Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:***«Art. 8-bis.***(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di essiccatoi agricoli)*

1. All'allegato IV alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla parte I, punto 1, dopo la lettera v) è inserita la seguente:

"v-bis) Impianti stagionali di essiccazione di prodotti agricoli in dotazione alle imprese agricole, di cui all'articolo 2135 del Codice civile, che non lavorano più di novanta giorni l'anno e di potenza installata non superiore a 450.000 chilocalorie/ora per corpo essiccante";

b) alla parte II, punto 1, dopo la lettera v) è inserita la seguente:

"v-bis) Impianti di essiccazione di cereali, medica e semi non compresi nella parte I del presente allegato"».

8.0.24

D'ALÌ, GIBIINO, FASANO, FLORIS

*Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:***«Art. 8-bis.***(Utilizzo di terre e rocce da scavo)*

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 49 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, i materiali di scavo provenienti dalle miniere dismesse, o comunque esaurite, collocate all'interno dei siti di interesse nazionale, possono essere utilizzati nell'ambito delle medesime aree minerarie per la realizzazione di reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati, miglioramenti fondiari o viari oppure altre forme di ripristini e miglioramenti ambientali, a condizione che la caratterizzazione di tali materiali, tenuto conto del valore di fondo naturale, abbia accertato concentrazioni degli inquinanti che si collocano al di sotto dei valori di cui all'allegato 5 alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in funzione della destinazione d'uso e qualora risultino conformi al test di cessione da compiere con il metodo e in base ai parametri di cui al decreto del Ministro

dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 16 aprile 1998, e successive modificazioni.

2. Le aree sulle quali insistono i materiali di cui al comma 1, ricorrendo le medesime condizioni ivi previste per i suoli e per le acque sotterranee, sono restituite agli usi legittimi. Ai fini di tale restituzione, il soggetto interessato comunica al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare i risultati della caratterizzazione, validati dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) competente per territorio, che si avvale anche delle banche dati di enti o istituti pubblici.».

8.0.25

D'ALÌ, GIBIINO, FASANO, FLORIS

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Terre e rocce da scavo – Cantieri di minori dimensioni)

1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 266, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in deroga a quanto previsto dal decreto di cui all'articolo 49 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, i materiali da scavo prodotti nel corso di attività e interventi autorizzati in base alle norme vigenti sono sottoposti al regime di cui all'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, se il produttore dimostra:

a) che la destinazione all'utilizzo è certa, direttamente presso un determinato sito o un determinato ciclo produttivo;

b) che per i materiali che derivano dallo scavo non sono superati valori delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B tabella 1, allegato 5 al titolo V della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con riferimento alle caratteristiche delle matrici ambientali e destinazione d'uso urbanistica del sito di destinazione;

c) che l'utilizzo in un successivo ciclo di produzione non determina rischi per la salute né variazioni qualitative o quantitative delle emissioni rispetto al normale utilizzo di altre materie prime;

d) che ai fini di cui alle lettere b) e c) non è necessario sottoporre le terre e rocce da scavo ad alcun preventivo trattamento, fatte salve le normali pratiche industriali e di cantiere.

2. Il produttore può attestare il rispetto delle condizioni di cui al comma 1 anche tramite dichiarazione resa all'autorità territorialmente competente ai sensi e per gli effetti del testo unico di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, precisando le quantità destinate all'utilizzo, i tempi previsti per l'utilizzo e il sito di deposito, che non può comunque superare due anni dalla data di produzione, fermo restando che le attività di scavo e di utilizzo devono essere autorizzate in conformità alla vigente disciplina urbanistica e igienico sanitaria.

3. Il produttore deve, in ogni caso, confermare all'autorità territorialmente competente che le terre e rocce da scavo sono state completamente utilizzate secondo le previsioni iniziali.

4. L'utilizzo delle terre e rocce da scavo come sotto prodotto resta assoggettato al regime proprio dei beni e dei prodotti. A tal fine il trasporto di tali materiali è accompagnato dal documento di trasporto o da copia del contratto di trasporto redatto in forma scritta o dalla scheda di trasporto di cui agli articoli 6 e 7-bis del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e successive modificazioni».

8.0.26

D'ALÌ, GIBIINO, FASANO, FLORIS

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Modifica all'articolo 124 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di scarichi idrici)

1. All'articolo 124, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Con esclusione degli scarichi contenenti sostanze pericolose, l'autorizzazione è valida per sei anni dal momento del rilascio"».

8.0.27

D'ALÌ, GIBIINO, FASANO, FLORIS

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Modifica all'articolo 179 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di criteri di priorità nel trattamento dei rifiuti)

1. All'articolo 179, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "A tal fine i soggetti de-

tentori che conferiscono rifiuti per il trattamento sono tenuti a intervenire per assicurare, nel caso in cui la dinamica dei prezzi di mercato produca esiti diversi, che il prezzo riconosciuto per il conferimento al riciclo sia, per la medesima tipologia di rifiuti, superiore a quello riconosciuto per il conferimento al recupero energetico. La violazione di tale obbligo è punita con la sanzione pecuniaria di 200 euro per ogni tonnellata di rifiuti"».

8.0.28

D'ALÌ, GIBIINO, FASANO, FLORIS

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Residui di coltivazione e di lavorazione della pietra e del marmo)

1. I residui di estrazione e di lavorazione di marmi e di lapidei, a condizione che la loro caratterizzazione, tenuto conto del valore di fondo naturale e della forma chimico-fisica delle sostanze, abbia accertato concentrazioni degli inquinanti che si collocano al di sotto dei valori di cui all'allegato 5 alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in funzione delle destinazioni d'uso, possono essere utilizzati, nell'ambito delle aree di estrazione e delle relative aree di lavorazione, in sostituzione dei materiali di cava per reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati e per interventi di recupero ambientale.

2. Ai fini di cui al comma 1 possono essere utilizzati, nell'ambito delle medesime aree di cui al predetto comma, anche i fanghi di lavorazione di marmi e lapidei purché, a seguito di analisi effettuata dall'ARPA competente, sia accertato che i valori risultanti rientrano nei limiti di cui alla colonna B della tabella 1 dell'allegato 5 alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».

8.0.29

D'ALÌ, GIBIINO, FASANO, FLORIS

*Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:***«Art. 8-bis.***(Modifiche al decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49)*

1. Al decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, lettera *a)*, secondo periodo, le parole: "non direttamente imputabili ad eventi meteorologici" sono sostituite dalle seguenti: "causati da impianti fognari";

b) all'allegato 1, parte B, numero 1, le parole: "articolo 13" sono sostituite dalle seguenti: "articolo 12"».

8.0.30

D'ALÌ, GASPARRI, GIBIINO, FASANO, FLORIS

*Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:***«Art. 8-bis.***(Ulteriori disposizioni in materia di rifiuti)*

1. Al comma 29 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: "servizio pubblico" sono inserite le seguenti: "o che hanno realizzato sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso".

2. All'articolo 3, comma 29, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le parole: "e non superiore ad euro 0,01" e le parole: "e non superiore ad euro 0,02582" sono soppresse.

3. All'articolo 9-bis, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210, la lettera *a)* è sostituita dalla seguente:

a) per ciascuna tipologia di rifiuto, fino alla data di entrata in vigore del rispettivo decreto di cui all'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i criteri di cui al medesimo articolo 184-ter, comma 1, possono essere stabiliti, nel rispetto delle condizioni di cui al citato comma 1, tramite autorizzazioni rilasciate ai sensi degli arti-

coli 208 e 209 oppure ai sensi del titolo III-*bis* della parte seconda del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006".

4. All'articolo 39 del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 9, alinea, le parole: "Fino al 2 luglio 2012" sono soppresse;

b) al comma 9, lettera a), le parole: "cento chilogrammi o cento litri l'anno" sono sostituite dalle seguenti: "trecento chilogrammi o trecento litri l'anno";

c) al comma 9, lettera b), le parole: "cento chilogrammi o cento litri all'anno" sono sostituite dalle seguenti: "trecento chilogrammi o trecento litri l'anno";

d) dopo il comma 9 è inserito il seguente:

"9-*bis*. I trasporti di rifiuti pericolosi e non pericolosi di propria produzione effettuati direttamente dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, verso i circuiti e le piattaforme di cui al comma 9 non sono considerati svolti a titolo professionale e di conseguenza i medesimi imprenditori agricoli non necessitano di iscrizione all'albo di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152".

5. Nelle isole con popolazione residente inferiore a 15.000 abitanti, paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso possono, nei limiti delle loro proprietà fertilizzanti scientificamente riconosciute, essere utilizzati presso il luogo di produzione o in altro luogo idoneo limitrofo, sempre che diversi dalle aree in cui risultino superate le soglie di valutazione superiori di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, mediante processi o metodi, ivi inclusa la combustione, che in ogni caso non danneggino l'ambiente né mettano in pericolo la salute umana.

6. Le biomasse vegetali di origine marina e lacustre spiaggiate lungo i litorali, con la prevista autorizzazione regionale e senza la necessità di espletare ulteriori valutazioni di incidenza ambientale, possono essere rimosse, purché ricorrano i requisiti di cui all'articolo 184-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e utilizzate per la produzione di compost o a fini energetici».

8.0.31

D'ALÌ, GIBIINO, FASANO, FLORIS

*Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:***«Art. 8-bis.***(Disposizioni in materia di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche)*

1. Rientra nella fase della raccolta, come definita dall'articolo 183, comma 1, lettera *o*), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il raggruppamento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) finalizzato al loro trasporto presso i centri di raccolta di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, effettuato dai distributori presso i locali del proprio punto vendita o presso altro luogo risultante dalla comunicazione di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 marzo 2010, n. 65, nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) il raggruppamento riguarda esclusivamente i RAEE disciplinati dal decreto legislativo n. 151 del 2005 provenienti dai nuclei domestici;

b) i RAEE di cui alla lettera *a*) sono trasportati presso i centri di raccolta di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 151 del 2005 con cadenza trimestrale e, comunque, quando il quantitativo raggruppato raggiunga complessivamente i 3.500 chilogrammi. Tale quantitativo è elevato a 3.500 chilogrammi per ciascuno dei raggruppamenti 1,2 e 3 dell'allegato 1 al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 settembre 2007, n. 185, e a 3.500 chilogrammi complessivi per i raggruppamenti 4 e 5 di cui al medesimo allegato 1;

c) il raggruppamento dei RAEE è effettuato presso il punto di vendita del distributore o presso altro luogo risultante dalla comunicazione di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 marzo 2010, n. 65, in luogo idoneo, non accessibile a terzi e pavimentato. I RAEE sono protetti dalle acque meteoriche e dall'azione del vento a mezzo di appositi sistemi di copertura anche mobili, e raggruppati avendo cura di tenere separati i rifiuti pericolosi, nel rispetto della disposizione di cui all'articolo 187, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. È necessario garantire l'integrità delle apparecchiature, adottando tutte le precauzioni atte ad evitare il deterioramento delle stesse e la fuoriuscita di sostanze pericolose.

2. All'articolo 2, comma 1, lettera *d*), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

8 marzo 2010, n. 65, le parole da: ", effettuato" fino a: "6.000 kg" sono soppresse.

3. La realizzazione e la gestione di centri di raccolta di cui all'articolo 6, comma 1, lettere *a*) e *c*), del decreto legislativo n. 151 del 2005 si svolge con le modalità previste dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 28 aprile 2008, e successive modificazioni, ovvero, in alternativa, con le modalità previste dagli articoli 208, 213 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

4. Sono abrogati il comma 2 dell'articolo 1 e l'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 marzo 2010, n. 65.

5. All'articolo 10, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, le parole: "Fino al 13 febbraio 2011 e, per le apparecchiature rientranti nella categoria 1 dell'allegato 1A, fino al 13 febbraio 2013" sono soppresse».

8.0.32

D'ALÌ, GIBIINO, FASANO, FLORIS

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Disposizioni in materia di misure di compensazione)

1. In tutti i casi in cui possono essere imposte, dalle autorità competenti e nei modi consentiti dalla normativa vigente, misure di compensazione e riequilibrio ambientale e territoriale in relazione alla realizzazione di attività, opere, impianti o interventi, tali misure non possono comunque avere carattere meramente monetario. In caso di inosservanza delle suddette misure, oltre agli oneri necessari alla realizzazione delle misure di compensazione e riequilibrio ambientale e territoriale, il soggetto inadempiente è tenuto a versare una somma di importo equivalente che affluisce ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnata per le esigenze del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».

8.0.33

D'ALÌ, GIBIINO, FASANO, FLORIS

*Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:***«Art. 8-bis.***(Quantificazione di flussi riguardanti contributi su politiche ambientali)*

1. Nei casi in cui sia prevista dalla normativa vigente la riassegnazione di fondi a capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare o a fondi istituiti dalla legge comunque funzionali all'attuazione, da parte del medesimo Ministero, di politiche ambientali, sul sito *web* del Ministero deve essere indicato, con aggiornamento almeno trimestrale, l'andamento effettivo dei flussi di riassegnazione, fermi restando gli obblighi di pubblicazione già vigenti. Entro il 30 giugno di ciascun anno, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare presenta al Parlamento una relazione che illustra detto andamento, quantificando i fondi effettivamente riassegnati».

8.0.34

D'ALÌ, GIBIINO, FASANO, FLORIS

*Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:***«Art. 8-bis.***(Misure in tema di determinazione delle tariffe dei servizi idrici e di recupero dei costi ambientali)*

1. Ai fini dell'esercizio delle funzioni attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici di cui all'articolo 21, comma 19, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'articolo 2, comma 12, lettera e), della legge 14 novembre 1995, n. 481, nella parte in cui prevede che nel definire e aggiornare la tariffa base, i parametri e gli altri elementi di riferimento per determinare le tariffe, nonché le modalità per il recupero dei costi eventualmente sostenuti nell'interesse generale si debba assicurare la realizzazione, fra gli altri, degli obiettivi generali di tutela ambientale e, si interpreta, in ogni caso, nel senso che resta comunque ferma la necessità di recuperare, sulla base di indirizzi stabiliti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, i costi ambientali anche secondo il principio "chi inquina paga"».

8.0.35

D'ALÌ, GIBIINO, FASANO, FLORIS

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Misure per il potenziamento dell'azione amministrativa in materia di difesa del suolo)

1. Allo scopo di massimizzare l'efficacia e l'efficienza delle azioni di prevenzione e di mitigazione del rischio idrogeologico, all'Ispettorato generale di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, sono attribuite le funzioni in materia di difesa del suolo di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Fino all'emanazione del provvedimento di riordino degli assetti organizzativi del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, l'Ispettorato generale si avvale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e nell'ambito delle dotazioni organiche di fatto, degli esistenti uffici dirigenziali di livello non generale, con competenze in materia di difesa del suolo, della Direzione generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche, individuati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. All'articolo 37, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: "Con la medesima procedura di cui al precedente periodo si provvede altresì all'organizzazione dell'Ispettorato generale di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26. Le direzioni e l'Ispettorato sono coordinate da un Segretario generale"».

8.0.36

D'ALÌ, GIBIINO, FASANO, FLORIS

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Recupero e riciclaggio dei materassi dismessi)

1. Al fine di promuovere il recupero e il riciclaggio dei materassi dismessi, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana un decreto per la gestione dei materassi dismessi, specificando le modalità di recupero, prevedendo l'introduzione di meccanismi che in osservanza delle normative nazionale e dell'Unione europea favoriscano il recupero e l'avvio al riciclaggio dei materiali impiegati».

8.0.37

D'ALÌ, GIBIINO, FASANO, FLORIS

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Integrazione della disposizione recante delega al Governo per l'utilizzo di pesticidi)

1. All'articolo 20, comma 1, della legge 15 dicembre 2011, n. 217, dopo le parole: "Ministro per le politiche europee" sono inserite le seguenti: ", del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali"».

8.0.38

D'ALÌ, GIBIINO, FASANO, FLORIS

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Modifiche agli articoli 14 e 23 del decreto-legge n. 5 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35 del 2012)

1. Al decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 14, comma 4, la lettera *f)* è sostituita dalla seguente:

"f) razionalizzazione e riduzione di controlli a favore delle imprese che comunichino alle amministrazioni competenti, anche attraverso lo sportello unico per le attività produttive, il possesso di certificazione del sistema di gestione per la qualità ISO, o di altra appropriata certificazione emessa, a fronte di norme armonizzate, da un organismo di certificazione accreditato da un ente di accreditamento designato da uno Stato membro dell'Unione europea ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, o firmatario degli Accordi internazionali di mutuo riconoscimento (IAFMLA). Ai fini della razionalizzazione e riduzione dei controlli in materia ambientale rilevano unicamente la certificazione ISO 14001, e successivi aggiornamenti, o la registrazione EMAS di cui al regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009";

b) all'articolo 14, comma 6, dopo le parole: "in materia fiscale, finanziaria e di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro" sono inserite le seguenti: "nonché in materia di tutela del paesaggio e del patrimonio artistico e culturale,";

c) all'articolo 23, comma 1, primo periodo, dopo le parole: "Ferre restando le disposizioni in materia" sono inserite le seguenti: "di valutazione di impatto ambientale di cui alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché"».

8.0.39

D'ALÌ, GIBIINO, FASANO, FLORIS

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Modifiche all'articolo 93 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259)

1. All'articolo 93 del codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Le spese relative alle attività di accertamento da parte dell'organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, sono a carico del soggetto che presenta le istanze di autorizzazione, le denunce di attività o quelle relative alla modifica delle caratteristiche di emissione degli impianti già esistenti, e sono calcolate in base ad un tariffario nazionale predisposto con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Nelle more dell'approvazione del tariffario nazionale e fino a quel momento si applicano i tariffari approvati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per le prestazioni delle rispettive agenzie ambientali"».

8.0.40

D'ALÌ, GIBIINO, FASANO, FLORIS

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Modifiche all'articolo 3 del decreto-legge n. 2 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 28 del 2012)

1. All'articolo 3 del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", costituite da una miscela eterogenea di materiale di origine antropica, quali residui e scarti di produzione e di consumo, e di terreno, che compone un orizzonte stratigrafico specifico rispetto alle caratteristiche geologiche e stratigrafiche naturali del terreno in un determinato sito e utilizzati per la realizzazione di riempimenti, di rilevati e di reinterri";

b) i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

"2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 185, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo n. 152 del 2006, le matrici materiali di riporto devono essere sottoposte a test di cessione effettuato sui materiali granulari ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, ai fini delle metodiche e dei parametri da utilizzare per escludere rischi di contaminazione delle acque sotterranee e, ove conformi ai limiti del test di cessione, devono rispettare quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di bonifica dei siti contaminati.

3. Le matrici materiali di riporto che non siano risultate conformi ai limiti del *test* di cessione sono fonti di contaminazione e come tali devono essere rimosse o devono essere rese conformi al test di cessione o devono essere sottoposte a messa in sicurezza permanente utilizzando le migliori tecniche disponibili e a costi sostenibili che consentono di utilizzare l'area secondo la destinazione urbanistica senza rischi per la salute.

3-bis. Gli oneri derivanti dai commi 2 e 3 sono posti integralmente a carico dei soggetti richiedenti le verifiche ivi previste"».

8.0.41

ALBERTI CASELLATI

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

1. Il comma 1-ter dell'articolo 40 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e successive modificazioni, è abrogato.

2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, valutato in 4 miliardi di euro per il 2013 e in 8 miliardi di euro annui a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione di tutte le dotazioni finanziarie di parte corrente del bilancio dello Stato iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili del bilancio dello Stato di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009».

8.0.42

GIBIINO

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Abrogazioni)

1. Sono abrogati:

a) i commi da 365 a 373 dell'articolo 1 della legge 20 dicembre 2012, n. 228;

b) il comma 2 dell'articolo 12-bis del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012, n. 122».

8.0.43

GIOVANARDI

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Abrogazioni)

1. Sono abrogati:

a) i commi da 365 a 373 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228;

b) il comma 2 dell'articolo 12-bis del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012, n. 122».

8.0.46

DI BIAGIO

Dopo l'articolo 8, è aggiunto il seguente:

«Art. 8-bis.

(Abrogazioni)

1. Sono abrogati:

a) i commi da 365 a 373 dell'articolo 1 della legge 20 dicembre 2012, n. 228;

b) il comma 2 dell'articolo 12-bis del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012, n. 122».

8.0.44

CROSIO, DAVICO, ARRIGONI

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Abrogazioni)

1. Sono abrogati i commi da 365 a 373 dell'articolo 1 della legge 20 dicembre 2012, n. 228;».

8.0.45

Luigi MARINO, DALLA ZUANNA, Maurizio ROSSI, DI BIAGIO

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art.8-bis.

(Abrogazioni)

1. Sono abrogati i commi da 365 a 373 dell'articolo 1 della legge 20 dicembre 2012, n. 228».

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Martedì 21 maggio 2013

Sottocommissione per i pareri2^a Seduta*Presidenza del Presidente*
PALERMO*La seduta inizia alle ore 13,30.*

(298-B) *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2013, n. 24, recante disposizioni urgenti in materia sanitaria*, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 12^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT) – PSI*) illustra le modifiche apportate dalla Camera dei deputati al testo del decreto-legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

(576) *Conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015*

(Parere alle Commissioni 8^a e 13^a su emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte non ostativo con condizioni, in parte non ostativo con osservazioni)

Il relatore PAGLIARI (*PD*) illustra gli emendamenti riferiti al decreto-legge in titolo. Sull'emendamento 2.8 propone un parere non ostativo, osservando che la disposizione ivi contenuta si riferisce in modo equivoco a forme di «raccordo con le eventuali determinazioni assunte dall'autorità giudiziaria competente», che dovrebbero essere chiarite nella loro portata e nei loro effetti. Quanto all'emendamento 2.10, ritiene di for-

mulare un parere contrario, dal momento che esso reca una norma lesiva della speciale forma di autonomia, anche finanziaria, riconosciuta alla Regione siciliana. Sull'emendamento 2.0.1 propone un parere non ostativo, a condizione che sia soppresso il comma 5, in quanto la norma di copertura finanziaria ivi prevista è suscettibile di ledere l'autonomia finanziaria riconosciuta all'ente locale. In riferimento all'emendamento 3.12, prospetta un parere non ostativo, a condizione che la destinazione del personale dei Consorzi di bacino sia riservata alle determinazioni autonomamente assunte dalla Regione. Propone un parere contrario sull'emendamento 4.11, in quanto la disposizione prefigura il trasferimento allo Stato di una materia che, ai sensi dell'articolo 117, comma quarto, della Costituzione, è riconducibile alla competenza legislativa regionale. Anche in ordine all'emendamento 5.9, ritiene necessario esprimere un parere contrario, in quanto la disposizione ivi prevista appare in contrasto con i più recenti indirizzi della giurisprudenza costituzionale circa l'esigenza di evitare la creazione di organi ulteriori per lo svolgimento di funzioni che possono essere svolte da organismi già esistenti. Sull'emendamento 6.1 ritiene opportuno invitare le Commissioni di merito a valutare l'effettiva necessità dell'ulteriore sospensione dei termini in ragione di esigenze di tutela, rilevanti e diffuse, dei soggetti in questione. Rileva, in proposito, che la norma presenta la natura di «legge provvedimento», in quanto appare, sotto molteplici profili, carente dei caratteri di generalità e astrattezza, propri della fonte legislativa. Sull'emendamento 6.0.99 propone un parere non ostativo, a condizione che sia formulata come facoltà – e non come obbligo – la predisposizione dell'Elenco di merito ivi previsto. In riferimento agli emendamenti 7.1, 7.2 e 7.3, reputa necessario formulare un parere contrario, in quanto la norma ivi prevista si configura come «legge provvedimento», intervenendo su un ambito propriamente amministrativo. Osserva, inoltre, che l'uso della fonte primaria per dichiarare il ripristino dello stato di emergenza elude il procedimento a tal fine previsto, il quale contempla anche il coinvolgimento della Regione e degli enti locali interessati. Sugli emendamenti 7.5, 7.12, 7.13, 7.14, 7.15 e 7.0.8 propone un parere non ostativo, rilevando l'opportunità di una più puntuale definizione delle finalità del trasferimento di risorse aggiuntive all'ente locale. Quanto agli emendamenti 7.0.1, 7.0.2 e 7.0.3, formula un parere contrario, dal momento che l'indicazione diretta della società Abruzzo Engineering Scpa appare lesiva dei poteri riconosciuti alla Regione nella individuazione dei soggetti di cui avvalersi per il perseguimento delle proprie finalità, anche con riferimento all'esigenza di tutela della libera concorrenza. Sugli emendamenti 8.1, 8.2 e 8.3 prospetta un parere non ostativo, con alcune condizioni: in primo luogo, dovrebbe essere soppresso l'intervento normativo finalizzato a trasformare da facoltà in obbligo il ricorso al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e alle Forze Armate, poiché lesivo dell'autonomia costituzionalmente riconosciuta all'ente locale. In secondo luogo, appare necessario, a suo avviso, sopprimere la previsione che esclude lo svolgimento di analisi preventive per le attività di trasporto di materiali, in quanto irragionevole e suscettibile di compromettere il di-

ritto alla salute della popolazione. Infine, reputa opportuno espungere l'indicazione diretta della società concessionaria per lo svolgimento delle attività di recupero e smaltimento presso i siti di stoccaggio, in quanto lesiva dei poteri riconosciuti alla Regione nella individuazione dei soggetti di cui avvalersi per il perseguimento delle proprie finalità, anche con riferimento all'esigenza di tutela della libera concorrenza. Ritiene di dover esprimere un parere contrario sull'emendamento 8.0.2, dal momento che l'equiparazione ivi prevista tra il personale delle Aree Marine protette e quello dei Parchi Nazionali non appare compatibile con il principio di cui all'articolo 97, terzo comma, della Costituzione. Propone, infine, una parere non ostativo sui restanti emendamenti.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 14.

Plenaria

5^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente
FAZZONE

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giorgetti.

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(662) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, recante disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 5^a Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Esame. Parere favorevole)

Il presidente FAZZONE (*PdL*), relatore, illustra il decreto-legge. Esso dà seguito alle Risoluzioni approvate il 2 aprile 2013 dai due rami del Parlamento, che hanno impegnato l'Esecutivo ad adottare un provvedimento d'urgenza per il pagamento dei debiti commerciali della pubblica amministrazione.

Il provvedimento definisce un insieme di regole e procedure per accelerare il recupero dei crediti vantati da imprese, cooperative e professionisti, per un importo complessivo di 40 miliardi di euro, da erogare nell'arco dei prossimi dodici mesi; inoltre, reca norme per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali e in materia di versamento dei tributi degli enti locali.

Si sofferma sull'articolo 1, che reca disposizioni volte a favorire il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali maturati alla data del 31 dicembre 2012, ovvero di quelli per i quali alla medesima data sia stata emessa fattura. Le misure per l'accelerazione dei pagamenti operano con modalità differenti in relazione al comparto degli enti territoriali e alla tipologia di debito: per gli enti locali si prevede un allentamento dei vincoli del patto di stabilità interno per l'anno 2013 al fine di consentire nel corso del 2013 l'utilizzo di risorse proprie disponibili (avanzi di amministrazione) per il pagamento dei debiti di conto capitale esigibili alla data del 31 dicembre 2012, per un importo complessivo di 5 miliardi di euro (commi 1-5); per le Regioni e le Province autonome, si stabilisce un analogo allentamento, con l'esclusione dal computo delle spese finali dei trasferimenti in favore degli enti locali a valere sui residui passivi di parte corrente, purché corrispondenti a residui attivi di comuni e province, consentendo il pagamento dei debiti di conto capitale, con priorità per i residui di parte capitale in favore degli enti locali, nel limite di 1,4 miliardi di euro. Inoltre, per favorire la liquidità degli enti locali, si amplia il limite massimo del ricorso alle anticipazioni di tesoreria fino al 30 settembre 2013. Per tutti gli enti territoriali e gli enti sanitari locali, si istituisce nel bilancio dello Stato un apposito Fondo, con obbligo di restituzione in un arco temporale certo e sostenibile, finalizzato ad assicurare anticipazioni di liquidità agli enti che non possono far fronte con disponibilità proprie al pagamento dei debiti, sia di parte corrente che in conto capitale, maturati alla data del 31 dicembre 2012.

L'articolo 2 dispone sul pagamento dei debiti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano. La norma definisce i debiti per il pagamento dei quali le Regioni possono chiedere l'anticipazione di somme, le modalità di ripartizione della disponibilità complessiva tra le Regioni, gli adempimenti cui è tenuta ciascuna Regione al fine dell'attribuzione della anticipazione, nonché gli adempimenti successivi all'erogazione della stessa. Per la verifica degli adempimenti, è istituito un tavolo a composizione mista Stato-Regioni. Inoltre, si dispone per il 2013 un incremento di 800 milioni di euro del limite entro cui è consentito alle Regioni escludere dal patto di stabilità le spese per cofinanziamenti nazionali dei fondi strutturali comunitari e si introducono disposizioni sulla eventuale successiva correzione della distribuzione delle risorse tra le Regioni, in conseguenza degli esiti del monitoraggio sulla capacità di utilizzo delle risorse stesse da parte di ciascuna Regione.

L'articolo 3 intende favorire l'accelerazione dei pagamenti dei debiti accumulati dagli enti del Servizio sanitario nazionale (SSN), introducendo al contempo meccanismi in grado di prevenire la formazione di crediti de-

gli enti dei servizi sanitari regionali verso le rispettive Regioni. In particolare, la disposizione rende stringente l'utilizzo delle quote, statali e regionali, di finanziamento del SSN, per il pagamento dei fornitori di beni e servizi in ambito sanitario. A tal fine, una disposizione di carattere strutturale obbliga le regioni ad erogare ai propri enti sanitari, entro la fine dell'esercizio, almeno il 90 per cento della quota di riparto del finanziamento statale del SSN nonché delle risorse regionali proprie derivanti dal finanziamento sanitario aggiuntivo corrente.

L'articolo 5 reca norme per l'estinzione dei debiti dei Ministeri per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, maturati alla data del 31 dicembre 2012, entro l'importo di 500 milioni di euro nel 2013. Dispone inoltre, al comma 7, la riprogrammazione delle restituzioni e dei rimborsi delle imposte, al fine di determinare un incremento delle corrispondenti erogazioni per un importo complessivo non superiore a 2.500 milioni per il 2013 e a 4.000 milioni per il 2014. L'articolo 6, al comma 1, stabilisce i criteri per l'effettuazione dei pagamenti secondo un ordine di priorità. Il comma 2 prevede che, ai fini dell'ammortamento delle anticipazioni di liquidità, la prima rata decorre dall'anno successivo a quello di sottoscrizione del contratto, mentre il comma 3 prevede che i Piani dei pagamenti sono pubblicati dall'ente interessato sui propri siti *internet*, per importi aggregati per classi di debiti, nel rispetto delle disposizioni in materia di pubblicità degli atti per via telematica. Il comma 4, relativamente alle opere pubbliche oggetto di pagamento, dispone che, a decorrere dal 30 settembre 2012, per il monitoraggio delle opere pubbliche, i dati relativi ai pagamenti dei debiti riguardanti le medesime opere sono comunicati al Ministero dell'economia. Il comma 5 prevede l'impignorabilità e inesecutibilità delle somme destinate al pagamento dei debiti commerciali da parte delle pubbliche amministrazioni. I commi 6 e 7 disciplinano l'impignorabilità dei fondi destinati al pagamento degli indennizzi per irragionevole durata del processo. I commi da 8 a 11 dettagliano tempi e scadenze per l'effettuazione dei pagamenti da parte delle amministrazioni, prevedendo anche specifiche responsabilità amministrative a carico dei soggetti pubblici responsabili di ritardi nel rispetto degli adempimenti.

Dà conto quindi dell'articolo 7, che introduce disposizioni per assicurare l'integrale ricognizione e certificazione delle somme dovute dalle amministrazioni pubbliche per somministrazioni, forniture e appalti, al fine di garantire, anche per tali tipologie di debiti commerciali maturati al 31 dicembre 2012, la completa liquidazione. L'articolo 8 prevede l'esenzione dall'imposta di registro e da quella di bollo, per la cessione dei crediti maturati fino al 31 dicembre 2012 nei confronti delle pubbliche amministrazioni. L'esenzione non riguarda l'Iva.

L'articolo 9 dispone una compensazione tra i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati al 31 dicembre 2012 nei confronti dello Stato, degli enti pubblici nazionali, delle Regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale relativi a somministrazione, forniture e appalti, con le somme dovute in diversi fasi del procedimento tributario.

Il comma 1 dell'articolo 10 interviene sulle modalità stabilite nell'articolo 16, comma 7, del decreto-legge n. 95 del 2012. I commi 2 e 3 recano una disciplina transitoria del pagamento della TARES (tributo comunale sui rifiuti e sui servizi) che per il solo anno 2013 consente ai comuni di modificare la scadenza e il numero delle rate di versamento del tributo e di avvalersi dei soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti urbani per la riscossione del tributo. La maggiorazione *standard*, pari a 0,30 euro per metro quadrato – per la quale i comuni, nel 2013, non possono esercitare la facoltà di aumento fino a 0,40 euro – viene riservata allo Stato. Viene, inoltre, estesa l'esclusione dalla tassazione alle aree scoperte pertinenziali o accessorie di tutti i locali tassabili. Il comma 4 reca norme in materia di imposta municipale propria (IMU). A partire dall'anno 2013, si stabilisce un unico termine (30 giugno dell'anno successivo) per la presentazione della dichiarazione IMU, al fine di evitare un'eccessiva frammentazione dell'obbligo dichiarativo.

I commi da 1 a 5 dell'articolo 11 intervengono nei rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione siciliana, in particolare quantificano le spettanze a titolo di gettito dei tributi erariali riscossi fuori dal territorio regionale ma imputabili ad attività o soggetti localizzati nella Regione stessa. Il comma 6 prevede la predisposizione da parte della Regione Piemonte di un piano di rientro per superare la situazione di squilibrio finanziario derivante da debiti pregressi a carico del bilancio regionale concernenti i servizi di trasporto pubblico locale su gomma e di trasporto ferroviario regionale. Il comma 8 modifica la disciplina in materia di concorso delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano agli obiettivi di finanza pubblica, consentendo una diversa modalità di realizzare il risparmio prescritto, con la rimodulazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione anziché attraverso la riduzione delle compartecipazioni ai tributi erariali.

Conclude, proponendo di esprimere un parere favorevole sulla sussistenza dei presupposti costituzionali e ricorda che nella prassi oggetto dell'esame è il decreto-legge come pubblicato in Gazzetta Ufficiale e non anche le disposizioni eventualmente aggiunte nell'*iter* presso la Camera dei deputati, rimanendo impregiudicato qualunque giudizio e valutazione nel merito costituzionale da svolgersi nella fase consultiva successiva.

Il sottosegretario GIORGETTI sottolinea il rilievo del provvedimento ai fini del superamento dell'emergenza dei pagamenti della pubblica amministrazione e ricorda che esso sta già producendo effetti anche a livello di procedure. Si sofferma quindi sulle principali modifiche introdotte dalla Camera dei deputati, relative al patto di stabilità verticale e all'armonizzazione delle previsioni di competenza e di cassa, su cui auspica un intervento di riforma.

Replicando a un quesito posto dal senatore PAGLIARI (PD), precisa che l'ipotesi di introdurre un meccanismo di compensazione, condivisibile in linea di principio, oltre a determinare un rischio per l'erario, non pro-

durrebbe particolari vantaggi nel caso specifico, visto che l'amministrazione fiscale ha già provveduto al recupero della maggior parte dei crediti.

Infine, rispondendo a una domanda del senatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT) – PSI*), ricorda che la Conferenza Stato-Regioni si è espressa favorevolmente sul provvedimento, con suggerimenti puntualmente recepiti in sede di conversione dall'altro ramo del Parlamento, segnatamente con riguardo al patto di stabilità verticale.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva quindi il parere favorevole proposto dal relatore sulla sussistenza dei presupposti costituzionali.

La seduta termina alle ore 14,25.

GIUSTIZIA (2^a)

Martedì 21 maggio 2013

Plenaria**6^a Seduta**

Presidenza del Presidente
PALMA

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Berretta.

La seduta inizia alle ore 15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente PALMA avverte che, conformemente a quanto stabilito nel corso della riunione dell'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, che si è svolta nella giornata di ieri e accedendo ad una esplicita richiesta del Presidente della Commissione giustizia dell'altro ramo del parlamento, saranno tolti dall'ordine del giorno della Commissione i disegni di legge nn. 111 e 113. Tali provvedimenti vertono infatti su materie oggetto anche della proposta di legge n. 331, inserita nel calendario dei lavori della Commissione giustizia della Camera dei deputati e per la quale è stata richiesta l'attivazione della procedura d'urgenza.

Comunica poi che il prossimo 20 giugno avrà luogo a Bruxelles un incontro interparlamentare sulle tematiche della giustizia. Nel far presente di non poter prendere personalmente parte a tali lavori, invita la Commissione ad individuare, nel rispetto degli equilibri fra i vari Gruppi parlamentari, un referente. Sottolinea in proposito, come, tenuto conto della ricorrenza periodica di tali incontri e dell'esigenza di assicurare una certa continuità nella partecipazione, sia opportuno designare due o tre componenti della Commissione per tali incombenze.

Conclude avvertendo che sono stati avviati contatti con la Presidenza della Commissione affari costituzionali per l'avvio dell'esame dei disegni di legge in materia di ineleggibilità e di incompatibilità dei magistrati, già assegnati alle Commissioni riunite.

Accedendo ad una richiesta del senatore LUMIA, rinvia alla seduta di domani il seguito della discussione sulla proposta di indagine conoscitiva sul sistema carcerario.

IN SEDE REFERENTE

(134) MALAN ed altri. – Proroga e sospensione di disposizioni di cui al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 sulla riorganizzazione sul territorio delle sedi giudiziarie

(642) CASSON ed altri. – Proroga delle norme del decreto legislativo 7 settembre 2012, concernente la riorganizzazione delle circoscrizioni giudiziarie

(Esame congiunto e rinvio)

Il relatore LUMIA (*PD*) riferisce sui disegni di legge in titolo, i quali, identici nel testo (entrambi infatti si compongono di un articolo unico che dispone la proroga di un anno del termine entro il quale, a norma dell'articolo 11 acquistano efficacia le disposizioni recate dagli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 7 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 sulla riorganizzazione sul territorio delle circoscrizioni giudiziarie sospendendo altresì fino al 31 dicembre di quest'anno le disposizioni di cui all'articolo 5) differiscono però, almeno in parte, per le motivazioni addotte dalle relazioni illustrative dei presentatori, ciò che testimonia l'estrema complessità della problematica in questione.

La razionalizzazione della cosiddetta «geografia giudiziaria» costituisce in realtà una questione dibattuta ormai da moltissimi anni, dal momento che il modello fino ad oggi in vigore appare superato e irrazionale per molte ragioni: rileva infatti che l'attuale ripartizione delle circoscrizioni giudiziarie, in gran parte mutuata dagli ordinamenti preunitari, appare in primo luogo non del tutto omogenea tra le diverse parti del Paese in ragione dei criteri organizzativo-amministrativi adottati dai differenti governi prima dell'unificazione del Paese, e che non tiene poi conto, da un lato, del fatto che il radicale mutamento dei mezzi di trasporto e di comunicazione avvenuto negli ultimi 150 anni ha di fatto radicalmente cambiato il significato stesso delle nozioni di centro e di periferia e, dall'altro, delle notevoli modificazioni intervenute nella distribuzione della popolazione sul territorio a causa dei fenomeni dell'inurbamento e della migrazione interna.

In ogni caso negli ultimi anni l'irrazionalità dell'attuale modello si è manifestata in modo crescente.

L'occasione di procedere finalmente ad una organica razionalizzazione della geografia giudiziaria è stata offerta dalla legge n. 148 del 2011.

Nel dare conto dell'*iter* parlamentare d'esame della legge delega e dei relativi schemi di decreto legislativo si sofferma in particolare sui rilievi formulati nei pareri resi dalla Commissione giustizia del Senato.

Nel merito la riforma si presta, nelle modalità con le quali è stata attuata, a diverse criticità. In primo luogo segnala una completa pretermisione nel criterio di delega concernente la salvaguardia delle sedi giudiziarie.

rie situate in territori con elevata criminalità organizzata, sia con riferimento ai tribunali che alle sezioni distaccate. Analogamente disattesi sono stati i criteri che imponevano al legislatore delegato di tenere conto nella ridefinizione della geografia giudiziaria delle esigenze logistiche e morfologiche dei territori. Dopo aver svolto alcune considerazioni sul mancato rispetto del criterio di delega che imponeva la previa rideterminazione delle piante organiche si sofferma sulla revisione della geografia degli uffici giudiziari del giudice di pace e sulla facoltà riconosciuta ai comuni di garantire la sopravvivenza anche delle sedi sopprimende.

Nel merito dei disegni di legge ritiene che l'approvazione di una proroga non possa costituire in alcun modo un segnale sbagliato per il paese, non trattandosi in nessun caso di una contro-riforma.

Il senatore ALBERTINI (*SCpI*) ritiene che le pur condivisibili argomentazioni addotte dal relatore debbano essere temperate con quanto affermato nel corso dell'audizione del Ministro della giustizia. Il Guardasigilli ha infatti espressamente deplorato ogni tentativo di differimento dell'entrata in vigore della riforma della geografia giudiziaria, in quanto tale iniziativa rischierebbe di essere mal interpretata e di generare un negativo effetto di disorientamento nei cittadini.

Tali ragioni inducono a riflettere sull'opportunità di prevedere un termine più breve di differimento: una proroga dell'entrata in vigore a sei mesi invece che ad un anno può costituire una soluzione in grado di bilanciare le esigenze dei territori con le posizioni dell'esecutivo.

Il senatore CASSON (*PD*) sottolinea come la proposta di differimento dell'entrata in vigore non celi in alcun modo una valutazione negativa sulle finalità generali della riforma della geografia giudiziaria. Tale riforma, seppure in linea di principio condivisibile, mostra tuttavia diverse criticità. Relativamente ai provvedimenti in titolo ritiene che la Commissione debba procedere alla rapida approvazione degli stessi con la contestuale votazione eventualmente anche nel corso dell'esame in Assemblea, di un ordine del giorno recante la puntuale indicazione delle criticità ravvisabili nel decreto legislativo n. 155 del 2012.

Il senatore CALIENDO (*PdL*) osserva come la presenza in Commissione del presidente Palma, ministro della giustizia ai tempi della approvazione della legge delega, rappresenti la più alta garanzia nella applicazione ed interpretazione dei principi della delega. Relativamente al merito dei disegni di legge ritiene insufficiente una proroga di soli sei mesi come sollecitato dal senatore Albertini. Qualora la Commissione decidesse di intervenire su tale termini potrebbe considerarsi al massimo congruo un termine di nove mesi.

Il senatore TORRISI (*PdL*) è favorevole alla proroga delle norme del decreto legislativo n. 155 del 2012, condividendo nel merito anche i rilievi critici svolti dal relatore. Egli ritiene che i decreti legislativi adottati dal-

l'esecutivi in attuazione della delega contenuta nella legge n. 148 del 2011 ne abbiano in parte «tradito» i principi e criteri direttivi. Al riguardo segnala come essi siano proprio per tale ragione al vaglio della Corte costituzionale. Nella riforma delegata non si può non ravvisare un evidente elemento di contraddizione: il consentire ai comuni di assicurare la sopravvivenza di sedi sopprimende di uffici del giudice di pace contrasta evidentemente con le esigenze di razionalizzazione sottese alla distribuzione degli uffici giudiziari sul territorio. Per quanto concerne poi l'impatto in termini finanziari della riforma osserva come dai dati attualmente acquisiti emerge l'irrisorietà dei risparmi di spesa derivanti dall'intervento legislativo.

Il senatore GIARRUSSO (M5S) ritiene necessaria una proroga annuale delle norme del decreto legislativo n. 155 di riorganizzazione delle circoscrizioni giudiziarie. Esprime quindi un giudizio critico sul merito stesso della riforma della geografia giudiziaria, la quale si è ispirata più logiche di contenimento dei costi che alla tutela dei cittadini e alla garanzia del loro diritto di accesso alla giustizia. La soppressione di alcune sedi giudiziarie è stata peraltro percepita dai cittadini come l'ennesimo inaccettabile arretramento dello Stato dai territori. Oltre a dubitare della fondatezza dell'assunto per il quale dalla riforma deriverebbero significativi risparmi di spesa osserva come l'efficienza di ogni intervento legislativo debba essere valutata non solo in termini finanziari ma anche nel rispetto dei diritti dei cittadini ed in particolare del diritto alla giustizia.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,30.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Martedì 21 maggio 2013

Plenaria**2^a Seduta**

Presidenza del Presidente
CASINI

Interviene il vice ministro degli affari esteri Marta Dassù.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(576) Conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015

(Parere alle Commissioni 8^a e 13^a riunite. Esame. Parere favorevole)

Il relatore CORSINI (PD) illustra il provvedimento in esame. La Commissione è chiamata a rendere parere, per i profili di competenza, alle Commissioni riunite 8^a (Lavori Pubblici, comunicazioni) e 13^a (Territorio, Ambiente, beni ambientali), sul disegno di legge in titolo.

Nel corso dell'esame del provvedimento, le Commissioni riunite hanno già svolto delle audizioni informali di rappresentanti delle Regioni interessate, oltre che del Sindaco dell'Aquila.

Il decreto-legge contiene infatti una serie di norme per far fronte a emergenze, di varia natura, in diverse parti del territorio nazionale. In particolare il testo si occupa del Progetto di riconversione dell'area industriale di Piombino (articolo 1); contiene norme per evitare l'interruzione del servizio di raccolta e gestione di rifiuti urbani nel territorio di Palermo (articolo 2); norme sull'emergenza ambientale nella Regione Campania e

sull'emergenza idrica nella Regione Puglia (articoli 3 e 4); e, infine, una serie di previsioni relative agli eventi sismici in Abruzzo, Emilia Romagna e Veneto (articoli dal 6 all'8).

I profili di specifico rilievo per la Commissione Affari esteri sono quelli disciplinati dall'articolo 5, che contiene «disposizioni volte ad accelerare la realizzazione di Expo 2015». Il rispetto dei tempi stabiliti per lo svolgimento dell'evento è infatti essenziale per l'adempimento degli obblighi internazionali che il Governo italiano ha assunto nei confronti del *Bureau International des Expositions*.

Il decreto-legge prevede, in particolare, la nomina di un Commissario unico delegato dal Governo, in modo da superare l'attuale condizione per così dire «bicefala», che vede la compresenza di un «Commissario straordinario del Governo» e di un «Commissario generale». Il Commissario unico concentra su di sé tutte le competenze finora distinte tra i due organi e vede aumentati i propri poteri sostitutivi. Ove sia necessario per garantire il rispetto dei tempi stabiliti, il Commissario unico può infatti emettere provvedimenti che configurano deroghe ulteriori rispetto a quelle già contenute dalle vigenti. In questi casi è però richiesto l'intervento del Consiglio dei Ministri, che con una propria delibera, sentito il Presidente della Regione Lombardia, fissi i limiti (temporali e normativi) entro cui il provvedimento può agire.

Al Commissario spetta anche la nomina, entro il 31 maggio 2013 di alcuni tecnici di comprovata professionalità ed esperienza.

Il decreto estende poi l'applicabilità delle economie di gara da parte della Società Expo 2015 e contiene una serie di disposizioni speciali per le procedure di evidenza pubblica. Vengono introdotte deroghe al codice degli appalti in materia di progettazione, accordi quadro ed esclusione automatica delle offerte.

Viene infine attribuito al CIPE il compito di assumere le decisioni strategiche per la realizzazione dell'Expo, con una funzione di coordinamento tra le diverse amministrazioni interessate.

Ciò premesso, propone che la Commissione esprima parere favorevole, per i profili di competenza, sul provvedimento in esame.

Il senatore ORELLANA (M5S) esprime netta contrarietà, a nome del suo Gruppo, alla realizzazione dell'Expo di Milano, per le negative conseguenze per l'ambiente che tale evento presumibilmente provocherà. Rispetto al provvedimento in esame valuta negativamente le deroghe che esso contiene rispetto alla normativa sugli appalti pubblici e alla normativa ambientale. Auspica altresì un'attenta vigilanza alla qualità delle nomine previste.

Il vice ministro Marta DASSÙ replica riaffermando la bontà della scelta di tenere in Italia il prossimo Expo, che ha per temi centrali l'alimentazione e la sostenibilità ambientale, su cui l'Italia ha una grande tra-

dizione. Evidenzia che l'evento produrrà un notevole indotto turistico. Sottolinea come il decreto in oggetto si ispiri ai principi di efficacia, trasparenza e legalità, assicurando come le nomine già effettuate siano di grande valore.

Il relatore CORSINI (PD) evidenzia come il potere derogatorio previsto dal decreto sia limitato dalla necessità di una apposita delibera del Consiglio dei ministri, sentito il Presidente della Regione.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, il presidente CASINI pone ai voti la proposta di parere favorevole sul provvedimento in titolo.

La Commissione a maggioranza approva.

IN SEDE REFERENTE

(590) *Ratifica ed esecuzione del Protocollo d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura relativo al funzionamento in Italia, a Perugia, dell'UNESCO Programme Office on Global Water Assessment, che ospita il Segretariato del World Water Assessment Programme, fatto a Parigi il 12 settembre 2012*

(Esame e rinvio)

Il relatore COMPAGNA (GAL) illustra il disegno di legge in titolo, che reca la ratifica ed esecuzione del Protocollo d'intesa in titolo, relativo al funzionamento in Italia, a Perugia, dell'UNESCO *Programme Office on Global Water Assessment*.

Il Programma Mondiale di Valutazione delle Acque è un Programma delle Nazioni Unite, istituito nel marzo 2000, finalizzato a fornire strumenti per sviluppare politiche che aiutino a migliorare la qualità delle risorse di acqua dolce e ad individuare situazioni di crisi idriche. In particolare questo Programma coordina le azioni delle Agenzie delle Nazioni Unite che si occupano di gestione delle acque.

Il provvedimento ha lo scopo di assicurare in via definitiva il funzionamento del Segretariato del Programma a Perugia, ufficio che finora ha avuto una vicenda piuttosto travagliata. Nel febbraio 2006 il Consiglio di coordinamento del Programma aveva unanimemente approvato l'insediamento degli uffici in una sede messa a disposizione dalla Regione Umbria. Lo spostamento degli uffici è avvenuto l'anno seguente, seppure in virtù di normative e dotazioni di carattere provvisorio, in attesa della stipula di un Protocollo d'intesa tra l'Italia e l'Unesco. Il Protocollo, firmato nel 2007, ma non è poi mai stato ratificato dal nostro paese, per difficoltà di carattere essenzialmente finanziario.

In questi anni gli uffici del Programma sono rimasti a Perugia grazie a dotazioni di carattere temporaneo, la cui ultima proroga è scaduta il 31 dicembre del 2012.

Nel frattempo un nuovo negoziato tra l'Italia e l'Unesco, che modifica i contenuti economici dell'accordo del 2007, ha portato al Protocollo d'intesa della cui ratifica discutiamo stamattina.

Il protocollo si occupa in primo luogo del funzionamento del Segretariato, del suo status e della sua amministrazione. Viene poi definito il contributo finanziario che l'Italia si impegna ad erogare all'Unesco, che viene fortemente ridotto, di circa il 34 per cento, rispetto al passato. All'articolo 4 vengono definiti gli obiettivi del Segretariato di Perugia, tra cui in particolare si segnala la compilazione di un «Rapporto sullo stato delle risorse idriche mondiali» e il supporto agli Stati membri per la valutazione dell'efficacia dei programmi nazionali di politica idrica. Seguono poi norme sulle attività congiunte Italia-Unesco, sulla diffusione dei risultati delle ricerche e degli studi compiuti, sui privilegi e immunità dell'ufficio e del suo personale, su rapporti di lavoro e sulla regolazione delle controversie.

Il disegno di legge, dopo gli articoli che stabiliscono l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione del Protocollo d'intesa, reca infine all'articolo 3 la copertura finanziaria degli oneri derivanti, pari a circa 2 milioni e 300 mila euro annui.

Ciò premesso, auspica il conferimento del mandato a riferire favorevolmente in Assemblea sul provvedimento.

La senatrice MUSSINI (M5S) chiede quali siano le ragioni che hanno impedito la ratifica del primo Protocollo, firmato nel 2007.

Il vice ministro Marta DASSÙ ricorda che si è trattato essenzialmente di difficoltà di carattere finanziario. Sottolinea che in questi anni sono state prese in esame delle ipotesi alternative, tra cui anche quella di trasferire il Segretariato del Programma a Parigi o di chiuderlo, ma che il Governo ha infine valutato l'opportunità di mantenere questa presenza in Italia, anche in virtù della notevole diminuzione dei costi negoziata con il Protocollo del 2012.

Il presidente CASINI considerato che non sono pervenuti i prescritti pareri, rinvia il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 9,30.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 2

Presidenza del Presidente
CASINI

Orario: dalle ore 9,30 alle ore 9,55

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

BILANCIO (5^a)

Martedì 21 maggio 2013

Plenaria

5^a Seduta (1^a pomeridiana)

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Giorgetti e per lo sviluppo economico De Vincenti.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(298-B) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2013, n. 24, recante disposizioni urgenti in materia sanitaria, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame del testo. Parere non ostativo. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

La senatrice CHIAVAROLI (*PdL*) illustra il disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

Con l'avviso conforme del rappresentante del GOVERNO, verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione esprime un parere non ostativo sul disegno di legge in titolo.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(662) *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, recante disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali*, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il relatore SANTINI (PD) illustra, anche a nome del corelatore D'Alì, il disegno di legge di conversione del decreto-legge in titolo ricordando che il provvedimento è finalizzato al pagamento di debiti scaduti delle pubbliche amministrazioni nei confronti delle imprese e dei professionisti per 40 miliardi di euro nel biennio 2013-2014. In particolare, rileva che l'articolo 1 contiene misure volte a favorire il pagamento dei debiti in conto capitale certi, liquidi ed esigibili degli enti locali maturati alla data del 31 dicembre 2012, ovvero di quelli per i quali alla medesima data sia stata emessa fattura. Segnala che una modifica introdotta dalla Camera dei deputati ha esteso i pagamenti anche in favore dei debiti in conto capitale riconosciuti alla data del 31 dicembre 2012, ovvero che presentavano i requisiti per essere riconosciuti come debiti fuori bilancio entro la medesima data. Per gli enti locali è previsto un allentamento del patto di stabilità interno per l'anno 2013 per un importo complessivo di 5 miliardi di euro, che incidono in termini di fabbisogno ed indebitamento netto. Fa presente che i commi 7 e 8 prevedono un allentamento dei vincoli del patto di stabilità interno per le regioni e le province autonome attraverso l'esclusione dal computo delle spese finali dei trasferimenti in favore degli enti locali a valere sui residui passivi di parte corrente, purché corrispondenti a residui attivi di comuni e province. Gli effetti in termini di fabbisogno e di indebitamento di tale allentamento sono pari a 1,4 miliardi di euro. Per tutti gli enti territoriali e gli enti sanitari locali, il comma 10 prevede l'istituzione nel bilancio dello Stato di un Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili, con una dotazione che, in seguito alle modifiche apportate dalla Camera dei deputati, si attestano a circa 9,5 miliardi di euro per il 2013 e a circa 14,7 miliardi di euro per il 2014. Tali somme incidono sul fabbisogno e sul saldo netto da finanziare, ma non hanno effetti in termini di indebitamento. Il Fondo si articola in tre sezioni dedicate riferite una agli enti locali, una alle Regioni e alle Province autonome per i debiti diversi da quelli finanziari e sanitari, e una terza agli enti del Servizio sanitario nazionale. Per dare immediata operatività al Fondo, con riferimento alla quota destinata agli enti locali, si prevede una integrazione alla convenzione tra Ministero dell'economia e delle finanze e Cassa depositi e prestiti, definendo le modalità con le quali Cassa depositi e prestiti procede all'anticipazione di liquidità agli enti locali. Infine si fissano alcuni obblighi per gli enti locali che beneficiano dell'anticipazione.

Segnala quindi che l'articolo 1-bis, introdotto dalla Camera dei deputati, modifica la disciplina del patto di stabilità regionalizzato verticale di

cui ai commi 122-126 della legge di stabilità per il 2013, estendendolo all'anno 2014 ed aumentandone l'incentivo statale in favore delle regioni a statuto ordinario e della Regione Siciliana e della regione Sardegna. In particolare, si incrementa il contributo per il 2013 aumentandolo da 800 milioni a 1.272 milioni di euro e lo si estende al 2014 per la medesima cifra. Fa altresì presente che l'articolo 2 dispone in merito al pagamento dei debiti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Nello specifico si prevede l'anticipazione di somme da destinare ai pagamenti dei debiti ai quali non è possibile fare fronte per carenza di liquidità. Si richiede che i debiti siano certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012, ovvero che sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il medesimo termine. L'anticipazione è effettuata a valere sulle risorse della specifica Sezione del fondo istituito dall'articolo 1. I commi da 7 a 9 prevedono, per l'anno 2013, un'ulteriore deroga al patto di stabilità interno per le spese per cofinanziamenti nazionali dei fondi strutturali comunitari nei limiti di 800 milioni di euro e provvedono a dettare disposizioni per il riparto delle citate risorse tra le Regioni e per il monitoraggio dell'utilizzo delle medesime. Segnala quindi che l'articolo 3 è finalizzato a favorire l'accelerazione dei pagamenti dei debiti degli enti del Servizio sanitario nazionale, introducendo allo stesso tempo meccanismi in grado di prevenire la formazione di crediti degli enti dei servizi sanitari regionali verso le rispettive regioni. In particolare, si autorizzano anticipazioni di liquidità in favore delle regioni e delle province autonome, per il pagamento dei debiti sanitari al 31 dicembre 2012, per un importo complessivo di 14 miliardi di euro, di cui 5 miliardi per il 2013 e 9 miliardi per il 2014, da ripartirsi fra le regioni. L'erogazione alle regioni dell'anticipazione di liquidità avviene a seguito della predisposizione da parte della regioni di misure per assicurare una idonea e congrua copertura annuale del rimborso dell'anticipazione di liquidità nonché un piano relativo al pagamento dei debiti. All'atto dell'erogazione delle anticipazioni, le regioni interessate provvedono all'immediata estinzione dei debiti elencati nel piano di pagamento.

L'articolo 3-bis subordina anche l'erogazione alle Regioni dell'acconto delle somme finalizzate a specifici obiettivi del piano sanitario nazionale all'intervenuta intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni. Fanno quindi prendere che l'articolo 4 condiziona la possibilità di sottoscrivere nuovi prestiti o mutui, oltre che all'osservanza del patto di stabilità come già previsto nella legislazione vigente, alla verifica che il bilancio regionale presenti una situazione di equilibrio strutturale. L'articolo 5 reca norme finalizzate all'estinzione dei debiti dei Ministeri per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, maturati alla data del 31 dicembre 2012, entro l'importo di 500 milioni di euro nel 2013 disponendo, inoltre, la riprogrammazione delle restituzioni e dei rimborsi delle imposte, al fine di determinare un incremento delle corrispondenti erogazioni per un importo complessivo non superiore a 2.500 milioni per il 2013 e a 4.000 milioni per il 2014. Qualora l'ammontare dei debiti dovesse risultare superiore all'importo di 500 milioni di euro, si dispone

che i Ministeri interessati definiscano, entro il 15 giugno 2013, per la quota di debiti non soddisfatta con il Fondo, un piano di rientro volto al conseguimento dei necessari risparmi attraverso misure di razionalizzazione e riorganizzazione della spesa, anche al fine di prevenire il formarsi di nuove situazioni debitorie. Rilevano che l'articolo 6 detta disposizioni procedurali volte a favorire i pagamenti dei debiti delle pubbliche amministrazioni. In particolare, le Amministrazioni nell'effettuazione dei pagamenti, devono dare priorità a quelli non oggetto di cessione pro soluto, secondo il criterio della anzianità del credito. Ai fini dell'ammortamento delle anticipazioni di liquidità del provvedimento in esame, la prima rata decorre dall'anno successivo a quello di sottoscrizione del contratto. L'articolo 6-bis consente all'esecutore dell'opera l'esercizio dell'eccezione di inadempimento ai sensi dell'arti. 1460 del codice civile, qualora l'ammontare delle rate di acconto non tempestivamente pagate raggiunga il 15 per cento dell'importo netto contrattuale. L'articolo 7 prevede per le amministrazioni debentrici di somme per somministrazioni, forniture e appalti, l'obbligo di registrarsi sulla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni, stabilendo il termine del 15 settembre 2013 entro il quale le amministrazioni debentrici sono tenute a comunicare l'elenco completo dei debiti certi, liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2012. Si attribuisce poi al creditore di poter richiedere la nomina di un commissario *ad acta* qualora l'amministrazione non ottemperi alla richiesta di integrazione o modifica della comunicazione relativa ad uno o più crediti. Si disciplina poi una procedura di ricognizione dei debiti certi, liquidi ed esigibili nei confronti di pubbliche amministrazioni maturati alla data del 31 dicembre 2012 che siano stati oggetto di cessione in favore di banche o intermediari finanziari autorizzati. Si prevede altresì che la legge di stabilità per il 2014 possa autorizzare il pagamento mediante assegnazione di titoli di Stato dei debiti delle amministrazioni pubbliche che hanno formato oggetto di cessione da parte dei creditori in favore di banche o intermediari finanziari che siano individuati con la citata procedura di ricognizione. Infine, si stabilisce che alla Nota di aggiornamento del DEF 2013 sia allegata una relazione relativa all'attuazione del presente decreto. L'articolo 8 prevede l'esenzione da imposte, tasse e diritti dovuti sulle cessioni dei crediti vantati nei confronti della pubblica amministrazione. L'esenzione non opera ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) L'autenticazione delle sottoscrizioni dei contratti di cessione può essere effettuata dall'ufficiale rogante dell'amministrazione debitrice e, in caso di assenza o impedimento dell'ufficiale rogante ovvero su richiesta del creditore, l'autenticazione delle sottoscrizioni potrà esser effettuata da un notaio con onorari comunque ridotti alla metà. L'articolo 9 consente l'utilizzo in compensazione, mediante modello F24, dei crediti di fornitura certificati – maturati nei confronti dello Stato, degli enti pubblici nazionali, delle regioni, degli enti locali e degli enti del SSN – per il pagamento di somme dovute a seguito di specifiche attività di accertamento. A decorrere dall'anno 2014, il limite di 516.000 euro per la fruizione dei crediti di imposta è aumentato a 700.000 euro. Al relativo onere,

pari a euro 1.250 milioni per l'anno 2014, 380 milioni per l'anno 2015 e 250 milioni per l'anno 2016, si provvede mediante utilizzo delle risorse esistenti nella contabilità speciale 1778 – fondi di bilancio dell'Agenzia delle entrate. L'articolo 10 apporta alcune modifiche alla procedura di riduzione delle risorse destinate alle province prevista dall'articolo 16, comma 7, del decreto-legge n. 95 del 2012. Inoltre, si interviene su alcuni aspetti della disciplina finanziaria e tributaria degli enti locali e, in particolare, sulla disciplina della TARES da applicare nell'anno 2013 e sulla disciplina IMU. L'articolo 10-*bis* dispone che il divieto di acquistare immobili a titolo oneroso da parte della pubblica amministrazione per il 2013, previsto dall'articolo 12, comma 1-*quater*, del decreto-legge n. 98 del 2011, non si applica alle procedure di acquisto a titolo oneroso di immobili o terreni effettuate tramite espropriazioni per pubblica utilità. L'articolo 11 prevede l'attribuzione alla regione Sicilia della quota del gettito delle imposte sui redditi prodotti in impianti e stabilimenti ubicati all'interno della regione da parte delle imprese che hanno sede legale fuori dal territorio regionale. Inoltre si prevede che la regione Piemonte predisponga un piano di rientro, con le necessarie azioni di razionalizzazione ed efficientamento, finalizzato a consentire la rimozione dello squilibrio finanziario derivante da debiti pregressi a carico del bilancio regionale inerenti i servizi di trasporto pubblico locale su gomma e di trasporto ferroviario regionale. Per il finanziamento del piano, la regione Piemonte è autorizzata ad utilizzare, per l'anno 2013, le risorse ad essa assegnate del Fondo per lo sviluppo e la coesione, nel limite massimo di 150 milioni di euro. Infine, si integra l'articolo 16, comma 3, del decreto-legge n. 95 del 2012, prevedendo – per le regioni a statuto speciale e per le province autonome – la possibilità che l'accantonamento delle risorse finalizzate al concorso agli obiettivi di finanza pubblica venga effettuato dal Ministero dell'economia non solo sulle compartecipazioni ai tributi erariali, ma anche a valere sulle somme destinate alla programmazione regionale del Fondo per lo sviluppo e coesione. L'articolo 12 reca le disposizioni attinenti alla copertura finanziaria del provvedimento, con le quali per la prima volta dall'introduzione della deliberazione parlamentare sui saldi programmatici di riferimento per la decisione annuale di finanza pubblica si procede ad una definizione in senso peggiorativo degli obiettivi fissati nella manovra annuale di finanza pubblica, al fine di creare margini discrezionali per immettere liquidità aggiuntiva nel sistema economico. In particolare il comma 1 autorizza l'emissione di titoli di Stato per un importo fino a 20.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014, allo scopo di reperire le risorse per la liquidità necessaria all'attuazione degli interventi previsti dal provvedimento. Nel complesso, in linea con quanto indicato nella Relazione di cui all'articolo 10-*bis* della legge n. 196 del 2009 tanto i valori del saldo netto da finanziare che del ricorso al mercato finanziario si incrementano di 25 miliardi di euro. Nelle more dell'emissione dei titoli di stato, il comma 2 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio e, ove necessario, a disporre il ricorso ad anticipazioni

di tesoreria, la cui regolarizzazione andrà effettuata entro la conclusione dell'esercizio in cui sono erogate le anticipazioni. Gli oneri derivanti dalle emissioni dei titoli sono costituiti dai maggiori interessi del debito pubblico che, al netto degli interessi corrisposti dagli enti locali sulle somme anticipate ai sensi degli articoli da 1 a 3 del provvedimento, vengono quantificati in 576,6 milioni di euro per l'anno 2014 e in 640,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.

Il relatore D'ALÌ (*PdL*), nel ringraziare il senatore Santini per essersi fatto carico dell'esposizione dell'intera relazione, aggiunge alcune osservazioni. In primo luogo, nota come il provvedimento, emanato dal precedente Esecutivo secondo un criterio di tipo prudenziale, si sia mantenuto su una linea complessivamente restrittiva, dal momento che l'ammontare dei crediti scaduti soggetti a pagamento rappresenta circa la metà dell'intera esposizione debitoria delle pubbliche amministrazioni. Riterrebbe, alla luce dei conformi auspici provenienti da diverse parti politiche, coerente con l'agenda politica del nuovo Governo un maggiore coraggio che si traduca in un ampliamento del perimetro dei rimborsi. Evidenzia, inoltre, la necessità di tenere in debito conto le conseguenze del provvedimento sugli enti locali: attualmente vi è il concreto rischio di una ingiusta sperequazione ai danni di quei comuni che si siano attivati per il pagamento dei debiti pregressi superando così i vincoli imposti dal Patto di stabilità interno, a vantaggio di quegli enti che si siano mantenuti formalmente all'interno delle regole, lasciando però inalterata la massa debitoria. In relazione a questa situazione di disparità, riterrebbe assai opportuno limitare l'operatività delle sanzioni previste per la violazione del Patto di stabilità interno. Da ultimo, segnala all'attenzione del Governo la necessità di valutare uno stralcio delle disposizioni del decreto in esame che riguardino l'IMU e la TARES, dal momento che rischiano di sovrapporsi ad altri specifici provvedimenti annunciati o già adottati dal nuovo Governo.

La senatrice LANZILLOTTA (*SCpI*) sollecita una presa di posizione del Governo sulle questioni poste dal senatore D'Alì al fine di supportare e orientare l'ulteriore dibattito che verrà svolto in Commissione al fine di chiarire se siano possibili interventi correttivi.

Il senatore CERONI (*PdL*) chiede al Governo di fornire gli opportuni chiarimenti in relazione alle modalità di pagamento della TARES, dal momento che non è chiaro ad una lettura del testo se siano previsti versamenti separati per le quote del tributo rispettivamente di competenza statale e comunale.

Il sottosegretario GIORGETTI assicura che il suo Dicastero svolgerà tutte le necessarie verifiche atte a fornire i chiarimenti richiesti dal relatore D'Alì rispetto alle sanzioni ricadenti sugli enti locali in relazione al mancato rispetto del Patto di stabilità. Circa, invece, la prospettiva di un ampliamento del *plafond* di crediti soggetti a pagamento, assicura che si

tratta di una questione prioritaria per il nuovo Governo, e che sono già in corso interlocuzioni in questa direzione. Nello specifico del provvedimento in esame, ricorda come in fase iniziale si ritenesse di concludere l'esame parlamentare sul testo definito dalla Camera dei deputati e come, invece, le forze politiche abbiano poi rappresentato la necessità di ulteriori approfondimenti. L'Esecutivo, dunque, ha senz'altro accolto queste sollecitazioni e conferma l'apertura verso modifiche migliorative del testo, nell'auspicio che si tratti di pochi temi prioritari e che le relative coperture finanziarie non siano stravolgenti rispetto all'equilibrio del provvedimento.

Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione è ulteriormente convocata oggi, 21 maggio 2013, alle ore 20 e domani, 22 maggio 2013, alle ore 9.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 15,15.

FINANZE E TESORO (6^a)

Martedì 21 maggio 2013

Sottocommissione per i pareri

2^a Seduta

Presidenza del Presidente
CARRARO

Orario: dalle ore 14,45 alle ore 14,50

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alle Commissioni 1^a e 4^a riunite:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per l'armonizzazione all'assicurazione generale obbligatoria dei requisiti minimi di accesso al sistema pensionistico del personale del comparto difesa-sicurezza e del comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico, nonché di categorie di personale iscritto presso l'INPS, l'ex-ENPALS e l'ex-INPDAP (n. 11): osservazioni favorevoli con rilievi

Plenaria

3^a Seduta

Presidenza del Presidente
Mauro Maria MARINO

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE CONSULTIVA

(662) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, recante disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 5^a Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente Mauro Maria MARINO, dopo aver ricordato che l'odierna seduta è dedicata all'avvio dell'esame del provvedimento in titolo,

propone alla Commissione, stante l'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, di procedere allo svolgimento della relazione da parte del solo senatore Fornaro, rinviando alla seduta già convocata per le ore 15 di domani lo svolgimento della relazione di competenza del senatore Sciascia.

Non essendovi osservazioni, così rimane stabilito.

Il relatore FORNARO (*PD*), nell'introdurre l'esame del provvedimento, osserva in primo luogo che esso affronta un tema che ha ricevuto una vasta eco mediatica. In particolare rammenta che, all'esito della discussione della relazione al Parlamento sugli obiettivi programmatici di finanza pubblica per il 2013, le due Camere avevano approvato all'unanimità una risoluzione con la quale il Governo era stato sollecitato a intervenire per accelerare le procedure di erogazione dei pagamenti dovuti dalla Pubblica Amministrazione. In proposito sottolinea in termini positivi l'operato del Governo che ha recepito tempestivamente l'indicazione espressa dal Parlamento.

Passando ad analizzare i contenuti del provvedimento, con particolare riguardo a quelli di maggiore interesse per la Commissione finanze e tesoro, osserva che, nel corso dell'esame alla Camera, sono state introdotte disposizioni in materia di tributi locali, con specifico riferimento alla disciplina dell'IMU e della TARES. In ordine ad altri profili di competenza della Commissione, segnala anzitutto l'articolo 1, diretto a disciplinare i pagamenti dei debiti degli enti locali. Il comma 1 esclude dai vincoli del patto di stabilità per il 2013 degli enti locali 5 miliardi di euro, finalizzati al pagamento dei debiti di parte capitale da parte degli stessi enti, mentre il comma 1-*bis* – introdotto alla Camera – prevede l'ulteriore esclusione dal «patto» di pagamenti finanziati con i contributi concessi agli enti commissariati per infiltrazioni mafiose. Il comma 1-*ter* reca la relativa clausola di copertura finanziaria. I commi 2 e 3 disciplinano le modalità di ripartizione tra gli enti locali delle somme; tra l'altro, con decreto del Ministero dell'economia – già emanato – sono stati individuati per ciascun ente, i pagamenti nel limite del 90 per cento dell'importo di 5 miliardi di euro, sulla base delle comunicazioni pervenute entro il 30 aprile 2013; con un ulteriore decreto, entro il 15 luglio 2013, sarà ripartito il residuo 10 per cento. Il comma 4, modificato dalla Camera, prevede conseguenze giuridiche a carico degli enti che non richiedano gli spazi finanziari nei termini previsti, mentre il comma 5 ha autorizzato temporaneamente ciascun ente locale a pagare i debiti indicati, nei limiti previsti. Il comma 6 dispone la sospensione per il 2013 dell'applicazione del cosiddetto «Patto nazionale orizzontale», mentre il comma 7 esclude, per il 2013, dal patto di stabilità interno delle regioni alcuni trasferimenti. Nel commentare tale ultima misura, osserva che essa non solo attenua i vincoli di ordine finanziario per le regioni ma consente anche un più ampio volume di trasferimenti in favore dei piccoli comuni. Il comma 8 vincola i maggiori spazi finanziari che così si determinano per le regioni al pagamento di debiti della sola parte capitale dotati delle caratteristiche indicate

dalla norma. Ritiene doveroso sottolineare l'importanza delle disposizioni recate dal comma 9, che porta da 3/12 a 5/12, per il 2013, il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria. Al riguardo ricorda infatti che, in base alla normativa attualmente in vigore, il limite massimo di ricorso alle anticipazioni di tesoreria, per le entrate relative ai primi tre capitoli dei bilanci degli enti locali, è pari a 3/12. Segnala inoltre un profilo da approfondire insieme con il Governo e che riguarda l'opportunità di fissare al 31 dicembre del 2013 il termine per la restituzione delle anticipazioni ricevute. I commi 10, 11 e 12 istituiscono un Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili e ne disciplinano l'articolazione e le procedure di utilizzo. È il comma 10, in particolare, ad istituire un « Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili », con una dotazione ridotta nel corso dell'esame presso la Camera con riferimento ai debiti non sanitari. Il Fondo risulta così dotato di 9.527.993.719 (non più 10 miliardi) di euro per il 2013 e di 14.727.993.719 (non più 16 miliardi) di euro per il 2014. Osserva che la diminuzione prevista riguarda le sole regioni e ricorda comunque che nei loro bilanci sono istituite apposite sezioni per il pagamento dei debiti del settore sanitario, che rappresentano la massa debitoria più cospicua a carico delle regioni. Il Fondo è distinto in tre sezioni, rispettivamente per gli enti locali, per i debiti di carattere non finanziario e non sanitario delle regioni, per i debiti di carattere sanitario delle regioni. La riduzione viene imputata, specificamente, alla Sezione del Fondo destinata ad assicurare la liquidità alle regioni per pagamenti di debiti diversi da quelli sanitari, che diminuisce da 3 a 2,528 miliardi per il 2013 e da 5 a 3,728 miliardi per l'anno 2014. Il comma 11 dispone che il Ministero dell'economia e delle finanze stipuli con la Cassa depositi e prestiti S.p.A. un *addendum* alla Convenzione del 23 dicembre 2009. Il comma 12 autorizza una spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 per le attività oggetto dell'*addendum* alla convenzione. L'*addendum* definisce, tra l'altro, criteri e modalità per l'accesso da parte degli enti locali alle risorse della Sezione a loro relativa, secondo un contratto-tipo, approvato con decreto del direttore generale del Tesoro, nonché per lo svolgimento da parte della Cassa depositi e prestiti S.p.A. della gestione della Sezione. Sia l'*addendum* alla Convenzione che il contratto-tipo sono pubblicati sui siti *internet* del Ministero dell'economia e delle finanze e della Cassa depositi e prestiti S.p.A. È inoltre previsto che il Ministero dell'economia trasferisca le disponibilità della predetta sezione su apposito conto corrente acceso presso la tesoreria centrale dello Stato, intestato allo stesso Ministero dell'economia e delle finanze. La Cassa depositi e prestiti S.p.A. è autorizzata ad effettuare operazioni di prelevamento e di versamento su questo c/c, per le finalità di cui alla Sezione.

Il comma 13 autorizza gli enti locali che non possono far fronte ai pagamenti dei debiti per carenza di liquidità, a chiedere alla Cassa depositi e prestiti S.p.A., secondo le modalità stabilite nell'*addendum* di cui sopra, entro il 30 aprile 2013 un'anticipazione di liquidità da destinare ai predetti pagamenti. In proposito segnala che è già disponibile un documento pre-

disposto dalla Cassa depositi e prestiti dal quale si evince che, ai comuni richiedenti, sarà corrisposta un'anticipazione di liquidità pari al 62,5 per cento delle somme richieste, indipendentemente dalle dimensioni demografiche e dall'esposizione debitoria del singolo ente. Il comma 14 – riformulato dalla Camera – prevede che gli enti locali debbano procedere alla immediata estinzione dei debiti all'atto dell'erogazione e in ogni caso entro i successivi 30 giorni dall'atto stesso. Gli enti locali, inoltre, devono fornire alla Cassa depositi e prestiti formale certificazione dell'avvenuto pagamento e delle relative registrazioni contabili. Rimarca che tale disposizione riveste un particolare valore, giacché essa prevede una forma di controllo, auspicabilmente efficace, sull'utilizzo, da parte degli enti locali, delle somme ad essi anticipate e sulla loro effettiva destinazione all'erogazione dei pagamenti dovuti. I commi 15 e 16 riguardano gli enti locali che abbiano deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, nel caso in cui richiedano l'anticipazione di liquidità; il comma 17 dispone che gli enti locali beneficiari dell'anticipazione aumentino il fondo di svalutazione crediti per i 5 esercizi finanziari successivi a quello dell'anticipazione. Nel commentare tale previsione, osserva che essa rappresenta un serio disincentivo alla richiesta e all'utilizzo delle anticipazioni finanziarie della Cassa depositi e prestiti, nei confronti di quei comuni che vantano, nei rispettivi bilanci, consistenti volumi di credito, che in tal modo dovrebbero essere sottoposti a svalutazione per ben cinque esercizi finanziari.

Il presidente Mauro Maria MARINO, in conformità con quanto stabilito in precedenza e considerato l'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, rinvia il seguito dell'esame alla seduta delle ore 15 di domani, in cui è previsto il completamento delle relazioni introduttive.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,30.

ISTRUZIONE (7^a)

Martedì 21 maggio 2013

Plenaria

4^a Seduta

Presidenza del Presidente
MARCUCCI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Galletti.

La seduta inizia alle ore 14,40.

SULLE DICHIARAZIONI PROGRAMMATICHE DEI MINISTRI DI RIFERIMENTO

Il PRESIDENTE conferma che giovedì 23 maggio, alle ore 13,30, avrà luogo presso la Camera dei deputati l'audizione del Ministro per i beni e le attività culturali, in seduta congiunta con la VII Commissione dell'altro ramo del Parlamento.

Comunica altresì che il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca è impossibilitata a riferire sulle linee programmatiche del suo Dicastero il 29 maggio, come inizialmente previsto, e pertanto l'audizione – che anche in questo caso avrà luogo in seduta congiunta con la VII Commissione della Camera – è stata fissata, d'intesa con il presidente Galan, per il prossimo 6 giugno, in Senato.

In ultima analisi, rende noto che il Ministro per le pari opportunità, lo sport e le politiche giovanili si è dichiarata disponibile ad esporre in Commissione gli indirizzi in materia di sport il prossimo 11 giugno, alle ore 14,30.

Prende atto la Commissione.

SULLA COSTITUZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il PRESIDENTE avverte che occorre procedere alla ricostituzione della Sottocommissione per i pareri. Invita quindi i Gruppi a designare al più presto i propri rappresentanti, onde consentire una piena operatività di tale organo nell'attività consultiva.

Prende atto la Commissione.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto ministeriale recante riparto del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2013 (n. 5)**

(Parere al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana del 15 maggio, nel corso della quale – ricorda il PRESIDENTE – il relatore Tocci ha svolto la relazione introduttiva ed è iniziata la discussione generale. Nessun altro chiedendo di intervenire nel dibattito, il Presidente dichiara conclusa tale fase procedurale.

In sede di replica interviene il relatore TOCCI (*PD*) che riferisce di aver svolto un approfondimento tecnico anche con l'ausilio del sottosegretario Galletti, che ringrazia. Prefigura pertanto un preciso *iter* che porterà, nel 2014, ad un pieno coinvolgimento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) nell'attività di valutazione degli enti, anche al fine della distribuzione della quota premiale. Ritiene comunque che occorra un modello su cui basare la valutazione, che tenga conto delle specificità di ciascun ente. Si augura pertanto che siano predisposte specifiche linee guida e che siano coinvolti tutti i soggetti a vario titolo interessati, tra cui cita il Comitato nazionale dei garanti per la ricerca, i Presidenti degli enti e le diverse comunità scientifiche. In tal modo sarà possibile avere dei criteri da applicare al Fondo per assegnare contestualmente la quota premiale; fino ad allora, auspica che le risorse premiali siano ricondotte al Fondo ordinario per via amministrativa o legislativa.

Sottolinea altresì la necessità di superare l'attuale discrasia temporale per la quale gli enti elaborano una programmazione triennale delle attività mentre l'assegnazione dei finanziamenti è annuale. In proposito fa presente che la ricerca ha una proiezione che va ben oltre l'anno solare e ha bisogno dunque di un orizzonte almeno triennale. Si dichiara tuttavia consapevole della difficoltà di una modifica in tal senso, che sottende un problema di contabilità non di poco rilievo.

Si riserva conclusivamente di presentare uno schema di parere nella prossima seduta.

Prende poi la parola il sottosegretario GALLETTI, precisando preliminarmente che si riserva di intervenire in replica a seguito della illustrazione dello schema di parere del relatore.

Evidenzia comunque fin d'ora la particolare complessità del provvedimento, sia sul piano tecnico, sia per la congiuntura politica attuale. Ricorda infatti che, in ossequio al principio della continuità amministrativa, l'attuale Esecutivo ha confermato un atto elaborato dal precedente Governo, onde evitare ritardi nell'erogazione dei contributi e dunque disagi per gli enti interessati. Nel ritenere comunque un valore la prosecuzione della precedente attività, invita a tener conto che sussistono responsabilità politico-amministrative non di poco conto.

Sottolinea poi che l'atto si inserisce nell'ambito delle modifiche contabili derivanti dal nuovo articolo 81 della Costituzione, che determinano un *iter* procedurale differente. Rivendica dunque l'impegno del Governo per scongiurare ulteriori penalizzazioni e dà conto dell'andamento del Fondo ordinario rispetto alla crescita delle spese del Dicastero e, più in generale, dello Stato.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 15.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Martedì 21 maggio 2013

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 1

Presidenza del Presidente
MATTEOLI

Orario: dalle ore 13,40 alle ore 13,50

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Martedì 21 maggio 2013

Plenaria**2^a Seduta**

Presidenza del Presidente
FORMIGONI

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali Castiglione.

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(662) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, recante disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 5^a Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazione)

La relatrice PIGNEDOLI (PD) riferisce sul decreto-legge in esame, già approvato dall'altro ramo del Parlamento, che è stato adottato dal precedente Esecutivo, pur dimissionario, in relazione alla necessità, ampiamente avvertita a livello politico ed economico, di procedere all'attuazione di misure urgenti volte a consentire lo sblocco dei pagamenti dei debiti pregressi accumulati dalla pubblica amministrazione nei confronti delle imprese.

Nel senso descritto ricorda come sia la Camera dei deputati che il Senato si fossero espressi con l'approvazione di risoluzioni apposite, in occasione dell'esame della «Relazione sulle prospettive di crescita dell'economia e sull'andamento dei conti pubblici» (Doc. LVII-bis n. 1), recante le nuove previsioni sulla crescita e sull'evoluzione dei conti pubblici rispetto alle previsioni del 2012. Dalle citate risoluzioni e dal relativo dibattito è emersa la necessità del provvedimento in questione, ritenuto fondamentale soprattutto sotto il profilo congiunturale, in quanto finalizzato al-

l'immissione di enorme liquidità nel sistema economico, a vantaggio delle imprese, delle stesse condizioni finanziarie del sistema, con evidenti possibili riflessi positivi a favore dell'occupazione.

L'intervento posto in essere dal presente decreto-legge – prosegue la relatrice – si inserisce pertanto in una prospettiva di ripresa della crescita economica, nel quadro degli obiettivi di finanza pubblica prefissati.

Sotto l'aspetto del contenuto, gli interventi previsti si concretano in una serie di norme, che riguardano in primo luogo i pagamenti dei debiti degli enti locali, delle regioni e province autonome, degli enti del Servizio Sanitario Nazionale, delle Amministrazioni dello Stato, nonché successivamente disposizioni sulla certificazione e cessione dei crediti verso pubbliche amministrazioni, mediante la ricognizione dei debiti contratti dalle stesse, la semplificazione e la detassazione della cessione dei crediti, la compensazione tra certificazioni e crediti tributari.

Le ultime norme prevedono infine ulteriori misure in tema di equilibrio finanziario degli enti territoriali, mentre la norma di copertura finanziaria, contenuta nell'articolo 12, appare quella di più diretto interesse per i profili di competenza della Commissione.

L'articolo in questione – prosegue la relatrice – come modificato nell'esame alla Camera dei deputati, prevede infatti che, al fine di reperire le risorse per attuare gli interventi previsti dal decreto-legge, si faccia ricorso (comma 3) a diverse misure finanziarie, tra le quali la lettera c) del comma stesso dispone, per un importo di 570,45 milioni di euro a decorrere dal 2015, una corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie delle spese rimodulabili di ciascun Ministero per gli importi indicati nell'Allegato 1. L'Allegato in oggetto elenca i singoli Ministeri e relative missioni di spesa su cui viene operata la riduzione citata, riportando gli accantonamenti per il 2014 e l'entità delle riduzioni per il 2015.

Prima di illustrare la voce concernente il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, segnala come, alla voce relativa al Ministero dell'economia e delle finanze, sia presente la missione «Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca», in ordine alla quale il testo, modificato dalla Camera dei deputati, prevede una riduzione per il 2015 di 5.038.000 euro, tutti rientranti nel programma «Sostegno al settore agricolo».

Quanto al Dicastero delle politiche agricole – prosegue la relatrice – il complesso degli accantonamenti per il 2014 e delle riduzioni per il 2015, ambedue modificati alla Camera rispetto al testo originale del provvedimento, ammonta rispettivamente a 4.884.000 euro e a 5.728.000 euro. Tali somme sono distribuite per diverse missioni, quali «Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca» che ne assorbe la parte preponderante (3.935.000 euro per il 2014 e 4.471.000 euro per il 2015) mentre la restante parte è ripartita, con i relativi importi, nelle missioni «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente», «Ordine pubblico e sicurezza», «Soccorso civile», «Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche» e «Fondi da ripartire».

La relatrice Pignedoli illustra quindi uno schema di parere favorevole con osservazione (pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna).

La senatrice BERTUZZI (PD) interviene per sottolineare come il provvedimento in esame rivesta sicuramente grande rilievo dal punto di vista del rilancio economico; tuttavia, osserva come si verifichi anche nella presente occasione una decurtazione dei fondi per il Dicastero dell'agricoltura, come già nella scorsa legislatura. Riterrebbe invece opportuno da parte del Governo fornire un segnale di segno diverso a sostegno di un comparto, quale quello primario, di valenza strategica per dare nuovo impulso alla crescita.

Il sottosegretario CASTIGLIONE sottolinea a sua volta l'importanza delle misure recate dal decreto-legge in esame, finalizzato a fornire ulteriori risorse per le imprese per favorire il rilancio del tessuto produttivo italiano.

Dà atto della copertura finanziaria effettuata con un sistema di taglio lineare degli stanziamenti per ciascun Ministero, condividendo il rilievo della relatrice che auspica il passaggio ad un metodo basato su riduzioni mirate.

Rilevando il valore primario del comparto agricolo, ritiene che il decreto in esame costituisca un primo importante passo per incentivare le imprese anche in tale ambito.

Il presidente FORMIGONI, verificata la presenza del numero legale, pone in votazione la proposta di parere favorevole con osservazione formulata dalla relatrice.

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 14,45.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 662**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di competenza,

premessò che:

il decreto-legge in esame, già approvato dall'altro ramo del Parlamento, è stato adottato dal precedente Esecutivo, pur dimissionario, in relazione alla necessità, ampiamente avvertita a livello politico ed economico, di procedere all'attuazione di misure urgenti volte a consentire lo sblocco dei pagamenti dei debiti pregressi accumulati dalla pubblica amministrazione nei confronti delle imprese;

considerato che:

la norma di copertura finanziaria, contenuta nell'articolo 12, appare quella di più diretto interesse per i profili di competenza della Commissione;

che l'articolo in questione, come modificato nell'esame alla Camera, prevede che, al fine di reperire le risorse per attuare gli interventi previsti dal decreto-legge, si faccia ricorso (comma 3) a diverse misure finanziarie, tra le quali la lettera *c*) del comma stesso dispone, per un importo di 570,45 milioni di euro a decorrere dal 2015, una corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie delle spese rimodulabili di ciascun Ministero per gli importi indicati nell'Allegato 1;

che alla voce relativa al Ministero dell'economia e delle finanze, è presente la missione «Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca», in ordine alla quale il testo, modificato dalla Camera, prevede una riduzione per il 2015 di 5.038.000 euro, tutti rientranti nel programma «Sostegno al settore agricolo»;

che quanto al Dicastero delle politiche agricole, il complesso degli accantonamenti per il 2014 e delle riduzioni per il 2015, ambedue modificati alla Camera rispetto al testo originale del provvedimento, ammonta rispettivamente a 4.884.000 euro e a 5.728.000 euro. Tali somme sono distribuite per diverse missioni, quali «Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca» che ne assorbe la parte preponderante (3.935.000 euro per il 2014 e 4.471.000 euro per il 2015) mentre la restante parte è ripartita, con i relativi importi, nelle missioni «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente», «Ordine pubblico e sicurezza», «Soccorso civile», «Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche» e «Fondi da ripartire»;

tenuto conto che:

l'intervento prefigurato e posto in essere dal presente decreto-legge si inserisce in una prospettiva di ripresa della crescita economica, nel quadro degli obiettivi di finanza pubblica prefissati,

esprime parere favorevole con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito una richiesta al Governo per l'approfondimento delle modalità di copertura nel provvedimento in discussione, che per l'ennesima volta si basano sui tagli lineari. Si segnala in particolare l'opportunità di avviare un vero percorso di *spending review* in collaborazione con il Parlamento che superi la logica del taglio lineare e punti all'efficienza della spesa pubblica a partire proprio dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, dove vi sono ampi spazi per recuperare risorse tanto per migliorare l'efficacia delle politiche agricole quanto per conseguire risparmi di spesa.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 2

Presidenza del Presidente
FORMIGONI

Orario: dalle ore 14,45 alle ore 14,55

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Martedì 21 maggio 2013

Plenaria**4^a Seduta**

Presidenza del Presidente
MUCCHETTI

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(576) Conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015

(Parere alle Commissioni 8^a e 13^a riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con raccomandazioni)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di mercoledì 15 maggio scorso.

Il presidente MUCCHETTI (*PD*), relatore, illustra una proposta di parere favorevole con raccomandazioni, pubblicata in allegato al resoconto. Evidenzia che le raccomandazioni contenute nella proposta di parere tengono conto delle principali indicazioni emerse nella fase della discussione generale.

Il senatore CONSIGLIO (*LN-Aut*) interviene brevemente invitando il relatore a valutare l'opportunità di inserire un riferimento alla necessità di prevedere delle misure per il rilancio di altre aree industriali caratterizzate dalla presenza di impianti siderurgici.

Il senatore TOMASELLI (*PD*) esprime apprezzamento per la proposta di parere formulata dal relatore e si sofferma brevemente sull'opportunità di inserire, nella raccomandazione relativa alle misure per la ricostruzione in Abruzzo, un riferimento in merito alla necessità di assicurare la

valorizzazione delle attività turistiche, commerciali ed artigianali collocate nel centro storico de L'Aquila e degli altri centri urbani colpiti dal sisma.

La senatrice PELINO (*PdL*) condivide la proposta del Presidente ed evidenzia, in merito alle osservazioni del senatore Tomaselli, che la valorizzazione delle attività turistiche, commerciali ed artigianali da lui richiamate rappresentano un fattore di rivitalizzazione sociale di quelle aree.

Intervengono quindi, per preannunciare il voto favorevole dei propri gruppi, i senatori LANGELLA (*PdL*), BILARDI (*GAL*) e la senatrice MERLONI (*SCpI*).

Interviene quindi il senatore CASTALDI (*M5S*) per chiedere di valutare la possibilità di procedere ad una votazione per parti separate della proposta di parere.

Intervengono quindi brevemente i senatori SANTANGELO (*M5S*), BILARDI (*GAL*), STEFANO (*Misto-SEL*) e AUGELLO (*PdL*), il quale evidenzia come già diversi rappresentanti dei Gruppi parlamentari siano intervenuti in dichiarazione di voto sulla proposta di parere illustrata dal relatore.

Il presidente MUCCHETTI (*PD*), relatore, condivide le osservazioni del senatore Augello e, facendo propri gli interventi del senatore Tomaselli e della senatrice Pelino, integra la proposta di parere precedentemente illustrata.

Il senatore SANTANGELO (*M5S*) preannuncia quindi il voto contrario del suo Gruppo parlamentare sulla proposta di parere così come integrata dal relatore.

Il senatore STEFANO (*Misto-SEL*) dichiara, invece, il voto di astensione del proprio Gruppo parlamentare.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva quindi la proposta di parere favorevole con raccomandazioni, pubblicata in allegato al resoconto.

La seduta termina alle ore 14,40.

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 576**

La 10^a Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in titolo,

considerato che:

le misure previste dall'articolo 1 del provvedimento d'urgenza potranno consentire, anche grazie al completamento di una serie di opere infrastrutturali di collegamento con l'area portuale, un rilancio dell'area industriale di Piombino con particolare riguardo al settore siderurgico;

la decisione di affidare la gestione delle procedure relative ad Expo 2015 ad una figura unica come quella del Commissario straordinario, superando così il sistema duale di gestione precedentemente affidato agli enti locali, potrà assicurare una maggiore celerità nella realizzazione delle opere necessarie al pieno successo dell'evento, rispetto al quale l'Italia ha assunto degli impegni a livello internazionale;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti raccomandazioni:

– in relazione all'articolo 1 si segnala alle Commissioni di merito l'opportunità di escludere dai limiti del Patto di stabilità interno le risorse proprie degli enti locali utilizzate eventualmente dal Comune di Piombino e dalla Regione Toscana, in quanto gli investimenti necessari per il rilancio dell'area industriale riguardano, nella loro globalità, un'area di crisi industriale complessa;

– parimenti, in relazione all'articolo 5, si evidenzia l'opportunità di escludere dai limiti del Patto di stabilità interno le risorse proprie degli enti locali che saranno eventualmente destinate per la realizzazione delle opere legate ad Expo 2015 da parte del Comune di Milano e della Regione Lombardia;

– con riguardo, invece, agli interventi di ricostruzione nella Regione Abruzzo valutino le Commissioni di merito l'eventuale inserimento di ulteriori disposizioni volte ad accelerare il più possibile le procedure relative alla rimozione delle macerie e alla demolizione degli edifici pubblici pericolanti, anche al fine di assicurare la massima operatività delle aree industriali ancora inagibili;

– si invitano, infine, le Commissioni di merito a valutare l'inserimento di disposizioni volte ad impegnare il Governo a riferire al Parlamento, con cadenza annuale, sull'applicazione delle misure di cui all'articolo 1 del provvedimento in esame.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 576**

La 10^a Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in titolo,

considerato che:

le misure previste dall'articolo 1 del provvedimento d'urgenza potranno consentire, anche grazie al completamento di una serie di opere infrastrutturali di collegamento con l'area portuale, un rilancio dell'area industriale di Piombino con particolare riguardo al settore siderurgico;

la decisione di affidare la gestione delle procedure relative ad Expo 2015 ad una figura unica come quella del Commissario straordinario, superando così il sistema duale di gestione precedentemente affidato agli enti locali, potrà assicurare una maggiore celerità nella realizzazione delle opere necessarie al pieno successo dell'evento, rispetto al quale l'Italia ha assunto degli impegni a livello internazionale;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti raccomandazioni:

– in relazione all'articolo 1 si segnala alle Commissioni di merito l'opportunità di escludere dai limiti del Patto di stabilità interno le risorse proprie degli enti locali utilizzate eventualmente dal Comune di Piombino e dalla Regione Toscana, in quanto gli investimenti necessari per il rilancio dell'area industriale riguardano, nella loro globalità, un'area di crisi industriale complessa;

– parimenti, in relazione all'articolo 5, si evidenzia l'opportunità di escludere dai limiti del Patto di stabilità interno le risorse proprie degli enti locali che saranno eventualmente destinate per la realizzazione delle opere legate ad Expo 2015 da parte del Comune di Milano e della Regione Lombardia;

– con riguardo, invece, agli interventi di ricostruzione nella Regione Abruzzo valutino le Commissioni di merito l'eventuale inserimento di ulteriori disposizioni volte ad accelerare il più possibile le procedure relative alla rimozione delle macerie e alla demolizione degli edifici pubblici pericolanti, anche al fine di assicurare la rivitalizzazione sociale delle attività turistiche, commerciali ed artigianali collocate nel centro storico de l'Aquila e degli altri centri urbani colpiti dal sisma e la massima operatività delle aree industriali ancora inagibili;

– si invitano, infine, le Commissioni di merito a valutare l'inserimento di disposizioni volte ad impegnare il Governo a riferire al Parlamento, con cadenza annuale, sull'applicazione delle misure di cui all'articolo 1 del provvedimento in esame.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Martedì 21 maggio 2013

Plenaria**3^a Seduta**

Presidenza della Presidente
DE BIASI

Interviene il ministro della salute Beatrice Lorenzin.

La seduta inizia alle ore 13,35.

IN SEDE REFERENTE

(298-B) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2013, n. 24, recante disposizioni urgenti in materia sanitaria, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Esame)

La PRESIDENTE, in qualità di relatrice, nell'augurarsi che la Commissione possa trattare in maniera proficua il provvedimento in titolo, ricorda che il testo ha subito modifiche sia nel corso dell'esame del Senato, sia presso la Camera.

L'articolo 1 del decreto-legge reca alcune novelle ed integrazioni alla disciplina sul completamento del processo di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, posta dall'articolo 3-ter del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, e successive modificazioni.

Rispetto al testo approvato dal Senato, la Camera ha, in primo luogo, soppresso il termine temporale del 31 marzo 2014 nell'articolo 1, comma 1, lettera c). Tale termine, nel testo introdotto dal Senato, concerneva «la dimissione di tutte le persone internate per le quali l'autorità giudiziaria abbia già escluso o escluda la sussistenza della pericolosità sociale, con l'obbligo per le aziende sanitarie locali di presa in carico all'interno di progetti terapeutico-riabilitativi individuali che assicurino il diritto alle cure e al reinserimento sociale». La soppressione del termine temporale

è stata posta come condizione (ai fini del relativo parere favorevole) dalla I Commissione della Camera, in base alla considerazione che la dimissione, nei casi in oggetto, deve comunque essere immediata, in coerenza «con la giurisprudenza costituzionale in materia di ospedali psichiatrici giudiziari». Resta fermo che, in base al comma 1, lettera *b*), del medesimo articolo 1 del decreto-legge, il completamento del processo di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari deve essere operato entro il 1° aprile 2014.

In secondo luogo, la Camera ha soppresso il primo periodo dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge, il quale prevedeva che il Ministro della salute, entro il 31 maggio 2013, riferisse alle Commissioni parlamentari competenti sugli interventi contemplati dai programmi presentati dalle regioni e dalle province autonome. Si ricorda che tali programmi devono essere presentati entro il termine del 15 maggio 2013 e che essi concernono: la realizzazione (anche mediante conversione di strutture già esistenti) delle nuove strutture – le quali, entro il suddetto termine del 1° aprile 2014, devono sostituire del tutto gli ospedali psichiatrici giudiziari –; l'incremento dei percorsi terapeutico-riabilitativi e il potenziamento dei servizi di salute mentale. Il programma deve essere approvato con decreto del Ministro della salute, decreto che, contestualmente, provvede all'assegnazione delle risorse per la realizzazione delle strutture. Inoltre, la lettera *d*-bis) – introdotta dal Senato – dell'articolo 1, comma 1, prevede che entro il 30 novembre 2013 – la Camera ha così riformulato il termine, che era, precedentemente, pari a sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto – il Ministro della salute e il Ministro della giustizia comunichino alle competenti Commissioni parlamentari lo stato di attuazione dei programmi regionali e, in particolare, il grado di effettiva presa in carico dei malati da parte dei dipartimenti di salute mentale e del conseguente avvio dei programmi di cura e di reinserimento sociale.

I commi 2 e seguenti dell'articolo 2 del decreto-legge recano alcune norme sull'impiego di medicinali per terapie avanzate a base di cellule staminali mesenchimali (il comma 1 dello stesso articolo 2 è stato soppresso dal Senato, durante l'esame in prima lettura).

La Camera ha, in primo luogo, modificato il comma 2 dell'articolo 2. Tale comma reca una norma transitoria, la quale consente alle strutture pubbliche, in cui siano stati in ogni caso avviati, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, trattamenti su singoli pazienti con medicinali per terapie avanzate a base di cellule staminali mesenchimali, il completamento – sotto la responsabilità del medico prescrittore – dei trattamenti medesimi, purché i medicinali siano stati lavorati in laboratori di strutture pubbliche e secondo procedure idonee alla lavorazione e alla conservazione di cellule e tessuti. A quest'ultimo riguardo, la Camera ha soppresso la possibilità che, ai fini in esame, la conformità a tali procedure fosse conseguita entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Con riferimento al medesimo articolo 2, la Camera ha sostituito con un unico comma *2-bis* i commi da *2-bis* a *2-quater* - inseriti dal Senato e relativi ad ulteriori ipotesi, sempre di natura transitoria, di impiego di medicinali per terapie avanzate a base di cellule staminali mesenchimali -. Nella versione riformulata dalla Camera, si prevede che, in merito, il Ministero della salute, avvalendosi dell'Agenzia Italiana del Farmaco e del Centro nazionale per i trapianti, promuova lo svolgimento di una sperimentazione clinica, coordinata dall'Istituto superiore di sanità e relativa esclusivamente a cellule staminali mesenchimali già impiegate nei trattamenti di cui al comma 2, da completarsi entro diciotto mesi - decorrenti dal 1° luglio 2013 -; la sperimentazione è condotta anche in deroga alla disciplina vigente sugli usi terapeutici di medicinali sottoposti a sperimentazione clinica, mentre, riguardo alle prescrizioni e condizioni generali, relative alle sperimentazioni cliniche dei medicinali, la norma fa rinvio alle disposizioni, in quanto compatibili, del decreto ministeriale 17 dicembre 2004. In ogni caso, si pone come condizione che i medesimi medicinali, riguardo alla sicurezza del paziente, siano preparati in conformità alle linee guida di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007. Al fine di garantire la ripetibilità delle terapie in oggetto, le modalità di preparazione sono rese disponibili all'Agenzia Italiana del Farmaco e all'Istituto superiore di sanità. Quest'ultimo fornisce un servizio di consulenza multidisciplinare di alta specializzazione per i pazienti coinvolti. Alla sperimentazione medesima è destinato, secondo le procedure stabilite dal comma *2-bis*, un importo massimo pari a 1 milione di euro per il 2013 e a 2 milioni di euro per il 2014, a valere sulle risorse del fondo sanitario nazionale. L'Istituto superiore di sanità e l'Agenzia Italiana del Farmaco curano la valutazione della sperimentazione. Altre norme sul controllo, la valutazione ed il monitoraggio - relative anche alle sperimentazioni già in atto di cui al comma 2 - sono poste dai successivi commi 4 e *4-bis*, come già approvati dal Senato - in questi ultimi commi, la Camera ha operato due modifiche di coordinamento -. Il successivo comma *4-ter* - introdotto invece dalla Camera - prevede l'istituzione, presso il Ministero della salute, di un Osservatorio sulle terapie avanzate con cellule staminali mesenchimali, «con compiti consultivi e di proposta, di monitoraggio, di garanzia della trasparenza delle informazioni e delle procedure». L'Osservatorio è presieduto dal medesimo Ministro, o da un suo delegato, ed è composto da esperti e da rappresentanti di associazioni interessate. Il secondo ed il terzo periodo del comma recano, riguardo al nuovo organo, le clausole di invarianza degli oneri di finanza pubblica.

Esprime quindi alcune osservazioni con riferimento all'articolo 1, comma 1, rilevando che le regioni debbono quanto prima presentare il programma per la realizzazione dei percorsi terapeutico-riabilitativi, dal momento che risulta fondamentale accompagnare la chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari con il rafforzamento di tali servizi in ambito territoriale. Più in generale occorre aprire un approfondimento sul tema della salute mentale che recenti drammatici fatti di cronaca hanno sempre più

connesso con le problematiche delle popolazioni immigrate; la stessa chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari dovrebbe costituire l'occasione per il varo di un piano per la salute mentale.

In merito poi all'articolo 2, il Parlamento si è trovato a disciplinare una materia delicata dove sono contrapposte esigenze ugualmente rilevanti: da un lato, la speranza dei pazienti e delle famiglie e dall'altra l'esigenza di assicurare la qualità, l'efficacia e la trasparenza delle cure. Il testo modificato dalla Camera, nel solco del lavoro compiuto dal Senato, certamente va incontro a questo equilibrio, raggiunto anche in virtù di una serie di osservazioni e dati nel frattempo acquisiti, nell'ottica di rafforzare i controlli senza impedire la sperimentazione clinica, al termine della quale si potrà verificare la validità del cosiddetto metodo Stamina. Per affrontare le problematiche segnalate il legislatore ha quindi adottato una soluzione coraggiosa, volta a favorire una sperimentazione con un congruo finanziamento, sperimentazione che in precedenza non era stata compiuta in modo trasparente. Del resto, la stessa comunità scientifica nazionale ed internazionale ha reagito negativamente, evidenziando proprio il bisogno di rendere trasparenti le ricerche nella convinzione peraltro che la sperimentazione di tali medicinali debba restare separata dalla ricerca sulle cellule staminali. Esprime poi l'auspicio che il Ministero della salute gestisca la fase della sperimentazione poiché la liberalizzazione in questo campo può rivelarsi illusoria e pericolosa. Evidenzia poi che le stesse valutazioni fornite dalla fondazione Stamina richiedano un'attenta verifica anche perché non risulta brevettata la relativa metodica.

In conclusione, ribadisce come la libertà di cura non può mai essere scissa dalla responsabilità nei confronti dei pazienti, del Servizio sanitario nazionale e della stessa comunità scientifica. Una pressione mediatica non appropriata ha solo creato illusioni che si aggiungono al dramma vissuto dai malati e dalle famiglie; anche per questa ragione, si augura che possa essere colta la portata della risposta del legislatore in termini di maggiore serietà nei controlli.

Dopo una richiesta da parte del senatore SCILIPOTI (*PdL*), in merito ad un possibile accostamento tra il metodo Stamina e il cosiddetto metodo Di Bella e la relativa risposta da parte della PRESIDENTE ha inizio la discussione generale.

La senatrice FATTORI (*M5S*) si chiede perché si è deciso di prevedere una sperimentazione con un finanziamento pari a 3 milioni di euro, nonostante forti dubbi sul fondamento scientifico del metodo Stamina.

Il senatore ROMANO (*ScPI*), dopo aver ringraziato il Ministro della salute, per la sensibilità mostrata nel trattare i temi delicati sottesi al decreto-legge in titolo, nel condividere la relazione e le valutazioni della Presidente, ricorda il lavoro svolto in prima lettura dal Senato, in primo luogo presso la Commissione speciale per l'esame dei decreti-legge, un lavoro nel quale si è misurata la difficoltà di superare una contrapposi-

zione fra diverse esigenze che chiamano in causa il diritto e l'etica. Occorre trovare allora una convergenza ed una condivisione anche per eliminare aspettative infondate e per dare sostegno alla ricerca scientifica. A suo avviso, il Senato, attraverso una serie di modifiche rispetto all'impianto originario del decreto-legge, ha aperto una strada positiva poi proseguita in maniera altrettanto proficua dall'altro ramo del Parlamento. Alla luce di tali considerazioni l'esame compiuto dal Senato non può venire considerato come una *deminutio* rispetto alla trattazione svoltasi presso la Camera.

Il senatore CANDIANI (*LN-Aut*) ricorda come la Commissione speciale per la conversione dei decreti-legge abbia operato in Senato in tempi ridotti e sotto una forte pressione mediatica, soprattutto per quanto riguarda l'articolo 2 del provvedimento. Ritiene pertanto che debbano essere evitate strumentalizzazioni o rivendicazioni di parte, nell'auspicio che nel futuro non si presentino al Parlamento provvedimenti di urgenza aventi un contenuto così eterogeneo come quello del decreto-legge in esame.

Ad avviso della senatrice PETRAGLIA (*Misto-SEL*) il testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento rappresenta un buon compromesso ed è rispettoso del lavoro compiuto in prima lettura dal Senato, tenuto conto che quest'ultimo ha lavorato in condizioni più sfavorevoli, non fosse altro che per l'assenza della Commissione di merito. Chiede poi al Ministro della salute alcuni chiarimenti in merito alla presentazione da parte delle regioni del programma per la realizzazione delle misure alternative all'internamento negli ospedali psichiatrici giudiziari, nonché in merito al reperimento delle risorse per la sperimentazione prevista nel comma 2-*bis* dell'articolo 2.

La senatrice MATTESINI (*PD*) si associa alla richiesta avanzata dalla senatrice Petraglia in ordine alla adozione dei citati programmi da parte delle regioni, nella consapevolezza che occorre monitorare attentamente l'attuazione del percorso che determinerà la chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari. Inoltre, la predominanza di personale precario nei servizi di salute mentale costituisce un tema meritevole di riflessione.

La senatrice FUCKSIA (*M5S*), nell'esprimere il proprio rammarico in ordine al fatto che il Senato non abbia la possibilità di introdurre ulteriori modifiche al testo del provvedimento, per quanto riguarda l'articolo 2 rileva che le perplessità sul metodo Stamina non siano ancora del tutto fugate: per tale ragione occorre un ulteriore approfondimento per superare qualsiasi dubbio anche se il controllo ora assegnato all'Istituto superiore di sanità non rappresenta una vera e propria supervisione della ricerca. Dopo aver chiesto alcuni chiarimenti sulla eventuale onerosità della consulenza multidisciplinare fornita dallo stesso Istituto superiore di sanità, ricorda, in merito all'articolo 1, che spesso i disturbi psichiatrici insorgono

dopo il periodo di detenzione. Ciò conferma che il tema della prevenzione nell'ambito del trattamento penitenziario riveste particolare importanza, mentre più in generale, per le problematiche legate all'immigrazione, sarebbe indispensabile un quadro di intese bilaterali tra l'Italia e i Paesi di appartenenza di tali persone.

Il senatore BIANCO (*PD*), nell'esprimere auguri di buon lavoro al Ministro della salute, sottolinea come il lavoro compiuto dalla Camera si muova nella stessa direzione di quello svolto dal Senato, viste le rigide condizioni di partenza e l'obiettivo di arrivare comunque ad un risultato positivo, pur partendo da presupposti sbagliati soprattutto per quanto concerne l'impiego dei medicinali aventi come base cellule staminali. Infatti il cosiddetto metodo Stamina non doveva essere utilizzato presso una struttura pubblica, in assenza dei necessari requisiti di sicurezza e in considerazione del fatto che è assai eterogenea la casistica delle patologie trattate attraverso questa metodica. La sperimentazione, pur necessaria, rischia di non essere pienamente efficace poiché il metodo Stamina non sembra essere coerente con nessun protocollo. In ogni caso, reputa positiva la risposta data dal legislatore in tale ambito, al di là delle pronunce dell'autorità giudiziaria che non ha certo legittimato scientificamente il metodo Stamina, ma ha tutelato la libertà di cura e l'uguaglianza nell'accesso alle medesime.

La PRESIDENTE, prima di proseguire la discussione generale, propone la fissazione del termine per la presentazione di emendamenti ed ordini del giorno entro le ore 14,45 di oggi.

Dopo alcune osservazioni da parte dei senatori CANDIANI (*LN-Aut*), D'AMBROSIO LETTIERI (*PdL*) e VICECONTE (*PdL*), la Commissione conviene sulla proposta della Presidente.

La senatrice GRANAIOLA (*PD*), intervenendo nel prosieguo della discussione generale, dopo aver ringraziato il Ministro della salute ed associandosi alle considerazioni formulate dal senatore Bianco, in merito all'articolo 1 chiede alcuni chiarimenti in ordine alla presentazione da parte delle regioni degli interventi recati nei programmi per l'adozione delle misure necessarie per la chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari, manifestando la necessità che tali programmi siano adottati prima possibile e resi noti.

Con riferimento poi all'articolo 2 chiede per quali motivi si sia disposta una sperimentazione clinica sui medicinali a base di cellule staminali, condotta anche in deroga alla normativa vigente. Per quanto poi riguarda l'Osservatorio sulle terapie avanzate con cellule staminali mesenchimali da istituire presso il Ministero della salute, reputa troppo generico il riferimento a rappresentanti di associazioni interessate ed auspica che in tale organismo trovino ingresso componenti caratterizzati da terzietà ed indipendenza.

La senatrice SIMEONI (*M5S*) richiama l'attenzione sulla grave carenza di organico nelle strutture che si interessano di sanità mentale, carenza che si rivelerà ancor più drammatica nel momento in cui i pazienti verranno dimessi dagli ospedali psichiatrici giudiziari: infatti, molte di queste persone andranno adeguatamente riabilite o comunque sottoposte ai necessari controlli.

La senatrice DIRINDIN (*PD*), dopo aver rinnovato gli auguri rivolti al Ministro della salute, nel condividere quanto sostenuto dai senatori Romano e Bianco, pone in risalto una incoerenza nel contenuto complessivo dell'articolo 2 perché se, da un lato, la metodica che impiega medicinali aventi come base cellule staminali è giustamente riportata nell'ambito della disciplina dei farmaci, dall'altro invece si consente una sperimentazione in deroga alla normativa vigente. Inoltre, la stessa sperimentazione viene finanziata vincolando una quota del Fondo sanitario nazionale fino a 3 milioni di euro.

Inoltre sussiste da alcuni anni una carenza da parte degli organi preposti nell'attuazione di quelle norme che, disciplinando le modalità di preparazione dei medicinali per terapie avanzate, avrebbero evitato che si presentassero casi come quelli su cui poi il decreto-legge in esame è stato costretto ad intervenire.

La senatrice PADUA (*PD*), nel dichiararsi d'accordo rispetto alle perplessità sollevate dalla senatrice Dirindin, evidenzia come in prima lettura la Commissione speciale per l'esame dei decreti-legge, istituita presso il Senato, abbia dovuto affrontare problemi enormi che, per quanto concerne la sperimentazione dei medicinali a base di cellule staminali, si trascinarono da diversi anni.

Il senatore D'AMBROSIO LETTIERI (*PdL*) nell'unirsi agli auguri di buon lavoro formulati all'indirizzo del Ministro della salute, osserva preliminarmente come la Commissione non tradirà il senso della sua storia ispirato ad equilibrio e buon senso nella disamina di provvedimenti delicati come è quello che è all'esame nella seduta odierna. In merito all'impiego di medicinali aventi come base cellule staminali, nel ricordare come il legislatore in passato si sia dovuto confrontare con diverse metodiche innovative aventi l'ambizione di dare risultati positivi nella lotta ai tumori, reputa fondamentale la ricerca di un equilibrio tra il diritto di accesso e di libertà alle cure con l'esigenza di rigore scientifico indispensabile per non alimentare una speranza che si tramuta poi in illusione.

A tale riguardo, il sistema mediatico non ha in questo caso esercitato in modo efficace il suo ruolo essenziale, visto che si è sviluppata una pressione che ha portato la protesta di piazza all'interno delle Aule parlamentari. A suo parere, il testo trasmesso dalla Camera dei deputati integra quanto di buono già fu compiuto dal Senato in prima lettura, Senato che certamente ha operato in condizioni meno favorevoli per l'assenza allora della Commissione competente nel merito e con un Esecutivo dimis-

sionario. Preannuncia quindi che il Gruppo del Popolo della Libertà non presenterà emendamenti, ma richiede l'avvio di una indagine conoscitiva sulla sperimentazione clinica in Italia.

La PRESIDENTE, nel concordare con l'oggetto dell'indagine conoscitiva proposta dal senatore D'Ambrosio Lettieri, riservandosi di sottoporla al vaglio dell'Ufficio di Presidenza integrato, poiché nessun altro senatore chiede di intervenire, dichiara chiusa la discussione generale e cede la parola al Ministro della salute per l'intervento di replica.

Il ministro LORENZIN esprime innanzitutto il proprio ringraziamento ai senatori che, nella prima lettura del provvedimento, hanno operato in un oggettivo quadro di difficoltà. Per tale ragione, condivide l'avvio di una indagine conoscitiva sulla sperimentazione clinica in Italia di cui auspica una rapida conclusione; si tratta di uno strumento attraverso il quale può concretizzarsi la collaborazione e la sinergia tra Parlamento e Governo che, a suo giudizio, costituisce un metodo di lavoro che si rivelerà efficace anche per evitare la presentazione di provvedimenti di urgenza dal contenuto eterogeneo come quello ora all'esame. Del resto, questa collaborazione istituzionale si rivelerà preziosa in un momento assai delicato per le sorti del Servizio sanitario nazionale.

Per quanto concerne in modo specifico l'articolo 2 del provvedimento, fermo restando che l'obiettivo prioritario è la tutela della salute dei cittadini, ritiene che il legislatore tanto al Senato quanto alla Camera si sia dimostrato sensibile rispetto alla necessità di fornire una risposta adeguata ai bisogni di pazienti e famiglie; certamente il Senato in prima lettura, attraverso il lavoro egregio condotto dalla Commissione speciale per l'esame dei decreti-legge si è trovato in una condizione più sfavorevole; la Camera, tuttavia, non ha stravolto le integrazioni che il Senato ha introdotto nel testo, ma ha proseguito il necessario lavoro di miglioramento del provvedimento. Più in generale, nella disamina di quanto previsto nell'articolo 2, si è misurata la sfida che la biopolitica pone oggi al legislatore, nella difficoltà spesso determinata dalla speranza delle cure generate dal progresso scientifico ma anche da una sorta di scetticismo. Il Parlamento ha fornito quindi una prova di responsabilità e rigore di fronte ad una forte pressione mediatica, rendendosi così protagonista nella difesa della salute pubblica. Nel merito, si è inteso da una parte garantire le persone che già avevano intrapreso un percorso di cura con la metodica Stamina affinché esse potessero completarlo nelle strutture sanitarie in cui era stato avviato. Per gli altri malati si è scelta la strada della sperimentazione clinica, in tempi certi e sostenuta da un adeguato finanziamento, sperimentazione in deroga alla normativa vigente perché la Fondazione Stamina sostiene che la stessa sperimentazione non può essere svolta secondo i protocolli richiesti, fermo restando che non potranno essere utilizzate sostanze nocive. Auspica che tale sperimentazione possa tradursi in un successo, ma in ogni caso sarà certamente utile per fugare inutili illusioni.

Per quanto concerne poi l'articolo 1, diversi ordini del giorno approvati dalla Camera recepiscono taluni profili emersi nel corso della discussione generale. Il Ministero monitorerà l'adozione dei relativi programmi che le regioni sono chiamate a presentare e sarà sensibile anche rispetto al problema della carenza del personale medico ed infermieristico, come pure, più in generale, rispetto al tema della salute mentale.

La PRESIDENTE comunica che non sono stati presentati emendamenti ed ordini del giorno.

La senatrice DIRINDIN (PD) preannuncia la presentazione di un ordine del giorno in Assemblea, volto ad impegnare il Governo ad adottare tutte le iniziative necessarie affinché gli organi preposti, se pur con grave ritardo, provvedano ad esercitare il ruolo ed i poteri attribuiti dal codice comunitario concernente i medicinali per uso umano in materia di fissazione di specifici requisiti di qualità per tali prodotti, soprattutto per quanto riguarda i medicinali per terapie avanzate.

La PRESIDENTE avverte quindi che il disegno di legge in titolo, assegnato nella tarda serata di ieri, risulta iscritto all'ordine del giorno dell'odierna seduta pomeridiana dell'Assemblea.

Comunica che la Commissione Affari costituzionali ha reso parere non ostativo; la Commissione si appresta, quindi, a concludere l'*iter* anche in assenza del parere della Commissione bilancio, con l'intesa che, in qualità di relatrice, sarà autorizzata, come avvenuto in circostanze analoghe, a proporre eventuali modifiche che si rendano necessarie a recepire i pareri della 5^a Commissione, motivati ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Non facendosi ulteriori osservazioni, previa verifica del prescritto numero legale, la Commissione conferisce mandato alla Presidente relatrice a riferire favorevolmente sul disegno di legge in titolo di conversione del decreto-legge n. 24 del 2013, nello stesso testo trasmesso dalla Camera dei deputati, autorizzandola altresì a richiedere di poter svolgere la relazione orale.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La PRESIDENTE avverte che le comunicazioni del Ministro della salute, sugli indirizzi programmatici del suo Dicastero, previste nella seduta odierna, saranno rese in una prossima seduta, mentre per la prossima settimana sono in programmazione l'audizione in sede informale del dottor Massicci (mercoledì 29 maggio, alle ore 8,30), nonché l'audizione del Commissario europeo per la salute (giovedì 30 maggio, alle ore 8,30), congiuntamente alle Commissioni affari sociali della Camera ed alle Commissioni politiche dell'Unione europea di Camera e Senato.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO E CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA

L'ordine del giorno è integrato con l'esame, in sede consultiva, del decreto legge n. 35 del 2013 (Atto Senato n. 662) in materia di debiti della Pubblica amministrazione.

A tal fine, la Commissione è convocata domani, mercoledì 22 maggio 2013, alle ore 8,30.

La seduta termina alle ore 15,25.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Martedì 21 maggio 2013

Plenaria

1^a Seduta

Presidenza del Presidente Provvisorio
COLUCCI

indi del Presidente
CHITI

La seduta inizia alle ore 15,05.

ELEZIONE DEL PRESIDENTE, DEI VICE PRESIDENTI E DEI SEGRETARI

La Commissione procede alla votazione per l'elezione del Presidente.

Risulta eletto il senatore CHITI (*PD*) che assume, quindi, la presidenza.

Successivamente, la Commissione procede alla votazione per l'elezione dei Vice Presidenti e dei Segretari. Risultano eletti, rispettivamente, i senatori D'ANNA (*PdL*) e FATTORI (*M5S*), nonché i senatori FLORIS (*PdL*) e URAS (*Misto*).

Il presidente CHITI ringrazia i senatori per la fiducia accordatagli.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente CHITI invita i Gruppi che non lo abbiano ancora fatto a designare i loro rappresentanti in seno all'Ufficio di Presidenza, al fine di procedere, quanto prima, alla programmazione dei lavori della Commissione.

Prende atto la Commissione.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Il PRESIDENTE informa che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, è convocato domani, mercoledì 22 maggio, alle ore 8,30.

La seduta termina alle ore 15,45.

COMMISSIONE STRAORDINARIA
per la tutela e la promozione
dei diritti umani

Martedì 21 maggio 2013

Plenaria

1^a Seduta

Presidenza del Presidente Provvisorio
TRONTI

indi del Presidente
MANCONI

La seduta inizia alle ore 15,20.

ELEZIONE DEL PRESIDENTE, DEI VICE PRESIDENTI E DEI SEGRETARI

La Commissione procede alla votazione per l'elezione del Presidente. Risulta eletto il senatore MANCONI (*PD*).

La Commissione procede quindi alla votazione per l'elezione dei Vice Presidenti e dei Segretari. Risultano eletti, rispettivamente, i senatori FALANGA (*PdL*) e DONNO (*M5S*), nonché i senatori BILARDI (*GAL*) e DE PIN (*M5S*).

Assume quindi la Presidenza il senatore MANCONI che rivolge ai presenti un breve indirizzo di saluto e di ringraziamento.

La seduta termina alle ore 15,55.

COMITATO
per le questioni degli italiani all'estero

Martedì 21 maggio 2013

Plenaria

1ª Seduta

Presidenza del Presidente Provvisorio

TURANO

indi del Presidente

MICHELONI

La seduta inizia alle ore 15,05.

ELEZIONE DEL PRESIDENTE, DEI VICE PRESIDENTI E DEL SEGRETARIO

La Commissione procede alla votazione per l'elezione del Presidente. Risulta eletto il senatore MICHELONI (PD).

La Commissione procede quindi alla votazione per l'elezione dei Vice Presidenti e del Segretario. Risultano eletti, rispettivamente, i senatori DALLA TOR (PdL) e ZIN (SCpI), nonché il senatore ARRIGONI (LN-Aut).

Assume quindi la Presidenza il senatore MICHELONI che rivolge ai presenti un breve indirizzo di saluto e di ringraziamento.

La seduta termina alle ore 15,25.